

IC27 - SETTORE DEL CALCIO PROFESSIONISTICO

PREMESSA.....	3
1. L'APPLICABILITÀ DEL DIRITTO ANTITRUST AL SETTORE DELLO SPORT	3
2. LA PROPORZIONALITÀ DELLE REGOLE SPORTIVE.....	4
3. IL CONTESTO COMUNITARIO.....	6
4. I SOGGETTI DESTINATARI DELL'INDAGINE	8
5. LE ATTIVITÀ OGGETTO DI INDAGINE	10
6. L'ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI.....	13
SEZIONE I - IL SISTEMA-CALCIO NEL CONTESTO NAZIONALE E INTERNAZIONALE	17
1. L'ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DEL CALCIO NELL'AMBITO DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO.....	17
2. I SOGGETTI DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO MONDIALE E NAZIONALE	22
2.1. <i>Il Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.)</i>	23
3. IL RAPPORTO TRA L'ORDINAMENTO SPORTIVO E L'ORDINAMENTO COMUNITARIO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE DEL CALCIO.....	24
SEZIONE II - ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA DEL SETTORE DEL CALCIO PROFESSIONISTICO IN ITALIA	28
1. INTRODUZIONE.....	28
2. LE PARTICOLARI DINAMICHE CONCORRENZIALI DEL SETTORE: UN MODELLO IMPERFETTO DI CONCORRENZA	29
3. IL SETTORE DEL CALCIO PROFESSIONISTICO E I POSSIBILI SPAZI DI CONCORRENZA	31
3.1. <i>Le competizioni sportive come monopoli naturali</i>	31
3.2. <i>La concorrenza tra società di calcio</i>	33
4. LA NECESSITÀ DI UN EQUILIBRIO COMPETITIVO TRA LE SOCIETÀ DI CALCIO	34
5. LE ENTRATE DELLE SOCIETÀ DI CALCIO E LORO POSSIBILITÀ DI SVILUPPO	36
5.1. <i>Le sponsorizzazioni</i>	38
5.2. <i>Il merchandising</i>	41
5.3. <i>La quotazione in borsa</i>	42
5.4. <i>Proprietà e gestione degli stadi</i>	44
5.5. <i>Diritti televisivi</i>	49
5.5.1. <i>L'evoluzione delle modalità di vendita dei diritti televisivi</i>	53
5.5.2. <i>I meccanismi di ripartizione delle risorse</i>	55
5.5.3. <i>L'incidenza dell'attuale sistema di commercializzazione sull'equilibrio competitivo tra club</i>	57
5.5.4. <i>Il progetto di legge sulla vendita dei diritti televisivi</i>	61
SEZIONE III - LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA CALCIATORI PROFESSIONISTI E SOCIETÀ DI CALCIO	65
1. PREMESSA	65
2. LA REGOLAMENTAZIONE FIFA	66
3. LA REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE	70
4. LA DISCIPLINA CONTRATTUALE	71
4.1. <i>La disciplina FIFA</i>	71
4.2. <i>La disciplina nazionale</i>	72
4.3. <i>La posizione della FIGC e dell'AIC</i>	74
4.4. <i>Valutazioni</i>	75
5. LE CESSIONI DI CONTRATTO	77
5.1. <i>La disciplina FIFA</i>	78
5.2. <i>La disciplina nazionale</i>	79
5.3. <i>La posizione della FIGC e dell'AIC</i>	80
5.4. <i>Valutazioni</i>	82
6. LE CESSIONI TEMPORANEE DI CONTRATTO	85
6.1. <i>La disciplina dei prestiti e la significatività del fenomeno</i>	85
6.2. <i>La posizione della FIGC e dell'AIC</i>	88
6.3. <i>Valutazioni</i>	89
7. LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	91
7.1. <i>La disciplina nazionale</i>	91
7.2. <i>Valutazioni</i>	93
8. CONCLUSIONI.....	94

SEZIONE IV - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO E DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI	97
1. LA COLLOCAZIONE DELLA FIGC NEL CONTESTO INTERNAZIONALE.....	97
2. LA FIGC E LE LEGHE COME ASSOCIAZIONI DI IMPRESE	99
3. IL RUOLO DELLE LEGHE	102
4. IL PESO DELLE LEGHE IN AMBITO FIGC	104
5. LA <i>GOVERNANCE</i> DEGLI ASPETTI ECONOMICI DEL CALCIO	105
6. SPUNTI PER UNA POSSIBILE RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE.....	107
SEZIONE V - L'ATTIVITA' DI AGENTE DI CALCIATORE	110
1. LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI AGENTI DI CALCIATORI IN AMBITO COMUNITARIO.....	110
2. IL REGOLAMENTO FIGC PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI	110
3. L'INQUADRAMENTO GIURIDICO DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI	113
4. IL MERCATO DEGLI AGENTI DI CALCIATORI	116
4.1. <i>Premessa</i>	116
4.2. <i>Gli operatori attivi nel mercato italiano degli agenti di calciatori</i>	118
4.3. <i>La posizione sul mercato degli agenti facenti capo alla società Gea World S.p.A.</i>	123
5. ANALISI DEL REGOLAMENTO FIGC SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI.....	125
5.1. <i>La previsione di un albo degli agenti dei calciatori</i>	125
5.2. <i>Divieti di concorrenza</i>	128
5.3. <i>Conflitto di interessi e incompatibilità</i>	129
5.3.1. La regolamentazione del conflitto di interessi nel vigente Regolamento	129
5.3.2. Le ipotesi di incompatibilità.....	130
5.3.3. La disciplina internazionale	131
5.3.4. L'analisi delle citate norme FIGC nell'ambito degli incontri con gli Uffici	133
5.3.5. Le modifiche proposte.....	133
5.3.6. Valutazioni	135
5.4. <i>Polizza assicurativa</i>	138
5.5. <i>Accesso ad informazioni sensibili</i>	139
5.6. <i>Risoluzione e revoca del contratto</i>	140
5.7. <i>Divieto di ricorrere al giudice ordinario</i>	143
5.8. <i>L'obbligo di utilizzare il modulo contrattuale predisposto dalla Commissione agenti</i>	144
6. CONCLUSIONI.....	146
CONCLUSIONI.....	150
1. GLI ELEMENTI DI FATTO	150
1.1. <i>Le entrate delle società di calcio professionistiche</i>	150
1.2. <i>La disciplina dei rapporti tra calciatori professionisti e società</i>	152
1.3. <i>La struttura organizzativa del settore</i>	154
1.4. <i>Gli agenti di calciatori</i>	155
2. VALUTAZIONI	157
2.1. <i>L'inquadramento del settore sotto il profilo antitrust</i>	157
2.2. <i>Possibili interventi per migliorare la concorrenza nel settore del calcio professionistico</i>	160
2.2.1. Le fonti di ricavi.....	160
2.2.2. segue: la vendita dei diritti televisivi.....	161
2.2.3. Gli ingaggi dei calciatori	162
2.2.4. La disciplina della risoluzione delle controversie	165
2.2.5. La disciplina dell'attività di agente dei calciatori.....	166
2.2.6. Prospettive di riforma della struttura organizzativa	168

PREMESSA

1. L'applicabilità del diritto antitrust al settore dello sport

1. La crescente espansione dello sport ha nel tempo evidenziato, accanto alla sua principale vocazione sociale e culturale, anche la natura di importante settore economico, i cui attori principali sono gli atleti, le società sportive e le federazioni sportive nazionali e internazionali.

Benché, quindi, le attività sportive in senso stretto non siano sindacabili sotto il profilo antitrust, le attività economiche generate dallo sport o ad esso connesse ricadono invece nell'ambito di applicazione delle regole dell'economia di mercato, ivi incluse quelle volte a tutelare la concorrenza.

2. Gli avvenimenti sportivi sono, infatti, commercializzati su una pluralità di mercati ed è in questo senso che generano delle attività economiche. Esistono, poi, talune attività connesse ma ben distinte dall'attività di produzione e organizzazione dello spettacolo sportivo in quanto tale che, pertanto, rientrano a pieno titolo nella sfera di applicabilità del diritto antitrust. In linea di principio, invece, le norme antitrust non si applicano a normative o a prassi sportive inerenti alla natura e al contesto proprio di talune competizioni. Tuttavia, tale restrizione dell'ambito di applicazione del diritto della concorrenza non può esorbitare quanto necessario a garantire la *ratio* sottesa alla restrizione medesima (il buon funzionamento delle competizioni sportive) e, pertanto, non può essere invocata per escludere un intero settore dello sport dalla sfera d'applicazione del diritto antitrust.

3. La principale specificità del settore in esame nei suoi rapporti con le regole di concorrenza attiene alla necessità di un certo grado di interdipendenza e solidarietà tra concorrenti che lo caratterizza. Una squadra di calcio, ad esempio, non ha ragione d'esistere se privata della possibilità di confrontarsi con altre squadre, così come il campionato non può essere portato a termine in mancanza di un numero sufficiente di squadre in grado di concludere la stagione calcistica. Ne consegue che, a differenza di quanto accade in altri settori economici, i soggetti che operano nel campo dello sport non perseguono l'obiettivo di eliminare i propri concorrenti.

Esiste, in altri termini, l'interesse reciproco alla salvaguardia delle capacità sportive ma anche della solidità economica dei concorrenti; l'esigenza di tutelare detto interesse appare, dunque, connaturato alla stessa esistenza delle competizioni sportive.

4. Un'ulteriore caratteristica del settore concerne l'esigenza di preservare l'incertezza dei risultati: se un campionato fosse palesemente dominato da una

squadra, detta incertezza verrebbe a mancare e, in breve tempo, l'interesse degli spettatori scemerebbe, con incidenze negative sul livello della domanda dello spettacolo sportivo¹. Tale elemento, da cui dipende l'attrattiva dello spettacolo, può nel contempo rappresentare un ostacolo in sede di gestione economica delle attività sportive. Il mantenimento dell'equilibrio tra le opportunità dei concorrenti in gioco, infatti, può comportare restrizioni alla loro libertà di iniziativa economica. Ciononostante, la necessità di garantire l'integrità delle competizioni sportive e l'incertezza dei risultati giustifica, talora, l'introduzione di regole per l'organizzazione ed il funzionamento degli avvenimenti sportivi suscettibili, in principio, di contrastare con le tradizionali regole del mercato².

2. La proporzionalità delle regole sportive

5. Quanto illustrato evidenzia che, per accertare l'ambito di applicabilità del diritto antitrust al settore in esame occorre individuare gli aspetti economici generati da una data attività sportiva (o ad essa connessi), per poi comprendere quali tra questi si prestano ad essere valutati sotto il profilo antitrust. La necessità di compiere un'analisi siffatta emerge con chiarezza avendo riguardo alle regole sportive.

6. Sul punto, si deve, innanzitutto, precisare che la tutela del mercato non può ostare al potere degli organismi sportivi (in particolare, delle federazioni) di adottare le regole necessarie per organizzare le competizioni. In linea generale, è possibile affermare che il diritto antitrust non interferisce con le regole *puramente* sportive ovvero necessarie all'organizzazione degli avvenimenti sportivi (regole del gioco in senso stretto, composizione della squadra, calendario delle gare, ecc.).

7. Diversamente, le regole sportive relative all'esercizio di una data disciplina possono produrre effetti sull'attività economica dei soggetti coinvolti nella pratica di detta disciplina e, quindi, sono suscettibili di assumere rilevanza sul piano antitrust.

Esistono, tuttavia, regole sportive che, ancorché incidano su aspetti di tipo economico, si giustificano in quanto intrinsecamente funzionali all'attività sportiva cui afferiscono. E' il caso, ad esempio, delle regole UEFA che

¹ Cfr. il par. 219 delle Conclusioni dell'Avvocato Generale Lenz del 20 settembre 2005 relative alla sentenza *Bosman* (causa C-415/93).

² Vedi, *infra*, il caso relativo alle regole UEFA che impediscono ai club detenuti o controllati da un unico soggetto di partecipare allo stesso campionato.

impediscono ai club detenuti o controllati da un unico soggetto di partecipare allo stesso campionato³.

8. In ogni caso, le regole che, pur avendo come unico obiettivo quello di regolamentare lo sport, producono effetti anticompetitivi, devono essere valutate attraverso il c.d. test di proporzionalità, al fine di verificare se l'eventuale restrizione della concorrenza che le stesse cagionano è necessaria al buon funzionamento di una data attività sportiva e se costituiscono il mezzo meno restrittivo della concorrenza per perseguire tale scopo. Ne consegue che laddove esista un mezzo meno restrittivo della concorrenza per garantire il buon andamento dell'attività sportiva quella regola dovrebbe essere modificata. La verifica della proporzionalità di siffatte regolamentazioni è stata svolta in relazione a talune regole adottate dalla Federazione automobilistica internazionale (FIA)⁴, nonché con riguardo al Regolamento della Federazione internazionale calcistica (FIFA) sui trasferimenti dei giocatori⁵ o, ancora, in merito al Regolamento antidoping adottato dal Comitato olimpico internazionale (CIO)⁶.

³ La Commissione europea ha, in tale occasione, constatato come questa regola fosse volta a garantire il buon funzionamento del campionato UEFA nella misura in cui consentiva il mantenimento di un certo grado di indipendenza tra i club. In particolare, la Commissione è giunta alla conclusione che, sebbene la norma UEFA in questione costituisse una decisione assunta da un'associazione di imprese, rientrando in teoria nel divieto di cui all'articolo 81 del Trattato sull'Unione europea, la stessa potesse essere giustificata, in quanto lo scopo della norma non era quello di falsare la concorrenza ma di garantire l'integrità dei tornei che la UEFA organizza. In ogni caso, la Commissione ha riscontrato che la limitazione della libertà d'azione delle squadre e degli investitori che la norma comporta non va oltre quanto necessario ad assicurare il suo legittimo scopo: proteggere l'incertezza dei risultati nell'interesse del pubblico. Cfr. il Comunicato della Commissione n. IP/02/942 del 27 giugno 2002.

⁴ Nel 2001, la Commissione ha chiuso alcune indagini antitrust concernenti il settore dello sport automobilistico. In tale occasione, pur riconoscendo che organizzazioni come la FIA devono disciplinare l'organizzazione del proprio sport, le sue regole e le sue gare, la Commissione, evidenziando gli aspetti economici di tale sport, ha ritenuto talune regole incompatibili con i principi di tutela della concorrenza. Tuttavia, i casi sono stati chiusi in quanto la FIA ha acconsentito a modificare le proprie regole al fine di garantire, tra l'altro, che: il ruolo della FIA sarà limitato a quello di un'autorità di regolamentazione sportiva, senza conflitti di interessi di natura commerciale; le regole della FIA non verranno utilizzate per impedire od ostacolare l'introduzione di nuove gare a meno che ciò sia giustificato per assicurare uno svolgimento sicuro, corretto o ordinato dello sport automobilistico; le procedure di appello interno ed esterno contro le decisioni della FIA verranno rafforzate. Cfr. il Comunicato della Commissione n. IP/01/1523 del 30 ottobre 2001.

⁵ Nel 2002, la Commissione ha concluso i propri accertamenti relativi al regolamento FIFA sui trasferimenti internazionali dei calciatori. La FIFA ha infatti adottato nuove norme che *“si ispirano ai principi ritenuti accettabili dalla Commissione”*, in quanto, ad avviso della Commissione, conciliano i principi di diritto comunitario (diritto fondamentale dei giocatori alla libertà di movimento e tutela della concorrenza) con i legittimi obiettivi di integrità dello sport e della stabilità dei campionati. Cfr. il Comunicato IP/02/824 del 5 giugno 2002.

⁶ Cfr. sentenza *Meca-Medina* del 18 luglio 2006, causa C-519/04, con cui la Corte di giustizia ha ritenuto che la natura repressiva della regolamentazione antidoping e la gravità delle sanzioni applicabili per le violazioni della stessa siano, in principio, suscettibili di produrre effetti negativi sulla concorrenza. Pertanto, le restrizioni imposte da tale regolamentazione devono limitarsi a quanto è necessario per assicurare il corretto svolgimento della competizione sportiva. In particolare, ad avviso della Corte, una regolamentazione siffatta potrebbe rivelarsi eccessiva, sotto il profilo della determinazione della linea di demarcazione tra le situazioni che rientrano nel doping sanzionabile e quelle che non vi rientrano, nonché in relazione alla severità delle dette sanzioni. In ogni caso, nella specie, la Corte ha riscontrato che non era stata dimostrata la mancata proporzionalità della regolamentazione antidoping al suo esame ed ha, pertanto, respinto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 1° agosto 2002.

9. Si registrano, infine, regole che promanano da organizzazioni sportive volte a disciplinare l'attività di soggetti operanti nel mondo dello sport per i quali, tuttavia, non rilevano le peculiarità del settore e, dunque, sono pienamente soggette ai principi antitrust. E' il caso delle regole afferenti l'attività degli agenti dei calciatori i quali, secondo la giurisprudenza comunitaria, svolgono "*un'attività economica di prestazione di servizi e non ... un'attività peculiare al mondo dello sport*"⁷.

10. In sintesi, si può affermare che il diritto antitrust non si applica alle regole puramente sportive allorché le stesse siano applicate in modo oggettivo, trasparente e non discriminatorio. Ciò significa che l'accertamento sulla natura di regola puramente sportiva non può che essere effettuato mediante un'analisi caso per caso, come del resto emerge dalla giurisprudenza della Corte di giustizia⁸.

3. Il contesto comunitario

11. In ambito comunitario un'effettiva attenzione agli aspetti economici dello sport si è andata sviluppando in tempi piuttosto recenti.

Invero, il Trattato di Roma non prevede alcuna competenza specifica della Comunità in materia di sport ed è a partire dalla *Dichiarazione sullo sport* allegata al Trattato di Amsterdam 1997 che viene formalmente riconosciuta l'importanza dello sport e dei suoi valori fondanti. Lo stesso anno, anche il Parlamento europeo ha adottato una Risoluzione, datata 13 giugno 1997, sul ruolo dell'Unione europea nel settore del sport, in cui si auspica un riferimento esplicito allo sport nel Trattato CE, affinché ne sia riconosciuto il contributo sociale e culturale. Da ultimo, l'art. 282 del Trattato che adotta la Costituzione europea attribuisce per la prima volta rilevanza costituzionale allo sport, affermandone le funzioni sociali ed educative, nonché le sue specificità.

12. E' con il *Rapporto di Helsinki sullo sport* del 1999 che la Commissione, pur ribadendo dette funzioni sociali ed educative dello sport, ha altresì evidenziato come alcuni principi fondamentali dell'ordinamento comunitario

Si noti che tale sentenza ha, invece, annullato la pronuncia resa sul caso dal Tribunale di primo grado il quale aveva adottato una diversa impostazione. Ad avviso del Tribunale, infatti, sebbene lo sport di alto livello sia divenuto, in larga misura, un'attività economica con la conseguenza che anche la lotta contro il doping può comportare ripercussioni economiche nei confronti degli atleti professionisti, tale lotta non persegue alcun obiettivo economico. Ciò in quanto, le norme antidoping mirano a salvaguardare lo spirito sportivo, oltre che la salute degli atleti. Il divieto del doping, pertanto, in quanto espressione del principio del fair play, costituirebbe, ad avviso del Tribunale, una regola puramente sportiva che, in quanto tale, non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie relative alla concorrenza (sentenza T-313/02 del 30 settembre 2004).

⁷ Cfr. sentenza del Tribunale di primo grado del 26 gennaio 2005, *Piau*, causa T-193/02.

⁸ In questo senso, le citate sentenze *Meca-Medina* e *Piau*.

(segnatamente, il principio di non discriminazione, la libera circolazione delle persone e le regole di concorrenza), debbano ritenersi applicabili allo sport. In particolare, la Commissione ha espressamente individuato alcune attività economiche generate dallo sport rilevanti per la tutela della concorrenza, tra cui la vendita dei biglietti di ingresso agli stadi, gli accordi di sponsoring, i trasferimenti di giocatori da una squadra all'altra, le regole delle organizzazioni sportive suscettibili di ostacolare l'accesso al mercato da parte di alcuni operatori in base a criteri non oggettivi.

13. Anche il Consiglio europeo di Nizza del 2000 ha adottato una *Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport* in cui sono prese in considerazione alcune delle interdipendenze tra la regolamentazione dello sport e i principi dell'ordinamento comunitario. In particolare, con riguardo al ruolo delle Federazioni sportive, la Dichiarazione, nel riconoscere il diritto ad organizzarsi autonomamente nonché a promuovere le rispettive discipline, precisa che tale compiti devono essere realizzate dettando “*regole specificamente sportive*”⁹.

14. In verità, sul piano giurisprudenziale, già con il caso *Walrave* del 1974, la Corte di giustizia aveva stabilito che il diritto comunitario si applica allo sport, allorché tale pratica sia qualificabile come attività economica rilevante ai sensi dell'art. 2 del Trattato¹⁰.

Ma è, soprattutto, a seguito della sentenza *Bosman* del 1997 che si è assunta piena cognizione delle possibili interazioni tra disciplina sportiva e diritto comunitario¹¹. Benché tale pronuncia abbia riguardato, come altri numerosi interventi della giurisprudenza comunitaria, l'applicabilità alle regole sportive delle disposizioni comunitarie sulla libera circolazione all'interno del mercato comune, si ritiene comunemente che i principi desumibili da tale giurisprudenza siano per larga parte estensibili ai rapporti tra regolamenti sportivi e norme di concorrenza¹².

⁹ Con riguardo al contesto economico dello sport e alle esigenze di solidarietà che caratterizzano il settore, la Dichiarazione, richiamando alcune delle citate decisioni della Commissione, rileva come “*la proprietà o il controllo economico da parte di uno stesso operatore finanziario di varie società sportive che partecipano alle medesime competizioni in una stessa disciplina possa pregiudicare l'imparzialità della competizione*” e che “*le iniziative prese per favorire la messa in comune di una parte degli introiti provenienti vendita dei diritti di ritrasmissione televisiva, siano positive per attuare il principio della solidarietà tra tutti i livelli di pratica sportiva e tutte le discipline*”. Infine, il Consiglio europeo ha auspicato che il regime dei trasferimenti sia disciplinato “*tenendo conto delle esigenze specifiche dello sport*” ma “*nel rispetto del diritto comunitario*”.

¹⁰ Corte di giustizia, sentenza del 12 dicembre 1974, *Walrave*, causa C-36/74, punto 4. In senso analogo, sentenze *Donà*, del 14 luglio 1976, causa 13/76, punto 12; *Bosman*, del 15 dicembre 1995, causa C-415/93, punto 73; *Deliège*, dell'11 aprile 2000, cause riunite C-51/96 e C-191/97, punto 41; *Lehtonen* del 13 aprile 2000, causa C-176/96, punto 32.

¹¹ Come noto tale sentenza ha stabilito che le norme che prevedono il pagamento di indennità nel caso di trasferimenti di calciatori professionisti (c.d. clausole di trasferimento) fosse contraria ai principi di libera circolazione.

¹² Sul punto, nella citata sentenza *Meca-Medina* si afferma che “*la circostanza che un regolamento puramente sportivo sia estraneo all'attività economica, con la conseguenza che, secondo la Corte, esso non ricade*

15. Si segnala che il Parlamento Europeo ha recentemente avviato una riflessione in merito ad alcune problematiche, di natura economica, sociale e giuridica, inerenti gli sport professionistici con particolare attenzione al calcio, rilevando che circa il 4% del prodotto interno lordo dell'Unione Europea è generato proprio da attività sportive professionistiche.

In proposito, la Commissione Cultura ed Educazione del Parlamento Europeo ha presentato, in data 20 settembre 2006, un documento di lavoro avente ad oggetto *“Il futuro del calcio professionistico in Europa”*. Tale documento mette ampiamente in evidenza le peculiarità concorrenziali del settore oggetto di analisi, sottolineando come le tradizionali leggi della competizione economica non trovino sempre applicazione nel settore medesimo, posto che *“a football club needs viable competitors of a comparable strength for having an exciting competition”*¹³.

16. Anche la Commissione europea ha avviato nuove indagini e sta valutando la possibile adozione, nel 2007, di un Libro Bianco sullo sport in cui, nel considerare le peculiarità del settore, verranno individuati gli ambiti di applicabilità delle politiche comunitarie allo sport, sulla scorta delle decisioni assunte dalla Commissione e dai giudici comunitari.

4. I soggetti destinatari dell'indagine

17. Anche sulla scorta degli insegnamenti comunitari, l'Autorità è consapevole della necessità di tutelare la dimensione sociale ed educativa dello sport in generale e del calcio in particolare, così come del fatto che gli aspetti professionistici ed economici del calcio devono essere esaminati tenendo conto di tale esigenza.

Nel contempo non può sottovalutarsi come le implicazioni economiche dello sport emergano con palese evidenza soprattutto avendo riguardo al calcio professionistico; basti pensare che numerose società di calcio costituiscono oggi imprese di dimensione internazionale, talora persino quotate in borsa.

18. La presente indagine mira, pertanto, ad individuare i profili di rilevanza economica delle attività generate dal calcio (o a questo connesse) suscettibili di essere valutate alla luce dei principi contenuti nelle disposizioni di cui agli

nell'ambito di applicazione degli artt. 39 CE e 49 CE, significa, parimenti, che esso è estraneo ai rapporti economici che interessano la concorrenza, con la conseguenza che esso non ricade nemmeno nell'ambito di applicazione degli artt. 81 CE ed 82 CE. Per contro, una normativa che, sebbene adottata nell'ambito dello sport, non sia puramente sportiva, ma riguardi l'aspetto economico che l'attività sportiva può rivestire, ricade nel campo di applicazione delle disposizioni tanto degli artt. 39 CE e 49 CE che degli artt. 81 CE ed 82 CE e può, eventualmente, recare pregiudizio alle libertà garantite da tali disposizioni ... ed essere oggetto della procedura di applicazione degli artt. 81 CE ed 82 CE”.

¹³ Punto 3 del Working Document.

articoli 2 e 3 della legge 287/90 e agli articoli 81 e 82 del Trattato CE e, quindi, i soggetti cui risultano applicabili dette disposizioni.

19. Come noto, secondo consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale, la nozione di impresa, rilevante ai fini dell'applicabilità delle disposizioni antitrust, include qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. Sulla scorta di questa ampia nozione, non v'è dubbio che le società di calcio svolgono attività economica di questo tipo e, pertanto, sono qualificabili come imprese ai sensi del diritto antitrust¹⁴.

20. Pacifica è altresì la natura di associazioni di imprese della FIFA, della FIGC e della Lega Nazionale Professionisti¹⁵. La circostanza che a queste organizzazioni siano affiliati, oltre ai club professionistici, anche società dilettantistiche non è atta ad infirmare questa constatazione¹⁶. Inoltre, tali associazioni di imprese possono essere considerate esse stesse "imprese" nel senso sopra indicato, nei limiti in cui svolgano direttamente attività economica¹⁷.

21. Del pari, sono, con ogni evidenza, destinatari delle norme antitrust i soggetti che svolgono in maniera autonoma le attività economiche connesse al calcio, in particolare quelle svolte da gli agenti dei calciatori. Le restrizioni alla concorrenza tra agenti dei calciatori sono idonee a ripercuotersi negativamente anche sui rapporti competitivi tra società di calcio e, in generale, sul buon funzionamento del settore.

22. Più controverso appare l'inquadramento giuridico dei calciatori che, ai sensi della normativa nazionale¹⁸ e della giurisprudenza comunitaria¹⁹, sono lavoratori subordinati che non esercitano attività economica autonoma. Nell'ambito dell'indagine, i calciatori non verranno presi in considerazione come soggetti destinatari delle norme antitrust ma piuttosto come "bene" essenziale per la realizzazione delle competizioni sportive. Rispetto a siffatto bene si sviluppano occasioni di confronto concorrenziale tra società di calcio, in particolare in sede di ingaggio dei calciatori.

¹⁴ Cfr., in ambito nazionale, il provvedimento dell'Autorità n. 14878 del 23 novembre 2005, *Lega calcio-prezzi biglietti play off* e, in ambito comunitario, la sentenza del Tribunale di primo grado del 9 novembre 1994, *Scottish Football Association-Commission*, causa T-46/92.

¹⁵ Cfr. il citato provvedimento *Lega calcio-prezzi biglietti play off*.

¹⁶ Conclusioni dell'Avvocato Generale Lenz, cit., punti 255 ss.

¹⁷ *Ibid.* L'Autorità ha qualificato come "impresa" la Federazione italiana vela (FIV), decisione A/30 A.I.C.I. del 18 novembre 1992. In tale occasione, si è riscontrato che la FIV abusasse della propria posizione dominante per impedire o limitare, con riferimento a manifestazioni sportive di vela d'altura non federali, l'utilizzazione di sistemi di stazzatura diversi da quelli ufficialmente riconosciuti e da essa promossi.

¹⁸ L'art. 3 della legge 91/81 stabilisce che "La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato ...".

¹⁹ Sentenza *Bosman*, cit.

5. Le attività oggetto di indagine

23. Sulla base di tali premesse, l'indagine, dopo aver analizzato in una prima sezione l'organizzazione del sistema-calcio nel contesto nazionale e internazionale, si propone di individuare gli spazi di concorrenza esistenti nel settore, in primo luogo con riguardo ai rapporti tra società di calcio. Come già rilevato, le esigenze solidaristiche del settore giustificano, talora, limitazioni della concorrenza necessarie a garantire l'equilibrio economico e tecnico dei club e la stabilità delle competizioni calcistiche. Tuttavia, tali limitazioni della concorrenza devono soddisfare i requisiti di necessità e proporzionalità.

24. L'analisi svolta ha, peraltro, messo in rilievo che l'esistenza di un certo equilibrio economico e tecnico tra società di calcio rappresenta una condizione indispensabile, non solo a tutela dello spettacolo calcistico (in termini di salvaguardia dell'incertezza dei risultati), ma anche per garantire il corretto dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali nel settore. Se una società di calcio difetta di indipendenza economica, non è evidentemente in condizioni di porsi in effettiva competizione con le altre società che partecipano al campionato; del pari, se una società non dispone di giocatori in grado di confrontarsi efficacemente con i giocatori che compongono l'organico degli altri club non può costituire un attore effettivo nel contesto competitivo.

25. Muovendo da tali considerazioni, una seconda sezione dell'indagine, analizza gli aspetti economici del calcio, con particolare riguardo alle fonti di reddito delle società. Ciò nell'ottica di verificare se modalità di sfruttamento inadeguate di talune fonti di reddito, ovvero l'eccessiva dipendenza delle società di calcio da talune entrate si presti a pregiudicare l'equilibrio economico tra club e, quindi, a far venir meno uno dei presupposti necessari per il corretto confronto competitivo tra i club medesimi.

26. Dalle informazioni acquisite è emerso che le principali fonti di reddito delle società di calcio sono la vendita dei diritti televisivi, la vendita dei biglietti di accesso agli stadi, la commercializzazione di prodotti recanti il logo dei club (*merchandising*), i contratti pubblicitari e gli accordi con gli sponsor. E', tuttavia, altresì emersa l'esistenza di importanti disuguaglianze tra società di calcio, sotto il profilo economico-finanziario, riconducibili alla circostanza che le entrate di tali società dipendono per larga parte dalla vendita dei diritti televisivi e che della maggioranza dei proventi derivanti da detta fonte di reddito beneficiano, in ragione dell'attuale sistema di vendita degli stessi, un numero assai ristretto di club.

27. Al riguardo, l'indagine, mira ad evidenziare, da un lato, la necessità di diversificare le entrate delle società di calcio tramite un più adeguato sfruttamento di alcune fonti di reddito diverse dalla vendita dei diritti televisivi, nonché ricorrendo a fonti di reddito alternative legate, principalmente, al possesso e alla valorizzazione degli stadi da parte delle società di calcio. Dall'altro, si pone in rilievo come gli attuali sistemi di vendita dei diritti televisivi e di ripartizione dei proventi da questa derivanti si prestino ad accentuare le disparità tra società.

28. Una terza sezione analizza le distorsioni riscontrate nei principali ambiti di confronto concorrenziale tra società di calcio che non appaiono funzionali a salvaguardare l'equilibrio tecnico e competitivo tra club, di cui, come visto, necessita il settore in esame.

La concorrenza tra club si sviluppa principalmente nelle attività di produzione e di vendita dello spettacolo calcistico. La capacità di competere nello svolgimento di tali attività dipende fortemente dalla composizione delle singole squadre e, quindi, dalla capacità delle società di calcio di ingaggiare giocatori in grado di offrire prestazioni adeguate.

In altri termini, le operazioni di ingaggio dei calciatori incidono significativamente sui rapporti di concorrenza tra società: migliori sono i giocatori, maggiore è la probabilità che un club occupi i primi posti della classifica nel campionato, con conseguente aumento della capacità della squadra di attrarre il pubblico e, quindi, di offrire un prodotto più appetibile di quello offerto dai concorrenti.

29. Tuttavia, se ai club fosse consentito di ingaggiare calciatori in qualsiasi momento del campionato, verrebbe ad essere falsato il naturale andamento della competizione, in quanto uno o più club sarebbero messi in condizione di acquisire i giocatori migliori dalle società concorrenti, eventualmente anche prima di una finale. Ciò, venendo a modificare le capacità sportive delle squadre in corso di campionato, altererebbe il necessario equilibrio tecnico tra club, così incidendo fortemente sulla struttura competitiva del settore e pregiudicando lo stesso funzionamento del campionato medesimo.

E', pertanto, opinione condivisa che il mantenimento della stabilità dei rapporti tra società e calciatori in corso di stagione, in quanto elemento funzionale a salvaguardare l'equilibrio tecnico tra club, costituisca il presupposto indispensabile per garantire la regolarità delle competizioni calcistiche.

30. Anche sotto il profilo antitrust, le attività di ingaggio in corso di campionato, si prestano ad alterare i rapporti di concorrenza tra le società di calcio nella misura in cui appaiono suscettibili di favorire occasioni di collaborazione tra le società medesime che eccedono il livello di solidarietà necessaria alla produzione e all'organizzazione dello spettacolo sportivo.

31. In questa prospettiva, è stata analizzata la regolamentazione italiana in materia di ingaggi di calciatori, avendo altresì riguardo alle corrispondenti previsioni vigenti a livello internazionale. Tale analisi ha evidenziato come la disciplina nazionale, nel discostarsi per taluni aspetti da quella internazionale, risulti talora eccessivamente restrittiva e non necessaria al perseguimento del predetto obiettivo di salvaguardia della regolarità delle competizioni; per altri versi, poi, la regolamentazione esaminata evidenzia l'esistenza di incongruenze, rispetto all'obiettivo della stabilità dei rapporti tra club e calciatori, in relazione alla durata dei contratti tra calciatori e società, alle cessioni di contratto (c.d. trasferimenti) e alle cessioni temporanee di contratto (c.d. prestiti).

32. La medesima regolamentazione ha inoltre posto in rilievo che a livello nazionale molti compiti di vigilanza sulle società di calcio in materia di ingaggi di calciatori competono alle Leghe, vale a dire alle associazioni che riuniscono le stesse società di calcio. Gli organi di tali associazioni, peraltro, sono composti, per la quasi totalità, da esponenti delle singole squadre; pertanto, non è improbabile che tali soggetti possono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi allorché chiamati ad esercitare i citati compiti di vigilanza.

33. In altri termini, l'attribuzione di siffatti compiti alle Leghe si presta a facilitare scambi di informazioni tra società di calcio che non appaiono riconducibili alla tutela delle esigenze solidaristiche che caratterizzano il settore. A tale riguardo, l'indagine ha posto in rilievo come, al fine di scongiurare la condivisione di informazioni sensibili da parte delle società di calcio suscettibili di falsarne i rapporti di concorrenza, i compiti di vigilanza di cui trattasi dovrebbero essere attribuiti ad organismi dotati di maggiore rappresentatività. In particolare, l'indagine evidenzia come le attività di controllo sulle società di calcio potrebbero essere esercitate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, la quale è l'organismo rappresentativo di tutti i soggetti operanti nel settore, ovvero da suoi organi tecnici che, potenzialmente, si trovano nelle condizioni di poter soddisfare i requisiti di terzietà.

34. Più in generale, ma sulla scorta delle medesime considerazioni, si è posto messo in rilievo che le Leghe non dovrebbero svolgere compiti che incidono sulle attività economiche delle società che rappresentano, dovendosi piuttosto limitare ad espletare le funzioni più strettamente connesse all'organizzazione del gioco del calcio. Ciò vale, in particolare, per i compiti oggi riconosciuti alle Leghe in materia di ripartizione dei proventi derivanti dai diritti televisivi.

Gli aspetti relativi ai compiti delle Leghe che eccedono quelli di organizzazione dello spettacolo calcistico sono esaminati nella quarta sezione dell'indagine.

35. Infine, un'ultima sezione dell'indagine, concerne le disciplina adottata dalla FIGC per disciplinare l'attività degli agenti di calciatori. Come detto, tali operatori svolgono attività qualificabile *tout court* come economica e non peculiare al mondo dello sport, suscettibile di incidere in misura significativa sul funzionamento del settore del calcio professionistico

36. Anche in materia di agenti di calciatori, la disciplina nazionale è risultata essere più restrittiva di quella di fonte internazionale. In particolare, si è accertata l'esistenza di previsioni che mirano a predefinire i comportamenti che tali soggetti devono tenere nel mercato, a svantaggio della concorrenza reciproca. Siffatte previsioni, nell'incidere negativamente sull'attività svolta dagli agenti per procurare ingaggi ai calciatori da essi assistiti, sono, altresì, suscettibili di alterare anche la concorrenza tra società di calcio.

Sul punto, peraltro, l'indagine ha permesso di accertare come, a fronte di un eccesso di regolamentazione dei comportamenti economici degli agenti, le norme del Regolamento agenti che disciplinano i c.d. conflitti di interessi in capo all'agente risultassero formulate in modo da consentire l'esercizio dell'attività di agente di calciatori anche in presenza di situazioni di conflitto di interessi.

6. L'acquisizione delle informazioni

37. Ai fini della ricostruzione delle dinamiche competitive del settore del calcio professionistico e per meglio comprenderne le peculiarità, gli Uffici dell'Autorità hanno indirizzato richieste di informazioni ad una pluralità di soggetti ed hanno organizzato numerosi incontri con i rappresentanti delle categorie di operatori interessati dall'indagine.

38. Una prima serie di richieste di informazioni è stata rivolta alla due Leghe professionistiche (Lega Nazionale Professionisti e Lega Professionisti Serie C), in data 11 maggio 2005, con l'obiettivo di delineare le caratteristiche ed il valore delle attività di ingaggio dei calciatori e dell'attività di intermediazione dei calciatori professionisti. A tal fine, è stata richiesta copia dei contratti dei giocatori delle rispettive serie di appartenenza, con riferimento alle ultime cinque stagioni sportive (a partire dalla stagione 2000/2001), nonché informazioni relative ai compensi percepiti dagli agenti dei calciatori.

39. Le Leghe hanno fornito riscontro solo parziale alla richiesta, specificando di non avere la disponibilità dei dati relativi al compenso degli agenti. Tali dati sono stati pertanto richiesti alla Commissione Agenti della FIGC che li ha forniti in relazione al periodo preso in esame (stagioni 2000/01-2005/06).

40. La Lega Nazionale Professionisti ha comunque fornito i nominativi degli agenti di tutti i calciatori di Serie A e B, a partire dalla stagione sportiva 2002/03 fino alla stagione 2005/06, specificando altresì la durata delle singole procure e il compenso lordo annuo di ciascun calciatore. Tali dati, congiuntamente a quelli forniti dalla Commissione Agenti della FIGC relativi ai compensi in percentuale degli agenti, hanno permesso di delineare l'assetto del mercato degli agenti di calciatori nelle ultime quattro stagioni sportive.

41. Successivamente, gli Uffici hanno richiesto alla FIGC di fornire documentazione relativa alla vigente disciplina federale in materia di organizzazione del calcio professionistico e dilettantistico²⁰, nonché informazioni in merito agli esiti dell'istruttoria condotta in ambito federale nei confronti della società di agenti di calciatori Gea World S.p.A.²¹. In data 6 giugno 2005, la FIGC ha fornito copia della documentazione richiesta, ma non le informazioni relative alla predetta istruttoria.

42. In data 12 maggio 2005, è stata formulata una prima richiesta di informazioni alle società di calcio professionistiche (Serie A, B, C/1 e C/2), mirata, tra le altre cose, all'acquisizione di informazioni e dati necessari alla comprensione e alla quantificazione del fenomeno dei prestiti dei calciatori²².

43. Solo poche società hanno fornito con relativa sollecitudine le informazioni richieste. Pertanto, in data 27 dicembre 2005, gli Uffici dell'Autorità hanno dovuto sollecitare numerose società professionistiche a dare riscontro alla richiesta di informazioni del 12 maggio 2005, atteso che i dati richiesti rientravano nella loro primaria disponibilità. Anche a seguito di tale sollecito, solo una parte delle società interessate ha fornito le informazioni richieste.

²⁰ In particolare, alla FIGC è stato chiesto di fornire copia dello Statuto federale, delle Norme Organizzative Interne della FIGC, del Regolamento del Settore Tecnico, del Codice di Giustizia Sportiva, del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti, del Regolamento della Lega Professionisti di Serie C, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri ed infine del Regolamento Agenti dei Calciatori.

²¹ Istruttoria conclusa in data 5 dicembre 2002.

²² In particolare è stato chiesto alle società di indicare i nominativi dei calciatori che le stesse società hanno concesso (o avuto) in prestito ad altre società (da altre società) nelle ultime cinque stagioni sportive, specificando la durata del prestito e se lo stesso sia avvenuto a titolo gratuito od oneroso.

44. In data 9 febbraio 2006, è stata formulata un'ulteriore richiesta di informazioni alle società di calcio professionistiche di Serie A e B, finalizzata ad acquisire dati relativi alle fonti di reddito delle stesse società, nonché a comprendere, anche alla luce dell'esperienza di altri paesi europei, quali fossero i margini di crescita delle singole voci di entrata. Alle medesime società è stato anche chiesto di evidenziare le eventuali problematiche connesse all'attuale criterio di negoziazione individuale dei diritti televisivi c.d. criptati. Anche a quest'ultima richiesta di informazioni, le società di Serie A e B hanno dato riscontro in tempi diversi.

45. Gli Uffici hanno anche organizzato numerose audizioni al fine di comprendere la *ratio* di alcuni aspetti della disciplina dell'attività di agente di calciatori, l'assetto concorrenziale del mercato degli agenti e il ruolo svolto dalla società Gea World SpA in tale mercato²³.

46. A tale ultimo riguardo, gli Uffici hanno anche organizzato audizioni con soggetti che avevano rilasciato dichiarazioni alla stampa su comportamenti asseritamente lesivi della concorrenza tenuti dagli agenti facenti capo alla società Gea World SpA. Tuttavia, molti dei soggetti convocati – agenti, calciatori e dirigenti societari - non hanno ritenuto di partecipare alle audizioni o, comunque, non hanno fornito sufficienti informazioni. Perfino coloro che avevano lamentato a mezzo stampa di aver subito pregiudizi dall'attività di tale società, in sede di audizione hanno ridimensionato le proprie affermazioni. Gli Uffici hanno, comunque, potuto acquisire importanti testimonianze importanti in diverse audizioni che hanno avuto come protagonisti agenti, direttori sportivi, esponenti della FIGC e del CONI e della stessa Gea World SpA.

47. Sulla base di tali informazioni e di quelle acquisite dai rappresentanti della Commissione Agenti (nel corso degli incontri tenutisi in data 9 e 16 giugno 2005) e dai rappresentanti delle associazioni di categoria di tale professione (l'Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società e l'*International Association Sport Agents* - IASA), l'Autorità è giunta alla conclusione che la gran parte dei problemi di ordine concorrenziale relativi all'attività di agente di calciatori fosse ascrivibile alla disciplina federale di

23 Con specifico riferimento all'attività degli agenti di calciatori sono stati sentiti in audizione Franco Baldini, ex direttore sportivo della A.S. Roma SpA (in date 11 febbraio 2005 e 14 giugno 2005); Vincenzo Morabito, agente in rappresentanza della società Promosport Srl (in data 14 febbraio 2005); Stefano Antonelli, agente in rappresentanza della società Football Service Sas (in data 18 febbraio 2005); l'avv. Dario Canovi, agente in rappresentanza della società Consport Group Srl (in data 24 febbraio 2005); l'avv. Paolo Bordonaro, agente (in data 25 febbraio 2005); Giuseppe Oscar Damiani, agente in rappresentanza della società Sport Service Srl (in data 1° giugno 2005); Marcello Bonetto, agente in rappresentanza della società IFA Sas (in data 8 giugno 2005); Giovanni Allegri, agente (in data 15 giugno 2005); Claudio Pasqualin, agente in rappresentanza della società P.D.P. Srl (in data 20 giugno 2005); gli Uffici hanno anche incontrato i rappresentanti delle associazioni di categoria Assoagenti (in data 31 maggio 2005) e IASA (in data 6 febbraio 2006), nonché i rappresentanti della Commissione Agenti FIGC (nelle date 9 e 16 giugno 2005 e 5 maggio 2006).

tale professione. Tali conclusioni sono state deliberate anticipatamente (in data 24 maggio 2006) rispetto al resto dell'indagine in ragione della situazione di criticità che ha interessato il settore in esame e sono riportate nella sezione V del presente lavoro.

48. Per effetto dello scandalo che ha interessato il calcio italiano nella primavera di quest'anno, la FIGC, in data 16 maggio 2006, è stata commissariata; il successivo mese di giugno alcune importanti società di calcio sono state deferite dalla Procura Federale e il Presidente della Lega Nazionale Professionisti ha rassegnato le proprie dimissioni.

49. Tali eventi hanno ulteriormente complicato le attività di acquisizione di informazioni, tanto che solo dopo l'estate è stato possibile raccogliere gli elementi necessari per concludere l'esame del filone dell'indagine relativo ai rapporti tra calciatori professionisti e società di calcio, in sede di ingaggi, trasferimenti e prestiti. In particolare, l'11 settembre 2006 è stata formulata alla FIGC una richiesta di informazioni in tal senso cui la Federazione ha dato riscontro in data 12 ottobre 2006. Il successivo 22 novembre sono stati sentiti in audizione sulle medesime tematiche i rappresentanti dell'Associazione Italiana Calciatori.

SEZIONE I - IL SISTEMA-CALCIO NEL CONTESTO NAZIONALE E INTERNAZIONALE

1. L'organizzazione del settore del calcio nell'ambito dell'ordinamento sportivo

50. La pratica dell'attività sportiva, nel cui contesto si inserisce anche quella relativa al settore del calcio, è rinvenibile in tutte le più antiche manifestazioni della civiltà umana, ma è l'introduzione del c.d. *agonismo a programma illimitato* e del conseguente livello professionistico nelle gare sportive che ha reso indispensabile l'innalzamento della disciplina sportiva al rango di vero e proprio ordinamento giuridico settoriale.

51. Benché in passato sia stata anche sostenuta la totale agiuridicità del fenomeno sportivo e della sua struttura organizzativa, la dottrina dominante, partendo dalla teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici²⁴, ha invece progressivamente individuato nella struttura sportiva e, quindi, anche nell'organizzazione del calcio - quale disciplina settoriale di tale struttura-, le peculiari caratteristiche dell'ordinamento giuridico, consistenti nella predeterminazione dei soggetti ad esso aderenti, in una propria produzione normativa ed in una specifica struttura organizzativa, indispensabile per la concreta realizzazione dell'ordinamento stesso²⁵.

52. Con l'evolversi del fenomeno sportivo in una forma di agonismo che prevede la realizzazione di un insieme di gare che costituiscono l'attuazione di un programma già determinato senza limiti temporali o spaziali, le relative organizzazioni, infatti, hanno dovuto necessariamente garantire un sistema di

²⁴ Sulla teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, cfr., tra gli altri, Allorio, *La pluralità degli ordinamenti giuridici e l'accertamento giudiziale*, in *Riv. dir. civ.*, 1955, 247; Bosco, *La pluralità degli ordinamenti giuridici nell'ambito del diritto delle genti*, in *Studi in memoria di Guido Zanobini*, IV, 93; Capograssi, *Note sulla molteplicità degli ordinamenti giuridici*, Opere, IV, Milano, 1959, 181 ss.; Giannini, *Sulla pluralità degli ordinamenti giuridici*, in *Atti del congresso internazionale di sociologia*; Gueli, *La pluralità degli ordinamenti giuridici e condizioni della loro consistenza*, Milano, 1949; A. Lamberti, *Gli ordinamenti giuridici: unità e pluralità*, Salerno, 1980, 148 ss; F. Satta, *Introduzione ad un corso di diritto amministrativo*, Padova, 1980.

²⁵ E' stato il Cesarini-Sforza, in particolare, ad aver concepito il diritto sportivo come manifestazione ordinamentale del diritto dei privati. Cfr., al riguardo, W. Cesarini Sforza, *Il diritto dei privati*, in *Riv. It. Sc. Giur.*, 1929, 43. Solo successivamente, il Giannini introduce in via definitiva il concetto di ordinamento giuridico sportivo, dotato delle caratteristiche di plurisoggettività, organizzazione e normazione propria. Cfr. M.S. Giannini, *Prime osservazioni sugli ordinamenti sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1949, 1, 10; M.S. Giannini, *Gli elementi degli ordinamenti giuridici*, in *Studi in onore di Emilio Crosa*, Milano, 1959; M.S. Giannini, *Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1996, 671. Fra gli altri autori che hanno approfondito l'argomento, F. Bentivoglio, *Ordinamento giuridico e sistema di diritto*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1976, H, 874; G. Ghiarelli, *Il problema dei caratteri differenziali dell'ordinamento giuridico*, in *Rass. Dir. pubbl.*, 1950, I, 341; F. Modugno, *Ordinamento giuridico (dottrine generali)*, in *Enc. Dir.*, Vol. XXX. Cfr., da ultimo, M. Sanino, *Diritto sportivo*, Padova, 2002, 22 ss.; E. Lubrano, *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, Roma, Istituto Editoriale Regioni Italiane S.r.l., 2004, 15 ss.; E. Lubrano, *Ordinamento sportivo e giustizia statale: un rapporto ancora controverso*, in *Vita e problemi della p.a.*, 2001, p. II, 593 ss.

tipo concorrenziale, ovvero una *par condicio* fra gli atleti concorrenti, predisponendo un sistema ordinamentale che consentisse di porre i concorrenti medesimi su posizioni paritarie e contestualmente stabilisse norme tecniche comuni che definissero e regolamentassero le specifiche discipline sportive²⁶. In quest'ultima ipotesi, appare evidente che, a fronte di attività agonistiche realizzate in base ad un programma prestabilito che stabilisce formalmente i diversi risultati delle gare e che utilizza metodi e mezzi tecnologicamente sempre più evoluti, diventa indispensabile fissare delle regole scritte, allo scopo di rendere confrontabili i risultati raggiunti, attivando al contempo meccanismi di controllo, di accertamento, di utilizzazione e di conservazione di tali risultati, nell'ambito di un sistema di garanzie che costituisce l'ordinamento sportivo.

53. Tale ordinamento, distinto da quello statuale, è rappresentato, al suo interno, da una serie di categorie diverse, costituite da un numero molto ampio di soggetti (spettatori, atleti, allenatori, arbitri, tecnici, medici, dirigenti, etc.), oltre che da una notevole struttura organizzativa e da un complesso di regole che disciplinano ogni fenomeno sportivo in tutti i suoi aspetti e che stabiliscono imperativamente il codice comportamentale degli atleti attraverso l'individuazione dei loro diritti e dei loro doveri nel corso delle competizioni sportive, acquistando una vera e propria valenza giuridica.

L'ordinamento sportivo è pertanto dotato di un apparato normativo a tutti gli effetti, essendo caratterizzato dagli elementi fondanti di tutti gli ordinamenti giuridici, cioè la *normazione*, la *plurisoggettività* e la *struttura organizzativa* del settore interessato, elementi distintivi che appartengono *in primis* all'ordinamento sportivo mondiale, in quanto ordinamento non territoriale “*superstatale ma diverso dall'ordinamento internazionale*”²⁷, non essendo costituito da un territorio e da singoli Stati, ma esclusivamente da soggetti giuridici rappresentati da persone fisiche ed enti immateriali.

²⁶ Il punto centrale della questione risiede proprio nel passaggio dall'agonismo di tipo individuale, caratterizzato da gare fini a sé stesse e non collegate fra loro, all'*agonismo programmatico*, che a sua volta ricomprende le due sottospecie di *agonismo a programma limitato* – in cui le gare effettuate fra atleti sono collegate fra di loro, ma comunque entro determinati limiti di categoria o territorio, a partire dalle più piccole comunità sociali, per arrivare ad un'intera nazione - ed *agonismo a programma illimitato* - ove le gare sono interdipendenti, senza alcun limite di spazio e di tempo e le relative graduatorie interessano gli atleti appartenenti alle comunità sportive di tutto il mondo. Sul punto, cfr. I. Marani Toro, A. Marani Toro, *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, 1977. Secondo quanto sostenuto da Lubrano, in *Ordinamento sportivo e giustizia statale: un rapporto ancora controverso*, cit., “è proprio l'agonismo che, come spinge i soggetti a competere una volta tanto nell'esecuzione di un determinato esercizio, così li spinge a ripetere la gara, ad entrare in competizione con altri soggetti e quindi ad interessarsi delle gare svolte da altri. In queste ulteriori estrinsecazioni dell'agonismo, sono sempre i concetti di migliore e di miglioramento a dominare: proprio nella ricerca di questo fine di miglioramento si creano dei collegamenti e dei rapporti in relazione agli esercizi, non solo tra le varie gare ed i relativi risultati, ma anche tra i soggetti sportivi”. Sul punto, cfr. anche M. Sanino, *Diritto sportivo*, Padova, 2002, pag. 26.

²⁷ Cfr., al riguardo, M.S. Giannini, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. Dir. Sport*, 1949, 13.

54. Poiché in ogni comunità statale esistono e sono riconosciuti più gruppi sociali e, quindi, più “istituzioni” a cui siano riferibili le caratteristiche di normazione, plurisoggettività ed organizzazione, si può affermare che in tale ambito possono sussistere più “ordinamenti giuridici”, comunemente definiti anche “ordinamenti settoriali”²⁸, nel senso di “istituzioni” a formazione spontanea, caratterizzate da finalità specifiche e composte da individui accomunati da determinati interessi.

55. Tutti gli ordinamenti settoriali, come ad esempio quello sportivo, possiedono le caratteristiche di entità autonome, dotate di proprie regole organizzative e di proprie norme, spesso anche di tipo *para-giurisdizionale*, che tuttavia possono assumere rilevanza per l’ordinamento statale in tutte le ipotesi in cui l’attività ad esse riconducibile non si limiti a regolamentarne la sola vita interna, ma sia suscettibile di produrre effetti giuridici anche all’esterno delle stesse.

La spiegazione di tale circostanza risiede nell’esigenza di garantire - pur nel riconoscimento costituzionale (nell’ordinamento giuridico nazionale) del diritto di associarsi - l’unitarietà dell’ordinamento giuridico statale, attraverso l’esclusiva attribuzione della titolarità della fonte legislativa primaria allo Stato, il quale stabilisce quindi i principali vincoli a cui devono attenersi i singoli ordinamenti di carattere settoriale.

56. L’autonomia riconosciuta ai singoli ordinamenti settoriali da parte dello Stato si manifesta attraverso un potere di auto-organizzazione e di auto-normazione, a cui frequentemente si affianca, come nel caso della c.d. *giustizia sportiva*, l’ulteriore potere di giurisdizione domestica, da intendersi come espletazione di un potere di gestione diretta dei propri interessi settoriali, limitato tuttavia alla risoluzione di controversie di carattere tecnico-sportivo²⁹. In tale ambito, l’amministrazione della c.d. “giustizia sportiva” ha costantemente rappresentato il principale strumento giuridico attraverso il quale l’ordinamento sportivo ed, in particolare, quello relativo al settore calcistico, ha tentato di affermare la propria assoluta autonomia rispetto all’ordinamento giuridico statale.

²⁸ Ad avviso di Lubrano, in *op. cit.*, “l’affermazione della esistenza di ordinamenti c.d. settoriali nell’ambito dello stesso ordinamento statale, discende in linea quantomai diretta dall’accoglimento, ormai pacifico in dottrina, della teoria di Santi Romano sulla pluralità degli ordinamenti giuridici”. Sul concetto di ordinamento settoriale, cfr., tra gli altri, W. Cesarini Sforza, *Il diritto dei privati*, in *Il corporativismo come esperienza giuridica*, Milano, 1963, S. Romano, *Gli ordinamenti giuridici privati*, in *Riv. trim. di dir. pubbl.*, 1955, p. 249; A. Albanesi, *Natura e finalità del diritto sportivo*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 1986, II, p. 321; A. De Silvestri, *Il diritto sportivo oggi*, in *Riv. dir. sport.*, 1988, 189 ss.; R. Frascaroli, *Sport*, in *Enc. Dir.*, vol. XLIII, p. 513; S. Grasselli, *Profili di diritto sportivo*, Roma, 1990.

²⁹ La predisposizione di un vero e proprio apparato di tipo giurisdizionale nell’ambito del settore sportivo ha da sempre rappresentato l’emblema dell’autonomia di tale settore. Sull’argomento, cfr., fra gli altri, A. Vigorita, *Validità della giustizia sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1970, p. 3; A. De Silvestri, *La giustizia sportiva nell’ordinamento federale*, in *Riv. dir. sport.*, 1981, p. 3; B. Manna, *La giustizia sportiva: indirizzi giurisprudenziali e proposte parlamentari*, Atti del convegno di Roma su “Giustizia e sport” del 13 dicembre 1993; A. Manzella, *La giustizia sportiva nel pluralismo delle autonomie*, in *Riv. dir. sport.*, 1993, p. 6.

57. Tuttavia, se è pur vero che l'ordinamento sportivo ha sempre evitato ogni possibile ingerenza da parte dello Stato e dei giudici ordinari od amministrativi, imponendo ai propri tesserati l'esclusivo ricorso agli organi di giustizia "domestici", è altrettanto vero che i giudici statali, fino alla definitiva introduzione di una specifica normativa in materia³⁰, si sono sempre pronunciati su tutte le vicende che non producessero un'efficacia meramente interna all'ordinamento settoriale sportivo, riconoscendo il proprio difetto di giurisdizione esclusivamente per le questioni strettamente attinenti alle regole tecnico-sportive.

58. L'emblema del rapporto controverso fra giustizia sportiva e giustizia statale è rappresentato dal c.d. "vincolo di giustizia"³¹, rinvenibile in forma di "clausola compromissoria" nello Statuto della FIGC e, più in generale, in tutti i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali³².

Tale prescrizione normativa, in particolare, stabilisce che, nell'ipotesi di qualsiasi controversia in ambito sportivo, le società ed i soggetti tesserati si impegnino a rivolgersi solo agli organi federali all'uopo costituiti - pena l'applicazione di severe sanzioni disciplinari - , escludendo pertanto il ricorso all'Autorità giudiziaria statale, salvo specifica autorizzazione della competente Federazione settoriale.

59. Tale rinuncia preventiva, generale e temporalmente illimitata alla tutela giurisdizionale statale è stata, tuttavia, ritenuta ammissibile, sotto il profilo giurisprudenziale, esclusivamente nelle ipotesi in cui essa si riferisca a diritti disponibili da parte del soggetto interessato, ma non nei casi in cui la rinuncia alla tutela giurisdizionale statale, oltre che al proprio diritto alla difesa in giudizio, attenga a diritti indisponibili ovvero ad interessi legittimi³³.

60. La sindacabilità degli atti di tipo normativo e provvedimentale si può naturalmente verificare anche nell'ipotesi in cui la relativa norma settoriale si ponga in contrasto con i principi stabiliti dall'ordinamento dell'Unione

³⁰ Legge 178 ottobre 2003 n. 280, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 agosto 2003 n. 220, recante *Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva*.

³¹ Sul "vincolo di giustizia", cfr. C. Punzi, *Le clausole compromissorie nell'ordinamento sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1987, p. 237; M. Buoncristiano, *Validità e limiti della clausola compromissoria*, Atti del convegno sulla giustizia nello sport, Roma, 25 gennaio 1986; V. Frattarolo, *Vincolo di giustizia e provvedimenti espulsivi*, Atti del convegno tenutosi in Roma del 13 dicembre 1993, cit.; G. Vidimi, *Il caso Maradona tra giustizia sportiva e giustizia statale*, in *Foro it.*, 1991, p. 338; Ruotolo, *Giustizia sportiva e Costituzione*, in *Riv. dir. sport.*, 1998, p. 403.

³² Per il settore del calcio, il c.d. "vincolo di giustizia" è stabilito dall'art. 27 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

³³ Nello specifico, occorre di volta in volta individuare, sia in merito agli atti federali di tipo normativo - ovvero quelle norme regolamentari destinate al complesso della comunità sportiva - sia a quelli di tipo provvedimentale - con ciò intendendosi gli atti destinati ai singoli soggetti della comunità sportiva - , quali di tali atti assumano rilevanza esclusivamente per l'ordinamento sportivo e quali, invece, possano averla anche per l'ordinamento giuridico statale.

europea, come accaduto, ad esempio, nel “caso Walrave”³⁴ rispetto all’art. 48 del Trattato di Roma, che prescriveva la “libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità”.

61. Parimenti, in ambito nazionale, l’Autorità *antitrust* può intervenire nei confronti di tutti quegli atti e/o comportamenti posti in essere da imprese sportive, sia come singole società sia in forma associata attraverso le federazioni e le leghe a cui esse sono affiliate, che integrino violazioni della normativa in materia di concorrenza³⁵ oppure che siano suscettibili di una apposita segnalazione ai sensi dell’art. 21 della legge n. 287/90³⁶.

62. Nell’evoluzione dei rapporti fra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento giuridico generale, giova menzionare la legge 17 ottobre 2003 n. 280³⁷, la quale ha introdotto una specifica disciplina in materia, da una parte stabilendo in via definitiva per il settore sportivo la natura di ordinamento giuridico settoriale, dall’altra tracciando con chiarezza i confini tra l’ordinamento sportivo e quello statale, attraverso la codificazione di tutti quei principi che nel corso degli anni erano stati delineati da parte della costante giurisprudenza in materia³⁸.

63. Con l’emanazione della citata normativa è stato introdotto nell’ordinamento giuridico nazionale il principio dell’autonomia dell’ordinamento sportivo nei confronti di quello statale, riservando in via esclusiva al settore sportivo l’amministrazione di specifiche questioni tecniche di tipo settoriale e riconoscendo la legittimità del ricorso alla giurisdizione ordinaria od amministrativa nelle ipotesi che coinvolgano, rispettivamente,

³⁴ Il caso in esame, prodromico alla ben più nota vicenda “Bosman” del 1995, è stato sottoposto nel 1974 al giudizio della Corte di Giustizia delle Comunità europee. In tale occasione, fu contestata per la prima volta la normativa federale U.E.F.A. che poneva dei limiti numerici al tesseramento di calciatori extracomunitari.

³⁵ Nel caso A/30 *A.I.C.I.* del 18 novembre 1992, ad esempio, l’Autorità aveva avviato un’istruttoria per presunto abuso di posizione dominante nei confronti della Federazione Italiana Vela - F.I.V. su denuncia dell’Associazione Italiana Classi Internazionali Vela D’Altura - AICI - in relazione ad alcuni comportamenti posti in essere dalla FIV - ritenuti suscettibili di limitare la libertà di concorrenza nel mercato della fornitura dei servizi di stazza delle imbarcazioni a vela e di supporto per l’organizzazione delle regate veliche d’altura.

³⁶ In particolare, l’Autorità ha recentemente (segnalazione AS/317 del 19 ottobre 2005) esercitato tale facoltà con riferimento allo Statuto adottato dalla Federazione Italiana Sport Equestri – FISE.

³⁷ “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 agosto 2003 n.220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva”. In merito all’introduzione di tale normativa, cfr., tra gli altri, AAVV, *La giustizia sportiva: analisi critica della legge 17 ottobre 2003, n. 280*, Esperta edizioni, 2004; G. Napolitano, *Il decreto è un rimedio, il male resta*, in *Il Riformista*, 20 agosto 2003; E. Lubrano, *L’ordinamento sportivo come sostanziale autorità amministrativa indipendente dopo la legge n. 280/03 e la sentenza n. 5025/2004 del Consiglio di Stato*, in *Giust. Amm.*, n.7/04.

³⁸ Con riferimento all’introduzione della normativa di cui alla legge n. 280/03, assume un particolare rilievo la sentenza 9 luglio 2004, n. 5025, con la quale la Sesta Sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata in merito ad alcune fondamentali questioni relative all’ordinamento sportivo. In particolare, tale sentenza ha sancito la configurabilità della giurisdizione amministrativa in materia di provvedimenti di diniego di ammissione a campionati sportivi.

Inoltre, nella stessa pronuncia, il Consiglio di Stato ha interpretato il contenuto dell’art. 3 della legge n. 280/03, che impone, quale condizione preliminare al ricorso innanzi al TAR Lazio, l’esaurimento di tutti i gradi di giustizia sportiva.

anche diritti di natura patrimoniale ed interessi rilevanti per l'ordinamento statale.

Infatti, prima che fosse introdotta la normativa in materia di giustizia sportiva, sussistevano dei dubbi se la giurisdizione fosse del giudice civile o di quello amministrativo, atteso che sia la dottrina, sia la giurisprudenza hanno generalmente riconosciuto la c.d. "doppia natura" – pubblica e privata - delle Federazioni sportive³⁹.

64. La stessa legge, allo scopo di evitare il ricorso da parte delle società sportive ai singoli Tribunali amministrativi regionali territoriali, come avvenuto più volte in precedenti occasioni⁴⁰, ha inoltre attribuito la competenza di primo grado, in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, motivata dagli effetti nazionali degli atti adottati in ambito sportivo, nonché dal fatto che la sede del Comitato olimpico nazionale e delle varie Federazioni sportive nazionali si trova a Roma.

65. La legge n. 280/03, nel riconoscere la specificità dell'ordinamento sportivo rispetto ad altri ordinamenti settoriali e la sua autonomia rispetto all'ordinamento giuridico nazionale, evidenzia che tale peculiarità discende dal fatto che l'ordinamento settoriale sportivo rappresenta un'articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Internazionale Olimpico.

2. I soggetti dell'ordinamento sportivo mondiale e nazionale

³⁹ Il dibattito circa la natura pubblica o privata delle Federazioni sportive nazionali ha da sempre impegnato sia la dottrina sia la giurisprudenza. La Corte di Cassazione, pronunciandosi a tal proposito con le sentenze n. 3091 e 3092 del 1986, ha rilevato che *"le Federazioni sportive sorgono come soggetti privati (associazioni non riconosciute) e conservano quella loro impronta genetica che rendono esplicita in una serie innumerevole di manifestazioni, ma nella ricorrenza di certi requisiti assumono la qualifica di organi del C.O.N.I. e partecipano quindi necessariamente della natura pubblica di questo"*. Con la successiva sentenza n. 4399 del 26 ottobre 1989, la Suprema Corte ha ribadito tale principio, evidenziando che *"le Federazioni sportive, pur avendo natura prevalente di soggetti privati, partecipano tuttavia della natura pubblica del C.O.N.I. di cui sono organi nello svolgimento di certe attività che tendono ad un fine coincidente con quello istituzionale del C.O.N.I., mentre tutte le altre attività delle Federazioni restano attratte nell'orbita privatistica"*. Tale giurisprudenza è stata definitivamente confermata con la sentenza n. 14530 dell'11 ottobre 2002 delle Sezioni unite della Cassazione.

La suddetta impostazione giurisprudenziale è stata confermata anche a seguito dell'introduzione del decreto legislativo 23 luglio 1999, n.242 (c.d. decreto Melandri), che, con l'abrogazione della legge n. 426/1942 (che riconosceva un rapporto organico tra le Federazioni ed il C.O.N.I.), ha definitivamente superato la definizione delle Federazioni come organi del C.O.N.I.

⁴⁰ I casi più eclatanti in tal senso si sono verificati in occasione della vicenda riferibile alla società Catania Calcio nel 1993 ed all'ammissione al campionato 2003-2004 di serie B ottenuta in sede cautelare da parte di alcune squadre; vicenda che, peraltro, ha indotto il Governo, allo scopo di assicurare l'avvio regolare dei campionati, ad emanare il decreto legge 19 agosto 2003 n.220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, convertito nella attuale legge n. 280/03.

66. La peculiare caratteristica dell'ordinamento sportivo nazionale, come accennato in precedenza, è quella di essere legato, da una parte, all'ordinamento giuridico statale, dal quale non può comunque prescindere per i motivi già evidenziati; dall'altra, all'ordinamento sportivo mondiale, del quale non può che rispettare le direttive tecniche, pena il suo potenziale disconoscimento internazionale e la conseguente esclusione dei propri associati da tutte le manifestazioni sportive organizzate dall'apparato delle Federazioni sportive internazionali⁴¹.

2.1. Il Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.)

67. Il fenomeno sportivo di ogni nazione, in particolare, trova la propria origine nell'ordinamento sportivo mondiale, il cui apparato organizzativo storicamente risale all'anno 1894 ed alla costituzione del Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.) nonché alla redazione della c.d. Carta olimpica, la quale rappresenta lo statuto dell'ordinamento sportivo internazionale.

68. Il C.I.O., in quanto ente supremo dell'ordinamento sportivo mondiale, ricomprende, oltre alle Federazioni sportive internazionali, a livello gerarchicamente subordinato, i vari ordinamenti sportivi nazionali, rappresentati al vertice da un proprio Comitato olimpico (rappresentato, per l'Italia, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e dalle Federazioni sportive nazionali, ciascuna riferibile alla rispettiva disciplina olimpica. I suoi rappresentanti sono eletti con voto segreto dall'assemblea, all'esito di una apposita procedura, posta in essere da una commissione elettorale e dal Comitato esecutivo stesso, previa presentazione delle relative candidature da parte di altri membri del C.I.O., delle Federazioni internazionali e dei singoli Comitati nazionali olimpici.

69. A livello internazionale, il C.I.O. è definibile, sotto un profilo giuridico, come un'organizzazione sovranazionale non governativa con personalità

⁴¹ Il rapporto esistente fra la supremazia dell'ordinamento giuridico statale e la pur esistente autonomia dell'ordinamento sportivo "va dunque analizzato", secondo Lubrano, in *Ordinamento sportivo e giustizia statale: un rapporto ancora controverso*, cit., pag. 605, "nell'ottica di questa doppia tensione cui è soggetto l'ordinamento sportivo nazionale, subordinato da una parte a quello sportivo mondiale e dall'altra a quello giuridico statale: in questo senso la spinta autonomistica operata dall'ordinamento sportivo all'interno di quello statale si spiega proprio in relazione alla necessità di sottoporsi all'ordinamento sportivo mondiale". Sul rapporto fra i due ordinamenti, cfr. A. Quaranta, *Rapporti fra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento giuridico statale*, in *Riv. dir. sport.*, 1979, 35, il quale rileva che "attese le particolarità che contraddistinguono l'organizzazione dello sport a livello internazionale [...] l'ordinamento sportivo mondiale e l'ordinamento sportivo nazionale, pur con molteplici vincoli di connessione, si muovono su piani diversi: il primo è originario, ancorché non dotato di sovranità né di effettività di poteri nell'ambito della comunità internazionale, gli altri sono derivati dai singoli ordinamenti statali. Ciò che li accomuna, è la caratteristica di essere ordinamenti aperti, nel senso che la plurisoggettività che ne costituisce elemento determinante è individuata in una comunità di persone ed enti diffusa".

giuridica di tipo privatistico, pur se dotata di un'estrema rilevanza a livello mondiale, in quanto ente esponenziale del movimento olimpico internazionale⁴².

70. Tale specifica caratteristica ha peraltro portato a ritenere che il C.I.O. potesse essere considerato un'entità molto simile ad un vero e proprio soggetto di diritto internazionale, non solo perché esso è in grado di negoziare con i singoli Stati, spesso in una posizione di contraente privilegiato, la conclusione di accordi riguardanti l'organizzazione dei giochi olimpici, ma anche in quanto svolge funzioni di tipo amministrativo e giurisdizionale in merito a tutte le attività sportive legate ai giochi olimpici.

71. Sotto un profilo strettamente concorrenziale, il C.I.O., come affermato dalla Corte di Giustizia C.E. in relazione alla disciplina dell'attività sportiva, è comunque anch'esso assimilabile ad un'impresa, esercitando un'attività economica a tutti gli effetti, a prescindere dal fatto che i profitti derivanti dallo sfruttamento dei diritti connessi allo svolgimento dei giochi siano impiegati ai fini dell'ulteriore sviluppo del movimento olimpico.

3. Il rapporto tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento comunitario, con particolare riguardo al settore del calcio

72. In materia di "sport" è stata da sempre attribuita dai singoli Governi europei una grande importanza sociale a tale fenomeno ed ai valori che esso rappresenta, in particolare attraverso la Dichiarazione 29 sullo sport nell'ambito del Trattato di Amsterdam del 1997, la Dichiarazione del consiglio europeo di Nizza di dicembre 2000, nonché tramite la Relazione al Consiglio di Helsinki del mese di dicembre 1999. Lo stesso Trattato costituzionale europeo fa espresso riferimento allo sport, con particolare riguardo alla sua funzione educativa e sociale, inserendolo in quelle materie in cui l'Unione europea potrebbe assumere un importante ruolo di sostegno e sviluppo.

73. Per quanto concerne i rapporti fra tale fenomeno e il diritto della concorrenza comunitario, occorre rilevare che, nonostante le organizzazioni sportive professionali abbiano da sempre auspicato che lo sport fosse considerato al di fuori del campo di applicazione del Trattato CE in ragione

⁴² Con tale definizione si intendono quegli enti che non siano stati costituiti a seguito di un accordo fra singoli Stati, ma la cui struttura organizzativa sia comunque basata su principi democratici e sia compatibile con il diritto interno dello Stato di appartenenza, si sviluppi a livello transnazionale, sia composta da individui e non da organi che rappresentino degli Stati ed, inoltre, nel perseguire un interesse internazionale, non si prefigga uno scopo di lucro. Cfr., in proposito, F.X. Pons Rafols, *Il Comitato Internazionale olimpico e i giochi olimpici: aspetti di diritto internazionale*, in *Riv. dir. sport.*, 1995, 255.

della sua funzione educativa e sociale, la Corte di Giustizia, fin dal 1974 con la sentenza Walrave⁴³, ha costantemente ritenuto che l'attività sportiva, tenuto conto del notevole sviluppo dei suoi aspetti economici e finanziari, debba essere disciplinata dalle norme comunitarie ai sensi dell'art. 2 CE, come qualsiasi attività che partecipa agli scambi economici, anche in considerazione del fatto che il carattere non lucrativo di un ente ed il suo *status* giuridico non è rilevante, sotto il profilo concorrenziale, per il diritto comunitario⁴⁴.

74. La Corte di Giustizia, come già rilevato in precedenza, ha infatti considerato "imprese" ai sensi dell'art. 81 CE le associazioni ed i club sportivi che gestiscono un'attività professionale⁴⁵ e associazioni di imprese il C.I.O., la F.I.F.A. e la stessa Federazione italiana giuoco calcio⁴⁶, anche se tutte le

⁴³ Cfr., in proposito, la Causa C-36/74, *Walrave e Koch c. Associazione Unione Ciclisti Internazionale*, 1974, Racc. 1405.

⁴⁴ Cfr., al riguardo, Causa C-41/90, *Hofner e Elser c. Macroton*, in Racc., I, 1990, 1979 ss., nonché quanto affermato dall'Avvocato generale Lenz sulla nozione di "impresa" ai sensi del Trattato Ce nel contesto della decisione sul noto caso *Bosman*. Tale nozione, in particolare, comprende ogni entità impegnata in un'attività economica, indipendentemente dal suo stato giuridico e dal modo in cui la stessa è finanziata. Cfr. in proposito, J. Battista, *Lo sport ed il diritto comunitario della concorrenza*, in *Lo sport e il diritto*, 2004, AAVV, pag. 72.

Tale impostazione è stata ribadita ed ampliata dalla Corte nel caso *Donà* (Causa C-13/76, *Donà c. Montero*, 1976, in Racc. 1333), in cui è stata operata una distinzione tra motivi economici e sportivi, approfondendo maggiormente le peculiarità del settore sportivo; nel caso *Bosman* (Causa C-415/93, *Union Royale Belge des sociétés de Football Association c. Bosman*, 1995, in Racc. I/4921), in occasione del quale la Corte ha chiarito che costituisce attività economica ai sensi del Trattato "l'attività dei calciatori professionisti o semiprofessionisti che svolgono un lavoro subordinato o effettuano prestazioni di servizi retribuite"; nel caso *Deliège* (Causa C-51/96 e C-191/97, *Deliège*, in Racc. I/2549), in cui la Corte ha rilevato che anche lo sport amatoriale, se praticato a livelli più avanzati, può anch'esso costituire un'attività economica; nel caso *Lethonen* (Causa C-176/96, 2000, in Racc. I/2681, par. 56), in merito al quale la Corte, riferendosi al c.d. principio di proporzionalità, ha nuovamente evidenziato che i provvedimenti adottati dalle federazioni per garantire il funzionamento delle competizioni sportive non possono in ogni caso rivelarsi ridondanti rispetto all'obiettivo perseguito.

⁴⁵ Cfr., al riguardo, la Decisione del 9 novembre 1994, *Associazione calcio svedese c. Commissione*, T-46/2, in Racc., II, 1039.

⁴⁶ La riconducibilità delle società di calcio alla nozione di impresa appare evidente in relazione alla loro attività di organizzatori di spettacoli rappresentati da incontri di calcio. *In proposito si evidenzia che la natura di impresa commerciale dell'attività di organizzazione e gestione di una squadra di calcio risulta ormai acquisita anche nell'ambito dell'ordinamento privatistico, considerato che "...le associazioni professionistiche già affiliate alla Federazione Italiana Gioco Calcio, costituite in forma di società per azioni, sono da annoverare tra le imprese soggette a registrazione, ed è da qualificare come imprenditoriale l'attività economica che esse esercitano nel promuovere ed organizzare manifestazioni agonistiche che si traducono, nei confronti del pubblico cui sono destinate, nell'allestimento, nella produzione e nell'offerta di spettacoli sportivi. Se così è, non può mancare, in siffatta impresa, l'azienda che dell'impresa è l'aspetto strumentale (art. 2555 cod. civ.)"* Cfr., in proposito, Corte di Cassazione, S.U., sentenza n. 174/1971. Nello stesso senso Corte di Appello di Roma, sentenza del 10 novembre 1980; Tribunale di Roma, sentenza del 21 luglio 1978. La Commissione europea ha altresì riconosciuto che la FIFA e la stessa FIGC, sotto l'egida della quale opera la Lega, costituiscono a loro volta imprese. Cfr. decisione 92/521/CEE del 27 ottobre 1992, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/33.384 e 33.378) - *Distribuzione di pacchetti turistici in occasione della Coppa del mondo di calcio 1990*. In tal senso, cfr. anche Tribunale di Primo Grado, causa T-46/92, *Scottish Football Association-Commissione*, sentenza del 9 novembre 1994. Secondo l'Avvocato Generale Lenz, la qualificazione di impresa deve essere riconosciuta nei confronti delle società calcistiche sia considerate singolarmente sia nell'ambito delle federazioni e delle Leghe, le quali, costituendo associazioni di categoria delle società calcistiche, possono essere a loro volta considerate quali associazioni di imprese ovvero come imprese. Cfr. conclusioni Avvocato Generale Lenz relative alla causa C-415/93, caso *Bosman*,

entrate finanziarie ed i profitti derivanti dallo sfruttamento dei diritti connessi allo svolgimento dei giochi olimpici e dell'attività agonistica sono formalmente impiegati per l'ulteriore sviluppo del movimento sportivo e dello sport in generale.

75. In tale contesto, il fenomeno degli accordi fra imprese concorrenti, ai sensi dell'art. 81 del trattato CE, finalizzato alla fissazione di prezzi più alti ed alla massimizzazione del profitto a danno dei consumatori, può essere certamente favorito dalla divisione orizzontale del mercato e dall'esistenza di forti barriere all'entrata, stabilite dalle stesse federazioni sportive attraverso l'emanazione di specifici regolamenti. Così come, specialmente nell'ambito del settore calcistico, il comportamento posto in essere dalle compagini di maggior spessore tecnico potrebbe essere ritenuto abusivo di una posizione dominante, *ex art. 82 del Trattato*, sia singolarmente sia in forma associata, in quest'ultima ipotesi potendo quindi integrare una fattispecie di posizione dominante collettiva⁴⁷.

76. A tal proposito, nella Relazione della Commissione al Consiglio europeo sullo sport⁴⁸ sono delineati i criteri generali sull'applicazione dei principi in materia di concorrenza al settore dello sport, distinguendo fra comportamenti che non rilevano *tout-court* per le norme *antitrust*, come ad esempio i regolamenti di natura strettamente tecnica indispensabili per l'effettiva realizzazione di una disciplina sportiva; fra pratiche suscettibili di essere vietate ai sensi di tali norme, come nel caso in cui una federazione sportiva abusi del proprio potere regolamentare per escludere dal mercato interessato un altro operatore economico⁴⁹; infine, fra atti o regole potenzialmente esentabili dalle norme stesse, a patto che non vengano violate altre disposizioni del Trattato e che le regole in questione siano proporzionali alla realizzazione degli obiettivi.

77. In conclusione, dalle decisioni della Commissione, nonché dalle numerose pronunce adottate al riguardo dalla Corte di Giustizia nel corso degli ultimi anni, si può quindi desumere che non sussiste da parte del diritto comunitario alcuna esenzione di carattere generale a favore del settore

del 15 dicembre 1995. Per quanto concerne l'Autorità nazionale, cfr. la decisione I/650, *Lega calcio-prezzi biglietti play off* (Provvedimento AGCM n. 14878 del 23 novembre 2005).

⁴⁷ Cfr., al riguardo, J. Battista, *Lo sport ed il diritto comunitario della concorrenza*, in *Lo sport e il diritto*, AAVV, Napoli, 2004, pag. 76, che evidenzia: "La Corte ha inoltre chiarito che può sussistere una posizione dominante collettiva in due casi: quando le imprese appartenenti ad uno stesso gruppo costituiscono un'unità economica, ad esempio, le squadre professionali di calcio associate ad una stessa organizzazione – come l'UEFA – con caratteristiche economiche che si avvicinano molto a interessi comuni, quali quello di organizzare un campionato spettacolare; e quando più imprese, indipendenti tra loro, si trovano su uno specifico mercato e sono unite da legami economici che comportano l'assunzione di una posizione dominante collettiva nei confronti degli altri operatori presenti sullo stesso mercato".

⁴⁸ Cfr. punti 139-142 della 29° Relazione sulla politica della concorrenza.

⁴⁹ Cfr., in proposito, la nota 23.

sportivo, se non per quelle attività che assumono un carattere strettamente tecnico o puramente sociale⁵⁰, mentre tutte le attività svolte dalle società sportive, dalle associazioni e dalle federazioni sportive che assumano rilevanza verso l'esterno e che abbiano una natura economica sono sottoposte alle leggi del libero mercato.

⁵⁰ In tali circostanze, si fa riferimento alla c.d. eccezione sportiva, “un principio generale autonomo che presenta affinità ma differisce dalla rule of reason, nel quale si prende in considerazione esclusivamente un interesse sportivo”. Cfr., J. Battista, op. cit., p. 73, secondo la quale comunque “Una totale esenzione ex ante dall'applicazione delle regole del Trattato in ambito sportivo non è giustificata. Occorre esaminare caso per caso la situazione e determinare se le regole del Trattato e della concorrenza in particolare possano essere applicate in quanto tali o con correzioni che tengano conto delle particolarità del mercato. La maggior parte delle volte, ad esempio quando si tratta dell'approvvigionamento dei giocatori o dell'organizzazione di determinati eventi sportivi, gli operatori hanno interessi contrapposti a quelli delle altre squadre e non vi sono motivi per trattare lo sport diversamente da tutti gli altri settori. Le peculiari condizioni di mercato del mondo sportivo devono essere prese in considerazione quindi soltanto in sede di valutazione dell'applicabilità dell'esenzione ai sensi dell'art. 81, comma 3, CE e l'eccezione sportiva va applicata con buon senso. In realtà l'impatto delle attività economiche generate dallo sport è ormai talmente rilevante, almeno nello sport praticato a livello professionale, che è raramente possibile poter scindere l'aspetto economico da quello puramente sportivo e sociale. Con molte squadre di calcio quotate in borsa, il mondo sportivo ha fatto una scelta di perseguire interessi economici che vanno ben oltre quelli puramente sportivi e ricreativi. La Corte ha preso atto di tale riscontro e ne ha fatto discendere l'applicabilità delle regole del Trattato anche allo sport, salvo quando ritratti solamente di regole del gioco o dell'organizzazione sportiva”. In merito all'eccezione sportiva, cfr. anche M.J. Beloff, *The sporting exception in EC competition law*, 1999, *European Current Law Year Book*, VI.

SEZIONE II - ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA DEL SETTORE DEL CALCIO PROFESSIONISTICO IN ITALIA

1. Introduzione

78. Il settore del calcio professionistico in Italia rappresenta il tredicesimo gruppo industriale, con un fatturato totale di oltre 4.200 milioni di euro.

I fatturati delle società di calcio professionistiche sono stati in costante crescita negli ultimi anni, facendo registrare un incremento del 70% nel periodo che va dal 1998 al 2003, come si evince dalla tabella seguente:

Tab. 1 - Ricavi delle società professionistiche – Dati in milioni di euro

	1998	2000	2002	2003
Ricavi Serie A	649,83	1.058,90	1.126,12	1.161,99
Ricavi Serie B	164,08	200,90	213,39	224,21
Totale	813,91	1.259,80	1.339,51	1.386,20

Fonte: Indagine Conoscitiva sul Calcio Professionistico – Camera dei Deputati

Il settore del calcio professionistico sta tuttavia attraversando una fase di recessione, ciò dovuto principalmente ad una errata valutazione circa la possibilità di crescita dei ricavi derivanti dai diritti televisivi.

Tale recessione si è principalmente manifestata nel dato relativo al debito complessivo accumulato dal settore nel 2003, pari a circa 1.741 milioni di euro, cui si aggiungono circa 510 milioni di euro di debiti verso il fisco nello stesso anno⁵¹.

L'ingente indebitamento è sicuramente il problema principale per le società di calcio professionistico, cui si aggiunge la constatazione secondo cui, per la sola stagione 2002/03 (cfr. Tab. 2 e Tab. 3), vi sono state perdite d'esercizio pari a circa 535 milioni di euro per le società di serie A e a circa 103 milioni di euro per le società di serie B:

Tab. 2 - Conto economico riclassificato (Serie A) - Dati in milioni di euro

	30/06/98	30/06/00	30/06/02	30/06/03
Ricavi	649,83	1.058,90	1.126,12	1.161,99
Costo del lavoro	-417,17	-659,74	-1.013,81	-884,17
Ammortamenti	-186,14	-360,51	-640,80	-419,78
Altri costi gestione	-268,69	-445,17	-525,80	-543,05
Plusvalenze	201,33	492,91	798,05	147,43
Altri proventi/oneri	-7,26	-3,25	0,68	13,07
Imposte	-9,54	-48,35	-23,55	-11,10
Totale	-37,64	34,79	-279,11	-535,61

⁵¹ Dati tratti dall'Indagine Conoscitiva sul Calcio Professionistico condotta dalla Camera dei Deputati – VII Commissione, chiusa in data 21 luglio 2004.

Tab. 3 - Conto economico riclassificato (Serie B) - Dati in milioni di euro

	<i>30/06/98</i>	<i>30/06/00</i>	<i>30/06/02</i>	<i>30/06/03</i>
Ricavi	164,08	200,90	213,39	224,21
Costo del lavoro	-110,95	-173,32	-222,69	-225,97
Ammortamenti	-42,47	-62,03	-111,86	-101,25
Altri costi gestione	-91,97	-125,93	-155,27	-158,21
Plusvalenze	74,25	144,87	192,17	77,42
Altri proventi/oneri	-1,81	21,93	15,45	83,51
Imposte	-1,93	-10,99	-7,99	-3,54
Totale	-10,80	-4,57	-76,80	-103,83

Come si nota dalle tabelle che precedono, la principale causa delle perdite delle società di calcio è certamente quella relativa al costo del lavoro, ossia alla retribuzione dei calciatori. Stando ai dati appena riportati, il costo legato alla retribuzione dei calciatori – nella stagione 2003/03 - incide per circa l'80% sul totale dei costi delle società.

79. Tuttavia, un recente studio della Lega Calcio ha evidenziato come gli stipendi dei calciatori di serie A e B si stanno ridimensionando, essendo tornati, nella scorsa stagione sportiva, ai livelli degli anni '90. Infatti, per la prima volta dalla stagione 2001/02, la retribuzione media lorda annua per un giocatore di serie A si è assestata sotto il milione di euro, mentre in serie B si è registrato un calo di quasi un terzo negli ultimi tre anni⁵².

80. In ogni caso, tra gli elementi che incidono più significativamente sulla situazione finanziaria delle società, deve essere evidenziata l'incertezza dei ricavi per le società calcistiche, i quali possono variare sensibilmente nel caso in cui, per esempio, la società accede ad una competizione europea o meno, ciò a fronte di costi che tendenzialmente rimangono fissi⁵³. Analogamente, la retrocessione ad una serie inferiore determina una notevole variabilità negli introiti delle società di calcio. Le retrocessioni determinano poi una consistente riduzione degli spettatori, con ulteriori effetti economici negativi. Al fine di evitare tale rischio, le società di calcio sono poi indotte ad affrontare spese anche molto elevate per sostituire i calciatori o l'allenatore.

2. Le particolari dinamiche concorrenziali del settore: un modello imperfetto di concorrenza

⁵² Lo studio, intitolato "Retribuzioni calciatori Serie A TIM e Serie B TIM – Serie storica", è rinvenibile sul sito www.lega-calcio.it/ita/bacheca.shtml.

⁵³ Tale variazione può arrivare fino a 60 milioni di euro tra società che non disputano la *Champions League* e società che la vincono (Cfr. Indagine Conoscitiva sul Calcio Professionistico - Camera dei Deputati).

81. Il settore del calcio professionistico, dal punto di vista concorrenziale, presenta peculiarità che lo distinguono nettamente dagli altri mercati. In prima approssimazione, infatti, è evidente come ogni società di calcio esprima le proprie potenzialità attraverso la competizione sportiva, che si svolge nell'ambito dei campionati. In tal senso, pertanto, ogni società di calcio necessita della presenza di concorrenti. In tale ottica può ragionevolmente affermarsi che, differentemente dagli altri mercati, se da un lato una società ha interesse a prevalere sulle altre – dal punto di vista della competizione sportiva – dall'altro è impossibile che una società metta in essere comportamenti escludenti al fine di ridurre il numero delle imprese presenti nel mercato, ciò sia in quanto il numero delle squadre presenti nel campionato è fisso, sia in quanto ogni società necessita della presenza delle altre.

82. La stessa teoria economica⁵⁴ ha ampiamente rilevato come i profitti di una società di calcio dipendano strettamente dalla “bontà” dei suoi concorrenti, atteso che – dal punto di vista dei suoi fruitori, ossia dei tifosi-consumatori - un evento sportivo ha una maggiore attrattiva in quelle ipotesi in cui si ha un maggiore equilibrio tra i *competitors*. Infatti, soltanto se vi è equilibrio tecnico tra le squadre che prendono parte ad un campionato vi può essere incertezza in merito al risultato, la quale comporta, a sua volta, una maggiore appetibilità delle competizioni sportive. In tal senso si è espresso Simon Rottenberg (1956)⁵⁵, affermando che “*sports-fan interest is greatest when sporting competition is at its most intense*”. In questo contesto è pertanto ragionevole ritenere che nell'ipotesi in cui l'equilibrio tra i *competitors* dovesse affievolirsi, e si assistesse pertanto alla crescita di una o poche società a scapito dei concorrenti, l'interesse dei consumatori per le stesse partite di calcio si affievolirebbe di conseguenza.

83. Pertanto, la peculiarità delle società di calcio sta nel fatto che i profitti da esse realizzati sono strettamente dipendenti dalla competizione sportiva, nel senso che nell'ipotesi in cui questa è più accesa, in virtù di un maggiore equilibrio tra le squadre, i fruitori dell'evento sportivo avranno certamente maggiore interesse ad acquistare il bene, rappresentato proprio dall'evento.

84. La necessità della compresenza di un certo numero di imprese sul mercato è del resto dettata dall'esistenza stessa dei campionati, che fanno da cornice all'interno della quale le società producono il bene, rappresentato dall'evento sportivo. In questo contesto emerge come necessaria qualche forma di “mutualità” tra le società di calcio, finalizzata proprio a favorire il

⁵⁴ In tal senso, cfr. Walter C. Neale, (1964), *The Peculiar Economics of Professional Sports*, The Quarterly Journal of Economics, vol. 78.

⁵⁵ Cfr. Rottenberg, S. (1956). *The Baseball Players' Labour Market*, Journal of Political Economy, giugno, pagg. 242-58.

raggiungimento di un equilibrio competitivo, nell'interesse di tutte le società di calcio.

85. Quanto poi agli obiettivi delle società sportive professionistiche, la letteratura economica ha evidenziato come la massimizzazione dei profitti non costituirebbe l'obiettivo primario di tali società, rilevando piuttosto elementi quali l'immagine, il prestigio e l'entusiasmo sportivo degli imprenditori che decidono di investire nelle società sportive. A tal proposito, l'obiettivo delle società sarebbe piuttosto la massimizzazione dell'utilità, soggetta comunque a dei vincoli di sostenibilità economica⁵⁶.

86. In particolare, tra le variabili rilevanti per le società di calcio vi è anzitutto il successo nelle competizioni sportive, sulla quale vi è una convergenza di interessi da parte dei proprietari delle società, degli amministratori nonché dei consumatori. Ha poi un certo peso il numero di spettatori che assistono all'evento sportivo dal vivo, dal momento che si presume ragionevolmente che una maggiore partecipazione del pubblico è in grado di supportare meglio la squadra. Quest'ultima variabile, peraltro, è strettamente correlata con la precedente, posto che il successo nelle competizioni sportive di una determinata squadra è ragionevolmente in grado di attirare un maggior numero di spettatori allo stadio.

3. Il settore del calcio professionistico e i possibili spazi di concorrenza

3.1. Le competizioni sportive come monopoli naturali

87. Una caratteristica importante delle competizioni sportive è la loro natura di monopoli naturali. In linea generale un'attività è definibile come "monopolio naturale" se la produzione della stessa è più efficientemente condotta da una sola impresa, posto che tale soluzione minimizza il costo medio di produzione⁵⁷.

Laddove la letteratura economica ha contribuito a definire le caratteristiche delle industrie di rete (ossia le industrie del gas⁵⁸, dell'acqua, delle telecomunicazioni) come monopoli naturali, la teoria economica ha raramente evidenziato la natura di monopoli naturali per le competizioni sportive⁵⁹.

⁵⁶ Cfr., in particolare, Sloane, P. (1971), *The Economics of Professional Football: The Football Club As A Utility Maximiser*, Scottish Journal of Political Economy, vol. 17, pagg. 121-46.

⁵⁷ Vedi, tra gli altri, Baumol (1977), *On the proper cost tests for natural monopoly in a multiproduct industry*, American Economic Review, vol. 67, pagg. 809-822.

⁵⁸ In tal senso, infatti, si osservi come in tale settore la competizione sarebbe altamente inefficiente, dal momento che i costi di duplicazione delle reti (gasdotti, acquedotti e cavi telefonici) sarebbero eccessivamente alti.

⁵⁹ Tra i pochi riferimenti, si vedano in particolare Fort. R. e Quirk, J. (1995), *Cross-subsidization, Incentives, and Outcomes in Professional Team Sports Leagues*, Journal of Economic Literature, Vol. 33, pagg. 1265-

88. L'argomento alla base di tale approccio è quello secondo cui ogni contesto sportivo si propone come fine ultimo l'individuazione di un unico vincitore. All'interno di una certa area geografica e in un determinato lasso temporale⁶⁰, non avrebbe alcun significato l'esistenza di due vincitori per la medesima competizione sportiva. La conseguenza di tale constatazione è la necessità che ad organizzare e "offrire" questo particolare prodotto – ossia la competizione sportiva al fine di individuare l'unico vincitore - non può essere che una singola "impresa", la quale si qualifica pertanto come monopolista naturale. In tal senso, deve infatti essere evidenziato come le ipotesi alternative conducano ad inefficienze di non scarsa rilevanza.

89. La natura di monopoli naturali sopra delineata condiziona la stessa struttura organizzativa dello sport, la quale – come precedentemente evidenziato – si configura come una struttura piramidale gerarchicamente organizzata, caratterizzata dalla presenza di una singola federazione sportiva per ciascun paese, la quale viene di fatto a rappresentare un monopolista di fatto. Tale concetto è stato peraltro ribadito dalla Commissione UE nel Rapporto di Helsinki sullo Sport⁶¹, documento nel quale è stato anche evidenziato come la struttura piramidale dello sport è conseguenza del fatto che l'organizzazione dei campionati nazionali, così come la selezione degli atleti per le rappresentative sportive nazionali nelle competizioni internazionali, richiedono e necessitano dell'esistenza di un'unica federazione nazionale. L'esperienza passata negli sport statunitensi ha in tal senso mostrato come la competizione tra diversi soggetti nell'organizzazione delle competizioni sportive è di fatto inefficiente.

90. Si consideri, infatti, l'ipotesi di due Leghe Calcio che competano nell'organizzazione, in parallelo, di due campionati di calcio della massima serie. Al di là delle inefficienze legate ai notevoli costi organizzativi – si pensi, ad esempio, all'ipotesi, individuata dalla letteratura economica, della società che decidesse di prendere parte ad entrambi i campionati e alle connesse difficoltà di definizione dei calendari – il problema principale che deriverebbe da tale ipotesi sarebbe quello dell'individuazione, a fine stagione, di due vincitori. Tale esito eliminerebbe uno dei fattori più importanti delle competizioni sportive, ossia la presenza di un unico vincitore, così riducendo fortemente la qualità del prodotto e la sua attrattiva per i consumatori. A tal

1299 e Walter C. Neale, (1964), *The Peculiar Economics of Professional Sports*, The Quarterly Journal of Economics, vol. 78.

⁶⁰ Si pensi ad un campionato di calcio in Italia, cui partecipano le società nazionali e la cui durata (la cd "stagione sportiva") si estende da settembre a giugno dell'anno successivo.

⁶¹ Helsinki Report on sport, pag. 9, disponibile sul sito http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/rpt/1999/com1999_0644en01.pdf.

riguardo, si consideri quanto accadde nel *football* americano⁶², dove gli stessi consumatori fecero pressioni finalizzate alla creazione di una competizione finale – il “Super Bowl” – che avrebbe decretato il vincitore unico delle due Leghe di *football*, la NFL e la AFL⁶³.

91. Dal momento che la “produzione” di eventi sportivi è più efficientemente realizzata da una sola organizzazione sportiva, avere una qualche forma di competizione nell’organizzazione di eventi sportivi può condurre ad un incremento dei costi e ad una riduzione della qualità del prodotto stesso. Ossia, un siffatto mercato – i cui operatori sarebbero le Leghe come organizzatrici di campionati in concorrenza tra loro – sarebbe inefficiente sia sotto un profilo dei costi e delle difficoltà organizzative, sia sotto il profilo della sua attrattiva nei confronti dei consumatori.

92. In questo contesto va rilevato come l’ingresso di nuove Leghe nel settore del calcio professionistico è assai raro, ovvero la concorrenza tra Leghe è difficile da implementare. In tal senso, va detto che in Europa non ci sono stati mai tentativi seri di creare Leghe alternative, ossia di creare un “mercato delle Leghe”. Questo è il motivo per cui, secondo quest’approccio in letteratura, la concorrenza, nello sport in genere e nel calcio nello specifico, deve essere piuttosto sviluppata a livello di singole società, rendendo contendibile la posizione assunta da ciascuna società all’interno della Lega di appartenenza⁶⁴. Una maggiore competizione a livello di singole società potrebbe condurre ad un’incrementata efficienza, ovvero ad un *surplus* per il consumatore-tifoso.

3.2. La concorrenza tra società di calcio

93. Come visto, la necessità di organizzare e “offrire” un prodotto assai peculiare quale è un campionato di calcio – ossia una serie di gare sportive necessarie ad individuare un vincitore – porta con sé inefficienze qualora la stessa organizzazione sia affidata alle singole imprese piuttosto che ad un unico soggetto. Tale constatazione fa sì che la concorrenza, nel calcio professionistico, debba essere sviluppata a livello di rapporti tra le diverse società di calcio piuttosto che tra differenti Leghe Calcio.

94. La competizione tra società di calcio deve svilupparsi in un contesto caratterizzato dalla necessaria compresenza, come detto, di un determinato

⁶² Il riferimento è tratto da Sanderson, A. e Siegfried, J., (1997), *The implication of athlete freedom to contract: lessons from North America*, Economic Affairs, vol. 17, pagg. 7-12.

⁶³ National Football League e American Football League.

⁶⁴ Il concetto di contendibilità si fonda sul concetto in base al quale i mercati devono potersi ritenere aperti attesa l’eliminazione delle barriere in entrata. In tale contesto, la concorrenza può essere uno strumento di autodisciplina del mercato stesso.

numero di società che compongono il campionato stesso, ossia in un contesto in cui è necessario che sia garantito un equilibrio competitivo tra le stesse società. La salvaguardia di tale equilibrio, necessario per mantenere elevata l'attrattiva del prodotto offerto, non pregiudica l'esistenza di spazi per una competizione tra le società di calcio.

95. Un momento di competizione importante tra le società di calcio è rappresentata dall'acquisto dei calciatori sul mercato in occasione delle campagne acquisti. Tale momento riveste un'importanza cruciale, posto che i risultati economici di una società di calcio sono strettamente correlati ai risultati sportivi, il raggiungimento dei quali è a sua volta strettamente dipendente dalle maggiori o minori capacità dei calciatori ingaggiati.

96. In tale contesto, si evidenzia poi come l'ottenimento di determinati risultati sportivi è un elemento importante ai fini della stabilizzazione dei ricavi delle società di calcio. Infatti, accedere o meno ad una competizione internazionale può influire profondamente sui ricavi societari⁶⁵. Analogamente, la retrocessione ad una serie inferiore può comportare effetti negativi sui bilanci societari. Per questi motivi, le società investono ampiamente nella fase di individuazione e ricerca dei calciatori sul mercato.

4. La necessità di un equilibrio competitivo tra le società di calcio

97. In linea generale, quasi tutti gli sport, e di conseguenza quasi tutte le associazioni rappresentative delle società sportive, devono affrontare il problema dei rapporti di forza tra i diversi *competitor*, atteso che – come detto – la domanda dei consumatori è strettamente correlata al livello di equilibrio competitivo sussistente tra le diverse squadre in gioco. La teoria economica, così come le federazioni sportive dei diversi paesi, hanno affrontato tale materia senza giungere ad un'uniformità di giudizio. In linea generale può dirsi che finché la domanda è influenzata dall'incertezza dei risultati sportivi, la disparità nella distribuzione dei fattori produttivi (calciatori, ecc.) tra le diverse società è certamente da ridimensionare se si vuole preservare l'attrattiva dello sport stesso, ovvero la stessa salute finanziaria delle società che “producono” un determinato sport.

98. La problematica del raggiungimento di un certo livello di equilibrio competitivo appare essere comune ai vari sport e non peculiare del calcio professionistico. Le soluzioni adottate in tal senso dalle diverse federazioni

⁶⁵ Tale variazione può arrivare fino a 60 milioni di euro tra società che non disputano la *Champions League* e società che la vincono (Cfr. Indagine Conoscitiva sul Calcio Professionistico - Camera dei Deputati).

sportive nel mondo sono state differenti. In tale contesto, ad esempio, il pugilato ha da tempo segmentato gli atleti in differenti classi di peso in modo da garantire un certo equilibrio nelle sfide; nelle gare automobilistiche, così come nel nuoto, è stata adottata la formula dei tempi di qualificazione, meccanismo che allo stesso tempo è meritocratico e assicura una più equilibrata competizione.

99. In questo contesto si inquadra, a titolo di esempio, la soluzione nota come “salary cap”, la quale prevede l’individuazione di un tetto massimo ai salari dei giocatori⁶⁶, le cui modalità di implementazione possono poi variare a seconda del contesto dello sport considerato, pur essendovi – in ogni caso – l’obiettivo condiviso di contenere le spese per stipendi. Tale meccanismo, ponendo un tetto massimo alle retribuzioni degli atleti, di fatto riduce la concreta possibilità che siano le sole società con maggior spessore finanziario ad acquisire i migliori giocatori presenti sul mercato, così incrementando l’equilibrio competitivo tra le società e contribuendo a ridurre le perdite finanziarie di molte società sportive. Da un punto di vista economico, l’introduzione di un tetto salariale dovrebbe poi correggere un fallimento di mercato dovuto al fatto che le società sportive non terrebbero nella giusta considerazione il concetto di equilibrio competitivo quando prendono decisioni sui giocatori da acquistare⁶⁷.

100. Al riguardo è stato evidenziato⁶⁸ come tale meccanismo può essere efficace soltanto nella misura in cui non sia data alle società la possibilità di derogare, ossia se non prevede eccezioni per uno specifico giocatore⁶⁹. In ogni caso, al di là di queste necessarie precauzioni, la letteratura economica ha evidenziato la bontà di tale misura ai fini del raggiungimento di un maggior equilibrio competitivo tra le società all’interno di un campionato⁷⁰. E’ infatti pacifico che tale meccanismo possa contribuire a garantire un maggior

⁶⁶ Il “salary cap”, nei casi in cui è applicato, è solitamente il frutto di un accordo tra i giocatori professionisti – attraverso le loro rappresentanze sindacali - e la Lega - quale associazione delle società stesse – in merito al massimo ammontare che può essere speso da ogni squadra per le remunerazioni dei giocatori.

⁶⁷ Storicamente, tale meccanismo è stato adottato negli Stati Uniti, ed in particolare nel football (dalla NFL), nel basket (NBA) e nel baseball (MLB). In linea generale un tetto salariale può essere individuale o collettivo: mentre il primo si sostanzia nell’applicazione di un limite massimo al salario di ogni singolo giocatore in conformità a determinati criteri (quali l’età, l’esperienza, la *performance*, ecc.), il secondo viene esclusivamente imposto al monte-salari complessivo di ogni singola società. Il tetto salariale può poi essere anche distinto tra “rigido” ed “elastico”, nella misura in cui il primo obbliga le società - senza eccezioni - a non superare il tetto imposto; viceversa, un “salary cap” elastico concede alle società la possibilità di sfiorare il vincolo imposto pena il pagamento di determinate penalità, quali – ad esempio – le cd “luxury taxes”.

⁶⁸ In tal senso, in particolare, Allen R. Sanderson e J.J. Siegfried, *Thinking about competitive balance*, Working Paper 03-W18, settembre 2003, Department of Economics – Vanderbilt University.

⁶⁹ In tal senso va menzionato il caso dei Minnesota Timberwolves, squadra che milita nell’NBA (National Basket Association americana), la quale decise di derogare a tale regola, pagando la relativa sanzione pecuniaria, pur di avere in squadra Joe Smith, col quale sottoscrisse un contratto che sfiorava il tetto stipendiale imposto.

⁷⁰ In tal senso, tra gli altri, si sono espressi Fort. R. e Quirk, J. (1995), “*Cross-subsidization, Incentives, and Outcomes in Professional Team Sports Leagues*”; *Journal of Economic Literature* Vol. 33, pagg. 1265-1299.

equilibrio competitivo tra le società di una Lega, nella misura in cui a seguito di un sua introduzione si assiste ad una migliore e più equa distribuzione dei salari.

101. Sul punto, l'Avvocato Generale Lenz, nelle conclusioni rese in relazione al citato caso Bosman, nel fare proprie le argomentazioni del denunciante, si è espresso nel senso che una misura come il "salary cap", per quanto configurabile come uno strumento potenzialmente idoneo a favorire l'equilibrio finanziario tra le società di calcio, costituirebbe uno strumento più difficilmente praticabile rispetto ai sistemi di mutua ripartizione delle entrate tra le società. In effetti, è evidente che lo strumento dei "salary cap", ove adottato da una sola federazione calcistica all'interno di un contesto in cui i trasferimenti di calciatori avvengono ormai a livello internazionale, potrebbe con estrema probabilità indurre gli stessi calciatori a preferire club di federazioni che non prevedono tale meccanismo.

102. Dall'indagine svolta emerge come le società di calcio professionistiche riconoscono l'importanza di meccanismi di riequilibrio e ripartizione delle risorse tra di esse nell'ambito dello stesso campionato. In tal senso, ad esempio, è stato affermato che *"l'attrattiva del prodotto calcio è correlata con l'incertezza del risultato sportivo. La negoziazione individuale ha invece accentuato il divario tra le società maggiori e quelle minori, in tal modo conducendo ad un risultato sportivo spesso "scontato", così facendo venire meno anche l'interesse dei tifosi-consumatori e delle stesse emittenti televisive"*⁷¹.

103. Sulla stessa linea altri soggetti affermano che l'attuale sistema di mutualità *"non fa che perpetuare lo status quo, senza riconoscere alcuna rilevanza ai risultati sportivi. Paradossalmente, la quota di mutualità ricevuta da una squadra è assolutamente indipendente dalla posizione in classifica ottenuta nella, o nelle, stagioni precedenti, circostanza che finisce per cristallizzare il divario tra le società che godono di una posizione dominante e quelle minori"*⁷².

5. Le entrate delle società di calcio e loro possibilità di sviluppo

104. Il raggiungimento di un equilibrio competitivo tra le società di calcio presuppone che le stesse società utilizzino le diverse e alternative fonti di ricavo presenti sul mercato. Soltanto se le società differenziano le loro entrate si possono infatti creare i presupposti per l'indipendenza economica, la quale è

⁷¹ Cfr. doc. IX236.

⁷² Cfr. doc. IX232.

condizione indispensabile perché tra le società si sviluppino corrette dinamiche concorrenziali. Infatti, se una società di calcio non gode di indipendenza economica non è in grado di porsi in effettiva competizione con le altre società. Di converso, l'eccessiva dipendenza da una fonte di ricavi – rappresentata oggi, come si vedrà meglio in seguito, dai diritti televisivi – potrebbe ridurre l'equilibrio competitivo tra le società, in quanto soltanto alcune di esse potrebbero riuscire a sfruttare al meglio la principale fonte di reddito.

105. Peraltro, la diversa capacità delle società di ottenere maggiori introiti dai diritti televisivi risulta necessariamente correlata all'attuale sistema di vendita individuale dei diritti televisivi calcistici, il quale sembra in grado di accentuare le disparità tra le società maggiori e quelle minori, intervenendo in senso contrario rispetto all'esigenza di equilibrio competitivo sopra richiamata. In questo contesto, le società potrebbero maggiormente sviluppare quelle entrate che oggi appaiono scarsamente utilizzate, così da compensare i limitati guadagni da diritti televisivi attraverso politiche commerciali mirate ad un utilizzo più attento delle entrate alternative.

106. L'indagine si è pertanto soffermata ad analizzare le fonti di ricavo delle società di calcio professionistiche, con l'obiettivo di valutare non solo l'attuale peso specifico delle singole entrate sul totale degli incassi realizzati, ma anche le possibilità di crescita delle stesse entrate, con particolare attenzione – se del caso – a quegli elementi (segnatamente di natura amministrativa) in grado di ostacolare un maggior sfruttamento di una specifica entrata da parte delle società stesse⁷³.

107. In linea generale, si evidenzia come l'indagine ha messo in luce uno scarso sfruttamento di alcune fonti di ricavo (in particolare, quelle legate alla gestione degli stadi o al *merchandising*) da parte delle società di Serie A e B, evidenziando al contempo una forte dipendenza delle stesse società dai diritti televisivi, in particolare dai diritti per lo sfruttamento televisivo satellitare degli eventi calcistici.

108. La tabella seguente mostra l'incidenza percentuale, con riferimento alle sole società di Serie A, delle diverse entrate sul totale⁷⁴.

⁷³ In particolare, è stata formulata alle società di Serie A e B una richiesta di informazioni nella quale è stato chiesto di indicare le attuali entrate delle società, specificando altresì - anche riferimento all'esperienza di altri paesi europei - quali possono essere le possibili ulteriori entrate, rispetto a quelle attuali, in grado di supportare l'attività economica e la crescita delle società stesse.

⁷⁴ I dati riportati sono una media aritmetica semplice di alcune delle società di Serie A, ed in particolare delle società Siena, Inter, Parma, Lazio, Messina, Fiorentina, Lecce, Chievo, Juventus, Milan, Ascoli, Livorno e Sampdoria.

Tab. 4 - Incidenza percentuale entrate società Serie A

Entrata	Incidenza percentuale
Diritti audiovisivi	41,2
di cui da sistema satellitare	33,7
di cui da sistema digitale terrestre	2,7
diritti televisivi esteri	3,1
diritti UMTS e GPRS	1,7
Ricavi da gare	17,2
Sponsor	12,3
Quota ripartizione proventi televisivi	9,2
Cessione calciatori	7,6
Pubblicità	4,2
Plusvalenze da cessione diritti pluriennali	0,9
Merchandising	0,7
Partecipazione competizioni internazionali	0,7
Altri ricavi	6

Da tale tabella emerge pertanto come oltre il 40% dei ricavi delle società di Serie A è rappresentato dai diritti televisivi. In particolare, poi, circa un terzo delle entrate è costituito dai diritti televisivi satellitari. Dalla stessa tabella emerge poi come le entrate da gare (biglietti e abbonamenti), benché siano la seconda fonte di reddito – in media – per le società di Serie A, abbiano un peso specifico sul totale nettamente inferiore rispetto alle entrate da diritti televisivi satellitari. Si rileva altresì come il *merchandising*, che rappresenta un'importante entrata in molti paesi europei, in Italia – relativamente alle società di Serie A – sia ad oggi scarsamente sviluppato.

5.1. Le sponsorizzazioni

109. Il calcio è oggi in Italia lo sport più praticato e con maggiore attrattiva mediatica. La sua capacità di raggiungere un elevato numero di soggetti attraverso i vari mezzi di comunicazione di massa qualifica il calcio professionistico come un importante veicolo di comunicazione aziendale, al punto da far crescere notevolmente il mercato delle sponsorizzazioni e da far sì che gli sponsor rappresentino oggi una percentuale rilevante delle entrate totali delle società di calcio.

110. In linea generale il contratto di sponsorizzazione prevede che un soggetto sportivo (calciatore o società) si obblighi nei confronti di un altro soggetto, a fronte del pagamento di un corrispettivo, a divenire veicolo di diffusione del nome o del marchio dello sponsor stesso. Legare il nome o il marchio della propria azienda ad un soggetto sportivo dotato di ampia visibilità comporta infatti un forte coinvolgimento emotivo del pubblico ed un

maggior ricordo per il nome dello sponsor ed il suo prodotto.

111. Il fenomeno delle sponsorizzazioni ha avuto un'evoluzione graduale dagli anni '80 ad oggi: mentre le prime sponsorizzazioni erano prevalentemente "tecniche", ossia da parte di società produttrici di abbigliamento sportivo, negli anni '90, alla luce di un'accresciuta visibilità televisiva del prodotto evento calcistico, le società che hanno deciso di sponsorizzare gli eventi calcistici sono cresciute in numero e gli incassi attualmente assicurati dai contratti di sponsorizzazione sono molto elevati. Nonostante tale primato, però, i proventi da sponsorizzazione dovrebbero ancora aumentare per dare stabilità ai ricavi delle società di calcio.

112. L'indagine ha evidenziato come le imprese che in genere decidono di sponsorizzare una società di calcio producono beni di largo consumo, in quanto necessitano di contattare una grande massa di potenziali consumatori. Il rapporto di sponsorizzazione può svilupparsi sia attraverso la semplice apposizione del logo della società sponsor sulla maglia da gioco della società di calcio, sia attraverso forme di collaborazione più complessa, al punto da estendere la presenza del marchio dello sponsor anche su biglietti, abbonamenti, cartelloni retrointervista (cd "*backtrop*") e sul materiale pubblicitario prodotto dalla società.

113. In base al diverso rapporto che intercorre tra società di calcio e sponsor stesso è possibile qualificare gli sponsor nelle seguenti categorie: i) lo sponsor ufficiale, ossia lo sponsor principale, il cui nome o logo compare sulle maglie da gioco della squadra; ii) lo sponsor tecnico, che fornisce gli articoli sportivi alla società (scarpe da gioco, maglie, ecc.); iii) i fornitori ufficiali. A detta delle società, lo sponsor tecnico avrebbe un duplice vantaggio dalla sponsorizzazione, sia dovuto alla presenza del suo logo sulla maglia da gioco, sia legato alla vendita delle maglie stesse della società. L'ultima categoria di sponsor solitamente usufruisce del brand della società per scopi promozionali e pubblicitari: è presente nei cartelloni a bordo campo, sullo sfondo dei locali adibiti ad interviste e conferenze stampa, collabora alla campagna abbonamenti⁷⁵.

114. Con particolare riferimento alla sola Serie A, le entrate legate agli sponsor ufficiali, ossia agli sponsor il cui marchio compare sulle maglie da gioco delle squadre, la tabella seguente riporta le entrate, per ciascuna società, relativamente alla stagione sportiva 2005/06.

⁷⁵ Alcune società, inoltre, hanno sponsor differenti in occasione delle partite giocate in casa rispetto a quelle giocate in trasferta, nonché differenti in caso di partita di Campionato o di competizione internazionale.

Tab. 5 - Sponsor ufficiali Serie A – Stagione 2005/06⁷⁶

Società	Sponsor	Valore sponsor (milioni di euro)
Juventus	Tamoil	22
Milan AC	Opel	9
Inter	Pirelli	6,9
Siena	Monte dei Paschi	6,5
Fiorentina	Toyota	4
Lazio	Ina Assitalia	2,6
Chievo	Cattolica/Ferrolì/Banca Popolare	2,5
Sampdoria	Erg	2,5
AS Roma	Sponsor individuali per ogni partita	1,8
Treviso	Segafredo/Provincia di Treviso	1,8
Cagliari	Terra Sarda/Sky	1,6
Reggina	Gicos/Stocco&Stocco	1,3
Empoli	Computer Gross/Frutta	1
Lecce	Salento d'Amare	1
Udinese	Kia Motors	1
Ascoli	Gaudi/Carisap	0,8
Messina	Miscela d'Oro/Air Malta	0,8
Livorno	Gruppo Banca Carige	0,7
Parma	Tecnocasa	0,5
Palermo	Provincia di Palermo	0,4

115. Quanto al peso degli sponsor sul totale delle entrate, dall'indagine emerge una estrema variabilità di tale dato. In generale può comunque dirsi che il peso percentuale delle entrate da sponsor sulle entrate totali è leggermente minore – in media - per le società di Serie B rispetto a quelle di Serie A. Mentre infatti per le prime gli sponsor rappresentano il 10% circa delle entrate totali, per quelle di Serie A gli sponsor garantiscono un'entrata che rappresenta il 12% circa delle entrate totali.

116. Le entrate da sponsor risultano essere poi assai variabili da società a società, indipendentemente dalla Serie di appartenenza. In tal senso, a titolo esemplificativo, si evidenzia come per il Catania – società che ha partecipato al Campionato di Serie B nella stagione 2005/06 – le entrate da sponsor rappresentano il 32% circa degli introiti totali, in virtù di contratti di sponsorizzazione che hanno assicurato alla società ricavi da sponsor maggiori di molte società di Serie A. In generale, comunque, per molte delle società di Serie B lo sponsor rappresenta appena il 3-4% delle entrate totali, mentre per le società di Serie A più note e con una tifoseria più diffusa sul territorio nazionale tale dato arriva al 25-30% delle entrate totali, venendo pertanto a costituire un'importante e imprescindibile voce dei ricavi societari.

⁷⁶ Dati tratti dal sito <http://www.footballeconomy.com>.

117. In sintesi, i rapporti commerciali tra società di calcio e sponsor non appaiono ad oggi pienamente valorizzati; in particolare, lo sponsor potrebbe rappresentare un partner commerciale significativo per le società anche al di là del mero evento sportivo.

5.2. Il merchandising

118. Il *merchandising* è una fonte di ricavi oggi poco sfruttata e trascurata dalle società di calcio professionistiche in Italia, rappresentando in genere una percentuale molto bassa del totale delle entrate delle società. Il *merchandising* consiste nella commercializzazione di prodotti con il nome o il marchio della società di calcio, sia che abbiano una qualche attinenza allo sport calcio sia prodotti di utilizzo quotidiano.

119. I dati raccolti nel corso dell'indagine conoscitiva hanno confermato quanto dichiarato dalle società in merito allo scarso peso di tale entrata sul totale dei ricavi societari. Infatti, le entrate legate al *merchandising* rappresentano – in media – meno dell'1% delle entrate totali delle società, sia per la Serie A che per la B.

120. Il settore ha potenzialità di profitto enormi perché può far leva sul forte legame tra squadra e consumatore-tifoso. Tuttavia, lo scarso sfruttamento di questa entrata da parte delle società risulta principalmente imputabile alla circostanza per cui, dal punto di vista normativo, tale attività è poco protetta, registrandosi una diffusa contraffazione dei marchi. Pertanto, a fronte di tale situazione, le società di calcio hanno riferito – nell'ambito dell'indagine – di essere poco interessate a sviluppare le attività di *merchandising*, per lo meno nella sua accezione tradizionale.

121. Al riguardo si osserva come alcune società di calcio hanno invece già cominciato a sviluppare forme di *merchandising* più complesse e differenti dalla tradizionale vendita di oggetti di largo consumo (quali, ad esempio, magliette). In tal senso, alcune società hanno ad esempio sviluppato accordi con gruppi bancari finalizzati all'abbinamento del *brand* della società di calcio stessa con le carte di credito⁷⁷; o ancora accordi tra le società di calcio e *tour operator*. Nell'ottica di uno sviluppo del merchandising per le società calcistiche non può essere trascurato Internet, ovvero le forme di commercializzazione telematica (cd “*e-commerce*”). La generalità delle società di calcio professionistiche possiede oggi un sito *web* ufficiale, attraverso il quale il tifoso-consumatore può effettuare acquisti *on-line*.

122. Tali tentativi di individuare ed implementare tipologie alternative di

⁷⁷ In tal senso l'accordo tra la Lazio e American Express.

merchandising rappresentano un esempio virtuoso di diversificazione delle entrate societarie.

5.3. La quotazione in borsa

123. Le società di calcio professionistiche hanno bisogno di realizzare ingenti investimenti per poter essere competitive nei campionati di appartenenza, e quindi necessitano di notevoli risorse finanziarie in grado di sostenerli. Così come per gli altri settori dell'economia, anche per le società di calcio professionistiche la quotazione nel mercato regolamentato di Borsa può rappresentare un'importante fonte di finanziamento.

124. Attualmente le società di calcio europee quotate sono 27⁷⁸. Tra queste, meritano attenzione le società britanniche, le quali operano attraverso più società controllate che svolgono attività diversificate, anche in settori non propriamente sportivi (immobiliare, *media*). La caratteristica distintiva di tali società è quella di essere riuscite a realizzare una solida patrimonializzazione, essendo proprietarie degli stadi e di complessi sportivi connessi, affiancata alla circostanza per cui già da un decennio circa ampia parte delle loro entrate sono dovute proprio all'esercizio di attività commerciali non necessariamente correlate all'evento calcistico⁷⁹.

125. Per quanto riguarda le società calcistiche italiane, va anzitutto rilevato come fino al 1996, atteso lo *status* giuridico delle società di calcio quali società di diritto speciale senza scopo di lucro, ai sensi della legge n. 91/81 (*"Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti"*), le società di calcio non avevano accesso ai mercati regolamentati di Borsa. La successiva legge n. 586/96 ha abrogato tale previsione, consentendo alle società di calcio di perseguire lo scopo di lucro e, conseguentemente, di quotarsi presso i mercati regolamentati.

126. Ad oggi, le società di calcio professionistiche italiane quotate in Borsa sono soltanto tre, ossia la S.S. Lazio S.p.A., la A.S. Roma S.p.A. e la Juventus F.C. S.p.A.⁸⁰. Tuttavia, differentemente dalle società britanniche, le società italiane quotate non godono di una solida patrimonializzazione, ciò principalmente dovuto al fatto di non essere proprietarie dello stadio. Inoltre, tali società non dispongono di fonti di entrata particolarmente differenziate,

⁷⁸ In particolare, 3 sono società italiane, 10 del Regno Unito, 6 danesi, 4 turche, 3 portoghesi, 1 olandese e 1 tedesca.

⁷⁹ Tale dato è ripreso dall'audizione della CONSOB presso la VII Commissione Permanente – Cultura, Scienza e Istruzione, della Camera dei Deputati, tenutasi in data 11 ottobre 2006.

⁸⁰ La prima società di calcio ad essere stata quotata in Borsa è stata la SS Lazio SpA, in data 15 aprile 1998; la AS Roma SpA è stata la seconda, in data 8 maggio 2000, mentre la Juventus FC SpA è stata quotata il 3 dicembre 2001.

potendosi ragionevolmente affermare che ancora oggi vi sia una eccessiva dipendenza delle società dai proventi legati ai diritti televisivi.

127. In linea generale, i vantaggi di una quotazione in Borsa sono tipicamente rappresentati dalla possibilità di affiancare alle entrate tradizionali un'ulteriore fonte di capitale di rischio, con conseguente maggiore facilità di realizzare operazioni di finanza straordinaria (quali aumenti di capitale, fusioni societarie, ecc.). Tuttavia, con specifico riferimento al calcio professionistico, vi sono anche svantaggi correlati proprio alla volatilità del titolo, posto che – come detto – i ricavi societari sono eccessivamente concentrati sulle entrate da diritti televisivi. In tale contesto, infatti, l'andamento del titolo rischia di essere particolarmente correlato ai soli risultati sportivi conseguiti dalla squadra della società quotata.

128. Una scarsa patrimonializzazione e ricavi poco differenziati, incidendo negativamente sull'andamento del titolo, possono poi condurre ad un rischio di attacchi speculativi e scalate azionarie. In tal senso va infatti sottolineato come i titoli delle società di calcio sono spesso considerati dal mercato e dagli analisti come titoli puramente speculativi, ossia da non detenere al fine di beneficiare di una distribuzione di dividendi, ma sui quali “scommettere” per operazioni sulle oscillazioni dei prezzi.

129. Al fine di limitare le speculazioni è pertanto auspicabile che le società di calcio quotate ottengano una più solida patrimonializzazione ed una maggiore differenziazione e stabilizzazione delle entrate, anche a garanzia degli investitori azionisti. La stabilizzazione delle entrate ridurrebbe infatti gli eccessivi sbalzi nel valore del titolo della società quotata, divenendo altresì requisito importante per attirare anche gli investitori istituzionali. A tal riguardo, si consideri la seguente tabella, la quale evidenzia come, al momento dell'offerta pubblica di sottoscrizione delle azioni della società Juventus F.C. S.p.A., le richieste di acquisto sono principalmente venute da parte di piccoli investitori e non da investitori istituzionali.

Tab. 6 -Richieste di acquisto al momento dell'offerta pubblica di sottoscrizione delle azioni (Juventus F.C. S.p.A.)

	Piccoli investitori	Dipendenti	Investitori Istituzionali	
			Italia	Esteri
Numero richiedenti	41.011	102	40	61
Numero azioni richieste	26.458.500	171.000	10.555.135	14.470.684
Valore azioni richieste (milioni di €)	98	0,6	39	53

Elaborazione su dati tratti dal sito www.calcioinborsa.com

130. Nell'ambito dell'indagine conoscitiva è stato chiesto alle società di calcio di Serie A e B di indicare se vi siano eventuali barriere amministrative che incidano (o abbiano inciso in passato) sulla loro scelta di quotarsi o meno nel mercato borsistico. A tal riguardo, molte società hanno evidenziato come la scelta di quotarsi sia poco opportuna per una società di calcio, “*prevedendo un titolo assai volatile e in perdita*”⁸¹. La proprietà dello stadio potrebbe comunque garantire, a detta di molte società, una certa continuità e stabilità delle entrate necessaria a stabilizzare il titolo.

131. La preoccupazione relativa alla volatilità del titolo potrebbe essere scongiurata qualora venisse accompagnata da una stabilizzazione e diversificazione dei ricavi, potrebbe portare notevoli vantaggi alle società calcistiche, potendo determinare un miglioramento della struttura finanziaria a seguito di un incremento percentuale del capitale proprio sul capitale di debito. L'incremento dei mezzi propri potrebbe rappresentare una soluzione allo scarso livello di patrimonializzazione che caratterizza oggi le società di calcio.

5.4. Proprietà e gestione degli stadi

132. Lo stadio riveste una primaria importanza per le società di calcio, essendo il luogo fisico in cui si svolgono gli eventi calcistici, e rappresentando al contempo un'importante *asset* da valorizzare al fine di svincolare le entrate dai soli risultati sportivi. Tuttavia, mentre negli Stati Uniti lo stadio è stato già da tempo valorizzato commercialmente, in Europa la realtà è differente. In tal senso basti pensare al dato secondo cui dei 148 stadi europei con capacità superiore ai 30.000 posti, solo 15 sono stati costruiti a partire dai Campionati del Mondo di Calcio del 1990, svoltisi in Italia; nello stesso periodo, negli Stati Uniti ne sono stati realizzati 15 soltanto per il baseball, mentre 26 delle 32 squadre di *football* americano giocano in stadi nuovi o ristrutturati negli ultimi otto anni; infine, nel periodo compreso tra il 1999 e il 2001, sono stati costruiti o rimodernati complessivamente 22 impianti sportivi⁸².

133. Una differenza sostanziale tra la gestione dello stadio in Europa e negli Stati Uniti è rappresentata dalle diverse modalità di utilizzo degli impianti sportivi da parte delle società di calcio, dal momento che gli stadi europei, tranne qualche eccezione, non sono ancora pronti per essere utilizzati – da parte del consumatore – diversamente dalla semplice partecipazione all'evento sportivo.

⁸¹ Cfr. doc. VIII 196, verbale dell'incontro con la società FC Internazionale Milano Spa.

⁸² Il dato è tratto dal sito internet www.sdabocconi.it/osservatori/efinews/2005newsletter3.html.

134. In ogni caso, all'interno del panorama europeo va distinto il Regno Unito, dove le società di calcio hanno già da tempo valorizzato lo stadio come *asset* strategico per le loro politiche commerciali, al punto che le entrate derivanti dalla gestione dello stadio rappresentano nel Regno Unito una parte consistente del fatturato delle società, seconda soltanto ai proventi da diritti televisivi⁸³. Le società calcistiche inglesi sono generalmente proprietarie degli stadi; questi ultimi sono impianti multifunzionali, dotati di ristoranti, bar, sale convegni e spazi adibiti ad attività commerciali in genere.

135. L'esperienza più significativa tra le società inglesi è certamente quella della società Manchester United, considerata come esempio di efficiente gestione economica e capacità di diversificazione dei ricavi⁸⁴. Sebbene la società Manchester United rappresenti l'esempio più rilevante, anche altre società inglesi hanno già da tempo attuato un'analoga politica di utilizzo commerciale dello stadio. A tal proposito, la società Chelsea ha realizzato – proprio in prossimità dello stadio - una struttura (il “*Chelsea Village*”) comprensiva di un albergo, un ristorante ed un bar nonché un punto vendita per il *merchandising*.

Inoltre, merita attenzione il contratto di sponsorizzazione stipulato tra la società Arsenal e la compagnia aerea “*Emirates Airlines*”, che ha previsto, a fronte di un corrispettivo di circa 150 milioni di euro, l'associazione del nome della compagnia aerea al nuovo stadio della società inglese, “*Emirates Stadium*”, per un periodo di quindici anni a partire dalla stagione 2006/07⁸⁵.

Si tratta di una struttura dotata di 150 aree adibite a spazi commerciali (cd “*executive boxes*”), laddove il precedente stadio dell'Arsenal ne aveva soltanto 48, e dotata di 250 punti di servizio *catering*, nonché di un *megastore* di 1.000 metri quadri per la vendita di prodotti di *merchandising*.

136. Differentemente dagli stadi inglesi, quelli italiani sono strutture non idonee a favorire un utilizzo commerciale degli stessi stadi. La capienza media degli stadi italiani è infatti assai elevata per soddisfare le esigenze di un club che volesse attuare una strategia tesa alla diversificazione dei ricavi; le strutture sportive sono poi obsolete e mancano di quelle infrastrutture (spazi commerciali, aree ristoro, ecc.) necessarie per un utilizzo economico della

⁸³ Unica eccezione in tal senso è rappresentata dal Manchester United, per la quale – nella stagione 2003/04 - i proventi da stadio hanno rappresentato la principale entrata, costituendo il 38% del totale. Tali risultati dipendono principalmente dalle caratteristiche dello stadio del Manchester United, dotato di ristorante, bar, museo, un centro commerciale di 1570mq, sale conferenze e possibilità di *tour* dello stadio. Nella stessa stagione, la gestione dello stadio “Meazza” da parte dell'Inter FC ha generato entrate pari al 10% del fatturato totale (cfr. sito internet www.sdabocconi.it/osservatori/efinews/2005newsletter3.html).

⁸⁴ Lo stadio dell'Old Trafford, di proprietà del Manchester United, è una struttura con 55.000 posti a sedere, box esclusivi per un totale di 4973 posti, un ristorante (il Red Café), una sala polivalente per 1.000 persone, un museo e tre punti vendita per i *gadget* della squadra.

⁸⁵ Il contratto di sponsorizzazione prevede anche l'apposizione del marchio “Fly Emirates” sulle maglie da gioco della società inglese per un periodo di otto anni a partire dalla stagione 2006/07.

struttura sportiva⁸⁶. Gli stadi inglesi presentano invece una capienza assai più ridotta (non superiore ai 40.000 posti, tutti a sedere), e sono stati espressamente pensati ai fini di una loro ampia sfruttabilità economica da parte delle società.

137. In Italia gli stadi sono di proprietà delle amministrazioni comunali, che poi li concedono in uso – per periodi più o meno ampi – alle stesse società sportive⁸⁷. Tale circostanza impedisce alle stesse società di realizzare quei progetti di ristrutturazione necessari per dotare gli impianti sportive delle infrastrutture richieste ai fini di un loro utilizzo commerciale. Peraltro, il fatto di non disporre di uno stadio di proprietà, oltre ad essere causa di mancati guadagni – correlati, appunto, ad un loro sfruttamento commerciale - è anche fonte di perdite economiche, legate alle spese di locazione previste dai contratti di concessione stipulati con le amministrazioni comunali: la proprietà dello stadio da parte delle società di calcio eliminerebbe quello che appare come un inutile costo di transazione tra club e Comune il quale, peraltro, si riversa poi sul prezzo dei biglietti e degli abbonamenti, configurandosi come un costo aggiuntivo per il consumatore.

138. Un aspetto meritevole di attenzione è poi quello della durata delle concessioni d'uso, spesso assai breve per poter permettere alle società di realizzare investimenti per uno sfruttamento commerciale dello stadio. Una durata estesa del contratto di concessione potrebbe invece indurre la società di calcio a realizzare quegli investimenti in modo da utilizzare l'impianto sportivo commercialmente. In tal senso è meritoria di attenzione l'esperienza della società Bologna FC 1909 S.p.A., la quale ha stipulato, con il Comune di Bologna, un contratto di concessione trentennale che conferisce alla società di calcio la facoltà di utilizzare la struttura dell'impianto, oltre che per lo svolgimento delle partite di calcio, anche per manifestazioni non sportive⁸⁸. La circostanza per cui la società di calcio può utilizzare la struttura sportiva anche per manifestazioni extra-calcistiche, unitamente alla lunga durata del contratto di concessione d'uso, hanno creato l'incentivo a procedere, da parte della società Bologna FC, ad una ristrutturazione dello stadio che prevede – tra le altre cose - la creazione di *hospitalites boxes*, di negozi interni allo stesso stadio e di un ristorante.

139. L'indagine conoscitiva ha messo in luce come le società di calcio professionistiche guardino alle entrate correlate alla gestione commerciale dello stadio – ad oggi assai limitate – con particolare interesse. A tal riguardo, molte

⁸⁶ Un esempio da rimarcare positivamente è stata la ristrutturazione dello stadio “Marassi” di Genova, che potrebbe rappresentare oggi un modello di riferimento di impianto sportivo esclusivamente dedicato al calcio.

⁸⁷ L'unica società italiana ad essere proprietaria dello stadio è stata l'Associazione Calcio Reggiana 1919, fallita nel 2005. Oggi lo Stadio Giglio di Reggio Emilia è gestito da un curatore fallimentare.

⁸⁸ Il contratto prevede un canone di concessione composto da una componente fissa più una variabile derivante dagli incassi degli eventi straordinari.

delle società di Serie A e B hanno concordemente affermato che l'attività economica di una società di calcio professionistico potrebbe trarre ampi benefici dalla proprietà o, alternativamente, dalla gestione dello stadio.

Secondo le società, lo scarso utilizzo commerciale delle strutture sportive sarebbe principalmente da ricondurre alla loro proprietà pubblica, che impedirebbe di apportare quelle modifiche e quegli ampliamenti necessari per sfruttare appieno le potenzialità commerciali delle strutture stesse. In particolare, è stato anzitutto evidenziato come la legislazione attuale preveda una serie di vincoli che non faciliterebbero la volontà delle società di gestire uno stadio, divenirne proprietarie o costruirne uno nuovo.

140. La realizzazione in Italia di un progetto di stadio multifunzionale, in grado di offrire sia spazi alle imprese (cd aree *hospitality*) sia servizi accessori ai consumatori, presenta infatti diverse problematiche connesse con la complessità e la lunghezza dei necessari *iter* autorizzativi: il riferimento è da un lato alla complessità che caratterizza le necessarie varianti urbanistiche connesse alla costruzione di un nuovo stadio, ma anche al contingentamento delle licenze commerciali per alcuni settori merceologici (quali, ad esempio, la ristorazione), nonché alle autorizzazioni regionali per le licenze commerciali necessarie per le medie e grandi superfici, le quali verrebbero gestite all'interno di piani regionali pluriennali le cui previsioni spesso non necessariamente coincidono con la programmazione delle società di calcio professionistiche⁸⁹. In tal senso, a detta di alcune società, il legislatore dovrebbe prendere atto della necessità, per la sopravvivenza economica delle società di calcio, di consentire trattative dirette e più snelle tra amministratori locali e società stesse in merito alla gestione degli impianti sportivi e a tutte le attività connesse⁹⁰.

141. In tale contesto, molte società stanno da un lato valutando la possibilità di acquisire, dalle amministrazioni comunali proprietarie, gli attuali stadi, in alternativa al progetto della costruzione di stadi nuovi. Quanto alla costruzione *ex novo* di uno stadio, alcune società hanno segnalato come il problema principale sia quello di identificazione dell'area dove edificarlo. Altre società hanno invece evidenziato un problema di condizioni non sempre favorevoli di accesso al credito, in tal senso auspicando la possibilità di accedere a mutui bancari a tasso zero e comunque per periodi di tempo assai lunghi, condizioni necessarie alla luce della consistenza dell'investimento che si dovrebbe sostenere acquistando o costruendo *ex novo* uno stadio⁹¹. In merito a tale punto, atteso il fatto che la costruzione di uno stadio nuovo e multifunzionale richiede ingenti investimenti cui, attualmente, le società di calcio professionistiche non sarebbero in grado di far fronte, vi è chi ha suggerito lo strumento, del tutto nuovo in Italia, del *project financing*, ovvero dell'ausilio

⁸⁹ Cfr. doc. IX 231, risposta della società US Lecce Spa.

⁹⁰ Cfr. doc. VIII 228, risposta della società AC Siena Spa.

⁹¹ Cfr. doc. VIII 220, risposta della società Treviso FC 1993 Srl.

di grandi imprese attive principalmente nei settori assicurativo e creditizio⁹². In ogni caso, le società avvertono l'esigenza di realizzare nuovi stadi più piccoli rispetto alle attuali strutture sportive, in modo tale da andare incontro alla riduzione del numero degli spettatori che si sta registrando nelle ultime stagioni sportive⁹³.

142. Quanto poi al legame tra crescita economica delle società di calcio e proprietà degli stadi, le società hanno riferito che, in linea generale, vi è un indubbio legame tra la proprietà dello stadio e la solidità finanziaria di una società di calcio, atteso che, come detto, si permetterebbe alle stesse società di svincolare il flusso delle entrate dai soli risultati sportivi. La gestione o la proprietà dello stadio, a detta di alcune società, permetterebbe altresì di modificare la concezione che si ha del consumatore, il quale non sarebbe più soltanto un mero tifoso della squadra di calcio, bensì un “*vero e proprio cliente*”⁹⁴, al quale proporre – all'interno della struttura rappresentata dallo stadio - una gamma di servizi e prodotti che vanno al di là della semplice offerta dell'evento sportivo. In tal senso, alcune società hanno anche evidenziato l'esistenza di una qualche correlazione tra la decisione di quotarsi o meno in Borsa e la proprietà degli stadi. Infatti, le società hanno concordemente affermato che la proprietà dello stadio potrebbe portare ulteriori entrate certe in grado, a loro volta, di stabilizzare l'eventuale titolo della società di calcio. La proprietà dello stadio potrebbe inoltre consentire alle società quotate di incrementare sensibilmente il patrimonio immobiliare della società, nell'interesse degli azionisti.

143. Da ultimo, merita attenzione il progetto della società Brescia Calcio, la quale ha avviato un progetto di costruzione di una struttura sportiva multifunzionale di cui la società sarà proprietario esclusivo. Tale struttura sarà dotata di circa 10.000 mq dedicati ad aree commerciali, delle quali il Brescia Calcio percepirà gli utili⁹⁵. I servizi disponibili in tale struttura saranno sia di tipo ludico-ricreativo (quali cinema multisala, ecc.), sia di ristorazione (bar, ristoranti tematici, ecc.) oltre ad un'ampia zona dedicata alle attività sportive, quali palestre e piscine.

144. In sintesi si osserva pertanto come la modalità prevalente fino ad oggi di gestione degli stadi, ossia la concessione d'uso stipulata tra amministrazioni comunali e società di calcio, sembra aver determinato una mancanza di incentivi, da parte delle stesse società, a investire adeguatamente sulle strutture sportive, le quali si presentano oggi come obsolete e scarsamente

⁹² Cfr. doc. IX 232, risposta della società ACF Fiorentina Spa.

⁹³ In tal senso, il Manchester United è proprietario di uno stadio più piccolo che riesce a riempire con i soli abbonamenti.

⁹⁴ Cfr. doc. VIII 228, risposta della società AC Siena Spa.

⁹⁵ Tuttavia il piano commerciale, almeno nella fase iniziale dei primi sette anni, sarà stabilito dai soggetti che hanno investito per la realizzazione dell'opera.

sfruttabili dal punto di vista commerciale, come lamentato da alcune società nel corso dell'indagine. Al riguardo, occorre osservare come proprio l'obsolescenza delle strutture sportive si connota come elemento che riduce l'attrattiva degli operatori commerciali – attivi, ad esempio, nel settore ristoro – verso ipotesi di investimento all'interno degli stadi stessi.

145. Pertanto, nell'ottica di valorizzare le strutture sportive come ulteriore fonte di reddito per le società, occorrerebbe individuare strumenti che incentivino le società ad effettuare i necessari investimenti di ammodernamento e riadattamento delle attuali strutture sportive, ovvero che sia data alle società l'opportunità di valorizzare e sfruttare adeguatamente le loro capacità imprenditoriali quali organizzatori di eventi sportivi dal vivo.

146. Muovendo da tale presupposto, si ritiene che la proprietà degli stadi possa permettere alle società di valorizzare pienamente le loro capacità imprenditoriali, nell'ottica di un utilizzo commerciale delle strutture sportive, posto che da un lato si ridurrebbero gli eventuali ostacoli amministrativi che caratterizzano il rapporto concessorio con le amministrazioni comunali e, dall'altro, posto che le stesse società godrebbero interamente degli investimenti fatti.

147. In un siffatto contesto, si evidenzia come le concessioni d'uso appaiono assai brevi per poter permettere alle società stesse di realizzare, recuperandoli, gli investimenti necessari ad uno sfruttamento commerciale degli stadi. In tal senso, si ritiene auspicabile una durata più estesa del contratto di concessione.

5.5. Diritti televisivi

148. I diritti televisivi rappresentano, come visto, l'entrata più rilevante per le società di calcio professionistiche di Serie A. In particolare, per queste società le entrate legate ai diritti televisivi satellitari rappresentano – in media – il 33% circa delle entrate totali, mentre le entrate legate al digitale terrestre rappresentano il 2,7% circa del totale, cui si aggiungono poi quelle relative ai diritti televisivi esteri, ossia venduti alle emittenti straniere nell'ambito di competizioni internazionali, che rappresentano, in media, il 3,1% delle entrate totali. Per le società di Serie B tale dato si riduce sensibilmente, in quanto le entrate relative al satellitare rappresentano il 12% circa delle entrate totali, mentre quello del digitale terrestre è inferiore all'1% e quello legato ai diritti esteri è trascurabile.

149. In questo contesto è significativo notare come il dato relativo alle entrate da diritti televisivi sia poi disomogeneo da società a società nell'ambito dello stesso campionato di appartenenza. Per le società più grandi, infatti, le entrate relative alla tecnologia satellitare arrivano a rappresentare anche il

40% circa delle entrate, come nei casi di Inter e Juventus, mentre per alcune delle società più piccole l'impatto di tale entrata sul totale si assesta intorno al 20-25%, come nei casi di Messina, Chievo e Ascoli. Il dato appare invece più omogeneo tra le società di Serie B.

150. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si evidenzia altresì il dato secondo cui la Juventus, l'Inter e il Milan, ossia le società con i maggiori bacini di utenza essendo rispettivamente la prima, la seconda e la terza società per numero di tifosi⁹⁶, hanno sottoscritto contratti con l'emittente satellitare Sky Italia – relativamente alle stagioni sportive 2006/07 e 2007/08 – rispettivamente per 90, 70 e 80 milioni di euro per ciascuna stagione. Tale cifra è pari a più della metà del totale dei costi sostenuti dalle emittenti televisive nella stagione 2003/04 per l'acquisto dei diritti di trasmissione di tutte le partite del Campionato di Serie A, pari a circa 430 milioni di euro⁹⁷. Si evidenzia a proposito che la quasi totalità delle società di Serie A ottiene ricavi dalla vendita dei diritti televisivi satellitari inferiori ai 20 milioni di euro.

151. In tale contesto, ossia nell'ottica di comprendere quanto tale sperequazione sia attribuibile all'attuale sistema di vendita individuale dei diritti televisivi, è significativo il dato di una simulazione (cfr. tabella seguente) della ripartizione del complesso dei ricavi dalla vendita dei diritti televisivi del nostro campionato di calcio basata sui criteri di vendita collettiva adottati dalla *Premier League* inglese. Tali criteri prevedono una ripartizione del 50% del totale pariteticamente tra tutte le società; un 25% viene poi ripartito in relazione alla classifica registrata a fine campionato mentre il restante 25 % è poi ripartito sulla base delle apparizioni televisive. Con riferimento ai dati della stagione sportiva 2001/02, la simulazione mostra che, qualora in Italia si fosse adottata la vendita collettiva dei diritti televisivi e un identico meccanismo di ripartizione degli introiti totali, la Juventus – la società che ha incassato di più dalla vendita dei diritti televisivi nella stagione presa a riferimento – avrebbe ottenuto circa 32 milioni di euro (ossia 20 milioni in meno di quanto la società ha di fatto percepito vigente la vendita individuale) mentre il Piacenza – la società che ha incassato meno – avrebbe ottenuto 16 milioni di euro (ossia quattro in più rispetto alla cifra effettivamente percepita).

⁹⁶ Dato tratto dal sito www.calcioinborsa.com/TifosiTopClubs.htm, basato su uno studio della società AC Nielsen del 2001.

⁹⁷ Cfr. doc. VIII.215 agli atti del fascicolo.

Tab. 7 – Confronto tra i criteri di ripartizione in Italia e in Inghilterra⁹⁸

	Dati effettivi (A)	Simulazione secondo i criteri della Premier League (B)	Differenza (B) – (A)
Società con i maggiori introiti da diritti televisivi	Juventus 52 milioni di euro	Juventus 32 milioni di euro	-20 milioni di euro
Società con i minori introiti da diritti televisivi	Piacenza 12 milioni di euro	Piacenza 16 milioni di euro	+4 milioni di euro

152. Si osservi a proposito come nella stagione 2001/02 le quattro maggiori società della Premier League hanno ottenuto il 28% del totale dei ricavi derivanti dalla vendita dei diritti televisivi, a fronte del 47% che si è registrato in Italia nella stessa stagione sportiva, vigente l'attuale meccanismo di negoziazione individuale. A ciò si aggiunga che mentre in Inghilterra i ricavi della società che ha maggiormente beneficiato dalla vendita dei diritti televisivi (Manchester United) sono stati 2,2 volte maggiori rispetto a quelli della società che ne ha beneficiato meno (Derby County), in Italia lo stesso rapporto (tra Juventus e Piacenza) è stato pari a 4,4 volte.

153. Tali dati indicano chiaramente come l'attuale criterio di vendita individuale dei diritti di trasmissione televisiva abbia determinato sperequazioni tra le società di calcio all'interno del medesimo campionato. Le società dotate di un bacino di utenza maggiore e, conseguentemente, di un maggiore potere contrattuale nei confronti delle emittenti televisive, sono infatti riuscite a ottenere entrate assai più elevate rispetto alle società minori.

154. Tali considerazioni sono poi confermate dalle dichiarazioni di alcune società, dalle quali emerge una preferenza per un criterio di negoziazione collettiva dei diritti televisivi, posto che la negoziazione individuale dei diritti televisivi avrebbe permesso *“alle società con maggiori utenze come Juventus, Milan, Inter e Roma di ottenere [da parte degli operatori del mercato televisivo] condizioni sicuramente più favorevoli”*⁹⁹. La contrattazione individuale, infatti, *“penalizza le piccole società rispetto alle grandi, [le quali] possono disporre nei confronti delle reti televisive un potere contrattuale molto elevato”*¹⁰⁰. Di converso, una negoziazione di tipo collettivo potrebbe garantire maggiori entrate per le società medio-piccole. La vendita individuale avrebbe comportato un ampliamento del differenziale tra le entrate delle grandi società e le piccole, comportando di conseguenza una riduzione dell'equilibrio competitivo a livello sportivo¹⁰¹.

⁹⁸ Dati tratti dal sito dell'Istituto per lo Studio dell'innovazione nei Media e per la Multimedialità (www.isimm.it/newletter/newletter.php?id=33&lista=false#_ftn1).

⁹⁹ In tal senso il Parma (doc. VIII 225).

¹⁰⁰ In tal senso il Siena (doc. VIII 228).

¹⁰¹ In tal senso la società Unione Sportiva Lecce SpA (doc. IX 231).

155. A tal proposito si osserva come, nell'ambito dell'*Independent European Sport Review* 2006, un recente studio commissionato a fine 2005 dalla Presidenza inglese dell'Unione Europea, è stata ribadita la necessità di un equilibrio competitivo nel settore in esame, evidenziando in particolare che *“promanano alla competizione fra due o più squadre [...] il valore sia economico che sportivo di un incontro e che tale valore è inoltre accresciuto dalla maggiore equità possibile tra le squadre che competono”*.

156. Per altre società, la circostanza per cui i campionati sarebbero caratterizzati da uno scarso equilibrio competitivo tra le società partecipanti non sarebbe necessariamente correlato ad un particolare sistema di vendita dei diritti quanto piuttosto alle cosiddette “regole di mutualità”, ossia alle regole di ripartizione, tra le stesse società, degli introiti derivanti – tra l'altro - dalla vendita dei diritti televisivi. Infatti, se da un lato la negoziazione accentrata è da ritenersi maggiormente garantista, posto che assicura a tutte le squadre, anche a quelle minori, la certezza di un ricavo, dall'altro – tuttavia – un ritorno alla vendita collettiva potrebbe non essere risolutivo se non è affiancato da una corretta redistribuzione delle risorse tra le varie società¹⁰².

157. Peraltro, l'attuale criterio di ripartizione delle risorse – secondo cui il 19% degli introiti derivanti dai diritti televisivi vengono ripartiti tra le varie squadre appartenenti della Lega Calcio - è stato criticato da diverse società, atteso che lo stesso non attribuisce alcuna rilevanza ai risultati sportivi¹⁰³.

158. L'indagine ha poi evidenziato come le maggiori società – ossia quelle che, come visto, percepiscono di più dalla negoziazione individuale - sono invece favorevoli all'attuale meccanismo di vendita dei diritti televisivi calcistici. In tal senso, è stato anzitutto evidenziato come non deve considerarsi *“affatto scontato che la vendita collettiva dei diritti televisivi generi, nel suo complesso, ricavi maggiori rispetto alla vendita separata”*¹⁰⁴. La Juventus¹⁰⁵ ha avanzato poi la proposta di trattare separatamente i diversi prodotti televisivi, dal momento che hanno natura e caratteristiche peculiari che consentono di individuare le modalità più idonee e redditizie per la loro commercializzazione. Infatti, mentre gli *highlight* hanno una miglior resa commerciale se venduti collettivamente, dall'altro è ragionevole ritenere che l'evento “partita in casa” in diretta possa essere venduto meglio dalle singole società.

¹⁰² In tal senso, tra le altre, il Chievo (doc. IX 230).

¹⁰³ In tal senso la Fiorentina (doc. IX 232).

¹⁰⁴ In tal senso l'Inter (doc. VIII 221).

¹⁰⁵ Doc. IX 229.

159. Peraltro, la vendita collettiva delle partite dal vivo “*non solo limiterebbe la concorrenza tra le società, che non sarebbero pertanto libere di fissare prezzi e condizioni indipendentemente l’una dall’altra e in concorrenza l’una con l’altra, ma significherebbe anche che i terzi potenziali acquirenti potrebbero disporre di una sola “fonte di approvvigionamento” dei diritti*”¹⁰⁶.

5.5.1. L’evoluzione delle modalità di vendita dei diritti televisivi

160. I meccanismi di vendita dei diritti televisivi hanno formato oggetto di decisioni antitrust, sia a livello nazionale che comunitario. Come noto, la rilevanza concorrenziale di tale materia sussiste sia dal punto di vista della domanda di tali beni (gli operatori della comunicazione) che da quello dell’offerta (le società di calcio). Come vedremo, i menzionati interventi antitrust hanno esaminato soprattutto l’impatto dei meccanismi di vendita sul settore delle comunicazioni.

161. In particolare, nel 1999, l’Autorità ha ritenuto che i diritti criptati (tecnologie satellitare e digitale terrestre) delle partite di campionato di serie A e serie B avrebbero dovuto essere commercializzati dalle società calcistiche singolarmente ed essere acquistati separatamente dalle emittenti; ciò in quanto la negoziazione centralizzata dei diritti criptati avrebbe potuto determinare la loro allocazione ad un’unica emittente così limitando la concorrenza sul mercato della televisione a pagamento¹⁰⁷.

162. Anche la Commissione europea è intervenuta, nel 2003, in merito alla vendita congiunta, da parte della UEFA, dei diritti televisivi relativi alla competizione *UEFA Champions League*¹⁰⁸; in quell’occasione, la Commissione rilevò come la vendita di tali diritti in un unico pacchetto (su base esclusiva ad una sola emittente per Stato membro e per una durata di 4 anni) fosse suscettibile di restringere la concorrenza tra gli operatori di telecomunicazione. Nel corso del procedimento, la UEFA ha proposto un nuovo sistema di vendita congiunta in base al quale i principali diritti sarebbero stati suddivisi in pacchetti distinti in modo da garantirne l’acquisizione da parte di più emittenti televisive e, al contempo, favorire

¹⁰⁶ In tal senso la Juventus.

¹⁰⁷ Cfr. Provv. n. 6869 del 10 febbraio 1999 - I362, *Vendita diritti televisivi*, in *Boll.* n. 26/1999. In tale occasione, l’Autorità individuò altri due prodotti oggetto di vendita centralizzata: i diritti in chiaro relativi agli *highlights* del campionato (relativamente ai quali la vendita centralizzata non fu ritenuta restrittiva in quanto sembrava costituire l’unica forma possibile di commercializzazione del prodotto, la cui stessa esistenza è legata alla disponibilità di tutte le immagini della giornata di campionato, considerando altresì che la vendita individuale degli *highlights* avrebbe potuto comportare elevati costi di transazione); i diritti delle partite della Coppa Italia (per i quali, atteso l’elevato grado di incertezza relativamente al numero di partite cui le singole squadre riescono a partecipare, l’Autorità riscontrò che la vendita centralizzata potesse ridurre i costi di transazione).

¹⁰⁸ Cfr. Decisione della Commissione del 23 luglio 2003, caso COMP/C.2-37.398 – *Vendita congiunta dei diritti della UEFA Champions League*.

l'accesso al mercato agli operatori *Internet* e della nuova generazione di telefonia mobile. Le modifiche apportate dalla UEFA al sistema di vendita accentrata dei diritti televisivi furono valutate positivamente dalla Commissione, la quale adottò una decisione di esenzione dai divieti antitrust riguardo al nuovo sistema di vendita

163. Nello stesso anno, la Commissione è intervenuta anche nei confronti della *Football Association Premier League*¹⁰⁹, ritenendo che il meccanismo di vendita congiunta dei diritti televisivi fosse suscettibile di falsare la concorrenza sul mercato radiotelevisivo. Anche in tale occasione, il soggetto coinvolto nel procedimento (la *Premier League*), si impegnò formalmente a non vendere i diritti in un unico pacchetto e ad evitare che un unico operatore televisivo potesse acquistare tutti i pacchetti relativi ai diritti degli eventi dal vivo¹¹⁰. La Commissione valutò, pertanto, positivamente gli impegni assunti dalla *Premier League*.

164. Più recentemente, la Commissione ha esaminato il sistema di vendita centralizzata, da parte della Federazione calcistica tedesca, dei diritti televisivi relativi alle partite della prima e della seconda divisione maschile della *Bundesliga*¹¹¹. Di nuovo, l'impegno della Federazione a vendere i diritti in diversi pacchetti, attraverso procedure trasparenti e non discriminatorie, nonché a fissare la durata massima dei contratti in tre stagioni sportive, ha indotto la Commissione a ritenere adeguati gli impegni.

165. Pertanto, successivamente all'intervento dell'Autorità, l'approccio nel valutare i meccanismi di vendita dei diritti televisivi ha subito una significativa evoluzione. Per effetto di tale evoluzione, come vedremo, in ambito europeo, si assiste ad un ricorso piuttosto diffuso al sistema di vendita centralizzata dei diritti. Le maggiori Federazioni (o Leghe) europee vendono, infatti, i propri diritti collettivamente, ad eccezione di Grecia, Portogallo e, in una certa misura, della Spagna.

166. In sintesi, in ambito europeo, le preoccupazioni relative agli impatti del sistema di vendita collettiva sul mercato delle comunicazioni sono state superate apportando una serie di correttivi a tale sistema intesi a garantire la concorrenza tra emittenti televisive e a consentire l'accesso al mercato agli

¹⁰⁹ Caso COMP 38.828 – PO/FA Premier League Limited + British Sky Broadcasting plc.

¹¹⁰ Gli impegni assunti dalla *Premier League* - vincolanti fino al 30 giugno 2013 - prevedevano la suddivisione dei diritti in sei pacchetti e l'impossibilità, per ciascun offerente, di aggiudicarsi più di cinque pacchetti. Inoltre, gli impegni riguardavano le regole di condotta delle procedure di gara per la vendita dei diritti stessi, arrivando a prevedere la figura di un *trustee* indipendente che avrebbe dovuto valutare le offerte dei vari partecipanti. La *Premier League* si è impegnata anche ad esaminare, insieme alla Commissione, le modalità di svolgimento delle gare per garantirne la non discriminatorietà.

¹¹¹ Cfr. Decisione della Commissione del 19 gennaio 2005, caso COMP/C-2/37.214 — *Vendita congiunta dei diritti mediatici relativi al campionato di calcio tedesco (Bundesliga)*.

operatori Internet e telefonici. I correttivi individuati, come visto, consistono nella suddivisione in pacchetti dei diritti oggetto di vendita; nella vendita degli stessi tramite procedure di gara trasparenti e non discriminatorie; nella fissazione di durate relativamente brevi dei contratti di vendita; nell'adozione della regola per cui un unico operatore non può acquistare tutti i pacchetti.

167. Posto, pertanto, che alle ripercussioni negative della negoziazione accentrata sulle dinamiche competitive del settore delle comunicazioni è possibile ovviare mediante i citati correttivi, nell'ambito della presente indagine, i diversi meccanismi di vendita dei diritti televisivi e di ripartizione dei proventi devono essere analizzati avendo riguardo al versante dell'offerta, vale a dire all'impatto degli stessi sui rapporti tra società di calcio.

5.5.2. I meccanismi di ripartizione delle risorse

168. Il sistema di negoziazione dei diritti televisivi attualmente vigente in Italia prevede che la Lega Nazionale Professionisti (LNP) rappresenta le società di calcio (su delega specifica rilasciata per ogni singolo contratto e da ogni singola società):

a) per la diffusione, sul solo territorio italiano:

- dei diritti televisivi degli *highlights* in chiaro e in differita dei Campionati di Serie A e di Serie B;
- dei diritti radiofonici, con esclusione dell'ambito locale, dei Campionati di Serie A e di Serie B;

b) per la diffusione, senza limitazioni territoriali:

- dei diritti televisivi e radiofonici, sia in chiaro che criptato, della Coppa Italia¹¹².

169. E' inoltre previsto che i contratti di vendita di tali diritti non potranno avere una durata superiore a tre anni, per quanto concerne i diritti televisivi degli *highlights* in chiaro e dei diritti radiofonici dei Campionati di serie A e B; ad un anno, per quanto riguarda i diritti televisivi e radiofonici relativi al torneo di Coppa Italia¹¹³.

170. Diversamente, i diritti televisivi criptati (*pay tv* e *pay per view*) e i diritti per l'estero sono commercializzati in maniera decentrata, vale a dire da parte delle singole società di calcio. Una parte delle entrate così percepite sono versate dalle società alla LNP, ai fini della ripartizione mutualistica delle stesse (c.d. stadio virtuale), in base ai criteri fissati dall'Assemblea della stessa Lega. Alle ripartizioni così determinate provvede il Consiglio di Lega¹¹⁴.

¹¹² Cfr. art. 1, comma 3, lett. d) del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti.

¹¹³ *Ibidem*.

¹¹⁴ *Ibidem*, art. 19, comma 2 e art. 46.

171. In virtù, della delibera dell'Assemblea della LNP del 3 marzo 2006, attualmente, la quota di proventi che le società devono versare ai fini mutualistici è fissata al 19%.

172. In ambito europeo, si registra un'attenzione maggiore verso gli obiettivi di riequilibrio complessivo delle risorse. In Francia, ad esempio, per effetto di norme di legge, i diritti televisivi sono commercializzati in modo centralizzato dalla Federazione calcistica che ripartisce i proventi che ne derivano nel seguente modo: una quota maggioritaria è distribuita in parti eguali tra le società; il 5%, viene attribuita allo Stato per promuovere e sovvenzionare i settori giovanili e contribuire agli altri sport; la restante parte è ripartita tra le società in base ai risultati sportivi della stagione.

173. In Germania, la Lega gestisce collettivamente ogni diritto generato dai 36 club di *Bundesliga* 1 e 2 (ivi inclusi i diritti televisivi) e ridistribuisce i ricavi mediante un regime che distingue tra *Bundesliga* 1 (cui spetta il 79% delle risorse) e *Bundesliga* 2 (che beneficia del restante 21%). Ogni *Bundesliga* ripartisce, poi, la metà dei proventi in parti uguali tra le singole società, attribuisce una quota alla Federazione; la restante parte è distribuita alle società sulla base dei risultati sportivi realizzati. Per i soli diritti *pay per view* è previsto un ulteriore meccanismo che attribuisce alla società ospitante il 64% dei proventi, il 32 % all'ospitata, il 4% alla federazione e il 2% alla *Bundesliga* 2.

174. In Inghilterra, la *Football Association of Premier League* detiene e vende collettivamente i diritti di trasmissione in diretta, gli *highlights*, i diritti relativi ai nuovi media ed i diritti internazionali che rimangono, tuttavia, di proprietà delle società. La vendita avviene attraverso una ripartizione in sei pacchetti con il divieto per un singolo operatore/emittente televisiva di acquistarne più di cinque. Le società possono comunque trattare singolarmente la cessione sia dei diritti non ricompresi nei sei pacchetti, sia di quelli acquistati da un'emittente ma eventualmente non utilizzati. Il riequilibrio delle risorse si attua attraverso l'attribuzione della metà dei proventi alle società in parti eguali e la restante metà in base ai punti in classifica e al numero delle apparizioni televisive delle singole società nelle dirette e nelle differite. Una piccola percentuale è riconosciuta dalla *Premier League* alla serie inferiore.

175. In Spagna prevale il sistema di vendita individuale dei diritti televisivi. Tuttavia, a partire dalla stagione sportiva 2003/04, un gruppo di società, composto da otto delle squadre minori della *Primera Liga* e tutte le squadre della *Segunda Liga* hanno cominciato a negoziare i propri diritti collettivamente. Quanto alla ripartizione delle risorse, in tale Paese, è stato adottato un modello attenuato di solidarietà tra club, attraverso una ripartizione centralizzata degli incassi derivanti dalla vendita individuale dei

diritti, alla quale sfuggono le società Barcellona e Real Madrid, le quali non riconoscono, almeno fino al 2008, alcuna redistribuzione delle loro risorse alle altre società. Per ciò che concerne le altre società, il meccanismo di ripartizione privilegia gli ascolti di ciascun club, per il 55% del totale, mentre il restante è suddiviso in ragione dei risultati sportivi conseguiti nelle ultime tre stagioni.

5.5.3. L'incidenza dell'attuale sistema di commercializzazione sull'equilibrio competitivo tra club

176. Come più volte rilevato, l'esistenza di un certo equilibrio economico tra società di calcio rappresenta un presupposto indispensabile, non solo a tutela dello spettacolo calcistico, ma anche per garantire il corretto dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali nel settore. L'analisi delle fonti di ricavo delle società di calcio ha, infatti, evidenziato che le entrate dei club dipendono per larga parte dalla vendita dei diritti televisivi e che della maggioranza dei proventi derivanti da detta fonte di reddito beneficiano un numero assai ristretto di società, ossia quelle dotate di maggiore potere contrattuale nei confronti degli operatori di telecomunicazione, anche in virtù dell'elevato bacino d'utenza (i tifosi).

177. A titolo esemplificativo, si osserva che, dalle informazioni acquisite emerge come, con riferimento alla stagione 2004/05, la vendita di diritti televisivi ad operatori satellitari abbia fruttato al Siena circa 5,5 milioni di euro, all'Ascoli circa 5,6 milioni di euro e al Livorno circa 5,8 milioni di euro. Si ricorda, poi, che i contratti stipulati tra Sky Italia - relativamente alle stagioni sportive 2006/07 e 2007/08 - e Juventus, Inter e Milan prevedono a favore di queste ultime introiti pari rispettivamente a 90, 70 e 80 milioni di euro a stagione¹¹⁵.

178. Si ricorda, altresì, che la simulazione sopra riportata (cfr. punto 74), ha evidenziato come l'adozione in Italia di un sistema di vendita collettiva dei diritti televisivi avrebbe ridotto il *gap* tra gli introiti ottenuti dalla società che ha beneficiato maggiormente di tale fonte di reddito e da quella che ne ha beneficiato in misura minore.

179. La circostanza che i sistemi di vendita decentrata si prestino ad accentuare gli squilibri di tipo economico tra società maggiori e minori appare confermata anche da uno studio relativo ai campionati francese, tedesco, inglese, spagnolo e italiano - riferito al 2001, ma vigenti gli stessi criteri di

¹¹⁵ Cfr. doc. VIII.215.

vendita dei diritti televisivi – da cui emergono i seguenti rapporti *first to last*¹¹⁶ in relazione agli introiti delle società che prendono parte a tali campionati:

Tab. 8 – Rapporti *first-to-last* tra club nei principali campionati europei

	Francia	Germania	Inghilterra	Spagna	Italia
Rapporto <i>First-to-Last</i>	1,8 [•]	2,6 [•]	2,3 [•]	5,3 [*]	6,3 [*]

Fonte: Deloitte&Touche France 2001.

• Paese in cui vige il sistema di vendita collettiva

*Paese in cui vige il sistema di vendita individuale

180. Si noti, altresì, che le divergenze determinate dai diversi sistemi di vendita (individuale o collettiva) non risultano essere state spontaneamente colmate, affiancando al sistema di vendita individuale meccanismi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse.

Ciò è dimostrato da un recente studio¹¹⁷ volto a quantificare il livello di disuguaglianza nella distribuzione delle entrate da diritti televisivi - in presenza o meno di un sistema di redistribuzione delle risorse - relativamente al campionato italiano di Serie A ed utilizzando i dati relativi all'ammontare lordo delle entrate da diritti televisivi criptati, i quali rappresentano più del 90% delle entrate totali da diritti televisivi.

181. In particolare, lo studio consiste nella costruzione di una misura, l'indice di Gini¹¹⁸, attraverso il quale è stato misurato tale livello di disuguaglianza relativamente alle ultime cinque stagioni sportive. I risultati dell'analisi, che ha tenuto in considerazione anche l'impatto delle regole di ripartizione delle risorse, sono espressi nella tabella seguente:

Tab. 9 - Incidenza della ripartizione sul disequilibrio economico tra club

Stagione sportiva	Indice di Gini (senza ripartizione)	Indice di Gini (con ripartizione)
2001-2002	0.42	0.34
2002-2003	0.46	0.44
2003-2004	0.38	Nd
2004-2005	Nd	Nd
2005-2006	0.52	0.42

182. Il dato principale che si trae dalla tabella è quello secondo cui le regole di riequilibrio, in presenza di un sistema di vendita individuale, non sono risultate idonee, nel contesto attuale, ad attenuare sufficientemente la disparità

¹¹⁶ Il rapporto *first to last* è definito come il rapporto tra l'introito della squadra che ha maggiormente beneficiato, in una data stagione sportiva, della vendita dei diritti televisivi e la squadra che ne ha beneficiato in misura minore.

¹¹⁷ Cfr. il contributo di Poggi e Severgnini, rinvenibile nel sito <http://www.lavoce.info>.

¹¹⁸ L'indice (o coefficiente) di Gini è una misura della disuguaglianza di una distribuzione. Il coefficiente di Gini è spesso utilizzato per misurare la minore o maggiore equità nella distribuzione del reddito. Si tratta di un numero compreso tra 0 ed 1, dove 0 corrisponde a un'uguaglianza perfetta (cioè il caso in cui tutti soggetti oggetto di analisi abbiano lo stesso reddito) e 1 corrisponde alla completa disuguaglianza (cioè l'ipotesi in cui un solo soggetto detenga l'intero reddito, mentre tutti gli altri hanno un reddito nullo).

nella distribuzione delle entrate da diritti televisivi tra le diverse società. In tal senso, infatti, si osservi come nelle tre stagioni (2001/02, 2002/03 e 2005/06) in cui la disponibilità dei dati ha permesso un confronto, l'impatto della mutualità ha ridotto l'indice di Gini – il quale varia da 0 a 1 e aumenta con il progredire della concentrazione della ricchezza – rispettivamente da 0,42 a 0,34 e da 0,46 a 0,44. In particolare, relativamente all'ultima stagione sportiva (2005/06), sebbene la quota di ripartizione delle risorse tra le società appartenenti alla Lega Calcio è stata aumentata dal 18% al 19%, tale intervento ha determinato solo una ridotta diminuzione del livello di disuguaglianza nella distribuzione dei ricavi tra le società di Serie A, misurata da una variazione dell'indice di Gini che si riduce da 0,52 a 0,42¹¹⁹.

183. Un altro aspetto che interessa evidenziare è che la disuguaglianza nella distribuzione delle risorse economiche tra società di calcio ha altresì determinato una limitata competizione tecnica tra le squadre nell'ambito di uno stesso campionato. In particolare, con riferimento alla Serie A, è possibile notare come la classifica finale, relativamente alle ultime cinque stagioni sportive, è stata caratterizzata – se paragonata alle classifiche finali dei più importanti campionati europei, ossia tedesco, spagnolo e inglese – da un divario maggiore tra le società maggiori e quelle minori.

184. Per comprendere meglio tale divario tecnico registratosi nel campionato italiano di Serie A, rispetto ai campionati esteri presi a riferimento, l'indice di Gini è stato utilizzato con l'obiettivo di analizzare la distribuzione dei punti in classifica tra le diverse squadre al termine degli ultimi cinque campionati (cfr. tabella seguente)¹²⁰.

Tab. 10 - Comparazione dell'indice di Gini per i campionati dal 2001/02 al 2005/06

Stagione	Spagna	Italia	Inghilterra	Germania
2001-2002	0,11	0,16	0,17	0,17
2002-2003	0,14	0,17	0,15	0,11
2003-2004	0,13	0,20	0,15	0,16
2004-2005	0,14	0,13	0,17	0,15
2005-2006	0,15	0,20	0,18	0,16
MEDIA	0,130	0,171	0,159	0,148

185. Dalla tabella sopra riportata emerge come il campionato italiano di Serie A registri un valore medio dell'indice di Gini (0,171) superiore a quello dei campionati maggiori degli altri paesi considerati. Tale dato evidenzia, pertanto, come nei campionati italiani di Serie A, relativamente alle ultime cinque stagioni sportive, i punti in classifica risultano distribuiti in modo molto più concentrato rispetto a quanto avvenuto nei campionati maggiori dei

¹¹⁹ Si consideri che un indice di Gini superiore allo 0,4 configura una distribuzione fortemente diseguale quanto a distribuzione del reddito.

¹²⁰ Cfr. il contributo di Montanari e Silvestri, rinvenibile nel sito <http://www.lavoce.info>.

paesi presi a riferimento, mostrando, dunque, come poche squadre hanno realizzato molti punti¹²¹. Tale dato indica quindi l'esistenza di un divario tecnico-competitivo tra le società di calcio italiane di Serie A maggiore rispetto a quello che si registra nei paesi oggetto di confronto.

186. Quanto al dato medio relativo alla Spagna, ove è presente il sistema di vendita individuale dei diritti televisivi, la circostanza che tale dato risulta inferiore a quello italiano è ragionevolmente attribuibile al fatto che, sebbene in Spagna prevalga la vendita individuale dei diritti televisivi, a partire dalla stagione 2003/04, come visto, alcune società - in particolare otto squadre della *Primera Liga* e tutte le squadre della *Segunda Liga* - hanno proceduto a negoziare i propri diritti collettivamente.

187. Da ultimo, si noti come il valore dell'indice di Gini relativo al campionato italiano è cresciuto gradualmente dalla stagione 2001/02 all'ultima stagione sportiva, con la sola eccezione del campionato 2004/05, la quale ha tuttavia rappresentato un'eccezione imputabile al fatto che si è trattato del primo campionato di Serie A con venti squadre, rispetto alle diciotto avutesi fino ad allora, con un conseguente ragionevole livellamento tra le società che hanno preso parte allo stesso campionato.

188. Le analisi sopra riportate dimostrano, da un lato, che il sistema di negoziazione individuale ha determinato divari di tipo economico-finanziario tra società di calcio che partecipano allo stesso campionato e, dall'altro, che gli effetti di tale sistema sull'equilibrio economico e tecnico tra club non sono stati efficacemente corretti dagli attuali meccanismi di ripartizione delle risorse.

189. Le predette analisi consentono di evidenziare che il sistema attuale non è stato in grado di generare efficaci meccanismi correttivi del disequilibrio tra club in quanto la società di calcio che si è vista riconoscere il diritto di negoziare individualmente i diritti televisivi che riguardano le proprie prestazioni, è risultata più restia a cedere una parte significativa dei propri proventi al c.d. "stadio virtuale".

L'esperienza dei Paesi esteri dimostra invece che quando i diritti sono oggetto di commercializzazione accentrata le percentuali dei proventi destinate alla redistribuzione sono assai più consistenti rispetto al 19% adottato in Italia.

¹²¹ Si evidenzia come, nel caso di specie, un valore dell'indice di Gini pari a 0 avrebbe significato l'assoluta equità nella distribuzione dei punti tra le squadre a termine del campionato, ossia che tutte le squadre avrebbero ottenuto – per ciascuna stagione – gli stessi punti in classifica; viceversa, un valore dell'indice di Gini pari a 1 si sarebbe registrato nell'ipotesi, del tutto teorica, in cui soltanto una squadra avrebbe realizzato tutti i punti disponibili.

190. In linea di principio, invero, i meccanismi di riequilibrio dovrebbero operare, anche nel caso italiano, nel senso di correggere le asimmetrie generate dal sistema di vendita individuale. Ciò in quanto le decisioni concernenti la redistribuzione (la c.d. mutualità) sono assunte in sede di Lega Nazionale Professionisti secondo il principio del voto capitaro. La circostanza che, nonostante l'esistenza di tale meccanismo di votazione, gli obiettivi di riequilibrio non sono stati efficacemente realizzati appare imputabile alle disfunzioni del vigente sistema di organizzazione e di *governance* del settore. In particolare, per effetto dell'attuale sistema organizzativo, la LNP, a dispetto della sua natura associativa, non è stata in grado di riconoscere sufficiente rilevanza alle esigenze di redistribuzione, né la FIGC ha saputo operare in modo da attribuire il necessario rilievo a dette esigenze.

5.5.4. Il progetto di legge sulla vendita dei diritti televisivi

191. Considerazioni non dissimili, in relazione all'attuale sistema di vendita dei diritti televisivi, sembrano sottese al disegno di legge in tema di titolarità e commercializzazione dei diritti di trasmissione dei campionati di calcio e delle altre competizioni calcistiche a livello nazionale.

192. Il 21 luglio 2006 il Consiglio dei Ministri ha, infatti, approvato un progetto di legge che delega il Governo a rivedere la normativa sulla predetta materia. Obiettivo espresso del legislatore delegato è quello di ristabilire l'equilibrio competitivo tra le società di calcio nell'ambito di un campionato. Per realizzare tale obiettivo, il disegno di legge afferma il principio della contitolarità dei diritti televisivi *“in capo al soggetto preposto all'organizzazione delle competizioni sportive e ai soggetti partecipanti alla competizione medesima”*, segnatamente le Leghe e le singole società.

193. Il disegno di legge prevede, inoltre, la commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico (sia radiotelevisivi che relativi ad altre reti di comunicazione elettronica) degli eventi sportivi dei campionati di calcio e delle altre competizioni calcistiche professionistiche organizzate a livello nazionale.

194. Al fine di salvaguardare la concorrenza nel settore radiotelevisivo, il disegno di legge stabilisce che la vendita dei diritti televisivi debba avvenire *“mediante procedure finalizzate a garantire la concorrenza tra operatori della comunicazione”*, realizzate *“per singola piattaforma”*, tramite modalità che *“assicurino, ove possibile, la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi”*, prevedendo altresì *“una durata ragionevole”* dei contratti di vendita.

195. Quanto alle regole di mutualità, è previsto che la ripartizione delle risorse derivanti dalle vendite dei diritti di cui trattasi debba avvenire “*anche attraverso regole che potranno essere determinate dal soggetto preposto all’organizzazione della competizione sportiva*”, ma che devono essere tali da garantire che:

- una quota prevalente di tali risorse sia ripartita in parti uguali a tutti i partecipanti a ciascuna competizione;
- una quota sia destinata alle finalità generale del sistema, in modo da valorizzare le categorie inferiori e il settore giovanile;
- le restanti risorse siano ridistribuite dal soggetto preposto all’organizzazione della competizione tra i partecipanti alla competizione medesima “*tenendo conto anche del bacino d’utenza e dei risultati sportivi conseguiti*”.

196. Il disegno di legge attribuisce, infine, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni compiti di “*vigilanza e controllo sulla corretta applicazione della disciplina attuativa della presente legge*”, nell’ambito delle rispettive competenze.

197. In via preliminare, si ritiene opportuno evidenziare come non debba essere una specifica previsione normativa a stabilire le modalità di vendita dei diritti televisivi da parte delle società di calcio, essendo piuttosto rilevante, sotto il profilo concorrenziale, non tanto individuare tali modalità, quanto perseguire l’obiettivo di una più accentuata solidarietà tra le società stesse.

198. L’articolato in esame appare sottendere l’impostazione per cui le competizioni sportive – e, tra queste, anche i campionati di serie A e B – costituiscano beni unitari dotati di valore autonomo che non coincide esattamente con la somma dei contributi dei singoli eventi che lo compongono. Proprio in quanto unitari, i proventi realizzati dalla vendita di tali beni devono essere per larga parte utilizzati al fine di garantire l’equilibrio competitivo tra i soggetti partecipanti alle gare e, quindi, il buon funzionamento dello stesso prodotto unitario di cui trattasi.

Corollario di tale impostazione è che il campionato perde di attrattività se le squadre minori, in quanto prive di risorse, non sono in grado di prendervi parte, oppure sono talmente deboli da non poter costituire concorrenti effettivi. Va, quindi, a vantaggio del campionato nel suo insieme se le squadre minori sono dotate delle risorse che consentano loro di essere sufficientemente competitive. In altri termini, se si guarda alle competizioni sportive come beni unitari, sussiste un interesse collettivo, anche da parte dei grandi club, al perseguimento dell’equilibrio economico e tecnico tra società di calcio.

199. Sulla scorta di tali considerazioni, il progetto di legge dovrebbe limitarsi a prevedere che la ripartizione dei proventi da diritti televisivi assicuri il

perseguimento di un effettivo sistema mutualistico. In tale ottica, la vendita collettiva dovrebbe essere prevista come facoltà, piuttosto che formare oggetto di una imposizione legislativa.

200. Non convince, inoltre, la scelta di riconoscere il compito di individuare le regole di ripartizione delle risorse derivanti dalla vendita di tali diritti ai “*soggetti preposti all’organizzazione della competizione sportiva*”. Come si dirà meglio nella quarta sezione dell’indagine, le Leghe, in quanto composte da organi in cui siedono esponenti delle singole squadre, non sono nella posizione migliore per dettare le regole di ripartizione delle risorse, posto che talune società potrebbero trovarsi nella condizione di influenzare a loro vantaggio tali scelte. Tenuto conto, inoltre, che il sistema di ripartizione delle risorse voluto dal legislatore mira a tutelare non solo gli interessi delle società di calcio minori, ma anche quelli del calcio in generale (avendo riguardo, tra l’altro, al settore giovanile e alle categorie inferiori), sarebbe preferibile che il compito di definire le regole della ripartizione siano attribuiti ad un soggetto terzo, che si trovi in una posizione di indipendenza rispetto agli interessi economici delle singole società professionistiche. Un’altra soluzione potrebbe consistere nell’istituzione, nell’ambito FIGC, di un apposito organo tecnico cui affidare i compiti di ripartizione dei proventi in esame; i componenti di tale organismo tecnico potrebbero essere scelti sulla scorta dei medesimi criteri previsti per la nomina dei componenti della Co.Vi.So.C., così da garantirne l’effettiva terzietà.

201. Quanto ai criteri previsti dal disegno di legge, cui deve ispirarsi la ripartizione dei proventi, l’Autorità è dell’avviso che il legislatore delegato non dovrebbe dare indicazioni eccessivamente rigide al soggetto deputato allo svolgimento di siffatto compito. In particolare, ove, come auspicato, detto compito fosse affidato ad un soggetto terzo, quest’ultimo dovrebbe essere messo in condizione di definire le quote in cui suddividere i proventi derivanti dalla vendita dei diritti televisivi con un adeguato grado di discrezionalità, che gli consenta, segnatamente, di modificare le quote ripartitorie a seconda delle esigenze che nel tempo si vengano a manifestare.

202. Sul punto, l’Autorità è, in ogni caso, dell’avviso che la quota dei proventi destinata ad essere ripartita sulla base dei risultati sportivi conseguiti debba essere sufficientemente significativa, nell’ottica di tutelare, attraverso l’adozione di un sistema meritocratico, l’incentivo delle squadre ad effettuare buone prestazioni. In questa prospettiva, non può quindi condividersi il riferimento, contenuto nel disegno di legge, al bacino d’utenza dei club (quale ulteriore criterio cui improntare la ripartizione della parte dei proventi da non suddividere in misura ugualitaria). Il numero di spettatori cui può fare affidamento una società di calcio sfugge, infatti, alla logica meritocratica e, quindi, detta parte dei proventi dovrebbe essere suddivisa avendo esclusivo

riguardo ai risultati sportivi delle squadre, come previsto dal sistema francese e tedesco.

203. In merito alle attribuzioni riconosciute all'Autorità dal disegno di legge, si osserva che l'Antitrust può intervenire nel settore solo in relazione a comportamenti di imprese o associazioni di imprese suscettibili di configurare intese restrittive della concorrenza e/o abusi di posizione dominante. Pertanto, non appare appropriato attribuire all'Autorità il compito di vigilare e controllare la corretta applicazione della disciplina attuativa del progetto di legge in esame, trattandosi di un'attività che esorbita dalle competenze proprie dell'Autorità.

204. In conclusione, l'Autorità auspica che la ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita dei diritti televisivi, indipendentemente dallo specifico meccanismo di commercializzazione adottato, sia effettuata da un soggetto avulso dagli interessi economici delle società di calcio, e realizzata nell'ottica di garantire la necessaria flessibilità del sistema. In questo contesto, tale soggetto dovrebbe tenere in debito conto l'esigenza di destinare una parte significativa dei proventi alle finalità mutualistiche (a vantaggio delle società di Serie A e B e del sistema calcio nel suo insieme), nonché di ripartire una parte non residuale dei proventi sulla base di criteri meritocratici, che, per essere tali, devono prescindere dai valori relativi al bacino d'utenza delle singole squadre.

SEZIONE III - LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA CALCIATORI PROFESSIONISTI E SOCIETÀ DI CALCIO

1. Premessa

205. Come già rilevato, la capacità di una società di calcio di competere nella produzione e nella vendita dello spettacolo calcistico è strettamente connessa alle attività di acquisizione di calciatori. Le operazioni di ingaggio, di trasferimento o di prestito dei calciatori sono, infatti, idonee a modificare sensibilmente il valore sportivo di una squadra e, quindi, ad aumentare il gradimento del pubblico verso quella squadra con i conseguenti ritorni di tipo economico che ne derivano per la società cui fa capo la squadra medesima.

Evidentemente, però, proprio in quanto incidono sulle prestazioni sportive di un club, tali operazioni devono essere effettuate in modo da non compromettere il necessario equilibrio competitivo e tecnico tra società di calcio e, quindi, il regolare svolgimento delle competizioni sportive. Per tale motivo, le operazioni di ingaggio, trasferimento e prestito dei giocatori sono soggette a regolamentazione che, a livello sia nazionale che internazionale, promana principalmente dalle Federazioni sportive.

In linea di principio, allorché dette regole vertano su questioni che interessano esclusivamente lo sport, e come tali sono estranee all'attività economica dei club, non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto antitrust; quando, invece, tali regole incidono sugli aspetti economici dello sport le restrizioni della libertà di scelta dei soggetti coinvolti che ne derivano si giustificano solo se risultano funzionali a garantire il buon andamento dei campionati e non eccedono quanto necessario a garantire il perseguimento di tale obiettivo.

206. La Corte di giustizia comunitaria si è in più occasioni occupata della questione relativa all'assoggettabilità al diritto comunitario degli statuti e dei regolamenti delle Federazioni sportive, osservando che la realizzazione degli obiettivi fondamentali del Trattato *“sarebbe compromessa se oltre alle limitazioni stabilite da norme statali non si eliminassero anche quelle poste da associazioni o organismi non di diritto pubblico nell'esercizio della loro autonomia giuridica”*¹²². Al riguardo i giudici comunitari hanno altresì specificato che le peculiarità proprie dello sport non possono essere fatte valere per escludere da tale sfera un'intera attività sportiva¹²³; che la restrizione alla sfera di applicazione del diritto comunitario in relazione ad aspetti prettamente sportivi si giustifica solo ove *“mantenuta rigorosamente entro i limiti del suo specifico oggetto”*¹²⁴; che le norme giustificate da motivi

¹²² Cfr. sentenza *Walrave*, 12 dicembre 1974, causa 36/74, punti 17-19. In senso analogo, sentenza *Deliège*, 11 aprile 2000, cause riunite C-51/96 e C-191/97, punto 47.

¹²³ Cfr. sentenza *Bosmann*, 15 dicembre 1995, causa C-415/93, punto 76.

¹²⁴ Cfr. sentenza *Donà*, 14 luglio 1976, causa 13/76, punti 2-16 e 19.

non economici “*attinenti unicamente allo sport in sé per sé*” non devono, in ogni caso, eccedere quanto necessario per conseguire lo scopo perseguito¹²⁵.

207. Con specifico riguardo alla questione dei trasferimenti dei giocatori, nelle conclusioni rese in relazione al noto caso *Bosmann*, l’Avvocato Generale Lenz aveva evidenziato come le regole adottate in sede UEFA si prestassero a frenare i meccanismi concorrenziali tra i club innescati dagli ingaggi dei calciatori. In particolare, in quell’occasione, l’Avvocato Lenz rilevò come la disciplina UEFA dei trasferimenti oggetto di esame sostituisse “*al normale meccanismo dell’offerta e della domanda un sistema uniforme che si risolve nel conservare la situazione di concorrenza esistente e nel privare le società della possibilità di giovare di quelle opportunità derivanti dall’ingaggio di calciatori che ad esse sarebbero offerte dalle normali condizioni di concorrenza*”¹²⁶.

208. In queste stesse conclusioni, l’Avvocato Lenz aveva anche riscontrato che, allorché emanano norme che disciplinano gli ingaggi dei calciatori, le Federazioni calcistiche sono da considerare associazioni di imprese ai sensi del diritto antitrust, rilevando altresì che la qualificazione della disciplina UEFA sui trasferimenti come accordo orizzontale tra imprese non potesse essere inficiata dalla circostanza che detta disciplina concerne rapporti di lavoro. Ciò in quanto gli accordi riguardanti rapporti di lavoro non possono essere sottratti “*in linea generale ed assoluta*” all’ambito di applicazione delle norme di concorrenza¹²⁷.

209. Nel presente capitolo verrà analizzata la regolamentazione vigente in Italia relativa ai contratti tra società di calcio e calciatori, ai trasferimenti e ai prestiti dei calciatori e alla risoluzione delle controversie che insorgono tra tali soggetti. Come vedremo, tale regolamentazione corrisponde per molti aspetti a quella dettata dal Regolamento FIFA sullo status e i trasferimenti dei giocatori.

2. La regolamentazione FIFA

210. Il *Regolamento in materia di status e trasferimento dei calciatori* è stato adottato, nel dicembre 2004, dal Comitato esecutivo della FIFA ed è entrato in vigore il 1° luglio 2005. Tale Regolamento sostituisce il previgente, adottato il

¹²⁵ Cfr. sentenza *Lehtonen*, 13 aprile 2000, causa C-176/96, punti 52-56.

¹²⁶ Cfr. Conclusioni rese relativamente alla causa C-415/93 in data 20 settembre 1995, punto 262. Come noto la vertenza aveva ad oggetto le previsioni del regolamento UEFA a norma delle quali il trasferimento di un giocatore da una società ad un’altra poteva avvenire, anche alla scadenza del contratto del calciatore, solo dietro pagamento di un’indennità a favore della società di appartenenza.

¹²⁷ *Ibidem* punti 256 e 273-75.

5 luglio 2001, per effetto di un'indagine svolta dalla Commissione europea, ai sensi dell'art. 81 del Trattato CE, avente ad oggetto i trasferimenti internazionali dei calciatori e conclusasi nel giugno del 2002.

Nella circolare FIFA n. 959 del 16 marzo 2005 si legge che il nuovo Regolamento incorpora tutti i principi che erano stati avallati dalla Commissione europea. In verità, come vedremo, il nuovo Regolamento modifica alcuni aspetti sostanziali della disciplina dei trasferimenti.

211. Il citato procedimento comunitario, avviato in data 14 dicembre 1998, aveva ad oggetto il sistema di trasferimenti dei giocatori e, segnatamente, la circolare n. 616 adottata dalla FIFA il 4 giugno 1997 per le parti in cui vietava ai giocatori di risolvere unilateralmente il contratto che li lega alla società di calcio nonché in relazione alle indennità di trasferimento di giocatori. A tale ultimo riguardo, la Commissione contestava, tra l'altro, il fatto che il sistema FIFA incoraggiava il pagamento di indennità di trasferimento molto elevate e non commisurate ai costi di formazione sopportati dalle società di calcio; ciò impediva ai piccoli club di acquisire i giocatori migliori, così consentendo ai club maggiori di mantenere e rafforzare le proprie posizioni di forza a danno della concorrenza.

212. Nell'ambito di tale procedimento comunitario la FIFA si è impegnata a redigere un Regolamento che tenesse maggiormente in considerazione le esigenze di natura antitrust. Dal canto suo la Commissione ha ritenuto giustificabile il mantenimento di talune restrizioni in materia di risoluzione unilaterale dei contratti, giudicate necessarie per garantire stabilità alle società e proporzionate rispetto a tale obiettivo.

In questa prospettiva, nel 2001, la FIFA aveva indicato i principi cui si sarebbe ispirato il Regolamento nell'ottica di dare seguito ai rilievi mossi dalla Commissione, tra i quali:

- la creazione di meccanismi di solidarietà volti a ridistribuire una percentuale significativa dei proventi dei trasferimenti alle società che hanno assicurato la formazione e l'istruzione di un giocatore;
- l'istituzione di un periodo di tesseramento e trasferimenti per ciascuna stagione e di un ulteriore periodo "ristretto" a metà stagione, limitato a casi eccezionali, prevedendo un limite di un solo trasferimento per giocatore nella stessa stagione sportiva;
- la durata minima e massima dei contratti fissata rispettivamente ad uno e cinque anni;
- la protezione dei contratti dalla risoluzione per un periodo di tre anni fino al compimento dei 28 anni e per un periodo di due anni dopo tale età;
- l'introduzione di un sistema di sanzioni volto a garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle competizioni sportive, con la possibilità di risoluzione unilaterale del contratto solo al termine di una stagione;

- il versamento di un indennizzo finanziario in caso di risoluzione unilaterale del contratto da parte del giocatore o del club;
- previsione di sanzioni sportive proporzionate applicabili ai giocatori, ai club o agli agenti in caso di risoluzione unilaterale del contratto senza giusta causa durante il periodo protetto;
- creazione di un organismo arbitrale efficiente, rapido ed obiettivo, i cui membri sono eletti in numero paritetico dai giocatori e dai club e dotato di un presidente indipendente;
- ricorso volontario all'arbitrato che non pregiudica la possibilità di ricorrere ai tribunali nazionali.

213. Ai sensi dell'art. 1, par. 2 del Regolamento FIFA, i regolamenti nazionali devono ispirarsi al Regolamento FIFA per la risoluzione controversie, nonché prevedere un sistema di indennità per le società che investono nella formazione dei giovani calciatori.

Il medesimo paragrafo 2 prescrive che detti regolamenti nazionali devono essere approvati dalla FIFA. L'art. 26 precisa, inoltre, che i regolamenti nazionali dovranno essere sottoposti alla FIFA per l'approvazione entro il 30 giugno 2007; tuttavia, già a partire dal 1° luglio 2005, tutte le Federazioni nazionali hanno l'obbligo di conformarsi a quanto previsto dall'art. 1, par. 3, lett. a) del Regolamento FIFA.

214. La previsione da ultimo citata stabilisce che *“sono vincolanti a livello nazionale”* e devono essere incluse *“senza alcuna modifica”* nei regolamenti nazionali, tra le altre, le disposizioni in materia di:

- tesseramenti (artt. 5-8)¹²⁸;

¹²⁸ L'art. 5, titolato, *“Tesseramento”*, prescrive che: *“1. Un calciatore deve essere tesserato per una Federazione per giocare per un club come Professionista o Dilettante secondo la definizione dell'art. 2 del presente Regolamento. Solo i calciatori tesserati sono idonei a partecipare al Calcio Organizzato. Attraverso il tesseramento, un calciatore accetta di aderire agli Statuti e ai Regolamenti della FIFA, delle Confederazioni e delle Federazioni. 2. Un calciatore può essere tesserato solo per una società alla volta. 3. I calciatori possono essere tesserati per un massimo di tre società durante il periodo che va dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Durante questo periodo, il calciatore può giocare in Gare Ufficiali solo per due società”*.

L'art. 6, titolato *“Periodi di tesseramento”*, stabilisce: *“1. I calciatori possono essere tesserati esclusivamente in uno dei due Periodi di Tesseramento fissati dalla Federazione competente. In deroga a tale principio, un Professionista il cui contratto è scaduto prima della fine di un Periodo di Tesseramento può essere tesserato al di fuori di tale Periodo. Le Federazioni sono autorizzate a tesserare i Professionisti in questione posto che sia tenuta in debita considerazione l'integrità sportiva della competizione. Nel caso in cui il contratto sia risolto per giusta causa, la FIFA può adottare misure temporanee al fine di evitare abusi e ai sensi dell'Art. 22. 2. Il primo Periodo di Tesseramento deve iniziare al termine della Stagione e si deve concludere di regola prima dell'inizio della nuova Stagione. Il periodo in questione non può superare le 12 settimane. Il secondo periodo di tesseramento deve di regola cadere a metà stagione e non può superare le 4 settimane. I due Periodi di Tesseramento di una Stagione dovranno essere comunicati alla FIFA almeno 12 mesi prima della loro entrata in vigore. La FIFA stabilirà le date per le Federazioni che verranno meno a questo obbligo. 3. I calciatori possono essere tesserati - fatta salva l'eccezione contenuta nell'Art. 6, paragrafo 1 - solo se il club presenta una richiesta valida di tesseramento alla Federazione interessata nel corso di uno dei Periodi di Tesseramento. 4. Le disposizioni relative ai Periodi di Tesseramento non si applicano alle competizioni in cui partecipano esclusivamente i dilettanti. Per tali competizioni la Federazione interessata specificherà i periodi nei quali i calciatori possono essere tesserati, assicurando l'integrità sportiva della competizione”*.

- prestiti (art. 10)¹²⁹;
- contratti tra calciatori e società (art. 18)¹³⁰.

215. Infine, l'art. 1 sancisce che ogni Federazione *deve* includere nei propri regolamenti strumenti idonei a garantire la stabilità contrattuale, precisando, a tal fine, che i regolamenti nazionali *dovrebbero* prendere in considerazione i seguenti principi:

- i contratti devono essere rispettati (art. 13);
- i contratti possono essere risolti per giusta causa da entrambe le parti senza conseguenze (art. 14);
- i contratti possono essere risolti dai calciatori professionisti per giusta causa sportiva (art. 15);
- i contratti non possono essere risolti unilateralmente durante la stagione (art. 16);
- in caso di risoluzione contrattuale senza giusta causa dovrà essere previsto il pagamento di una indennità e l'entità di tale indennità potrà essere stipulata nel contratto (art. 17, parr. 1 e 2);
- nell'ipotesi di risoluzione contrattuale senza giusta causa dovranno essere irrogate sanzioni sportive contro la parte che recede dal contratto (art. 17, par. 3).

L'art. 7, intitolato "Passaporto del calciatore" prevede: "La Federazione che provvede al tesseramento è obbligata a fornire al club per il quale il calciatore è tesserato un "Passaporto del Calciatore" contenente tutte le informazioni rilevanti sul calciatore. Il Passaporto del Calciatore deve contenere l'indicazione di tutte le società per le quali il calciatore è stato tesserato a partire dalla Stagione del suo 12° compleanno. Se un compleanno cade fra due Stagioni, nel Passaporto il calciatore deve essere attribuito alla società per la quale era tesserato nella Stagione successiva al suo compleanno".

L'art. 8, intitolato "Richiesta di tesseramento", recita: "La richiesta di tesseramento di un Professionista deve essere presentata insieme ad una copia del contratto del calciatore. L'organo competente potrà prendere in considerazione, a sua discrezione, eventuali modifiche contrattuali o accordi aggiuntivi che non sono stati debitamente presentati".

¹²⁹ L'art. 10, intitolato "Prestito di Calciatori Professionisti", prevede: "1. Un Professionista può essere ceduto in prestito ad un'altra società sulla base di un accordo scritto fra il calciatore e le società interessate. Il prestito è disciplinato dalle stesse regole che si applicano ai trasferimenti dei calciatori, incluse quelle relative all'indennità di formazione e al meccanismo di solidarietà. 2. Subordinatamente a quanto stabilito dall'Art. 5, par. 3, la durata minima di un prestito è quella che intercorre tra due Periodi di Tesseramento. 3. La società che ha preso un calciatore in prestito non può trasferirlo ad una terza società senza l'autorizzazione scritta della società che lo ha dato in prestito e senza il consenso del calciatore".

¹³⁰ L'art. 18, intitolato "Norme speciali per i contratti fra le società e i calciatori professionisti", stabilisce: "1. Se un agente è coinvolto nella negoziazione di un contratto, il suo nome dovrà essere specificato nel contratto stesso. 2. La durata minima di un contratto va dalla data della sua entrata in vigore al termine della stagione; quella massima è di cinque anni. I contratti di qualsiasi altra durata possono essere autorizzati solo se conformi alle leggi nazionali. I calciatori al di sotto dei 18 anni non possono firmare un contratto da professionista per un periodo superiore ai tre anni. Non saranno valide eventuali clausole che si riferiscono a durate più lunghe. 3. Una società che intenda concludere un contratto con un Professionista deve informare la sua società attuale per iscritto prima di avviare la trattativa con quel Professionista. Un Professionista è libero di concludere un contratto con un'altra società solo se il suo contratto con la società attuale è scaduto ovvero scadrà entro i 6 mesi successivi. Ogni violazione di questa disposizione sarà punita con sanzioni appropriate. 4. La validità di un contratto non può essere soggetta ad un esame medico e/o al rilascio di un permesso di lavoro. 5. Se un Professionista sottoscrive più di un contratto relativo allo stesso periodo di tempo, si applicano le disposizioni del CAP IV".

3. La regolamentazione nazionale

216. In Italia la materia dei rapporti tra calciatori e società di calcio è disciplinata da disposizioni di vario rango, contenute nella legge n. 91 del 1981, recante *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*¹³¹, nelle Norme Organizzative Interne Federali (NOIF) di fonte FIGC e nelle previsioni dell'Accordo Collettivo concluso tra le rappresentanze dei soggetti interessati. Detto Accordo Collettivo è stato siglato il 4 ottobre 2005 da FIGC, Lega Nazionale Professionisti (LNP) e Associazione Italiana Calciatori (AIC) e disciplina il trattamento economico e normativo dei rapporti tra calciatori professionisti e società partecipanti ai campionati nazionali di serie A e B.

217. La legge 91/81 detta una serie di principi generali in tema di rapporti tra società sportive e sportivi professionisti, segnatamente in relazione alla forma, alla durata e alla cessione dei contratti tra club e sportivi, in materia di premi di addestramento e formazione tecnica, nonché in tema di risoluzione delle controversie.

La stessa legge rinvia per taluni aspetti alla disciplina promanante dalle Federazioni sportive.

218. Le previsioni relative ai rapporti tra società di calcio e calciatori contenute nelle NOIF e nell'Accordo Collettivo si ispirano per larga parte al Regolamento FIFA, pur discostandosene in alcuni punti. Sul punto, la FIGC ha rappresentato che il completo adeguamento della disciplina nazionale alle regole FIFA richiede pochi interventi di modifica che comunque verranno apportati entro il termine stabilito dalla stessa FIFA (il 30 giugno 2007)¹³².

219. Nell'ambito dell'attività di indagine, gli Uffici dell'Autorità hanno infatti richiesto informazioni alla FIGC ed hanno sentito in audizione l'Associazione Italiana Calciatori (AIC) al fine di conoscere il punto di vista di tali organismi in relazione ad alcuni aspetti della regolamentazione in esame.

220. In quel che segue l'analisi volta a verificare la necessità e proporzionalità, sotto il profilo antitrust, della disciplina nazionale relativa ai contratti, ai trasferimenti, ai prestiti e alla risoluzione delle controversie sarà

¹³¹ A norma della citata legge, “*sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica*”.

¹³² Cfr. la comunicazione fatta pervenire all'Autorità dalla FIGC in data 12 ottobre 2006.

svolta avendo riguardo alle corrispondenti previsioni contenute nel Regolamento FIFA, nonché alle osservazioni svolte dalla FIGC e dall'AIC sulla *ratio* sottesa a talune regole.

4. La disciplina contrattuale

221. Le previsioni che disciplinano la forma e il contenuto dei contratti conclusi tra calciatori e società di calcio, i controlli effettuati dalle Federazioni sui contratti medesimi e le ipotesi di recesso dagli stessi rilevano sotto il profilo antitrust nella misura in cui si prestano ad ostacolare la concorrenza tra club in sede di ingaggio di calciatori, ovvero a favorire forme di collaborazione o, comunque, scambi di informazioni tra società.

Alcuni dei vincoli previsti a carico di club e dei calciatori sono, tuttavia, funzionali a garantire una certa stabilità di tali contratti; rapporti contrattuali caratterizzati da eccessiva instabilità, infatti, si prestano a pregiudicare il corretto svolgimento dei campionati calcistici. In particolare, in assenza di qualsivoglia vincolo, gli organici dei club potrebbero subire continue modifiche in corso di campionato a sicuro detrimento dello spettacolo calcistico e della stessa capacità delle società di competere tra loro.

In questa prospettiva, occorre, pertanto, individuare le previsioni della disciplina contrattuale effettivamente necessarie a garantire la stabilità dei contratti e verificare se dette previsioni risultano proporzionali rispetto al perseguimento di tale obiettivo.

4.1. La disciplina FIFA

222. Il Regolamento FIFA disciplina i rapporti contrattuali tra società e calciatore nella sezione titolata “*Mantenimento della stabilità contrattuale fra calciatori professionisti e società*” (artt. 13-18).

Tale sezione prevede la durata minima che devono avere i contratti (dall'entrata in vigore sino al termine della stagione) e la loro durata massima (5 anni), stabilendo tuttavia che contratti con durata diversa sono autorizzabili se conformi alle leggi nazionali (art. 18).

E', inoltre, espressamente previsto che il contratto possa avere termine solo alla scadenza dello stesso o per mutuo accordo tra le parti (art. 13) e che possa essere risolto unilateralmente solo per giusta causa (art. 14) o per giusta causa sportiva (art. 15), segnatamente allorché un calciatore professionista affermato abbia disputato, nel corso di una stagione, meno del 10 % delle gare ufficiali alle quali ha partecipato il suo club.

In ogni caso, è vietata la risoluzione unilaterale nel corso della stagione (art. 16) Ancora, è previsto un “Periodo Protetto”¹³³, durante il quale i contratti non devono, in principio essere risolti.

223. Il Regolamento FIFA stabilisce anche le conseguenze che discendono dalla risoluzione del contratto in assenza di giusta causa (art. 17). In particolare, è previsto che la parte inadempiente dovrà pagare un’indennità calcolata tenendo, tra l’altro, conto della remunerazione e degli altri benefici dovuti al calciatore ai sensi del contratto in essere e/o del nuovo contratto; del rimanente periodo di durata del contratto; delle indennità e dei costi corrisposti dalla società; dell’eventualità che la risoluzione avvenga durante il periodo protetto.

Inoltre, laddove il contratto sia risolto dal calciatore durante il periodo protetto, questi, oltre ad essere tenuto a corrispondere la predetta indennità, è passibile di sanzioni sportive, consistenti nel divieto di giocare in gare ufficiali (per un periodo di 4 mesi, estendibile a 6 mesi in presenza di circostanze aggravanti). Allorché la risoluzione unilaterale senza giusta causa o senza giusta causa sportiva non si verifichi durante il periodo protetto al calciatore potranno essere comunque irrogate sanzioni disciplinari nell’ipotesi di mancato preavviso (il quale deve essere comunicato entro quindici giorni dall’ultima gara della stagione).

4.2. La disciplina nazionale

224. In ambito nazionale, la disciplina dei contratti deve essere ricostruita facendo riferimento, oltre alle rilevanti disposizioni delle NOIF e della legge n. 91/1981, anche al citato Accordo Collettivo (AC) concluso tra FIGC, LNP e AIC.

L’art 4 della legge prevede che il contratto deve, a pena di nullità, avere forma scritta ed essere redatto “*secondo il contratto tipo*” predisposto ogni tre anni dalla Federazione e dai rappresentanti delle categorie interessate. Lo stesso articolo stabilisce che il contratto, una volta redatto, debba essere depositato presso la Federazione ai fini dell’approvazione.

Anche l’art. 93 delle NOIF fa riferimento all’obbligo di utilizzare i contratti tipo previsti dagli accordi collettivi con le associazioni di categoria e redatti su appositi moduli. Tuttavia, tale norma federale stabilisce che i contratti debbano essere depositati non già presso la Federazione bensì presso le Leghe di competenza. Peraltro, ai sensi dell’art. 94, par. 1, lett. b) delle NOIF i contratti, una volta conclusi, devono essere altresì approvati dalle Leghe.

¹³³ Il Regolamento FIFA, nella sezione relativa alle “*definizioni*”, indica che per Periodo Protetto si intende “*un periodo di tre stagioni intere o di tre anni, a seconda di quello che inizia per primo, che segue l’entrata in vigore di un contratto, se tale contratto è stato concluso prima del 28° compleanno del Professionista, ovvero un periodo di due Stagioni intere o di due anni, a seconda di quello che inizia per primo, che segue l’entrata in vigore di un contratto, se tale contratto è stato concluso dopo il 28° compleanno del Professionista*”.

Tali contratti tipo sono allegati all'Accordo Collettivo del 2005 e richiamano la vincolatività di una serie di disposizioni contenute nell'Accordo, tra cui la necessità dell'approvazione del contratto da parte della Lega e l'obbligo di deferire tutte le controversie in materia di interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto al Collegio Arbitrale (CA)¹³⁴.

Quanto alla durata del contratto, il contratto tipo prevede che lo stesso debba durare almeno dalla sua data di decorrenza fino al 30 giugno della stagione in corso. In relazione alla durata massima, la legge 91/81 stabilisce che il contratto *può* contenere un termine risolutivo *“non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto”*; l'Accordo Collettivo, invece, fa riferimento alla necessità che il contratto *“non superi la durata massima prevista dalla legge”*.

225. In merito alle ipotesi di risoluzione del contratto, l'art. 117 delle NOIF stabilisce che il contratto può essere risolto consensualmente ovvero nei casi previsti dal contratto, dall'Accordo Collettivo o dalle norme federali. Al riguardo, l'Accordo Collettivo prevede che il calciatore può invocare dianzi al CA la risoluzione del contratto allorché la società abbia leso il suo diritto di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato (art. 12) ovvero in caso di morosità del club nel pagamento degli stipendi (art. 13).

Da parte sua, la società può chiedere al CA la risoluzione del contratto in caso di inabilità per malattia o infortunio del calciatore che si protragga oltre i 6 mesi (art. 15). La risoluzione è inoltre prevista come misura più grave cui può ricorrere il club nei casi di inadempienza contrattuale da parte del calciatore *“ai suoi obblighi contrattuali verso la Società, ovvero agli obblighi derivanti da regolamenti federali, fonti normative, statuali o federali, che siano rilevanti con la, o integrative della, disciplina contrattuale”* (art. 11).

226. Lo stesso articolo 11 dell'Accordo Collettivo individua iniziative ulteriori (diverse dalla risoluzione contrattuale) che la società può proporre al CA nei confronti del calciatore inadempiente e, segnatamente, l'ammonizione scritta; la multa (non superiore al 30% di un dodicesimo della parte fissa della remunerazione annua lorda, ovvero al 60% di tale somma nel caso di più infrazioni commesse nello stesso mese); la riduzione della retribuzione (non superiore al 50% della quota di retribuzione relativa al periodo per il quale si applica la riduzione medesima); l'esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra.

227. Da quanto precede emerge che, in ambito nazionale:

¹³⁴ Ai sensi del Regolamento del Collegio Arbitrale allegato all'Accordo Collettivo e facente parte integrante dello stesso, il Collegio arbitrale svolge funzioni di conciliazione e di risoluzione di tutte le controversie concernenti i rapporti regolati dall'Accordo Collettivo medesimo.

- i contratti devono obbligatoriamente avere forma scritta e, una volta conclusi, devono essere depositati presso la Lega e dalla stessa “approvati” competenza;
- i contratti possono avere durata inferiore alla stagione;
- non è espressamente contemplata la possibilità di risolvere il contratto per giusta causa o per giusta causa sportiva, la risoluzione unilaterale del contratto essendo ammessa solo nelle ipotesi espressamente previste dall’AC (morosità delle società, inabilità e inidoneità dei calciatori, mancato rispetto del contratto e delle norme federali);
- non è previsto un “periodo protetto” a tutela della stabilità contrattuale;
- non sono previste indennità e sanzioni per le ipotesi di risoluzione non contemplate dall’Accordo Collettivo (le uniche sanzioni essendo quelle connesse alle ipotesi di inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto).

4.3. La posizione della FIGC e dell’AIC

228. Riguardo alle caratteristiche della disciplina contrattuale nazionale sopra richiamate, la FIGC ha sostenuto che l’obbligo di forma scritta del contratto è funzionale a prevenire e reprimere i fenomeni dei pagamenti “in nero”, coerentemente con l’esercizio dei controlli sulle esposizioni finanziarie delle società sportive previsto dall’art. 12 della legge 91/81.

Quanto al ruolo delle Leghe, la FIGC ha riferito di aver demandato loro il compito di approvare i contratti tra società e calciatori in quanto le Leghe gestiscono i rapporti con le società ad esse associate, specificando che, in ogni caso, le Leghe controllano la rispondenza dei contratti “*ai termini e alle modalità stabilite dalla FIGC*”¹³⁵. A detta della FIGC, la *ratio* del deposito e dell’approvazione dei contratti da parte delle Leghe è comunque funzionale all’esercizio dei controlli economici-finanziari stabiliti dal Consiglio federale per l’ammissione delle società professionistiche ai campionati di competenza, nonché per alcune società (in particolare, quelle di serie C) il mantenimento dell’equilibrio finanziario. Alla luce di questa stessa esigenza, ad avviso della FIGC, deve anche essere letto l’art. 94 NOIF, il quale vieta accordi che prevedano compensi, premi e indennità per i calciatori in contrasto con le norme regolamentari, le pattuizioni contrattuali, prevedendo altresì la comminazione di sanzioni per la violazione del divieto predetto.

229. La FIGC ha anche rappresentato che, entro il 30 giugno 2007, adeguerà la propria disciplina a quella FIFA con riguardo alla previsione del periodo protetto. Ad avviso della FIGC, inoltre, le disposizioni dell’art. 11 dell’Accordo Collettivo (risoluzione del contratto per inadempimenti contrattuali e per violazioni di norma di legge o di norme federali)

¹³⁵ Cfr. art. 22, comma 7 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti.

rappresentano *latu sensu* un'ipotesi di risoluzione del contratto per giusta causa. Sulla circostanza che la disciplina nazionale non prevede sanzioni da applicare nel caso di risoluzione del contratto senza giusta causa, la FIGC ha riferito che l'adeguamento alla disciplina FIFA sul punto è allo stato al vaglio della FIGC.

230. In materia di disciplina contrattuale, l'AIC ha rappresentato che, benché la regolamentazione nazionale non preveda espressamente la possibilità di risolvere i contratti per giusta causa, il Collegio Arbitrale accoglie richieste di risoluzione anche in ipotesi non tipizzate, di fatto riconoscendo la “giusta causa”. In merito alle sanzioni previste dal Regolamento FIFA per le risoluzioni unilaterali in assenza di giusta causa, i rappresentanti dei calciatori hanno affermato che l'introduzione di un sistema equo di indennità anche in ambito nazionale volto a far recuperare alle società parte degli investimenti effettuati per l'acquisizione di un giocatore può essere condivisibile, purché non si traduca nella previsione di clausole rescissorie che consentono di risolvere il contratto in qualsiasi momento, previo pagamento di una cifra prestabilita (c.d. clausola alla spagnola). Ciò in quanto tali clausole, nei Paesi che le hanno adottate, hanno portato a prevedere cifre talmente elevate per la risoluzione dei contratti da risultare idonee ad ostacolare la circolazione dei giocatori.

231. Quanto ai compiti attribuiti alle Leghe per l'approvazione dei contratti, l'AIC ha sostenuto che la Lega effettua controlli meramente formali, intesi a verificare che il giocatore risulti tesserato con la società con cui stipula il contratto, ovvero ad accertare che la firma della società sul contratto sia di un soggetto effettivamente deputato a rappresentarla. Diversamente, le Leghe non entrano nel merito dei corrispettivi pattuiti tra le parti.

In ogni caso, ad avviso dell'AIC sarebbe preferibile che tali compiti delle Leghe fossero affidati a un soggetto terzo, che potrebbe essere individuato nell'ambito della FIGC.

4.4. Valutazioni

232. L'Autorità è dell'avviso che la disciplina dei contratti tra club e calciatori vigente a livello nazionale sia caratterizzata da significative incongruenze. Da un lato, esistono una serie di vincoli particolarmente stringenti: i requisiti di forma del contratto (obbligo di utilizzo dei moduli tipo); i meccanismi di controllo del medesimo (necessaria approvazione del contratto da parte delle Leghe), la mancata previsione della possibilità di risolvere unilateralmente i contratti per giusta causa. Dall'altra, le norme interne non individuano un periodo protetto, né contemplano sanzioni a carico del soggetto che risolva senza giusta causa il contratto.

233. L'Autorità riconosce le esigenze di tutela della stabilità dei contratti di cui trattasi ed è altresì dell'opinione che la stabilità contrattuale rappresenti, nel settore in esame, un'esigenza anche dal punto di vista antitrust; come si dirà anche nel prosieguo, infatti, la possibilità che un giocatore sia impegnato nell'ambito del medesimo campionato con più società tra loro concorrenti introduce elementi atti ad alterare la corretta competizione tra detti concorrenti, in quanto favorisce occasioni di collaborazione e/o scambi di informazioni tra i club interessati; l'instabilità contrattuale, inoltre, potrebbe anche prestarsi ad indurre gli stessi giocatori ad adottare strategie idonee ad alterare le competizioni sportive.

Nell'ottica di scongiurare simili distorsioni, si ritiene tuttavia che la stabilità dei rapporti tra società e calciatori dovrebbe rappresentare un valore in sé e non già riferibile alle sole ipotesi di risoluzione unilaterale dei contratti.

234. In ambito nazionale le esigenze di stabilità contrattuale appaiono perseguite mediante strumenti non adatti allo scopo oppure caratterizzati da eccessiva restrittività.

In particolare, gli anzidetti requisiti di forma e meccanismi di controllo previsti appaiono inadeguati a garantire il soddisfacimento dell'obiettivo di tutela della stabilità contrattuale ed introducono, invece, ingiustificate restrizioni all'autonomia dei club; per contro, il divieto di risoluzione unilaterale (salvo le ipotesi espressamente previste dall'Accordo Collettivo) appare una misura sproporzionata per la realizzazione dell'obiettivo medesimo.

235. Per tale motivo, l'Autorità è dell'avviso che la stabilità dei contratti debba essere garantita da misure alternative, alcune delle quali sono previste nel vigente Regolamento FIFA, altre erano state individuate dalla FIFA nell'ambito del citato procedimento comunitario (ma non incluse nel Regolamento).

In particolare, la previsione di un periodo protetto durante il quale i contratti non devono, in linea di principio, essere risolti e di un sistema sanzionatorio a garanzia di detto periodo protetto costituiscono misure volte a salvaguardare il principio della stabilità dei rapporti tra calciatori e società di calcio e, quindi, il buon andamento delle competizioni calcistiche.

La FIGC ha affermato di essere intenzionata a vagliare l'adeguamento della disciplina nazionale ai citati principi contenuti nel Regolamento FIFA. Sul punto, si ritiene che, laddove accolti tali principi, il divieto di risolvere unilateralmente il contratto, anche in presenza di una giusta causa, non avrebbe più ragione d'essere in quanto la stabilità contrattuale sarebbe garantita da altre previsioni che appaiono meglio rispondere ai requisiti di necessità e proporzionalità (periodo protetto e relative sanzioni).

236. Tuttavia, se l'obiettivo della stabilità contrattuale è anche quello di garantire che le competizioni sportive si svolgano in un contesto scevro da occasioni di collusione tra club, gli organici delle squadre che partecipano ad un campionato non dovrebbero, di regola, subire modifiche nel corso del campionato medesimo e, quindi, i contratti dovrebbero avere una durata minima pari all'intera stagione calcistica. In proposito è da sottolineare che la previsione per cui i contratti possano avere una durata inferiore ad una stagione, oggi prevista dal Regolamento FIFA oltre che dalla disciplina nazionale, non coincide con quella indicata dalla FIFA medesima allorché ha trasmesso nel 2001 alla Commissione europea i principi che avrebbero ispirato il regolamento internazionale. In quell'occasione, infatti, la FIFA si era espressa per una durata minima pari ad un anno.

237. Le modifiche auspiccate dovrebbero, inoltre, essere accompagnate dall'abolizione della previsione secondo cui i contratti devono essere depositati presso le Leghe ed ottenere altresì la loro approvazione. Tali compiti non dovrebbero essere affidati alle associazioni che riuniscono le società di calcio e andrebbero semmai attribuiti ad un soggetto che presenti caratteristiche di terzietà; peraltro, la stessa legge 81/91, all'art. 14, attribuisce alla FIGC tale compito e, in tema di verifiche dell'equilibrio finanziario dei club, prevede che *“al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi”* le società sono sottoposte ai controlli e ai conseguenti provvedimenti stabiliti *“dalle federazioni sportive, per delega del Coni, secondo modalità e principi da questo approvati”* (art. 12).

238. In definitiva, in materia contrattuale, l'Autorità auspica le seguenti modifiche:

- previsione di un periodo protetto, durante il quale i contratti non possono in linea di principio essere risolti;
- introduzione di un sistema sanzionatorio a tutela di detto periodo protetto;
- introduzione del principio della risoluzione unilaterale dei contratti per giusta causa;
- fissazione della durata minima dei contratti pari alla durata del campionato;
- attribuzione del compito di approvare i contratti alla FIGC, come disposto dalla stessa legge 91/81.

5. Le cessioni di contratto

239. Strettamente connessa alla disciplina contrattuale è quella relativa ai trasferimenti dei giocatori; perché un giocatore possa essere ceduto da una

società ad un'altra è infatti necessario che venga rescisso il contratto che lega il calciatore ad un dato club. L'ingaggio di calciatori appartenenti ad altre squadre, come già osservato, costituisce un'importante strumento per il confronto concorrenziale tra club: migliori sono i giocatori che una squadra riesce ad acquisire migliori saranno, presumibilmente, le sue *performance* e, quindi, maggiore l'interesse del pubblico per quella squadra, con conseguenti effetti positivi sugli introiti della società (derivanti dalla vendita dei diritti televisivi, dalla vendita dei biglietti per lo stadio, ecc.).

Anche rispetto alla materia dei trasferimenti, tuttavia, rilevano le considerazioni già svolte in merito all'esigenza che caratterizza il settore del calcio di salvaguardare la stabilità dei contratti; le cessioni di giocatori da un club ad un altro, ove non soggette ad alcuna limitazione, possono, infatti, creare distorsioni alla concorrenza tra società di calcio. Ciò in quanto, se alle squadre fosse consentito di modificare il proprio organico in qualsiasi momento del campionato tramite "scambi" reciproci di giocatori, si creerebbero inevitabili opportunità di collaborazione tra club, suscettibili di falsare la corretta competizione.

Per questo motivo, a livello sia nazionale che internazionale, esistono dei vincoli in relazione alle modalità e ai tempi dei trasferimenti dei giocatori. Non sempre, tuttavia, le regole da cui derivano detti vincoli soddisfano l'analisi della necessità e proporzionalità.

5.1. La disciplina FIFA

240. Il Regolamento FIFA prevede, sul punto, che il tesseramento di un calciatore per una società può avvenire esclusivamente in due "Periodi di Tesseramento" fissati dalla Federazione nazionale, il primo dei quali deve iniziare al termine della stagione (e si deve concludere di norma prima dell'inizio della nuova stagione) e non può superare le 12 settimane (art. 6). Il secondo periodo di tesseramento deve, di regola, collocarsi a metà stagione e non può superare le quattro settimane. L'art. 5 stabilisce che un calciatore può essere tesserato solo per una società alla volta e che nel corso di una stessa stagione può risultare tesserato per un massimo di tre società (ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due società).

241. Per quanto attiene specificatamente ai trasferimenti, è previsto che la società che intende avviare una trattativa con un calciatore ha l'obbligo di avvisare previamente per iscritto la società alla quale è attualmente legato il calciatore in questione; in ogni caso, un calciatore può concludere un contratto con altra società solo se il suo precedente contratto è scaduto o scadrà entro 6 mesi (art. 18, comma 3). La violazione di tali previsioni sarà punita con "*sanzioni appropriate*".

5.2. La disciplina nazionale

242. Anche a livello nazionale, il tesseramento di un giocatore per una nuova società può avvenire solo in periodi prestabiliti, segnatamente quelli individuati annualmente dal Consiglio federale (art. 102, par. 2 NOIF)¹³⁶. Inoltre, analogamente al Regolamento FIFA, l'art. 95, par. 2 NOIF prevede che un calciatore può, nel corso di una stagione, essere tesserato per un massimo di tre società (potendo però giocare in gare ufficiali solo per due società).

Le NOIF distinguono i trasferimenti dalle cessioni di contratto riferendo i primi alle cessioni di giocatori non professionisti e le seconde ai calciatori professionisti (art. 95).

L'art. 95 *bis*, titolato *Disciplina della concorrenza*, regola le cessioni di contratto, stabilendo che:

- nel caso di contratto non in scadenza, soltanto la società può decidere la cessione del giocatore ed è fatto divieto alle società terze e al calciatore di prendere contatti in assenza di autorizzazione scritta della società titolare del contratto;
- nel caso di contratto in scadenza la società che intende contattare il giocatore ha comunque l'obbligo di informare per iscritto la società cui questi appartiene¹³⁷.

L'inosservanza delle previsioni di cui all'art. 95 *bis* dà luogo a sanzioni: un periodo di sospensione non inferiore all'anno per i dirigenti; squalifica non inferiore a due mesi per i calciatori; ammenda non inferiore a 50.000 euro per le società (art. 95 *bis*, par. 3).

243. Sul punto, è da notare che, a norma dell'art. 5 della legge 91/81, la cessione del contratto prima della scadenza è ammessa, “*purché vi consenta l'altra parte*”, e “*siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni*”. Pertanto, la legge non pone vincoli con riguardo alle ipotesi di trasferimento di calciatori il cui contratto sia in scadenza. Anzi, l'art. 4, comma 6 della stessa legge, nel sancire il divieto di “*clausole di non concorrenza, o comunque limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto*” appare sottendere la volontà del legislatore di salvaguardare un certo grado di autonomia dello sportivo professionista dalla squadra di appartenenza allorché instaura contatti con altre società per scegliere la nuova squadra cui affiliarsi.

¹³⁶ Per la stagione in corso, i due periodi individuati sono: dal 1° luglio al 31 agosto 2006 e dal 4 gennaio al 31 gennaio 2007.

¹³⁷ Da quanto previsto dall'art. 105, in materia di contratti preliminari, sembra desumersi che anche la disciplina nazionale consente a che i contatti con il calciatore siano intrapresi anche 6 mesi prima della scadenza del contratto.

244. In ambito nazionale, gli accordi di trasferimento e cessione, a pena di nullità ed inefficacia della variazione del tesseramento, devono essere redatti sui moduli redatti dalle Leghe (art. 95 NOIF).

Le cessioni di contratto possono formare oggetto di accordi preliminari tra le società interessate che, tuttavia, devono essere stipulati nei periodi annualmente fissati dal Consiglio federale (art. 105 NOIF); anche in tal caso il contratto deve, a pena di nullità, essere redatto sui moduli predisposti dalla Lega.

Inoltre, le obbligazioni economiche previste negli accordi di cessione devono ottenere il “*visto di esecutività*” della Lega (art. 95, par. 10).

Tali requisiti di forma per le cessioni di contratto non trovano rispondenza nella legge 91/81 la quale, come visto, si limita a stabilire che, nel solo caso di cessione di contratto prima della sua scadenza, le parti sono tenute ad osservare le modalità previste per tali ipotesi dalla Federazione competente.

245. In sostanza, la disciplina nazionale sui trasferimenti dei calciatori professionisti si caratterizza per i seguenti aspetti:

- esistenza di periodi predeterminati durante i quali è possibile effettuare trasferimenti;
- divieto di contattare un giocatore legato ad un'altra società il cui contratto non sia in scadenza;
- obbligo di informare per iscritto la società di appartenenza del giocatore con cui si intende avviare una trattativa anche se il contratto è in scadenza;
- obbligo di utilizzo di moduli tipo redatti dalla Lega sia per le cessioni di contratto che per gli accordi preliminari relativi a dette cessioni;
- necessario ottenimento del *visto di esecutività* della Lega per le obbligazioni economiche previste nei contratti di cessione.

5.3. La posizione della FIGC e dell'AIC

246. Rispetto alla materia in esame, gli Uffici dell'Autorità hanno richiesto alla FIGC di chiarire la *ratio* della previsione secondo cui un calciatore, nel corso di una stessa stagione, può risultare tesserato fino ad un massimo di tre società (ancorché può giocare in gare ufficiali solo per due società) e, in particolare, di specificare in che modo tale previsione si coniuga con l'esigenza di garantire la stabilità dei contratti tra calciatori e società di calcio. Al riguardo, la FIGC si è limitata a rappresentare che, vigente il precedente Regolamento FIFA, l'ipotesi del calciatore che rientra al termine della stagione alla società di origine per “fine prestito” veniva necessariamente considerato un nuovo tesseramento che comportava l'utilizzo di uno dei tesseramenti consentiti nel corso della stagione anche se il calciatore fosse stato trasferito lo stesso giorno ad altra società.

Sembra, pertanto, che, ad avviso della FIGC, la stabilità contrattuale sia sufficientemente tutelata tramite la previsione secondo cui i calciatori non possono giocare nel corso della medesima stagione per più di due società.

247. Quanto al visto di esecutività che la Lega è chiamata ad apporre sulle cessioni di contratto, ai fini della validità delle stesse, la FIGC ha sostenuto che detto visto di esecutività è funzionale al controllo dell'equilibrio economico-finanziario delle società sportive a norma dell'art. 12 della legge 91/81. La FIGC ha riferito che tale controllo viene effettuato su due livelli: il primo ad opera della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (Co.Vi.So.C.)¹³⁸ cui le NOIF attribuiscono il compito di verificare il rispetto da parte dei club di un preciso parametro economico finanziario (rapporto Ricavi/Indebitamento)¹³⁹, stabilendo altresì che, ove l'operazione di acquisizione di un calciatore determini il mancato rispetto di tale parametro, e salvo che non si forniscano diverse garanzie sulla copertura dell'acquisizione, alla società interessata sarà inibita l'effettuazione di nuove operazioni di acquisizione di calciatori (art. 90, par. 3 NOIF).

Il secondo tipo di controllo è effettuato dalla Lega di competenza tramite il predetto visto di esecutività, volto a verificare che gli aspetti economici dell'accordo di trasferimento del giocatore siano compatibili con gli adempimenti che incombono sulle società a norma delle *Disposizioni regolamentari in materia di tesseramento*, adottate dalla FIGC nel marzo 2006¹⁴⁰. Nel caso in cui questa verifica dia esito negativo, la mancata concessione del visto di esecutività da parte della Lega determina l'inefficacia dell'accordo di acquisizione, nonché l'irrogazione di sanzioni sportive a carico della società inadempiente (penalizzazione di punti in classifica) e pagamento di un equo indennizzo al giocatore il cui contratto non sia stato reso esecutivo¹⁴¹.

248. L'AIC ha riferito di reputare la stabilità contrattuale come un principio da tutelare e che la frequenza con cui avvengono le cessioni di contratto di calciatori e il numero delle stesse non giovano al sistema calcio e ai suoi attori. Tuttavia, ad avviso dell'AIC, la presenza di due periodi di tesseramento è un dato "fisiologico", necessario alle società di calcio per ovviare agli eventuali infortuni subiti dai suoi calciatori ovvero per correggere possibili errori di valutazione compiuti nella precedente campagna acquisti.

¹³⁸ La Co.Vi.So.C. è un organismo tecnico costituito presso la FIGC i cui membri, nominati per due anni dal Consiglio Federale, non possono rivestire altra carica o incarico federale e sono tenuti al segreto d'ufficio. A norma dell'art. 78, par. 5 NOIF ai componenti di tale organo è, in particolare "fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società soggette alla vigilanza salvo deroga concessa dal Presidente Federale; tale divieto permane sino a due anni dopo la cessazione dell'incarico".

¹³⁹ Cfr. art. 85 NOIF.

¹⁴⁰ Cfr. Comunicato Ufficiale FIGC n. 181/A.

¹⁴¹ *Ibidem*.

Quanto all'obbligo che incombe sulle società di avvisare per iscritto la società del giocatore con cui intendono avviare una trattativa anche in presenza di contratti in scadenza, l'AIC ha affermato che la *ratio* di tale previsione è di "moralizzare" il fenomeno dei trasferimenti, nel senso di ridimensionare il ricorso a tale strumento. Tuttavia, l'AIC ritiene che la previsione di cui trattasi non è in grado di rispondere a tale esigenza.

249. In merito ai compiti attribuiti alla Lega e alla Co.Vi.So.C. di vigilanza sull'equilibrio economico finanziario delle società di calcio, l'AIC ha evidenziato gli aspetti problematici del controllo esercitato dalla Co.Vi.So.C. in relazione ai parametri di indebitamento delle società, il cui mancato rispetto può comportare, come sanzione più grave, la non iscrizione al Campionato di una determinata società. In particolare, nell'opinione dell'AIC, il fatto che siffatto controllo viene effettuato una volta l'anno può creare distorsioni, atteso che le società possono adoperarsi per rispettare il parametro solo in prossimità della verifica da parte della Co.Vi.So.C. Pertanto, sarebbe preferibile un sistema di controlli distribuito lungo l'arco dell'intera stagione sportiva e che detto organo potrebbe effettuare solo ove opportunamente rafforzato. Al riguardo, l'AIC ha altresì riferito che la Lega di Serie C si è dichiarata disponibile ad un potenziamento del ruolo della Co.Vi.So.C in tal senso.

Quanto al visto di esecutività apposto dalla Lega sugli accordi di cessione, l'AIC ha rappresentato come la *ratio* di tale compito sia da ricondurre al fatto che le società hanno dei conti correnti depositati in Lega che vengono utilizzati per effettuare i pagamenti relativi ai trasferimenti dei calciatori. Pertanto, tramite il visto di esecutività, la Lega verifica se le società hanno disponibilità finanziarie per acquistare un certo calciatore. Si tratta, secondo l'AIC, di un compito che viene opportunamente svolto dalla Lega, atteso che detta associazione gestisce anche i flussi economici tra società ai fini del riequilibrio delle risorse fra società.

5.4. Valutazioni

250. Anche la disciplina delle cessioni di contratto presenta delle incongruenze rispetto all'obiettivo di salvaguardia della stabilità dei rapporti contrattuali. In effetti, da un lato, sono previste regole molto stringenti – peraltro, assistite da sanzioni - per quanto attiene alla possibilità di una società di calcio di contattare un giocatore al fine di inserirlo nel proprio organico (anche laddove il contratto del giocatore sia in scadenza); dall'altro, però, è consentito ai giocatori di cambiare fino a tre squadre nel corso di una stessa stagione. Anche in tal caso, quindi, sembra potersi affermare che ove le

squadre interessate concordano sui trasferimenti da effettuare l'obiettivo della stabilità contrattuale perde di rilevanza.

Sul punto preme sottolineare è che il Regolamento FIFA del 2001, adottato sulla scorta dei principi trasmessi alla Commissione europea, benché prevedesse l'istituzione di due periodi di tesseramento per ciascuna stagione, precisava che i tesseramenti effettuati nel periodo che cade in corso di stagione dovessero rivestire natura del tutto eccezionale (ad esempio, riguardare i casi di sostituzione di giocatori infortunati). Nei principi indicati alla Commissione era altresì specificato che, in ogni caso, nella stessa stagione sportiva, un giocatore potesse essere trasferito una sola volta. Inoltre, lo si ribadisce, tali principi includevano quello per cui la durata minima dei contratti dovesse essere pari ad un anno.

251. La necessità di fissare termini per i trasferimenti dei giocatori è stata rilevata anche dalla Corte di giustizia che, nella sentenza *Lehtonen*¹⁴². In particolare, ad avviso della Corte, *“i trasferimenti tardivi potrebbero modificare sensibilmente il valore sportivo dell’una o dell’altra squadra nel corso del campionato, rimettendo così in discussione la comparabilità dei risultati tra le diverse squadre impegnate in tale campionato e, di conseguenza, il regolare svolgimento del campionato nel suo insieme”*; ciò anche in considerazione del fatto che, in talune circostanze, le società di calcio potrebbero approfittare di trasferimenti tardivi per rafforzare i propri effettivi in vista della fase finale del campionato o in occasione di un incontro decisivo. L’Autorità è dell’avviso che, per garantire effettivamente la corretta competizione tra club, le cessioni di contratto dovrebbero, di regola, avvenire solo al termine della stagione e, solo eccezionalmente, nel corso della stessa, come del resto previsto dal Regolamento FIFA del 2001. Lo scambio di giocatori in corso di stagione tra squadre che partecipano allo stesso campionato o, comunque, gli inevitabili contatti che si instaurano tra club nel periodo di calcio mercato di metà stagione si prestano a favorire collusioni tra squadre concorrenti. In ogni caso, poi, tali scambi, in quanto incidono sulle prestazioni delle squadre, si prestano ad alterare i rapporti di concorrenza tra club, anche a svantaggio dei consumatori. La preservazione dell’integrità delle competizioni rende, presumibilmente, più interessante lo spettacolo per i tifosi che, in presenza di organici dei club sufficientemente stabili, sono più portati ad identificarsi con la propria squadra.

Anche i rappresentanti dei calciatori, pur ritenendo necessario il Periodo di Tesseramento di metà stagione, hanno del resto rilevato come l’eccessivo ricorso alle cessioni di contratto non giovi al sistema calcio.

Meno problematiche appaiono le cessioni di giocatori in corso di stagione tra società che partecipano a campionati diversi; anche dal punto di vista dei consumatori, infatti, la cessione di un giocatore ad una squadra che non

¹⁴² Sentenza del 13 aprile 2000, causa C-176/96, punto 53.

competere con la propria si presta ad incidere in misura assai meno rilevante sull'affezione del giocatore per la propria squadra.

252. Peraltro, accogliendo l'impostazione per cui i trasferimenti dovrebbero di regola avvenire solo a fine stagione si potrebbe, altresì, ovviare all'obbligo delle società di informare per iscritto il club concorrente della propria intenzione di intraprendere una trattativa con un giocatore il cui contratto sia in scadenza. Tale limitazione della libertà di iniziativa economica delle società di calcio – peraltro, giudicata inefficace dall'AIC nell'ottica del contenimento delle cessioni di contratto - può giustificarsi solo nel caso in cui il trasferimento avvenga quando il campionato è in corso; in tal caso, infatti, una squadra deve essere messa a conoscenza della possibile perdita di uno o più giocatori per poter riorganizzare in considerazione di tali modifiche le proprie strategie di gioco. Diversamente, a campionato finito, un siffatto obbligo non avrebbe più ragione d'esistere. Sul punto, è peraltro da notare che la legge 91/81 non prescrive siffatto obbligo d'informazione e che una simile previsione non compariva tra i principi ispiratori del Regolamento FIFA trasmessi da quest'ultima alla Commissione CE nel 2001.

253. Quanto ai compiti attribuiti alle Leghe in materia di cessioni di giocatori, si rileva come la redazione dei moduli-tipo relativi agli accordi di cessione e agli accordi preliminari attinenti le cessioni non dovrebbe essere effettuata dalle associazioni che riuniscono le sole società di calcio. L'espletamento di compiti siffatti, peraltro non contemplati dalla legge 91/81, ove ritenuto comunque necessario, dovrebbe semmai essere attribuito direttamente dalla FIGC, a maggiore garanzia della tutela di tutte le parti coinvolte.

254. Nella medesima prospettiva, anche il compito di apporre il visto di esecutività sulle obbligazioni economiche previste nei contratti di cessione, non dovrebbe essere attribuito all'associazione che riunisce le società sottoposte a tali controlli. Le Leghe sono, infatti, composte per la quasi totalità da esponenti delle singole squadre di calcio che possono, con estrema probabilità, trovarsi in situazioni conflitto di interessi allorché chiamati ad esercitare i citati controlli.

Sul punto, non può peraltro sottacersi che le attività di controllo svolte dalle Leghe non hanno impedito i gravi indebitamenti di molte società di calcio, spesso riconducibili proprio agli esborsi effettuati in occasione dell'acquisto di giocatori da altre squadre, oltre che alle remunerazioni dei calciatori.

Anche in tale materia si ritiene, quindi, che i compiti attualmente svolti dalla Lega dovrebbero essere invece esercitati da un organismo dotato di maggiore terzietà rispetto ai soggetti sottoposti ai descritti controlli. Peraltro, le norme federali già contemplano un organismo terzo deputato a svolgere verifiche sulla situazione economico-finanziaria delle società di calcio (la Co.Vi.So.C.).

L'Autorità ritiene, pertanto, che il ruolo della Co.Vi.So.C. dovrebbe essere rafforzato al fine di attribuire a tale organismo ogni attività di controllo economico finanziario sui club e i connessi poteri sanzionatori.

255. Alla luce delle osservazioni svolte, in materia di cessioni di contratto, l'Autorità auspica le seguenti modifiche:

- fissare il principio per cui il Periodo di Tesseramento che cade nel corso del campionato deve essere utilizzato solo dalle squadre che partecipano a campionati diversi e solo eccezionalmente per cessioni tra club concorrenti, ad esempio per sostituire giocatori infortunati;
- circoscrivere l'obbligo delle società di avvisare per iscritto la società del giocatore con cui intendono avviare una trattativa e il cui contratto sia in scadenza solo ai casi di cessioni di contratto che avvengono in corso di campionato;
- attribuire il compito di redigere i modelli di accordi di cessione alla FIGC;
- attribuire tutte le attività di controllo economico finanziario sulle società alla Co.Vi.So.C., rafforzando, a tal fine, i poteri di tale organismo .

6. Le cessioni temporanee di contratto

256. Anche la questione dei prestiti dei calciatori presenta elementi di problematicità dal punto di vista antitrust. Tramite i prestiti, infatti, soggetti tra loro in concorrenza possono “scambiarsi” risorse (i giocatori) anche nel corso di uno stesso campionato; si tratta, quindi, ancora una volta, di una prassi che si presta a favorire forme di collaborazione tra le società di calcio idonee ad alterare i rapporti competitivi tra le stesse. Anche a tale riguardo si rende, pertanto, necessaria un'analisi della regolamentazione di tali strumenti volta ad accertarne la necessità e proporzionalità.

6.1. La disciplina dei prestiti e la significatività del fenomeno

257. Il Regolamento FIFA statuisce che il prestito di un calciatore professionista deve avvenire tramite accordo scritto fra il calciatore e le società interessate (art. 10). E' inoltre previsto che la durata minima di un prestito è quella che intercorre tra due Periodi di Tesseramento e che la società che ha ottenuto un calciatore in prestito e intenda trasferirlo ad una terza società deve a tal fine ottenere l'autorizzazione scritta della società che ha concesso il prestito, oltre al consenso del calciatore.

258. In ambito nazionale, i prestiti vengono definiti nelle NOIF come “cessioni temporanee di contratto”; tali cessioni temporanee devono avere una

durata massima pari ad una stagione, ancorché rinnovabile (art. 103, comma 1). Tramite il comunicato n. 181/A del 31 marzo 2006, la FIGC ha stabilito che la risoluzione degli accordi di cessione temporanea può avvenire solo nel Periodo di Tesseramento di metà campionato, così introducendo una durata minima del prestito analoga a quella prevista in sede FIFA (l'intervallo di tempo intercorrente tra i due Periodi di tesseramento).

A livello nazionale, gli articoli 102.4 e 103.5 NOIF prevedono la mera facoltà delle Leghe di limitare il numero di giocatori in prestito per squadra nonché di disciplinare le modalità di impiego dei giocatori oggetto di cessione temporanea.

259. Il fenomeno dei prestiti di calciatori è assai diffuso tra le società di calcio professionistiche. In particolare, relativamente alla sola Serie A – con riferimento all'arco temporale che va dalla stagione 2000/01 fino alla stagione 2004/05 – il numero totale di prestiti è stato di 1.254, distribuiti nel modo che emerge dalla tabella seguente¹⁴³.


Tab. 1 - Numero di prestiti per anno

Anno prestito	Totale
2000	171
2001	223
2002	229
2003	245
2004	312
2005	74
Totale complessivo	1254


260. La tabella evidenzia pertanto un ampio ricorso delle società di calcio di Serie A allo strumento della cessione temporanea dei calciatori.

Nella maggior parte dei casi, poi, le cessioni temporanee di calciatori sono avvenute a titolo gratuito (cfr. grafico seguente), mentre le cessioni a titolo oneroso sembrano essere piuttosto contenute numericamente.

¹⁴³ In particolare, alle società di calcio di Serie A è stato chiesto di indicare, per ciascuna delle ultime cinque stagioni sportive (a partire da quella 2000/2001), i nominativi dei calciatori concessi (o avuti) in prestito ad altre società (da altre società), specificando se tali prestiti sono avvenuti a titolo gratuito od oneroso.




261. Quanto alla durata dei prestiti realizzati dalle società di Serie A nel periodo considerato, il grafico che segue mostra come la quasi totalità degli stessi sia stata inferiore all'anno.



262. Tra i prestiti inferiori all'anno, è interessante notare come una percentuale di rilievo (29%) sia da attribuire a prestiti che hanno avuto una durata uguale o inferiore ai sette mesi. Tali prestiti – che hanno solitamente durata semestrale, ovvero di cinque o sette mesi – sono riferiti a cessioni di calciatori relative all'arco temporale che intercorre tra due Periodi di Tesseramento. Si tratta, quindi, di prestiti aventi durata inferiore ad un'intera stagione sportiva, posto che un campionato dura mediamente tra i nove e i dieci mesi e che l'intervallo che intercorre tra l'inizio della prima campagna acquisiti (quella che cade di norma tra luglio e agosto) e la fine della seconda (quella di gennaio) è di regola pari a sei/sette mesi.

Tab. 2 – Numero prestiti < o > 7 mesi

Durata	Totale
Minore uguale a 7 mesi	356
maggiore di 7 mesi	892
n.d.	6
Totale complessivo	1254



6.2. La posizione della FIGC e dell'AIC

263. La FIGC ha riferito che, allo stato, non esistono limiti numerici ai numeri dei calciatori tesserabili in prestito. Tale vincolo massimo esisteva in passato ma è stato abolito da numerose stagioni.

La Federazione ha anche rappresentato che, benché le NOIF prevedano la possibilità di disciplinare l'impiego dei giocatori ceduti a titolo temporaneo, attualmente non sono previste particolari modalità per l'utilizzo di tali giocatori.

264. Ad avviso dell'AIC le cessioni temporanee sono necessarie per consentire ai calciatori che non si vedono riconoscere spazi in una determinata squadra, di essere valorizzati nell'ambito di un altro club. In particolare, il fenomeno dei prestiti è assai diffuso in Serie C, posto che molte squadre si compongono di giocatori ottenuti in prestito dalle serie maggiori (soprattutto Serie A). Pertanto, secondo l'AIC, il fenomeno dei prestiti è da ricondurre all'attuale recessione che sta attraversando il sistema calcio, principalmente dovuta all'indebitamento delle società. Tale situazione di crisi ha ridimensionato fortemente il fenomeno delle compravendite dei calciatori con conseguente maggiore ricorso, soprattutto da parte delle società minori, alle cessioni temporanee di contratti.

L'AIC ritiene, quindi, che al fine di incentivare la competitività tra le società, piuttosto che incidere sullo strumento dei prestiti, occorrerebbe intervenire

sulla redistribuzione delle risorse tra club, in modo da permettere a tutte le società, nell'ambito di un determinato campionato, di fare adeguate campagne acquisti.

265. Ciononostante, la stessa Associazione ritiene che attualmente il fenomeno sia del tutto incontrollato e guarda positivamente all'introduzione di un limite al numero dei prestiti cui può ricorrere una squadra, come del resto era previsto in passato. Ad avviso dell'AIC, infatti, se le squadre sono composte quasi interamente da calciatori ricevuti in prestito da propri concorrenti i rapporti competitivi tra società di calcio potrebbero essere in parte compromessi.

Ciò varrebbe, però, solo per i rapporti tra società che giocano nello stesso campionato. Nel caso di prestiti tra club che partecipano a campionati diversi, lo strumento della cessione temporanea non può dar luogo a problemi di ordine concorrenziale e, anzi, costituisce una risorsa soprattutto per i club della Serie C.

266. Infine, in merito alla durata, l'AIC ritiene che i prestiti inferiori ad una stagione sportiva rappresentino un'opportunità per i calciatori non valorizzati dalle squadre di appartenenza, che l'AIC, in qualità di associazione sindacale, non può che tutelare.

6.3. Valutazioni

267. Sull'impatto dei prestiti sui rapporti tra società di calcio, si deve nuovamente osservare come le previsioni volte a garantire la stabilità dei contratti e, quindi, a favorire una certa continuità nei rapporti calciatore/società mal si coniughino con quelle che consentono la possibilità di dare in prestito i giocatori ai propri diretti concorrenti, soprattutto in corso di campionato. Ancora, i prestiti, al pari dei trasferimenti, si prestano a pregiudicare l'integrità delle competizioni, nella misura in cui rendono instabili gli organici dei club. Tale instabilità nella composizione delle squadre, come detto, incide negativamente anche sull'affezione dei consumatori verso il proprio club. Al riguardo, si segnala che la materia delle cessioni temporanee non rientrava nei principi indicati dalla FIFA alla Commissione come ispiratori del proprio Regolamento.

268. Dal punto di vista antitrust, valgono per le cessioni temporanee di contratto le stesse considerazioni svolte con riguardo ai trasferimenti dei giocatori, relative ai rischi di collusione connessi a tutte le occasioni di collaborazione tra squadre in corso di campionato. Peraltro, la circostanza per cui la maggior parte dei prestiti avviene a titolo gratuito concorre ad avvalorare tale impostazione. Se, infatti, un prestito a titolo oneroso può, nei

fatti, essere assimilato alla compravendita di un calciatore, rientrando pertanto nella tradizionale logica della vendita di un *asset* societario, la prassi di effettuare cessioni temporanee a titolo gratuito appare maggiormente idonea a rappresentare uno strumento di collaborazione tra società, eventualmente utilizzabile anche a fini anticompetitivi.

269. Ciò vale, soprattutto, per i prestiti la cui durata si colloca tra i due periodi di tesseramento; come già osservato, l'obiettivo di evitare occasioni di collusione tra club implica che gli organici delle squadre che partecipano allo stesso campionato non dovrebbero, di regola, essere modificate in corso di stagione. Sul punto, le argomentazioni dell'AIC relative al fatto che le cessioni temporanee di metà stagione rappresentano un'opportunità per i giocatori si prestano a giustificare i prestiti che intervengono tra club che giocano in Serie diverse, ma non anche quelli tra squadre impegnate nello stesso campionato.

270. Inoltre la circostanza che non esistono vincoli al ricorso a tale strumento, determina che, in linea di principio, una squadra potrebbe schierare in campo tutti i giocatori avuti in prestito da una squadra concorrente, con evidenti rischi di subordinazione della squadra che beneficia dei prestiti rispetto alla squadra che li concede. Sul punto, appare utile ricordare come, in una propria indagine, la Commissione CE abbia ritenuto che la norma UEFA che sancisce il divieto di partecipazione al campionato da parte di due società possedute dallo stesso soggetto si giustifica nell'ottica di garantire l'incertezza dei risultati¹⁴⁴. *Mutatis mutandis*, sembra potersi affermare che anche l'utilizzo degli stessi giocatori da parte di due società concorrenti in fasi diverse dello stesso campionato - in assenza, peraltro, di limitazioni numeriche - si presti a pregiudicare l'incertezza dei risultati.

271. L'assenza di vincoli all'utilizzo dello strumento del prestito consente inoltre alle società che dispongono di maggiore liquidità di ingaggiare molti più giocatori di quanto necessitano, potendoli poi cedere in prestito ad altre società, le quali dovranno retribuire il calciatore per la durata del prestito, ma potranno utilizzarlo per un periodo di tempo limitato (al massimo per una stagione).

272. L'Autorità è, pertanto, dell'avviso che i prestiti tra squadre appartenenti alla stessa Serie dovrebbero avvenire soltanto una volta terminato il campionato e che, quindi, la durata minima degli stessi dovrebbe coincidere con l'intera stagione; in tal modo, infatti, si limiterebbero i rischi di forme di collaborazione tra società di calcio che eccedono quanto necessario all'organizzazione e al buon funzionamento del calcio.

¹⁴⁴ Cfr. il comunicato stampa IP/02/942 del 27 giugno 2002.

Inoltre, si ritiene che alle squadre non dovrebbe essere consentito, nel corso di ogni stagione, di cedere o acquisire in prestito più di un certo numero di giocatori a titolo temporaneo (ad esempio, due o tre); in tal modo, verrebbero evitati possibili meccanismi di subordinazione di una squadra nei confronti dell'altra. L'esigenza di limitare i numeri dei prestiti per squadra sembra da ricondurre anche alle cessioni temporanee che intercorrono tra squadre che giocano in campionati diversi. L'eccessivo ricorso ai prestiti, come rilevato dalla stessa AIC, rappresenta, infatti, un aspetto patologico del calcio dovuto ai gravi indebitamenti delle società di calcio e si presta altresì ad accentuare le differenze tra squadre sotto il profilo economico-finanziario; come notato, infatti, i prestiti consentono alle squadre dotate di maggiori disponibilità economiche di effettuare investimenti senza sopportare l'onere del pagamento dello stipendio ai calciatori, così rischiando di accentuare il divario tra squadre grandi e piccole.

- 273.** In materia di prestiti, l'Autorità auspica, quindi, le seguenti modifiche:
- stabilire che i prestiti di giocatori tra squadre che partecipano allo stesso campionato possano avvenire solo a fine stagione;
 - far coincidere la durata minima di tali prestiti con l'intero campionato;
 - indicare il numero massimo di giocatori (due o tre) che una società può cedere in prestito per ogni stagione;
 - indicare, altresì, il numero massimo di giocatori (due o tre) che una società può ottenere in prestito nel corso di una stagione.

7. La risoluzione delle controversie

274. Un ultimo aspetto problematico della regolamentazione concernente i rapporti tra società di calcio e calciatori riguarda i vincoli posti in capo a tali soggetti in sede di composizione di controversie vertenti sui contratti da essi conclusi.

275. Il Regolamento FIFA attribuisce alla Federazione internazionale la competenza a conoscere di talune controversie di rilevanza internazionale in materia di rapporti tra calciatori e club, facendo espressamente salvo il diritto dei soggetti coinvolti di ricorrere al giudice ordinario (art. 22). Tale previsione è stata introdotta per effetto del più volte citato procedimento avviato dalla Commissione europea sul sistema FIFA dei trasferimenti.

7.1. La disciplina nazionale

276. A livello nazionale, l'art. 4 della legge 91/81 prevede che il contratto tra sportivo professionista e società sportiva *“potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del*

contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale”.

Benché la legge prescriva la facoltà e non l’obbligo di inserire tale clausola nei contratti di cui trattasi, l’art. 21 dell’Accordo Collettivo stabilisce invece, che, *“in conformità a quanto previsto dall’art. 4”* della citata legge, il contratto *“deve”* contenere una clausola compromissoria, precisando che in forza di tale clausola tutte le controversie aventi ad oggetto l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto devono essere deferite al Collegio Arbitrale, che si pronuncerà in modo irrituale. La stessa previsione è richiamata nel modello di contratto tipo.

Sempre all’art. 21, l’Accordo Collettivo stabilisce che le parti del contratto si obbligano ad accettare *“senza riserve”* le risoluzioni del Collegio Arbitrale.

277. Talune limitate deroghe a tale principio si rinvencono nella normativa federale; l’art. 27 dello Statuto della FIGC stabilisce, infatti, che il Consiglio Federale può autorizzare *“per gravi ragioni di opportunità”* il ricorso alla giurisdizione statale.

Lo stesso articolo prevede, tuttavia, quale regola di carattere generale, che per le *“vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico”* i tesserati FIGC sono tenuti ad accettare *“la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati”* e che ogni comportamento contrastante con tale obbligo comporta l’irrogazione di sanzioni disciplinari.

278. Sul punto, si deve ricordare che la legge 17 ottobre 2003, n. 280, nello statuire che il principio dell’autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto a quello statale implica la riserva in via esclusiva al settore sportivo dell’amministrazione delle sole questioni tecniche volta a *“garantire il corretto svolgimento delle attività sportive”*, ha sancito il diritto dei soggetti dell’ordinamento sportivo di ricorrere alla giurisdizione ordinaria o amministrativa in tutte le ipotesi in cui siano coinvolti diritti di natura patrimoniale ed interessi rilevanti per l’ordinamento statale.

Ed, infatti, l’art. 94 *bis* NOIF stabilisce che, in deroga alle citate previsione dello Statuto, è possibile adire le vie legali per il soddisfacimento di proprie richieste economiche. Coerentemente a tale deroga, il modello di contratto allegato all’Accordo Collettivo, nel richiamare l’art. 27 dello Statuto, fa riferimento alle sole vertenze di carattere tecnico e disciplinare e non anche a quelle di natura economica. Diversamente, il modulo per la *“Variazione di tesseramento”* prevede che il calciatore e la società interessati si impegnano ad accettare la definitiva efficacia di ogni provvedimento adottato dalla FIGC o dai suoi organi *“nelle vertenze di carattere, tecnico, disciplinare ed economico, dichiarando in particolare di accettare senza riserva la clausola compromissoria di cui all’art. 27 dello Statuto della FIGC, dichiarando inoltre di accettare e riconoscere che ogni azione tendente ad*

eludere tale impegno determina sanzioni disciplinari sino alla misura della radiazione”.

279. Un’ulteriore possibilità di ricorrere al giudice ordinario è prevista dall’art. 94, par. 2 NOIF per la tutela dei diritti derivanti dei già citati “*accordi vietati*” ex art. 94, par. 1 (segnatamente, gli accordi che prevedono premi e compensi per i calciatori non contemplati dal contratto o dalle norme federali). Tuttavia è stabilito che, in ogni caso, tali iniziative devono essere notificate per conoscenza alla Lega.

280. Rispetto ai descritti vincoli che incombono sui tesserati FIGC, l’AIC ha riferito di essere favorevole alla competenza esclusiva degli organi di giustizia sportiva, soprattutto perché tali organi sono in grado di garantire la rapidità delle decisioni.

Quanto all’obbligo previsto dalle NOIF di notificare alle Leghe i ricorsi relativi agli “accordi vietati”, l’Associazione ha sostenuto che tale obbligo di notifica sussiste in quanto spetta oggi alle Leghe deferire i calciatori alla Procura federale per le eventuali squalifiche. Tuttavia, ad avviso dell’AIC anche a tale riguardo occorrerebbe ridiscutere il ruolo della Lega e, in generale, il fatto che la FIGC ha delegato alla stessa troppe funzioni.

7.2. Valutazioni

281. Sulla materia in esame si è espressa di recente la prima sezione della Corte di Cassazione. Ad avviso della Suprema Corte, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, la rinuncia alla tutela giurisdizionale statuale si fonda sul consenso delle parti che, aderendo in autonomia e consapevolezza agli statuti federali, accettano la sottoposizione agli organi interni di giustizia. La stessa sentenza ha escluso l’illegittimità costituzionale delle previsioni che impongono il ricorso all’arbitrato irrituale muovendo dalla considerazione che, tramite tale istituto, la parti demandano agli arbitri non già funzioni sostitutive a quelle del giudice bensì la soluzione di controversie in via negoziale¹⁴⁵.

282. Sul punto, si osserva che, nel settore del calcio professionistico, il più delle volte, le vertenze di carattere tecnico o disciplinare determinano comunque conseguenze di rilevanza economica per i soggetti coinvolti nelle vertenze medesime. Come recentemente rilevato dalla Corte di giustizia comunitaria, anche l’applicazione di una regola “puramente sportiva”, in presenza di un sistema sanzionatorio connesso alla violazione di una regola siffatta, può produrre effetti sui rapporti competitivi tra club¹⁴⁶.

¹⁴⁵ Cfr. sentenza n. 18919 del 28 settembre 2005.

¹⁴⁶ Cfr. sentenza *Meca-Medina* del 18 luglio 2006, causa C-519/04, con cui la Corte di giustizia ha ritenuto che la natura repressiva della regolamentazione antidoping e la gravità delle sanzioni applicabili per le violazioni della stessa siano, in principio, suscettibili di produrre effetti negativi sulla concorrenza.

Muovendo da tale considerazione, si rileva come, dal punto di vista del diritto antitrust, l'obbligo per i tesserati FIGC di astenersi dal ricorrere ai tribunali di diritto comune, in quanto assistito da specifiche sanzioni a carico dei soggetti che contravvengono tale obbligo (che possono giungere sino alla radiazione dalla Federazione), si presta a generare distorsioni degli equilibri concorrenziali tra club. In particolare, la società di calcio che si ritenga insoddisfatta del lodo arbitrale e decida di rivolgersi comunque al giudice ordinario si troverebbe ad essere penalizzata rispetto alle società concorrenti per effetto delle sanzioni disciplinari che le verrebbero comminate.

283. Ad avviso della Commissione europea, inoltre, il divieto di ricorrere al giudice ordinario si presta a violare le norme in materia di concorrenza anche in quanto può facilitare l'adozione di condotte anticompetitive¹⁴⁷.

In questa prospettiva, pertanto, non può condividersi la previsione secondo cui il solo Consiglio Federale è competente ad autorizzare "*per gravi ragioni di opportunità*" il ricorso alla giurisdizione statale. La scelta di adire il giudice statale non può che essere rimessa al singolo soggetto che intende effettuare il ricorso.

284. Ancora una volta, si deve poi segnalare come non appaia rispondere ad alcuna esigenza di carattere generale la previsione per cui il soggetto che intenda far valere i diritti derivanti dai suddetti accordi vietati sia tenuto a notificare per conoscenza alla Lega di appartenenza tale propria iniziativa, atteso che, in tal modo, detto soggetto è costretto a rendere partecipi tutte le società associate alla Lega competente del contenuto delle pretese che intende avanzare dinanzi al giudice, nonché delle modalità secondo cui intende rappresentarle.

285. In materia di soluzione delle controversie, l'Autorità auspica, pertanto le seguenti modifiche:

- consentire ai tesserati FIGC il ricorso ai giudici ordinari, analogamente a quanto previsto dal Regolamento FIFA, senza che siffatte azioni possano dar luogo a sanzioni;
- abolire ogni previsione intesa a subordinare ad autorizzazioni della FIGC o a notifiche alle Leghe l'esercizio del diritto di ricorrere alla giurisdizione statale.

8. Conclusioni

286. Nell'analisi svolta in relazione alle previsioni vigenti in Italia in materia di contratti, trasferimenti e prestiti dei giocatori si è messo in evidenza come

¹⁴⁷ Cfr la risposta della Commissione del 30 aprile 2004 all'interrogazione scritta P-1123/04.

l'assenza di vincoli temporali al ricorso a tali strumenti osti alla tutela della stabilità dei rapporti tra club e calciatori, che, come più volte osservato, rappresenta un presupposto imprescindibile per il buon andamento delle competizioni calcistiche, anche sotto il profilo antitrust.

In particolare, si è posto in rilievo che la possibilità offerta alle squadre di modificare il proprio organico anche nel corso di campionato, magari per il tramite di “scambi” di giocatori a titolo gratuito tra club concorrenti, si presti ad favorire forme di collaborazione tra società di calcio, così alterando i meccanismi di competizione tra le stesse e, in ultima analisi, pregiudicando altresì l'incertezza dei risultati dei campionati, con evidenti svantaggi per lo spettacolo calcistico.

Si è, inoltre, evidenziato come anche i vincoli posti a carico dei tesserati FIGC in sede di risoluzione delle controversie siano suscettibili di ripercuotersi negativamente sui rapporti di concorrenza esistenti tra le società di calcio.

287. L'Autorità ritiene, pertanto, necessaria una serie di modifiche della regolamentazione nazionale, che sono state individuate nel dettaglio nell'ambito dei paragrafi che precedono.

Tali modifiche appaiono essenzialmente riconducibili a due ordini di principi cui, ad avviso dell'Autorità, dovrebbe essere impostata la disciplina dei rapporti tra società di calcio e giocatori professionisti:

- a) invariabilità, salvo casi eccezionali, dell'organico dei club che partecipano allo stesso campionato in corso di stagione;
- b) attribuzione dei compiti di controllo sulle società, oggi affidati alle Leghe, alla FIGC o ai suoi organi tecnici.

288. Quanto al principio da ultimo enunciato, si osserva che l'adeguamento allo stesso sarebbe pienamente compatibile con le previsioni contenute nel Regolamento FIFA, nonché con quelle di cui alla legge 91/81. L'Autorità, pertanto, auspica che i soggetti competenti si determinino a sottrarre ogni funzione di controllo sulle società di calcio alle associazioni di imprese composte, per larga parte, da esponenti delle società medesime.

La questione della delega alle Leghe da parte della FIGC sarà oggetto di analisi in una sezione specifica dell'indagine, in quanto i compiti attribuiti alle associazioni rappresentative delle società di calcio non sono limitati alle attività di controllo esaminate, ma si estendono altresì alla materia della ripartizione dei proventi derivanti dai diritti televisivi.

289. Il principio dell'invariabilità degli organici delle società di calcio nel corso della stagione - salvo trasferimenti eccezionali dovuti ad infortuni dei giocatori - non trova, invece, piena rispondenza nella vigente disciplina FIFA che prevede due Periodi di Tesseramento, uno dei quali in corso di campionato, durante cui è possibile effettuare trasferimenti e prestiti senza vincolo alcuno.

Come visto, tuttavia, la previsione relativa al Periodo di Tesseramento di metà stagione risultava circoscritta nel Regolamento FIFA del 2001 ad ipotesi eccezionali, sulla scorta degli impegni assunti dalla FIFA d'innanzi alla Commissione europea. Si è visto, altresì, che nei principi trasmessi dalla FIFA alla Commissione nel 2001 compariva anche quello secondo cui la durata minima dei contratti dovesse essere pari ad un anno.

Sul punto, l'Autorità ritiene che la stabilità dei rapporti tra calciatori e società di calcio in corso di campionato rappresenti un presupposto imprescindibile per garantire il corretto dispiegarsi delle dinamiche competitive nel settore; detta stabilità, pertanto, dovrebbe essere tutelata non solo dalle risoluzioni unilaterali dei contratti, ma sarebbe opportuno che la stessa assurgesse a principio di carattere generale, nel senso che l'eventuale accordo tra i soggetti interessati non dovrebbe far venir meno la salvaguardia del principio medesimo.

290. Nella medesima prospettiva, l'Autorità è dell'avviso che il fenomeno dei prestiti debba essere ridimensionato, al fine di evitare che squadre che partecipano allo stesso campionato possano in corso di stagione "scambiarsi" i giocatori. Ancora, in tema di cessioni temporanee, si ritiene che sia necessario individuare limiti numerici ai prestiti che ogni società può ottenere o effettuare; ciò allo scopo di garantire maggiore stabilità alla composizione degli organici dei club a vantaggio dei consumatori e nell'ottica di evitare che il fenomeno dei prestiti contribuisca ad aumentare il divario esistente tra società grandi e piccole.

Il ricorso incontrollato allo strumento dei prestiti rappresenta uno degli effetti patologici della crisi economica in cui versano molte società di calcio e, oltre a non poter evidentemente costituire un rimedio a tale crisi, appare, anzi, per certi versi, suscettibile di aggravarla.

291. Posto che i trasferimenti e i prestiti si realizzano non solo tra le squadre che partecipano ai campionati italiani, perché la stabilità dei rapporti tra società e calciatori assurga a principio generale nel senso sopra indicato, l'auspicata regolamentazione del Periodo di Tesseramento che cade in corso di campionato dovrebbe essere condivisa anche dalla FIFA, sulla scorta degli impegni assunti da tale Federazione con la Commissione europea nel 2001.

Al riguardo, l'Autorità intende rappresentare tale esigenza alla Commissione europea nell'ambito delle indagini in corso in sede comunitaria sul settore finalizzate all'adozione nel 2007 di un *White Paper* sullo sport.

SEZIONE IV - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO E DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

1. La collocazione della FIGC nel contesto internazionale

292. Come anticipato in precedenza, del C.I.O. fanno parte, oltre alle Federazioni sportive internazionali, i Comitati olimpici nazionali (per l'Italia, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e, per ogni disciplina olimpica, le Federazioni sportive nazionali.

Il rapporto esistente fra il C.I.O. e ciascun Comitato nazionale olimpico (C.N.O.) è di tipo associativo, ovvero è basato sul riconoscimento unilaterale del singolo Comitato nazionale da parte del C.I.O., al quale consegue l'abilitazione del C.N.O. per la successiva selezione dei propri atleti ai fini della partecipazione ai giochi olimpici.

293. Ai fini di tale riconoscimento, in particolare, i singoli Comitati olimpici nazionali debbono prevedere nella loro struttura organizzativa gli eventuali membri del C.I.O. della Nazione interessata, oltre che le Federazioni nazionali la cui specifica disciplina sportiva è ricompresa nel programma olimpico; tali Federazioni debbono a loro volta essere affiliate anche alla Federazione internazionale riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico per la rispettiva disciplina sportiva.

In particolare, le Federazioni sportive internazionali, rappresentando gli organismi che il C.I.O. riconosce come esclusivi rappresentanti dello sport a livello mondiale, assumono un ruolo fondamentale di controllo e di amministrazione nello svolgimento delle diverse discipline sportive a livello continentale, nazionale e locale, attraverso l'attività svolta dai numerosi organismi che agiscono a livello decentrato.

294. Tale sistema è rappresentato come una struttura di tipo piramidale, con al vertice un organismo operante a livello mondiale (nel settore del calcio, la F.I.F.A.), seguito dalle c.d. confederazioni, le quali raccolgono nel proprio seno le diverse federazioni nazionali per ogni singolo continente (in Europa, per il settore calcio, l'*United European Football Association*) ed, infine, dalle organizzazioni o federazioni sportive nazionali (rappresentate in Italia, sempre per il calcio, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio).



295. A livello internazionale, le Federazioni sportive internazionali, come il C.I.O., sono definibili, sotto il profilo giuridico, come organizzazioni sovranazionali non governative. In quanto tali, le Federazioni sportive internazionali, essendo nate per consentire rapporti stabili fra tutti i soggetti che svolgono la medesima attività sportiva nei diversi continenti, in base ai principi previsti dalla Carta olimpica, non comprendono singoli Stati fra i propri membri, ma individui o gruppi di individui.

296. Il ruolo delle Federazioni sportive internazionali, oltre all'obiettivo istituzionale comune ad ogni ente sportivo di promuovere la pratica e il continuo sviluppo della disciplina sportiva di propria competenza, consiste nella predisposizione di norme organizzative e regole tecnico-sportive a cui debbono necessariamente attenersi, pur nell'autonoma realizzazione di propri statuti e regolamenti, tutte le federazioni nazionali, pena il disconoscimento da parte dell'ordinamento sportivo internazionale.

297. La natura vincolante a livello internazionale delle norme dettate in ambito tecnico-sportivo dal C.I.O. e dalle Federazioni internazionali è da attribuire agli impegni assunti al riguardo dagli Stati aderenti, all'atto di ammissione al C.I.O., per quanto concerne i principi stabiliti nella Carta olimpica e, in qualità di membri delle Federazioni internazionali, in ordine ai regolamenti, agli statuti ed ai codici sportivi delle stesse. Tali norme, che hanno una natura esclusivamente negoziale, sono pertanto da ricondurre al diritto convenzionale ed assumono effetto vincolante in conseguenza dell'adesione al C.I.O. ed alle Federazioni internazionali da parte dei singoli

Stati e delle rispettive Federazioni nazionali, attraverso una manifestazione di volontà, condizionata dalla compatibilità delle norme stesse con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale¹⁴⁸.

298. In tale contesto, appare evidente che le norme in questione, come anticipato in precedenza, sono suscettibili di valutazione ai sensi del diritto *antitrust*, sia a livello comunitario che a livello nazionale, in tutte le ipotesi in cui, in quanto emanazione di associazioni di imprese, costituiscano un ostacolo alla libera concorrenza nell'ambito del settore sportivo.

2. La FIGC e le Leghe come associazioni di imprese

299. A seguito della sua evoluzione, il fenomeno sportivo ha gradualmente acquisito un insieme di regole interne ed un apparato organizzativo autonomo sempre più complesso ed articolato, la cui funzione è quella di omogeneizzare uno specifico programma agonistico di gare fra atleti associati, fino a giungere alla definitiva realizzazione di un vero e proprio ordinamento giuridico di tipo settoriale.

300. Pertanto, il fenomeno dell'associazionismo si rende indispensabile, soprattutto quando l'attività sportiva assuma finalità competitive, svolgendosi attraverso una serie di gare organizzate in base ad uno specifico calendario, al cui esito sono previste determinate classifiche e contestuali passaggi di un singolo atleta o di una società sportiva da una serie all'altra.

¹⁴⁸ In base a quanto sopra evidenziato, le norme stabilite dai massimi organismi mondiali dello sport non fanno parte né del diritto internazionale né del diritto interno, ma appartengono al c.d. diritto trans-nazionale, *“basato sull'autonomia della volontà delle parti contraenti e diretto a regolare attività e rapporti giuridici che non si esauriscono nell'ambito del singolo Stato”*. Cfr., al riguardo, M. Sanino, op. cit., pag. 36.

In relazione alle regole stabilite dal C.I.O., la prevalente dottrina ne individua il carattere vincolante, per ciò che concerne l'Italia, nel principio stabilito dall'art. 10 della Costituzione, in base al quale lo Stato italiano si adegua alle *“norme di diritto internazionale generalmente riconosciute”* e, pertanto, anche ad uno dei più rilevanti principi tra esse, riconducibile al brocardo *“pacta sunt servanda”*, che comporta l'obbligo di ogni Stato di rispettare gli impegni assunti pattiziamente in sede internazionale.

Per quanto riguarda la natura vincolante delle norme emanate dal C.I.O. e delle Federazioni sportive internazionali nei confronti dei soggetti diversi dagli Stati, essa risiede più semplicemente nel carattere privatistico di tale normativa e nella sottoposizione volontaria alla stessa da parte dei soggetti (Federazioni nazionali, Comitati olimpici nazionali e singoli atleti) che, attraverso un atto di adesione all'ordinamento sportivo, ne riconoscono la conseguente vincolatività.

Infatti, in base alla giurisprudenza della Suprema Corte, i regolamenti delle federazioni sportive nazionali, nel disciplinare i rapporti di tipo negoziale tra società sportive ed atleti professionisti, assumono la configurazione giuridica di atti di autonomia privata. In ogni caso, la volontà di sottostare alle disposizioni di natura federale da parte dei singoli affiliati non può implicare in nessun caso la contestuale accettazione della limitazione dei diritti e delle libertà fondamentali per lo sportivo associato. Di conseguenza, le norme dell'ordinamento sportivo che risultino in contrasto con tali principi sono nulle a tutti gli effetti per contrarietà all'ordine pubblico e tale nullità non è sanabile dalla volontaria rinuncia a tali diritti o libertà fondamentali. (Cass. Sez. III, 5 aprile 1993, n. 4063, in *Foro it.*, 1994, I, 136 ss.).

301. L'attuale associazionismo sportivo di tipo professionistico, con ciò intendendosi le società sportive, le loro federazioni e le leghe, non può più essere ricondotto - quantomeno esclusivamente - all'originale principio ispiratore dei primi giochi olimpici, assumendo spesso le peculiari caratteristiche di una vera e propria attività economica, svolta da singole imprese o tra loro associate, in quanto tale necessariamente sottoposta alla normativa antitrust¹⁴⁹.

302. La nozione di impresa, rilevante per il diritto della concorrenza, ha infatti una portata più ampia rispetto a quella prevista dall'ordinamento civilistico nazionale, poiché ricomprende qualsiasi soggetto che eserciti attività di natura economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica e dalle modalità di finanziamento¹⁵⁰. In particolare, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, persegue una finalità "*di natura economica*" qualsiasi attività che partecipi agli scambi economici, anche a prescindere dalla ricerca del profitto¹⁵¹ anche in assenza di uno scopo di lucro.

303. Come già rilevato, ai fini della presente indagine conoscitiva, la riconducibilità delle società di calcio e delle loro associazioni a tale nozione di impresa è quindi di tutta evidenza in relazione alla loro attività di organizzatori di spettacoli rappresentati da incontri di calcio. Le società di calcio, infatti, analogamente ad altre imprese, sopportano costi ed effettuano investimenti (l'acquisto dei calciatori, gli stipendi e i premi partita corrisposti agli stessi, le spese di gestione dello stadio e quelle relative al personale) al fine di offrire tali spettacoli, assumendosi il relativo rischio d'impresa ed eventualmente il fallimento. I loro ricavi discendono essenzialmente dallo sfruttamento economico dello spettacolo offerto, ossia dalla vendita dei biglietti di ammissione allo stadio, dalla vendita dei diritti televisivi e

¹⁴⁹ Secondo l'Avvocato Generale Lenz della Corte di Giustizia, la qualificazione di impresa deve essere riconosciuta nei confronti delle società calcistiche sia considerate singolarmente sia nell'ambito delle federazioni e delle Leghe, le quali, costituendo associazioni di categoria delle società calcistiche, possono essere a loro volta considerate quali associazioni di imprese ovvero come imprese (cfr. conclusioni Avvocato Generale Lenz relative alla causa C-415/93, sentenza "Bosman" del 15 dicembre 1995).

¹⁵⁰ Corte Europea di Giustizia, causa 36/74, *Walrave/UCI*, del 12 dicembre 1974; causa C-41/90, *Hoefner e Elser/Macroton*, del 23 aprile; causa 41/83 *Italia/Commissione - BritishTelecommunications*, sentenza del 20 marzo 1985. Sul concetto di "impresa" ai sensi del diritto della concorrenza, si veda anche il documento, terminato nel mese di luglio 1993, intitolato "*L'impatto della comunità europea sullo sport*", consistente nel Rapporto finale preparato da Coopers & Lybrand per la DG X della Commissione delle Comunità europee, in *Riv. dir. sport.*, 1/95, pag.43 e segg., in cui si evidenzia che tale concetto "*fa riferimento a organizzazioni commerciali nel senso più ampio del termine*".

¹⁵¹ Corte Europea di Giustizia, causa 41/83, *Italia/Commissione*. Conforme, Commissione UE, dec. IV/33.384 e 33.378, *Distribuzione di pacchetti turistici in occasione della Coppa del Mondo di calcio 1990*, del 27 ottobre 1992, par. 43. Nel caso Macroton, la Corte di Giustizia decretò che il carattere non lucrativo di un ente non è rilevante per l'applicazione della politica della concorrenza della CE. La decisione della Commissione del 15 settembre 1989 in relazione alla procedura IV/31.734, in G.U. n. L 284/89, sull'acquisto di filmati di stazioni televisive tedesche stabilisce inoltre che la politica della concorrenza riguarda attività economiche a prescindere dal fatto che vi sia o no il perseguimento di un profitto.

radiofonici, dalle sponsorizzazioni tecniche e commerciali e dal *merchandising*.

304. L'evoluzione in senso economico della FIFA¹⁵² e, a livello nazionale, della FIGC¹⁵³ e delle Leghe, deriva dal fatto che tali strutture associative sono direttamente od indirettamente coinvolte, oltre che nella loro originaria attività regolatoria od organizzativa, nella gestione di attività economiche (si pensi alle trattative aventi ad oggetto la cessione dei diritti televisivi sugli eventi sportivi). In tali contesti, le delibere di FIFA, FIGC e Leghe sono qualificabili, alla luce del diritto della concorrenza, come delibere di associazioni di imprese¹⁵⁴.

305. In riferimento a tale evoluzione in senso economico dell'associazionismo sportivo, va evidenziata, in un'ottica antitrust, anche la peculiarità di dover costituire un'unica federazione per ogni disciplina sportiva e di doversi associare ad essa per praticare tale disciplina a livello agonistico¹⁵⁵, all'origine legata all'esigenza di promuovere l'attività sportiva e di realizzare i giochi olimpici secondo regole uniformi. Tale peculiarità manifesta talora i suoi aspetti critici, nel settore del calcio professionistico, in occasione delle controversie fra società sportive in materia di vendita dei diritti calcistici, quando alcune squadre, come verificatosi di recente, minacciano di non partecipare all'attuale campionato per crearne uno parallelo, in concorrenza con quello "ufficiale"¹⁵⁶.

¹⁵² Decisione della Commissione 92/521/CEE, del 27 ottobre 1992, relativa ad una procedura ai sensi dell'allora articolo 85 del Trattato CEE (IV/33.384 e 33.378) - *Distribuzione di pacchetti turistici in occasione della Coppa del mondo di calcio 1990*. Conforme, Tribunale di Primo Grado, causa T-46/92, *Scottish Football Association-Commissione*, sent. 9 novembre 1994

¹⁵³ La giurisprudenza amministrativa nazionale ritiene che la FIGC, così come le altre federazioni sportive, rivesta la duplice natura di soggetto privato (in quanto associazione di diritto privato alla quale aderiscono le società calcistiche e le leghe) e di soggetto pubblico (in quanto organo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano), da valutarsi nel caso concreto con riferimento alla natura dell'attività svolta da parte della stessa federazione e degli interessi dalla stessa di volta in volta perseguiti con la sua azione. Cons. di Stato, sez. VI, sent. n. 1050, 30 settembre 1995; Cons. Giust. Amm. Sic., sez. giurisdiz., sent. n. 536, 9 ottobre 1993 TAR Lazio, sez. III, sent. n. 1361, 23 giugno 1994.

¹⁵⁴ Peraltro, le stesse regole per l'accesso ai campionati sono valutabili sotto il profilo antitrust. Cfr., in proposito, R. Pennisi, *Federazioni e leghe*, in *AIDA* 2003, 21 ss.

¹⁵⁵ Con specifico riferimento alla libertà di associazione prevista dall'art. 18 della Costituzione, che appare tuttavia rilevante anche ai fini di un'analisi di tipo concorrenziale, si evidenzia che la stessa Corte costituzionale che, con sentenza n. 69 del 7 giugno 1962, ha stabilito, in merito ad una federazione sportiva nazionale, che "*essendo la libertà di associarsi da intendere anche come libertà di non associarsi, deve essere ritenuta costituzionalmente illegittima una norma che imponga a chi voglia praticare uno sport l'onere di entrare a far parte di una determinata federazione*".

¹⁵⁶ Nella citata relazione "*L'impatto della comunità europea sullo sport*", viene citato al riguardo il caso relativo alla federazione di calcio belga *Union Belge Royale des Sociétés de Football Association* (URBSFA), più comunemente nota come "Union Belge", il cui ruolo "*è di promuovere e organizzare tutte le forme di calcio in Belgio*". Nel 1985 la FIFA, l'autorità mondiale di calcio, decise di interessarsi in modo più attivo all'interno della sua rete di calcio in sala, disciplina sportiva rappresentata in Belgio dalla Federazione francofona di calcio in sala e dalla Federazione fiamminga, responsabili dell'organizzazione e della promozione del calcio in sala per le loro rispettive regioni. A fronte del rifiuto manifestato da parte delle federazioni regionali belghe nei confronti dell'assimilazione di tale disciplina sportiva da parte della FIFA, quest'ultima ha reagito bandendo i giocatori di calcio in sala dalle competizioni internazionali controllate

Si è visto, tuttavia, come la natura di monopoli naturali delle competizioni sportive condizioni necessariamente la stessa struttura organizzativa dello sport, imponendo la presenza di una singola federazione sportiva per ciascun paese (che, a sua volta, viene a rappresentare un monopolista di fatto), in quanto la competizione tra diversi soggetti nell'organizzazione delle competizioni sportive genera in concreto delle inefficienze¹⁵⁷.

3. Il ruolo delle Leghe

306. La criticità di tale sistema associativo si è andata, tuttavia, accentuando in ragione del sempre più rilevante ruolo attribuito, nell'ambito dell'organizzazione delle federazioni, agli organismi denominati "Leghe". In Italia, gli organismi in questione, ai quali non viene fatto alcun esplicito riferimento nell'ambito delle norme statuali che disciplinano lo sport in Italia, assumono una rilevanza giuridica in ambito federale tramite gli strumenti di diritto comune.

307. In particolare, le Leghe associano società sportive, sia di tipo professionistico sia dilettantistico, ai fini dello svolgimento di attività agonistiche a livello nazionale ed internazionale. Nella regolamentazione federale, è l'art. 7 dello Statuto FIGC a prevedere che *"le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali professionistici, formano una o più associazioni, la cui denominazione sociale, in qualunque modo espressa, deve contenere l'indicazione di Lega e un esplicito riferimento al professionismo"*, mentre *"le società ed associazioni che si avvalgono esclusivamente delle prestazioni di atleti non professionisti e che disputano campionati non professionistici formano un'associazione denominata Lega nazionale dilettanti [...]"*.

308. In via generale, lo scopo principale delle Leghe consiste, sotto un profilo puramente sportivo, nell'organizzazione, ad esse demandata dalla FIGC, dell'attività agonistica delle proprie associate *"mediante i campionati*

dalla FIFA (la maggioranza delle competizioni esistenti). Questo scopo è stato raggiunto proibendo la doppia affiliazione dei giocatori, con la conseguenza che i giocatori affiliati alla federazione di calcio in sala non potevano più partecipare agli incontri organizzati dall'Union Belge, l'unica associazione affiliata belga della UEFA e della FIFA. La politica dell'Union Belge ha avuto l'effetto di impedire ai giocatori dilettanti o professionisti di partecipare a entrambi i tipi di calcio (n.d.r.: in sala e ad 11 giocatori) in una stessa stagione. Fu per questa ragione che la Federazione Francofona di calcio in sala si lamentò in seguito con la Commissione per le pratiche dell'Union Belge. Al riguardo, la Commissione ritenne che la normativa in materia di concorrenza del Trattato potesse essere applicata *"alle pratiche dell'Union Belge in relazione alla federazione di calcio in sala [...], che le federazioni esercitano attività economiche e perciò si qualificano come imprese per le quali vale la politica della concorrenza"*. Inoltre, la Commissione ritenne che l'Union Belge avesse *"ostacolato la libera concorrenza nel mercato del calcio belga"*, abusando della sua posizione dominante, conseguente alla circostanza che tale federazione fosse l'unica riconosciuta dalla UEFA.

¹⁵⁷ Cfr. Sezione II.

delle diverse categorie”¹⁵⁸, stabilendo le modalità di realizzazione delle manifestazioni sportive nonché i criteri per l’iscrizione ai propri campionati, in parte derivanti da determinazioni assunte dalla Federazione¹⁵⁹. Il compito primario delle Leghe dovrebbe quindi consistere nell’elaborazione di regole finalizzate a rendere il proprio prodotto (ovvero, il Campionato e la Coppa Italia) sempre più interessante ed appassionante per gli utenti del calcio, favorendo una competizione equilibrata tra le compagini sportive associate e disincentivando la costituzione di situazioni di preminenza di alcune squadre sulle altre.

309. In realtà, con lo sviluppo di finalità aventi connotazione sempre più di tipo economico nell’ambito del settore del calcio, le Leghe, su delega della Federazione, hanno assunto un ruolo preponderante non solo nell’ambito della organizzazione federale, ma anche e soprattutto nella tutela degli interessi finanziari dei propri associati, come avvenuto fino a qualche anno fa attraverso la raccolta di fondi realizzata a seguito della negoziazione accentrata dei diritti televisivi, da devolvere tra le società di calcio ad esse aderenti.

310. Già nelle sezioni precedenti si è visto come alle Leghe e, in particolare la LNP, siano demandati compiti che esorbitano dalla mera organizzazione delle competizioni sportive. E’ emersa, infatti, l’istituzione presso le Leghe di una procedura, definita dagli operatori del settore “stanza di compensazione”, destinata a regolare e ad amministrare le transazioni finanziarie fra singole società oltre che i flussi economici di tipo mutualistico esistenti in ambito associativo (come, ad esempio, la ripartizione dei proventi che derivano dalla vendita dei diritti televisivi)¹⁶⁰.

311. In particolare, nell’ipotesi di trasferimento o di cessione di un calciatore, le Leghe si avvalgono di tale procedura per verificare, ai fini del rilascio del citato “visto di esecutività”¹⁶¹, se la società che intende acquistare uno o più calciatori sia effettivamente in grado, sotto il profilo patrimoniale, di assumere tale impegno economico. Ove, poi, non sussistano, ad avviso delle Leghe, sufficienti assicurazioni patrimoniali o finanziarie per rendere esecutivo il

¹⁵⁸ Art. 7, comma 3, dello Statuto FIGC.

¹⁵⁹ L’art. 10 comma 2 dello Statuto (“*Ordinamento del giuoco, dei campionati e delle squadre nazionali*”) prescrive che la FIGC disciplini “*l’affiliazione delle società e delle associazioni*” e definisca “*in accordo con le Leghe interessate, l’ordinamento dei campionati*”; che stabilisca, inoltre, “*i criteri di formazione delle classifiche e di omologazione dei risultati*”, che assegni “*il titolo di campione d’Italia*” e ratifichi “*le promozioni e le retrocessioni di serie*” che assicuri “*gli strumenti finanziari ed organizzativi necessari all’espletamento della giustizia sportiva e della funzione arbitrale*”.

¹⁶⁰ Cfr., al riguardo, l’audizione dell’A.I.C. del 22 novembre 2006.

¹⁶¹ “*Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione in materia economica-finanziaria delle società professionistiche [...], concedono o meno esecutività all’accordo di trasferimento o di cessione di contratto*”, trattenendo “*gli originali di propria pertinenza*” e curando “*le variazioni di tesseramento*” (art. 95, commi 10 e 13 NOIF).

trasferimento o la cessione di un giocatore, le Leghe stesse possono richiedere alla società di calcio acquirente di garantire il buon esito di tale accordo previo rilascio di un'apposita fideiussione.

4. Il peso delle Leghe in ambito FIGC

312. Dall'esame delle norme statutarie che disciplinano la FIGC si desume la notevole rilevanza rappresentata dalle Leghe nella composizione ed elezione degli organi federali, con particolare riguardo all'assemblea, al presidente, al consiglio federale e, di conseguenza, l'influenza esercitabile dalle Leghe medesime in tali contesti.

313. Ed, infatti, sotto il profilo della composizione ed elezione dell'Assemblea federale¹⁶², la quale ha il compito di adottare lo Statuto federale e di eleggere il Presidente e i due vice-Presidenti federali, nonché il Presidente della Corte federale, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti, due revisori dei conti effettivi e due membri supplenti¹⁶³, si rileva che, *“rispetto al totale dei voti”*, quelli spettanti ai delegati delle Leghe (dilettanti e professionistiche) devono rappresentare la percentuale complessiva del 68% (34%+34%), a fronte di un 20% dei voti spettanti ai delegati atleti, un 10% assegnato ai delegati tecnici ed un 2% ai delegati degli ufficiali di gara¹⁶⁴.

314. In base a quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto FIGC, l'elezione del Presidente federale *“avviene al primo scrutinio quando un candidato¹⁶⁵ riporti la maggioranza dei voti espressi dai delegati componenti l'assemblea e consegua almeno un terzo dei voti espressi da ciascuna delle componenti federali costituite dai delegati delle società ed associazioni di ciascuna Lega, dai delegati degli atleti e dai delegati dei tecnici”*. Nell'ipotesi in cui non venga conseguita tale maggioranza, *“si procede a ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato la più elevata percentuale di voti espressi”*, adottando le medesime regole sopra descritte. Tra i compiti del Presidente federale, si segnalano:

- la rappresentanza legale della Federazione;
- la presidenza del Consiglio federale;

¹⁶² Cfr., al riguardo, l'art. 17 dello Statuto FIGC.

¹⁶³ Cfr. art. 20 dello Statuto FIGC.

¹⁶⁴ L'art. 19 dello Statuto FIGC prevede che *“l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei delegati rappresentanti almeno la metà più uno dei voti assembleari e in seconda convocazione con la presenza di delegati che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari”*.

¹⁶⁵ L'art. 21, comma 6, dello Statuto FIGC stabilisce che, ai fini di tale elezione, *“le candidature sono presentate [...] dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle componenti tecniche mediante comunicazione alla segreteria federale almeno otto giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea”*.

- la nomina dei “*responsabili degli organi tecnici arbitrali nazionali*”¹⁶⁶;
- l’adozione di tutti i provvedimenti corrispondenti alle attribuzioni “*non specificamente devolute ad altri organi*”.

315. Rilevante appare anche il peso delle Leghe nel Consiglio federale, qualificato in termini generali come “*organo normativo, di indirizzo generale e di amministrazione della FIGC*”¹⁶⁷. Tale organo è composto dai due vice-presidenti, dal presidente dell’AIA e da 25 componenti. Di tali componenti, ben 16 sono eletti dalle Leghe dilettanti e professionistiche, 6 sono eletti in rappresentanza degli atleti e 3 in rappresentanza dei tecnici. Il Consiglio federale emana “*le norme organizzative interne; il Codice di giustizia sportiva e la disciplina antidoping [...]; le norme interne di amministrazione e contabilità, le norme per il controllo delle società calcistiche professionistiche [...]*”. Inoltre, “*su proposta del Presidente federale*”, ha, tra l’altro, i seguenti compiti:

- coordinare l’attività agonistica demandata alle Leghe e delibera, previo accordo con le Leghe interessate e con la maggioranza di 4/5 dei componenti aventi diritto al voto, sull’ordinamento dei campionati e sui loro collegamenti, con particolare riferimento ai meccanismi di promozione e retrocessione;
- esaminare i ricorsi delle società ed associazioni concernenti l’inquadramento delle stesse nelle Leghe, adottando i provvedimenti del caso;
- esercitare il controllo della gestione amministrativa delle Leghe e dell’AIA per quanto riguarda le risorse derivate dalla Federazione;
- di nominare il Presidente ed i membri della C.A.F., della Co.Vi.So.C. e della Co.A.Vi.So.C., nonché i membri della Corte federale e delle citate Commissioni di controllo finanziario sulla gestione delle Leghe;
- esercitare il controllo di conformità sui regolamenti delle Leghe e dell’AIA.

5. La governance degli aspetti economici del calcio

316. Le specificità proprie del calcio e, in particolare, gli aspetti solidaristici connessi alla sua organizzazione che, come più volte evidenziato, costituiscono il presupposto per lo stesso funzionamento delle competizioni calcistiche, richiedono che il settore sia soggetto a regolamentazione, non soltanto per quanto concerne gli ambiti “puramente sportivi” (organizzazione

¹⁶⁶ Cfr., in proposito, l’art. 29, comma 5, dello Statuto FIGC, che prevede tale nomina “d’intesa con il presidente dell’associazione italiana arbitri (AIA), sentiti i presidenti delle Leghe”.

¹⁶⁷ Cfr., in merito, l’art. 24 dello Statuto FIGC.

in senso lato delle gare), ma anche quelli caratterizzati da spiccata valenza economica (in particolare, la vendita dei diritti televisivi).

317. Come noto, la teoria della regolamentazione, nella sua accezione tradizionale, richiede che il soggetto preposto a dettare le regole di funzionamento e di controllo di un dato settore si trovi in posizione di terzietà rispetto ai soggetti la cui attività è chiamato a disciplinare e a controllare.

318. L'organizzazione del settore del calcio, secondo gli schemi vigenti a livello internazionale e cui si ispira l'organizzazione nazionale del settore medesimo, tuttavia, sfugge in larga parte all'applicazione di tale principio generale. Sono, infatti, gli stessi organismi associativi del sistema-calcio che provvedono ad autoregolamentarne non solo gli aspetti sportivi, ma anche parte di quelli economici.

319. La *ratio* di tale ulteriore peculiarità del settore è da rinvenire nella dimensione sociale ed educativa dello sport in generale e del calcio in particolare.

A sua volta, la tutela di tale dimensione sociale ed educativa del calcio richiede l'introduzione di meccanismi di solidarietà tra i soggetti attivi nel settore intesi, prima ancora che a garantire l'equilibrio economico e tecnico tra società sportive, a promuovere lo sport nel suo complesso, anche nelle sue componenti giovanili e dilettantistiche.

In altri termini, affinché gli organismi associativi siano messi in condizione di perseguire le finalità sociali e culturali del calcio è necessario che gli stessi siano dotati di poteri e strumenti che consentano loro di organizzare il funzionamento del settore secondo gli schemi solidaristici anzidetti.

320. Sotto il profilo giuridico, poi, i poteri di regolamentazione riconosciuti alle organizzazioni del settore si giustificano alla luce della già analizzata natura di ordinamento settoriale che caratterizza l'ordinamento sportivo, cui l'ordinamento statale riconosce un elevato grado di autonomia che si manifesta anche attraverso il potere di auto-organizzazione e di auto-normazione.

321. Ciò che, tuttavia, può rilevarsi è che le strutture di *governance* del sistema, perlomeno in ambito europeo, quando istituite, non sono state pensate avendo riguardo al crescente interesse commerciale che avrebbe negli anni circondato le competizioni sportive.

322. E' alla luce di tali evoluzioni che la struttura organizzativa del calcio dovrebbe essere oggetto di rivisitazione, soprattutto in relazione alla regolamentazione e ai compiti di controllo afferenti gli aspetti di rilevanza economica.

Se, infatti, tali compiti, sulla scorta delle considerazioni svolte, si prestano ad essere svolti da organismi che fanno parte del sistema-calcio, la gestione delle questioni di tipo economico andrebbe affidata non già ad organismi come le Leghe che rappresentano soltanto una delle componenti del sistema (le società di calcio) bensì all'ente organizzatore che esprime gli interessi di tutti i soggetti attivi nel calcio (la FIGC).

323. Si è visto, tuttavia, che alle Leghe è riconosciuto un ruolo centrale nelle determinazioni che assumono gli organi della FIGC. Pertanto, perché quest'ultima possa costituire un soggetto effettivamente rappresentativo di tutti gli attori del mondo del calcio è necessario che, nell'ambito dei suoi organi, sia effettivamente garantita pari dignità a tutte le componenti del settore.

324. In altri termini, è auspicabile che tali organismi siano eletti e gestiti in base a criteri che ne assicurino la terzietà o, perlomeno, la rappresentatività in termini paritetici di tutte le componenti del settore. Tale risultato appare perseguibile solo se le richiamate procedure elettive e decisionali fossero improntate allo scopo di attribuire agli organismi federali in precedenza citati un'effettiva autonomia decisionale.

6. Spunti per una possibile riorganizzazione del settore

325. Dal contenuto delle disposizioni regolamentari sopra richiamate emerge con sufficiente chiarezza la notevole rilevanza acquisita dalle Leghe nel contesto federale, non solo con riguardo all'organizzazione dei campionati, ma anche in relazione agli aspetti economici connessi al fenomeno delle cessioni e dei trasferimenti dei calciatori. A tale ultimo riguardo, si è più volte evidenziato che le Leghe provvedono alla verifica delle condizioni finanziarie delle squadre associate, propedeutica al definitivo "visto di esecutività" sulle citate transazioni. Per svolgere tali compiti, le Leghe hanno istituito presso di loro una "stanza di compensazione", finalizzata a regolare e ad amministrare sia le transazioni finanziarie fra singole società, sia tutti i flussi economici di tipo mutualistico esistenti in ambito associativo, anche nell'ottica di verificare il necessario equilibrio economico finanziario che le società di calcio devono garantire a norma della legge 81/91.

326. Il fatto che tali rilevanti funzioni di controllo siano svolte dalle stesse strutture che associano i soggetti sottoposti al controllo medesimo genera inevitabili perplessità¹⁶⁸.

¹⁶⁸ Cfr. Sezione III.

La pur ragionevole esigenza realizzata tramite la “stanza di compensazione” di controllare i flussi economici tra società di calcio, risulterebbe garantita più equamente se le relative funzioni di vigilanza e controllo fossero esercitate da parte di organismi federali a ciò deputati (in particolare, la Co.Vi.So.C.), costituiti in base a criteri elettivi che ne garantiscano l’effettiva terzietà.

La Co.Vi.So.C. è, infatti, un organismo tecnico i cui membri, nominati per due anni dal Consiglio Federale, non possono rivestire altra carica o incarico federale e sono tenuti al segreto d’ufficio. A norma dell’art. 78, par. 5 NOIF ai componenti di tale organo è, in particolare *“fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società soggette alla vigilanza salvo deroga concessa dal Presidente Federale; tale divieto permane sino a due anni dopo la cessazione dell’incarico”*.

327. Si deve aggiungere che anche il legislatore sembra orientato ad attribuire importanti funzioni alle Leghe in relazione all’aspetto del calcio che presenta maggiori implicazioni di tipo economico (la vendita dei diritti televisivi relativi alle competizioni calcistiche). Il progetto di legge delega in materia di titolarità e commercializzazione dei diritti di trasmissione dei campionati di calcio e delle altre competizioni calcistiche a livello nazionale, infatti, nello stabilire che detti diritti debbano essere venduti in forma accentrata, riconosce il compito di individuare le regole di ripartizione delle risorse derivanti dalla vendita ai *“soggetti preposti all’organizzazione della competizione sportiva”*.

328. Anche a tale riguardo, le Leghe, in quanto rappresentative dei soggetti cui devono essere applicate le regole di ripartizione delle risorse, non sono l’organismo adatto alla definizione di regole siffatte, posto che all’interno delle Leghe si possono verificare conflitti di interessi, ad esempio in capo a società i cui rappresentanti siedono negli organi delle Leghe e che, in ragione di tali incarichi, potrebbero trovarsi nella condizione di influenzare a loro vantaggio le scelte sulla ripartizione.

329. Più in generale, come già osservato, atteso che il sistema di riequilibrio mira non solo a tutelare gli interessi delle società di calcio minori, ma anche quelli del calcio in generale (e, quindi, la sua dimensione sociale e culturale), il soggetto deputato a definire le regole della ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita dei diritti televisivi dovrebbe essere quello che rappresenta a livello ordinamentale tutte le componenti del settore, di modo che tutte queste componenti siano salvaguardate nel loro diritto di beneficiare dei meccanismi di solidarietà.

Pertanto, se la ripartizione delle risorse deve essere organizzata in modo da prevedere meccanismi di reinvestimento dei proventi a favore delle competizioni sportive considerate nel loro insieme, sembra che i meccanismi ripartitori non debbano essere stabiliti dalle associazioni esponenziali delle

stesse società di calcio, quanto piuttosto da un soggetto terzo, il quale sia posto in grado di effettuare detta ripartizione a beneficio dell'intero settore.

330. A tal fine, si dovrebbero individuare dei criteri di ripartizione solidaristica dei proventi derivanti dalla vendita dei diritti televisivi, che assicurino il finanziamento mutualistico del settore calcistico nel suo insieme. Tali criteri dovrebbero periodicamente poter essere oggetto di riesame, al fine di poter meglio rispondere alle esigenze del settore che, di volta in volta, si dovessero manifestare.

SEZIONE V - L'ATTIVITA' DI AGENTE DI CALCIATORE

1. La regolamentazione degli agenti di calciatori in ambito comunitario

331. In ambito europeo l'attività di agente di calciatori è disciplinata da un regolamento adottato dalla Federazione internazionale delle associazioni calcistiche (FIFA) nel 1996, modificato il 1° marzo 2001 ed ulteriormente emendato il 3 aprile 2002.

332. La premessa del vigente Regolamento FIFA stabilisce che ogni Federazione nazionale ha l'obbligo di redigere un proprio regolamento sull'attività degli agenti che dovrà, comunque, contenere i principi espressi nel Regolamento FIFA, rispettare lo statuto della Federazione internazionale, nonché la legislazione nazionale ed i trattati internazionali. I regolamenti emanati dalle Federazioni nazionali devono, inoltre, essere approvati dalla Commissione FIFA sullo Status del calciatore.

333. Il Regolamento FIFA del 1996 ha formato oggetto di un procedimento della Commissione europea a norma dell'art. 81 del Trattato, nel corso del quale la FIFA ha modificato il Regolamento nella versione attualmente vigente. Per effetto di tali modifiche la Commissione, in data 15 aprile 2002, ha archiviato il caso ritenendo che, in ragione dell'abrogazione da parte della FIFA delle disposizioni più restrittive del Regolamento, non sussistesse più un interesse comunitario sufficiente a dar seguito al procedimento.

334. La decisione della Commissione è stata impugnata dinanzi al Tribunale di prima istanza che, con sentenza del 26 gennaio 2005, pur rigettando il ricorso, ha tuttavia respinto le argomentazioni della FIFA intese a negare la propria natura di associazione di imprese ex art. 81 del Trattato e la conseguente qualificazione del Regolamento sugli agenti come decisione di associazione di imprese ai sensi della medesima norma.

Tale sentenza è stata, a sua volta, impugnata dinanzi alla Corte di giustizia comunitaria che, con ordinanza del 23 febbraio 2006, ha ritenuto inammissibili o manifestamente infondate le questioni sottopostegli.

335. Come sarà evidenziato in seguito, il Regolamento nazionale disciplina con maggiore dettaglio l'attività di agente, introducendo altresì previsioni che non trovano riscontro nel Regolamento FIFA.

2. Il Regolamento FIGC per l'esercizio dell'attività di agente di calciatori

336. Al fine di meglio comprendere le specificità della professione di agente di calciatore ed il grado di incidenza dell'esercizio di tale attività sugli aspetti

del calcio aventi rilevanza economica (segnatamente, i trasferimenti dei calciatori e i potenziali riflessi di detta attività sull'andamento delle competizioni calcistiche), nel corso dell'indagine gli Uffici dell'Autorità hanno in più occasioni promosso incontri con i rappresentanti di tale professione al fine di svolgere anche con il loro ausilio l'esame della necessità e proporzionalità del vigente Regolamento agenti.

In particolare, gli Uffici hanno incontrato i rappresentanti di Assoagenti in data 31 maggio 2005; della Commissione agenti nelle date 9 giugno 2005 e 5 maggio 2006; della IASA (International Association of Sport Agents) in data 6 febbraio 2006.

337. Alla luce degli incontri svolti, l'Autorità ha riscontrato che le previsioni del Regolamento determinano talora ingiustificate restrizioni della concorrenza tra agenti, in particolare nei casi in cui sottraggono alla libera determinazione di tali operatori aspetti della loro attività economica predefinendo i comportamenti che tali soggetti devono tenere nel mercato, a svantaggio della concorrenza reciproca e, più in generale, del corretto funzionamento del settore.

Si è, infatti, accertato che alcune previsioni del Regolamento si prestano ad incidere negativamente sull'attività svolta dagli agenti per procurare ingaggi ai calciatori da essi assistiti e sono, pertanto, suscettibili di alterare anche la concorrenza tra società di calcio.

338. Al riguardo, è da osservare che nella citata sentenza del Tribunale di primo grado, i giudici comunitari hanno rilevato che gli agenti dei calciatori svolgono un'attività soltanto *“periferica all'attività sportiva”*, qualificabile, pertanto, come *“un'attività economica di prestazione di servizi e non ... un'attività peculiare al mondo dello sport”*¹⁶⁹.

Ne discende che l'attività di tali soggetti rientra a pieno titolo nell'ambito di applicazione del diritto della concorrenza e che, quindi, le regole che disciplinano tale attività devono risultare compatibili con i principi *antitrust*.

In altri termini, le peculiarità proprie del settore dello sport possono rilevare in tale ambito solo nella misura in cui l'attività degli agenti si presta ad interferire con principi e prassi prettamente sportive che, benché suscettibili di restringere la concorrenza, risultino necessarie a garantire il corretto ed equilibrato funzionamento delle competizioni sportive.

339. Si aggiunga che, nella medesima sentenza, il Tribunale di primo grado si è altresì interrogato sulla questione della compatibilità con i principi di diritto comunitario del potere normativo che si autoattribuisce un'organizzazione privata come la FIFA - avente come scopo statutario preminente la promozione del calcio -, rilevando come *“il principio medesimo*

¹⁶⁹ Cfr. sentenza del Tribunale di primo grado del 26 gennaio 2005, *Piau*, causa T-193/02.

*della regolamentazione di un'attività economica non concernente né le peculiarità del mondo dello sport, né la libertà di organizzazione interna delle associazioni sportive, da parte di un organismo di diritto che non ha ricevuto nessuna delega in tal senso dall'autorità pubblica, come appunto è la FIFA, non può essere prima facie ritenuto compatibile con il diritto comunitario, visto che è questione segnatamente di rispettare libertà civili ed economiche". Ciò in quanto "una regolamentazione siffatta, che disciplina un'attività economica toccando libertà fondamentali, compete in linea di principio alle autorità pubbliche"*¹⁷⁰.

340. Le perplessità sollevate dal giudice comunitario sul potere della FIFA a disciplinare un'attività economica, com'è quella degli agenti dei calciatori, si estendono, evidentemente, anche alle Federazioni nazionali, ivi inclusa la FIGC.

Inoltre, come detto, la Federazione italiana si è arrogata un potere normativo anche più esteso di quello della FIFA che determina significative ingerenze nella libertà di scelta economica dei singoli agenti. In particolare, si registrano norme più pervasive sotto il profilo dell'accesso al mercato, delle modalità di offerta dei propri servizi, dei vincoli posti all'erogazione degli stessi.

Si aggiunga che l'indagine svolta ha permesso di accertare come, a fronte di un eccesso di regolamentazione dei comportamenti economici degli agenti, le norme del Regolamento FIGC che disciplinano i c.d. conflitti di interessi in capo all'agente (che, in principio, dovrebbero essere preordinate ad evitare che il soggetto su cui grava un siffatto conflitto possa svolgere attività di assistenza del calciatore) risultino, invece, formulate in modo da consentire l'esercizio dell'attività di agente di calciatori anche in presenza di situazioni di conflitto di interessi.

341. Il Regolamento agenti attualmente vigente in Italia è stato adottato dalla FIGC il 22 novembre 2001¹⁷¹.

Al pari della FIFA, anche la FIGC rappresenta un'associazione di imprese e, pertanto, il Regolamento emanato da quest'ultima configura una decisione di associazione di imprese, rilevante ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287/90 e dell'art. 81 del Trattato.

¹⁷⁰ Il Tribunale ha tuttavia osservato di non poter verificare la competenza normativa esercitata dalla FIFA se non nei limiti in cui la stessa collide con le regole di concorrenza. Le considerazioni sul fondamento giuridico dell'esercizio di un'attività regolamentare da parte della FIFA, "*per quanto importanti*", non potevano, infatti, formare oggetto di giudizio, atteso che il giudizio in esame verteva sulla legittimità di una decisione adottata dalla Commissione in materia antitrust. Pertanto, il Tribunale ha concluso che "*Il sindacato giurisdizionale è necessariamente circoscritto alle regole di concorrenza e alla valutazione effettuata dalla Commissione sulle violazioni che il regolamento della FIFA vi avrebbe arrecato. Tale sindacato non può perciò estendersi ad altre disposizioni del Trattato se non dove la loro eventuale violazione riveli contestualmente una violazione del diritto della concorrenza; e non può neppure spingersi a verificare eventuali violazioni di principi fondamentali se non qualora queste integrino un'infrazione al diritto della concorrenza*".

¹⁷¹ Cfr. Comunicato Ufficiale FIGC n. 81 del 22 novembre 2001, reperibile sul sito internet www.figc.it.

Ne consegue che le previsioni del Regolamento FIGC che esorbitano l'obiettivo di salvaguardare la regolarità delle competizioni, in quanto costituiscono lo strumento tramite il quale gli agenti italiani coordinano il loro comportamento sul mercato, sono suscettibili di essere sindacate a norma del diritto antitrust.

342. Si rileva, inoltre, che il Regolamento FIGC, benché consenta all'agente di organizzare la propria attività imprenditorialmente, prevede tuttavia che soltanto le persone fisiche possano assistere il calciatore.

Alla luce di tali previsioni, gli agenti che si raggruppano in forma societaria sono comunque da considerare, ai fini antitrust, come associazioni di imprese, le cui attività si prestano ad essere valutate ai sensi delle previsioni sopra richiamate.

3. L'inquadramento giuridico dell'attività di agente di calciatori

343. L'attività riconducibile alla figura dell'agente di calciatori costituisce un fenomeno relativamente recente, la cui sempre maggiore rilevanza nell'ambito del settore calcistico è da attribuire in prevalenza al progressivo e sempre maggiore sviluppo del c.d. calcio-mercato ed alla conseguente attenzione riservata agli aspetti economici riguardanti i trasferimenti e le cessioni dei calciatori professionisti.

In ragione della storica rilevanza tradizionalmente assunta dallo sport del calcio in Italia, il primo regolamento destinato a disciplinare l'attività degli attuali agenti di calciatori (inizialmente denominati procuratori sportivi) fu adottato nel 1989 proprio in Italia, mentre, in ambito FIFA, un'omologa normativa viene introdotta, come visto, solo nel 1996, attraverso la regolamentazione dei trasferimenti internazionali.

344. In particolare, per disciplinare l'esercizio dell'attività degli agenti di calciatori coesistono due normative: un regolamento di fonte FIFA, il quale stabilisce le *guidelines* a cui tutte le federazioni sportive nazionali devono attenersi, ed un regolamento emanato in ambito nazionale dalla FIGC, che, come più ampiamente evidenziato nei successivi paragrafi, contiene delle ulteriori previsioni, ancor più restrittive rispetto a quelle delineate dalla federazione internazionale.

345. In ambito nazionale, infatti, l'attività dell'agente di calciatori gode di una tutela estremamente pervasiva, considerato che per poterla esercitare occorre aver conseguito una licenza rilasciata dalla FIGC, con la conseguente impossibilità di esercitare tale professione per i soggetti non iscritti all'albo di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del regolamento agenti (ad eccezione di

alcuni parenti del calciatore od affini del calciatore che affida l'incarico e di coloro che esercitano la professione di avvocato), ma anche e soprattutto di una considerevole tutela di natura contrattuale nell'ambito dei rapporti di mandato intercorrente con i calciatori, specificamente prevista dalle norme contenute nel citato regolamento federale.

346. Per quanto concerne il profilo soggettivo dell'agente di calciatori, l'attuale regolamento FIGC in materia lo definisce come la "persona fisica che, avendo ricevuto a titolo oneroso l'incarico in conformità al (presente) regolamento, cura e promuove i rapporti tra un calciatore ed una società in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva, ovvero tra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione di contratto di un calciatore", specificando inoltre che "l'agente cura gli interessi del calciatore che gli conferisce l'incarico secondo le modalità indicate nel (presente) regolamento, prestando opera di consulenza a favore dello stesso nelle trattative dirette alla stipula del contratto, assistendolo nell'attività diretta alla definizione, alla durata, al compenso e ad ogni altra pattuizione del contratto di prestazione sportiva" (art. 3, commi 2 e 3 reg. cit.). Nell'ipotesi in cui il conferimento dell'incarico provenga da una società sportiva, il citato regolamento prevede che l'agente svolga la sua attività di assistenza "per favorire il tesseramento o la cessione di contratti di calciatori", anche in relazione ad "uno o più affari determinati", purché tale attività non determini conflitto d'interesse con quella di agente di calciatori (art. 3, comma 4, reg. cit.).

347. Sotto il profilo giuridico, pertanto, l'attività posta in essere dall'agente di calciatori non appare inquadrabile nella figura della mediazione di cui agli artt. 1754 e segg. c.c., tenuto conto del fatto che il mediatore è definito come "colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza" (art. 1754 c.c.).

Il mediatore, in sostanza, è un soggetto terzo e neutrale rispetto alle parti, che si limita a svolgere una funzione di mera intermediazione tra le stesse, senza tutelare la posizione dell'una o dell'altra e, per tale motivo, avendo diritto a ricevere la c.d. provvigione "da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento" (art. 1755, comma 1, c.c.)

348. Diversamente dal mediatore, l'agente di calciatori svolge la sua attività nell'esclusivo interesse di una sola parte (un calciatore o una società di calcio) e, per tale motivo, ha diritto ad essere retribuito solamente dal soggetto nel cui specifico interesse ha ottenuto e svolto il relativo incarico.

Tale valutazione giuridica è ulteriormente confortata dal fatto che, nell'ipotesi in cui l'incarico in questione provenga da una società sportiva, il citato regolamento consente all'agente di prestare la propria attività di assistenza

“per favorire il tesseramento o la cessione di contratti di calciatori”, purché tale attività non determini conflitto d’interesse con quella di agente di calciatori (art. 3, comma 4, reg. cit.); previsione, questa, espressamente ribadita anche dal Codice di condotta dell’agente di calciatori (che costituisce parte integrante del Regolamento agenti FIGC), in cui è evidenziato che “l’agente deve evitare qualsiasi situazione in cui possa ravvisarsi un conflitto di interessi”, con ciò escludendosi la possibilità per un agente di calciatori di rappresentare contemporaneamente e per il medesimo affare sia il calciatore che la controparte, ovvero la società sportiva.

349. In tale contesto, l’attività svolta dall’agente di calciatori è pertanto sostanzialmente inquadrabile nell’ambito di una prestazione d’opera professionale (art. 2229 c.c.) basata su un mandato senza rappresentanza di carattere speciale (all’agente di calciatori, infatti, viene conferito dal calciatore-mandante il potere di agire per suo conto, ma non in suo nome, per il compimento di un determinato e specifico atto). Tale attività è svolta nell’ambito di una specifica tutela riconosciuta dall’ordinamento sportivo, consistente nel fatto che, per poter svolgere l’attività in questione, è comunque necessario - fatte salve le eccezioni previste per gli avvocati e per i parenti o affini del calciatore ai sensi dell’art. 5, comma 2, reg. cit. - essere iscritti al relativo albo (art. 5, comma 1, reg. cit.), dopo aver conseguito, previo superamento di una prova d’idoneità, l’apposita licenza rilasciata dalla Commissione agenti di calciatori istituita presso la FIGC.

350. Inoltre, l’attività posta in essere dall’agente di calciatori è identificabile con una prestazione d’opera professionale di tipo personale non solo perché è incentrata sul carattere tecnico della prestazione nonché sulla totale discrezionalità ed autonomia dell’agente stesso nell’ambito del suo operato, ma anche perché, essendo basata su un conferimento di procura da parte del calciatore secondo un atto di c.d. *intuitus personae*, non è delegabile né ad un altro agente, né più in generale a terzi o ad eventuali collaboratori.

In quest’ultimo caso, infatti, ovvero nell’ipotesi in cui l’agente decida di “organizzare la propria attività imprenditorialmente”, egli può avvalersi di suoi dipendenti e collaboratori purché siano loro attribuiti “compiti esclusivamente amministrativi” (art. 4, commi 1 e 2, reg. cit.), rimanendo comunque in capo al solo agente “la rappresentanza legale della società” (art. 4, comma 2, lettera c, reg. cit.).

351. Infine, la natura di prestazione d’opera professionale da parte dell’agente di calciatori è ulteriormente avvalorata dal suo oggetto, costituito da un’obbligazione di mezzi e non di risultato: l’agente, infatti, non assume alcun obbligo giuridico ai fini della conclusione di un contratto con una specifica società di calcio ad una retribuzione predeterminata, potendo esclusivamente assicurare al soggetto che gli ha conferito l’incarico il

conseguimento della stipula di un contratto di ingaggio con una società sportiva alla massima retribuzione possibile.

In questo senso, tuttavia, difformemente dalla disciplina civilistica in tema di mandato (art. 1722, n. 1, c.c.), la definitiva stipula del contratto di ingaggio tra un calciatore e la società sportiva (il “*compimento dell'affare*” in tema di mandato) non comporta comunque il venir meno dell’incarico affidato dal calciatore all’agente, incarico la cui durata massima è comunque stabilita in un biennio, rinnovabile per espressa volontà delle stesse parti (art. 10, comma 2, reg. cit.).

352. In conclusione, si può affermare che il rapporto giuridico conseguente all’incarico affidato da un calciatore ad un agente sia inquadrabile nella fattispecie del mandato senza rappresentanza, con la conseguenza che tale soggetto agisce per conto del proprio assistito, impegnandosi giuridicamente mediante un’obbligazione di mezzi e non di risultato e svolgendo la sua attività secondo le caratteristiche di una prestazione professionale di carattere fiduciario assimilabile alla disciplina civilistica della prestazione di opera intellettuale.

353. Per quanto concerne la definizione, sotto un profilo più strettamente concorrenziale, dell’attività dell’agente di calciatori è opportuno infine ricordare che, in occasione della citata sentenza *Piau* delle Comunità europee, il Tribunale di primo grado CE ha rilevato che “[...] l’attività di agente di giocatori consiste [...] nel presentare dietro compenso e sulla base di regole fisse [...] un calciatore ad una società in vista di un impiego oppure [...] due società l’una all’altra in vista di concludere un contratto di trasferimento¹⁷²”.

4. Il mercato degli agenti di calciatori

4.1. Premessa

354. L’agente di calciatori assiste e promuove i rapporti tra calciatori e società (o tra due società) in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva, venendo pertanto a rappresentare una figura di rilievo nelle fasi di trasferimento di un calciatore tra società di calcio professionistiche.

La rilevanza di tale figura nel settore del calcio professionistico, unitamente alla circostanza per cui la stessa figura è esplicitamente regolamentata dalla

¹⁷² Trattasi, quindi, di un’attività economica di prestazione di servizi e non di un’attività peculiare al mondo dello sport nel senso definito dalla giurisprudenza (cfr. in merito, sentenze della Corte 14 luglio 1976, causa 13/76, Donà, Racc. pag. 1333, punti 14 e 15; 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921, punto 127; Deliège, Racc. pag. I-2549, punti 64 e 69 e 13 aprile 2000, causa C-176/96, Lehtonen e Castors Braine, Racc. pag. I-2681, punti 53-60).

FIGC con apposito Regolamento, fanno sì che il mercato degli agenti dei calciatori sia suscettibile di autonoma valutazione.

355. Dal punto di vista dell'offerta, gli operatori attivi nel mercato in questione sono gli agenti dei calciatori iscritti nell'apposito Albo istituito presso la FIGC, ovvero i raggruppamenti di agenti formati secondo diverse modalità organizzative tra tali soggetti.

La possibilità, per l'agente, di organizzare la propria attività imprenditorialmente è infatti esplicitamente prevista dal Regolamento Agenti della FIGC¹⁷³.

In ogni caso, come anticipato, soltanto la persona fisica può assistere il calciatore e sottoscrivere il contratto di prestazione sportiva che quest'ultimo stipula con la società di calcio.

356. L'iscrizione all'albo degli agenti presuppone lo svolgimento di un esame di ammissione, il cui onere organizzativo compete alla Commissione Agenti. I requisiti di ammissione sono i medesimi in tutto il mondo, essendo di derivazione FIFA.

Quanto alle modalità di accesso alla professione, chiunque supera l'esame di ammissione è abilitato ad iscriversi all'Albo e, di conseguenza, ad operare come agente di calciatori.

357. Dal momento che il Regolamento Agenti FIGC prevede che soltanto le persone fisiche possano assistere il calciatore ai fini della stipula di un contratto di prestazione sportiva, i raggruppamenti di agenti assumono la forma di associazioni tra professionisti.

358. Nel mercato degli agenti di calciatori, la domanda è principalmente rappresentata dai calciatori e, in misura minore, dalle società di calcio che si affidano agli agenti stessi per la conclusione di un contratto di prestazione sportiva.

Dall'indagine è infatti emerso come, in linea generale, solo raramente le società di calcio diano esplicito mandato ad un agente; normalmente, invece, dapprima la società identifica un giocatore che può interessare e successivamente contatta il relativo agente. Mentre alcune società di calcio si servono di agenti anche come consulenti per la campagna acquisti, più spesso tale ruolo viene svolto internamente alla società stessa dal direttore tecnico.

359. La dimensione geografica del mercato interessato può definirsi come coincidente con il territorio nazionale, principalmente in considerazione dell'esistenza di una regolamentazione nazionale in materia, la quale, sebbene

¹⁷³ Cfr. art. 4, comma 2, del Regolamento Agenti FIGC.

ricalchi i principi espressi nella regolamentazione FIFA, si differenzia da quest'ultima sotto diversi aspetti.

La specifica regolamentazione nazionale, infatti, è in grado di determinare omogenee condizioni di offerta relativamente all'attività degli agenti di calciatori professionisti sull'intero territorio nazionale.

In particolare, il Regolamento FIGC prevede anzitutto l'istituzione, presso la FIGC, di un apposito Albo degli agenti di calciatori, l'iscrizione al quale è presupposto necessario per lo svolgimento della stessa attività.

E' inoltre previsto uno specifico standard contrattuale per la stipula del contratto tra agente e calciatore, il quale, tra le altre cose, prevede il conferimento dell'incarico in esclusiva ad un agente, là dove il modulo FIFA concede al calciatore l'opzione tra l'incarico in esclusiva ad un agente o l'incarico a più soggetti.

A ciò si aggiunga la specifica previsione di una doppia penale a carico del calciatore nelle ipotesi di revoca del contratto nonché il divieto per l'agente – anch'esso non contemplato nel regolamento FIFA – di contattare un calciatore che abbia in essere un rapporto contrattuale con altro agente, se non un mese prima dalla scadenza dello stesso.

360. Tali previsioni, tipiche della regolamentazione nazionale, appaiono in grado di delineare omogenee condizioni di offerta tra gli agenti iscritti nell'apposito Albo istituito presso la FIGC, contribuendo pertanto a definire un mercato italiano dell'intermediazione dei calciatori. A ciò si aggiunga che la domanda di tali servizi è tipicamente rappresentata dai calciatori attivi nei campionati professionistici italiani o, in misura minore, da società di calcio iscritte ai campionati nazionali. In tal senso, rileva l'importanza data dai calciatori alla facilità di contattare l'agente, condizione che presuppone la presenza di quest'ultimo sul territorio.

4.2. Gli operatori attivi nel mercato italiano degli agenti di calciatori

361. L'indagine conoscitiva ha permesso di delineare il quadro degli agenti che operano nel mercato italiano dell'intermediazione dei calciatori.

A tal fine sono state formulate due specifiche richieste di informazioni, rispettivamente alla Commissione Agenti FIGC e alla Lega Nazionale Professionisti.

In particolare, alla Commissione Agenti FIGC è stato richiesto di fornire i dati relativi ai contratti stipulati tra agenti e calciatori (limitatamente ai campionati di Serie A e B), con riferimento alle stagioni sportive dal 2002/03 fino a quella in corso; al riguardo si evidenzia che i dati forniti sono relativi ai contratti formalmente depositati presso la stessa Commissione, e riguardano pertanto le procure rilasciate dai calciatori nell'ambito di una specifica trattativa finalizzata alla stipula di un contratto di prestazione sportiva.

Alla Lega Nazionale Professionisti è stato invece richiesto di indicare il valore degli ingaggi lordi annui dei calciatori di Serie A e B relativamente allo stesso arco temporale.

362. Gli agenti di calciatori che, nel periodo considerato, sono stati attivi sul mercato, ovvero hanno stipulato almeno un contratto con un calciatore di Serie A o B, sono stati 233. Di questi, soltanto 171 hanno stipulato almeno un contratto nelle ultime due stagioni sportive. Infine, soltanto 124 agenti hanno stipulato un contratto nella stagione in corso.

La durata media delle procure, così come indicate nei contratti, è di 22 mesi¹⁷⁴. I contratti nei quali invece è stata inserita una durata di 24 mesi rappresentano il 64 % del totale dei contratti stipulati nel periodo considerato.

Rispetto al numero totale di agenti attivi sul mercato nel periodo considerato, molti di loro hanno agito individualmente, ossia al di fuori di raggruppamenti. In particolare, dall'esame dei dati risulta che gli agenti che hanno stipulato un contratto senza dichiarare l'appartenenza formale ad alcun raggruppamento tra agenti rappresentano l'85% circa del totale degli agenti attivi nel periodo considerato.

363. Nel periodo preso in esame, che copre le stagioni sportive dal 2002/03 fino a quella in corso, i principali attori del mercato (agenti e raggruppamenti di agenti) per numero medio di procure sottoscritte, sono riportati nella tabella seguente (cfr. Tab. 1).

Tab. 1 – Quote di mercato in volume - primi 5 operatori (periodo 2002/06)

Operatore (raggruppamento o singolo agente)	Quota media ¹⁷⁵ periodo 2002/06
GEA WORLD S.p.A.	10,20
P.D.P. S.r.l.	3,52
I.F.A. DI GIUSEPPE BONETTO & C. S.A.S.	3,34
T.L.T. S.r.l.	3,25
P&P PASTORELLO AND PARTNERS S.A.S	3,07

364. Il dato che emerge dalla tabella sopra riportata è che il raggruppamento di agenti riconducibile alla società Gea World S.p.A. risulta essere il primo operatore del mercato, detenendo una quota media, nel periodo 2002/06, pari al 10,2% delle procure sottoscritte nello stesso periodo.

Il secondo soggetto, con una quota pari al 3,5% circa del mercato, è la società P.D.P. S.r.l., alla quale fanno capo gli agenti Claudio Pasqualin, Luca Pasqualin e Andrea D'Amico.

¹⁷⁴ Più precisamente, la media aritmetica calcolata sulle durate dei contratti è pari a 21,8 mesi.

¹⁷⁵ La quota riportata è la media semplice tra le quote di mercato detenute dagli operatori in ciascuna stagione sportiva considerata.

365. Come detto, il Regolamento Agenti FIGC prevede tuttavia che soltanto la persona fisica possa assistere il calciatore e sottoscrivere il contratto di prestazione sportiva che quest'ultimo stipula con la società di calcio. Pertanto, appare significativo analizzare le posizioni di mercato detenute dai singoli agenti, indipendentemente dagli eventuali raggruppamenti di agenti cui fanno capo.

Tab. 2 – Quota di mercato in volume - primi 10 agenti (periodo 2002/06)

Agente	Quota media periodo 2002/06
MOGGI ALESSANDRO	4,30
ZAVAGLIA FRANCESCO	3,74
TINTI TULLIO	3,25
PASTORELLO ANDREA	3,07
D'AMICO ANDREA	2,62
ANTONELLI STEFANO	1,83
RISPOLI VINCENZO	1,77
FEDELE GAETANO	1,75
GEDDA SANDRO	1,72
BRANCHINI GIOVANNI UBALDO	1,67

366. I dati (cfr. Tab. 2) evidenziano come, nel periodo preso a riferimento, l'agente che – in media nelle singole stagioni considerate - ha sottoscritto il maggior numero di contratti con calciatori professionisti di Serie A e B è stato Alessandro Moggi, mentre il secondo operatore è stato Francesco Zavaglia, rispettivamente presidente e amministratore delegato della società Gea World S.p.A..

367. I dati sopra riportati mostrano le quote di mercato in volume, rappresentando la posizione in termini percentuali sul numero di contratti sottoscritti dagli agenti, e pertanto non tengono conto del valore della remunerazione percepita dall'agente stesso, calcolata come percentuale dell'ingaggio lordo annuo del calciatore assistito.

L'analisi che segue è invece condotta sulla base dei fatturati realizzati dagli operatori di mercato.

368. Con riferimento all'intero periodo oggetto di analisi (2002/06), le quote di mercato in valore detenute dai singoli operatori del mercato (agenti e raggruppamenti di agenti) sono riportate nella tabella seguente (Tab. 3).

Tab. 3 – Quote di mercato in valore – primi 15 operatori (periodo 2002/06)

Operatore (raggruppamento o singolo agente)	QUOTA TOTALE
GEA WORLD S.p.A.	18,9
P.D.P. S.r.l.	9,3
BRANCHINI ASSOCIATI S.p.A.	6,1
T.L.T. S.r.l.	4,3
PLAYGROUND S.A.S.	3,4
I.F.A. DI GIUSEPPE BONETTO & C. S.A.S.	2,9
FOOTBALL SERVICE S.A.S.	2,3
FEDELE GAETANO	2,2
CONTI CARLO	2,2
CONSPORT GROUP S.r.l.	2,0
SIR.SPORTS INTERNATIONALS S.r.l.	2,0
ATC DI TIBERIO CAVALLERI S.A.S.	2,0
FEDELE MANAGEMENT S.r.l.	1,9
I.F.A. DI MARCELLO BONETTO & C S.A.S.	1,9
PROMOSPORT S.r.l.	1,8

369. Il dato che emerge dalla tabella che precede è che il raggruppamento di agenti riconducibile alla società Gea World S.p.A. risulta essere il primo operatore del mercato, con una quota pari al 18,9%, nettamente maggiore rispetto a quella detenuta dal raggruppamento di agenti facenti capo alla società P.D.P. S.r.l., pari al 9,3% del mercato.

370. Appare significativo evidenziare come il netto divario tra i primi due operatori del mercato si smorza nel confronto tra il secondo e il terzo soggetto, il raggruppamento riconducibile alla società Branchini Associati S.p.A., alla quale appartengono gli agenti Giovanni Branchini e Carlo Pallavicino, il quale detiene una quota pari al 6,1%.

371. La tabella seguente (Tab. 4) mostra invece le quote di mercato in valore relativamente alle sole ultime due stagioni.

Tale analisi sembra poter descrivere con maggiore attendibilità l'attuale situazione di mercato. In tal senso, si ricorda infatti che la scadenza media dei contratti agente-calciatore è pari a 22 mesi, mentre la scadenza massima – come da previsione del Regolamento FIGC – è pari a 24 mesi.

Pertanto, tale analisi è in grado di ricomprendere anche i contratti sottoscritti dai singoli operatori nel corso della stagione precedente (2004/05) e non ancora venuti a scadenza, sui quali tuttavia gli operatori di mercato percepiscono tuttora una remunerazione.

In termini di valore, il mercato degli agenti di calciatori professionisti ha registrato, con riferimento alle ultime due stagioni, un fatturato complessivo di circa 11 milioni di euro.

Tab. 4 – Quote di mercato in valore – primi 14 operatori (ultime due stagioni)

Operatore (raggruppamento o singolo agente)	Quota di mercato (%)
GEA WORLD S.p.A.	17,9
P.D.P. S.r.l.	9,4
T.L.T. S.r.l.	6,9
BRANCHINI ASSOCIATI S.p.A.	5,6
FEDELE GAETANO	4,9
FOOTBALL SERVICE S.A.S.	4,5
I.F.A. DI GIUSEPPE BONETTO & C. S.A.S.	3,7
I.F.A. DI MARCELLO BONETTO & C S.A.S.	2,3
PLAYGROUND S.A.S.	2,3
BOZZO GIUSEPPE	2,3
CONSPORT GROUP S.r.l.	2,2
ATC DI TIBERIO CAVALLERI S.A.S.	2,1
SPORT SERVICE S.r.l.	1,7
BASTIANELLI PATRIK	1,7

372. La tabella che precede evidenzia come il raggruppamento di agenti riconducibile alla società Gea World S.p.A. è attualmente il primo operatore del mercato, con una quota in valore pari al 17,9%, corrispondente ad un valore di circa 2 milioni di euro.

Passando a confrontare tale dato con quello relativo all'intero periodo considerato (cfr. Tab. 3), si nota anzitutto come tale raggruppamento continua a essere il primo operatore di mercato, sebbene la sua quota sia leggermente inferiore.

Pertanto, la quota detenuta dal secondo raggruppamento - P.D.P. S.r.l. - continua a essere di gran lunga inferiore a quella attribuibile a Gea World, essendo pari al 9,4% del mercato.

Il terzo soggetto del mercato è attualmente rappresentato dalla società T.L.T. S.r.l., cui appartiene l'agente Tullio Tinti.

373. La seguente tabella (Tab. 5) mostra infine le posizioni di mercato in valore detenute dai singoli agenti nelle ultime due stagioni¹⁷⁶. Tale analisi, come precedentemente detto, appare descrivere con attendibilità l'attuale situazione di mercato.

¹⁷⁶ Quanto alla significatività della scelta di questo arco temporale valgono le considerazioni appena espresse.

Tab. 5 – Quote di mercato in valore – primi 14 agenti singoli (ultime due stagioni)

Agente	Quota di mercato (%)
MOGGI ALESSANDRO	12,3
D'AMICO ANDREA	8,6
TINTI TULLIO	6,9
FEDELE GAETANO	5,0
ZAVAGLIA FRANCESCO	4,8
ANTONELLI STEFANO	4,2
BRANCHINI GIOVANNI UBALDO	3,6
BONETTO GIUSEPPE	2,9
BOZZO GIUSEPPE	2,3
BONETTO MARCELLO	2,2
CAVALLERI TIBERIO	2,1
CANOVI DARIO	2,0
PALLAVICINO CARLO	2,0
ROGGI MORENO	1,9

Il primo operatore del mercato italiano degli agenti è Alessandro Moggi, il quale detiene una quota in valore pari al 12,3%.

Il secondo operatore, Andrea D'Amico (appartenente al raggruppamento P.D.P. S.r.l.), detiene invece una quota pari all'8,6% del mercato, mentre il terzo operatore è Tullio Tinti, unico agente della società T.L.T. S.r.l..

374. Si noti inoltre come tra i primi cinque operatori del mercato sono presenti due agenti - Alessandro Moggi e Francesco Zavaglia - appartenenti al raggruppamento Gea World. Peraltro, la quota detenuta da Gea World S.p.A. (pari al 17,9% del mercato – cfr. Tab. 4) è quasi interamente attribuibile al contributo di questi ultimi due agenti, atteso che la somma detenuta congiuntamente dagli stessi è pari al 17,1% del mercato.

4.3. La posizione sul mercato degli agenti facenti capo alla società Gea World S.p.A.

375. Il primo raggruppamento di agenti, sia per numero medio di contratti sottoscritti nel periodo 2002/06 che per valore di fatturato, è la società Gea World S.p.A. (di seguito, Gea), costituita come società di servizi nel settore delle attività sportive.

In particolare, fermo restando lo svolgimento dell'attività di agente di calciatori da parte di persone fisiche a ciò abilitate dal Regolamento Agenti FIGC, Gea provvede infatti a fornire assistenza e consulenza in ordine alle

attività connesse alle procure sportive, nonché assistenza agli agenti sportivi in ordine alle operazioni di gestione, negoziazione e/o cessione dei contratti sportivi relativi ad atleti professionisti.

376. L'attuale composizione del capitale sociale di Gea è indicata nella tabella seguente:

Tab. 6 Capitale azionario Gea

Football Management S.r.l.	45%
Chiara Geronzi	32,4 %
Riccardo Calleri	22,6%

La società Football Management S.r.l. è a sua volta controllata, con una quota pari al 60%, da Alessandro Moggi, attuale presidente di Gea, mentre il restante 40% della società è detenuto da Francesco Zavaglia, amministratore delegato di Gea. Riccardo Calleri, socio Gea, è anche vice-presidente della società.

Gli agenti di calciatori riconducibili a Gea sono attualmente sette, ovvero gli stessi Alessandro Moggi, Riccardo Calleri e Francesco Zavaglia, soci con ruoli dirigenziali, oltre agli agenti Polo Dattola, Pasquale Gallo, Davide Lippi ed Emiliano Zavaglia.

377. Dalle informazioni acquisite nel corso dell'indagine¹⁷⁷, è emerso che Gea, attraverso la sua rete di agenti, detiene attualmente 154 procure di calciatori¹⁷⁸, di cui 99 relative a calciatori di Serie A o B, cui è ristretta l'analisi. Gea svolge inoltre attività di assistenza di allenatori, limitata allo sfruttamento economico dei loro diritti d'immagine; attualmente sono cinque gli allenatori assistiti da Gea.

378. L'indagine conoscitiva si è anche soffermata sulle modalità attraverso le quali i rapporti di parentela tra soci e agenti riconducibili a Gea, da un lato, e soggetti che a vario titolo ricoprono ruoli di rilievo nel mondo del calcio professionistico¹⁷⁹, dall'altro, potessero, in qualche misura, contribuire al rafforzamento della posizione di mercato detenuta dagli agenti facenti capo alla stessa società.

In tal senso deve anzitutto essere rilevato il rapporto di parentela che sussiste tra Alessandro Moggi, socio, presidente e agente Gea, e Luciano Moggi, il quale ricopre dal 1994 la carica di direttore generale della società di calcio Juventus FC. Inoltre rileva la presenza, tra gli agenti appartenenti a Gea, di Davide Lippi, figlio di Marcello, attuale commissario tecnico della squadra Nazionale di calcio.

¹⁷⁷ Cfr. doc. IX.244, risposta di Gea World SpA a richiesta di informazioni.

¹⁷⁸ Tra Serie A, B, C/1 e C/2.

¹⁷⁹ Società professionistiche.

379. Da ultimo, si osserva come tutti gli agenti facenti capo a Gea applicano indistintamente una percentuale del 5% ai contratti stipulati con i calciatori assistiti, laddove la percentuale media applicata dagli agenti concorrenti è stata, nel periodo considerato, pari al 4,26%.

Tale dato segnala la convergenza degli agenti Gea ad un comune prezzo delle prestazioni offerte, peraltro maggiore rispetto al prezzo medio di mercato nel periodo considerato.

5. Analisi del Regolamento FIGC sull'esercizio dell'attività di agente di calciatori

380. Di seguito si analizzano, anche alla luce degli incontri svolti con i rappresentanti degli agenti, le previsioni del Regolamento FIGC che sollevano problemi di compatibilità con i principi *antitrust*, facendo altresì riferimento alle corrispondenti disposizioni del Regolamento FIFA.

5.1. La previsione di un albo degli agenti dei calciatori

381. Il vigente “Regolamento per l'esercizio dell'attività di agente di calciatori” contiene una serie di specifiche norme relative all'istituzione di un “albo” dei soggetti abilitati a svolgere l'attività di agente di calciatori ed, in particolare le seguenti disposizioni:

- l'art. 2, comma 1, lettera a), il quale prevede che presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio sia istituito “l'albo degli agenti di calciatori”;
- l'art. 5, comma 1, che non consente ai calciatori ed alle società sportive di “avvalersi dell'opera di un agente non iscritto nell'albo”, fatta eccezione per gli avvocati iscritti nel relativo albo e per alcuni soggetti legati al calciatore da rapporti di parentela, ovvero il genitore, il fratello o il coniuge (art. 2, comma 2, reg. cit.);
- l'art. 6, in cui si prevedono i requisiti e le modalità di iscrizione all'albo degli agenti di calciatori;
- l'art. 7, che stabilisce le cause di incompatibilità con “l'iscrizione e la permanenza nell'albo”, precisando che tale incompatibilità si verifica in relazione a “qualsiasi incarico rilevante per l'ordinamento sportivo nell'ambito della FIFA o di una Confederazione, ovvero di una Associazione nazionale, o di una organizzazione alle stesse collegate, nonché di una società calcistica”;
- l'art. 8, in cui si prescrivono i seguenti oneri posti a carico del candidato agente “al fine di ottenere l'iscrizione all'albo”: a) produrre una polizza assicurativa di responsabilità professionale rilasciata da una compagnia di primaria importanza nazionale; b) versare la tassa d'iscrizione; c) sottoscrivere il codice di condotta professionale. L'art. 8, comma 4, in particolare, prevede

che “il candidato che, avendo conseguito l’idoneità, non provveda a richiedere l’iscrizione, corredata di tutta la documentazione relativa, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di superamento della prova d’esame, decade di diritto”. In deroga a tale disposizione, l’art. 8, comma 5 stabilisce che il termine di sei mesi di cui al comma 4 decorre “dal momento in cui è cessata la posizione di incompatibilità ai sensi dell’art. 7, comma 2”. L’art. 17, nelle ipotesi in cui l’agente contravvenga “ai propri doveri o abusi dei propri poteri ovvero non osservi le norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, delle Confederazioni e della FIFA”, prescrive una serie di sanzioni, fra le quali, al comma 1, lettere d) ed e) dello stesso articolo, la “sospensione” e la “radiazione” dall’albo;

– l’art. 13, comma 1, prevede, fra i doveri dei calciatori, quello di “rivolgersi esclusivamente a soggetto iscritto all’albo”, fatta eccezione nel caso in cui il calciatore stesso intenda avvalersi di un avvocato o di un proprio parente (cfr, art. 5, comma 2, reg. cit.). L’art. 19, inoltre, nell’ipotesi in cui il calciatore si avvalga “delle prestazioni di un agente non iscritto all’albo, fatte salve le previsioni di cui all’art. 5” stabilisce che il calciatore stesso è soggetto a severe sanzioni da parte degli organi di giustizia sportiva, che si estendono alla “sospensione disciplinare fino a 12 mesi”.

382. Con riferimento alle suindicate previsioni nazionali, si rileva che il Regolamento FIFA (*Licensed Players’ agents regulations*) non prevede l’istituzione di un “albo” degli agenti di calciatori, limitandosi a prescrivere il rilascio di una “licenza” da parte dell’associazione sportiva nazionale¹⁸⁰ e la conseguente predisposizione da parte dell’associazione stessa di un mero elenco (“list”) degli agenti abilitati¹⁸¹.

383. Nell’ipotesi in cui l’agente agisca in violazione dei propri doveri e delle norme federali, il regolamento agenti FIFA non prevede la sospensione o la radiazione dall’albo, come stabilito dal regolamento agenti nazionale (art. 17 reg. agenti FIGC), ma la sospensione od il ritiro della licenza¹⁸²

384. In tale diverso contesto, anche il regolamento agenti FIFA preclude ai giocatori ed alle società sportive di rivolgersi ad agenti non abilitati, fatta eccezione per i parenti del calciatore stesso o per gli avvocati iscritti al relativo albo professionale; tuttavia, lo stesso regolamento internazionale, nell’ipotesi

¹⁸⁰ Sul punto il Regolamento FIFA (cfr. art. 1, comma 1) prevede che “*players and clubs are permitted to call upon the services of a players’ agent during negotiations with other players or clubs provided the players’ agent possesses a licence issued to him by the national association concerned, in compliance with art. 2, par. 1 below*”.

¹⁸¹ In particolare l’art. 10, comma 1, reg. FIFA prevede che “*Each national association is required to draw up a list of all of the licensed players’ agents on its territory and to sent it to FIFA after every examination date*”.

¹⁸² In particolare, l’art. 15, commi 1 e 2, reg. FIFA, prevede che “*Players’ agent who abuse the rights accorded to them or contravene any of the duties stipulated in these regulations are liable to sanctions. The following sanctions may be pronounced: [...] c) suspension of the licence; d) withdrawal of the licence*”.

in cui il calciatore affidi l'incarico ad un soggetto non abilitato, non prescrive unicamente l'applicazione di sanzioni a carico del calciatore (come nel regolamento agenti FIGC), ma prevede due diverse conseguenze, una di tipo "civilistico" ed una di tipo sanzionatorio, lasciate alla scelta discrezionale delle singole associazioni sportive nazionali¹⁸³

385. In base a quanto previsto dal regolamento FIFA riguardo alla licenza (*licence*) quale titolo abilitativo di per sé idoneo all'esercizio dell'attività di agente di calciatori, si rileva come la stessa licenza rilasciata dalla Federazione sportiva nazionale ai fini dell'esercizio dell'attività in questione, presupponendo peraltro il superamento di un apposito esame di idoneità, costituisce uno strumento più che sufficiente a garantire il possesso delle capacità professionali richieste agli agenti di calciatori; inoltre, al fine di rendere noti ai calciatori ed alle società sportive i nominativi dei soggetti abilitati a svolgere tale attività, la Federazione nazionale, analogamente a quanto stabilito nel regolamento FIFA, si dovrebbe limitare a predisporre un mero elenco (*list*) degli agenti dotati della licenza.

386. In tale contesto, si segnala inoltre la restrittività della previsione di cui all'art. 8, comma 4, del Regolamento, il quale stabilisce che "il candidato che, avendo conseguito l'idoneità, non provveda a richiedere l'iscrizione, corredata di tutta la documentazione relativa, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di superamento della prova d'esame, decade di diritto". Tale disposizione, non prevista né suggerita dalla regolamentazione FIFA, è stata introdotta esclusivamente nel regolamento nazionale a supporto dell'albo degli agenti di calciatori.

387. Nella bozza di nuovo regolamento agenti predisposta dalla Commissione agenti ogni riferimento all'"albo" degli agenti di calciatori è stato sostituito dal termine "elenco"; inoltre è stata eliminata la previsione di cui al citato art. 8, comma 4 del Regolamento.

388. A tal riguardo, si rileva che, pur a seguito di tali modifiche, nella bozza di nuovo regolamento presentata dalla Commissione agenti sussistono ancora specifiche previsioni normative che portano a ritenere come la modifica del termine "albo" in quella di "elenco" assuma una mera portata formale, tenuto

¹⁸³ In particolare, "*players and clubs are forbidden from using the services of a non-licensed players' agent*", art. 1, comma 2, reg. FIFA; "*The ban stipulated in par. 2 above does not apply if the agent acting on behalf of a player is a parent, a sibling or the spouse of the player in question or if the agent [...] is legally authorised to practise as a lawyer in compliance with the rules in force in his country of domicile*", art. 1, comma 3, Reg. FIFA; "*If a player engages the services of a non-licensed players' agent, it is left to the discretion of the national association with which the player is registered (in the case of national transfer) or FIFA (in the case of an international transfer): a) to take this fact into account when judging a player's situation in any dispute arising as a result of such contracts; b) to punish the player as follows: [...]*", art. 17 reg. FIFA.

conto che, analogamente a quanto previsto dal vigente Regolamento agenti (art. 17), l'art. 17 della bozza di nuovo regolamento agenti, nelle ipotesi in cui l'agente contravvenga "ai propri doveri o abusi dei propri poteri, violi le regole sulla concorrenza, ovvero non osservi le norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, delle Confederazioni e della FIFA [...]", prescrive ancora una serie di sanzioni, fra le quali, al comma 1, lettere d) ed e) dello stesso articolo, la "sospensione" e la "radiazione" dall'elenco, quando apparirebbe sufficiente, ove tale elenco non fosse in realtà assimilato ad un vero e proprio "albo", la sospensione della licenza, come previsto dal regolamento agenti FIFA¹⁸⁴

389. L'Autorità ritiene pertanto che l'istituzione dell'albo degli agenti di calciatori non appare giustificata da ragioni di salvaguardia del corretto e regolare funzionamento del mercato, né da particolari esigenze di tutela dei clienti di tali soggetti (calciatori e società).

Sul punto giova osservare, infatti, che la regolamentazione vigente già contempla specifici requisiti di qualificazione degli agenti di calciatori, da valutare in occasione di un apposito esame abilitante all'esercizio di tale attività.

In tale contesto, l'esistenza di tale albo si traduce in uno strumento di ingiustificata limitazione all'accesso al mercato senza comportare miglioramenti nei requisiti professionali richiesti, nelle funzioni svolte o negli strumenti di tutela dei clienti.

5.2. Divieti di concorrenza

390. L'articolo 3, comma 7 del vigente Regolamento Agenti stabilisce che "l'agente può contattare un calciatore qualora lo stesso non abbia un rapporto contrattuale in essere con una società sportiva, o nei sei mesi antecedenti la scadenza del suo contratto, salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 3. E' fatto divieto all'agente di avvicinare un calciatore che sia sotto contratto con una società nell'intento di indurlo a risolvere prematuramente il contratto in essere o a non adempiere ai doveri contrattuali".

391. L'art. 12, comma 3 prevede che l'agente non possa "contattare un calciatore che abbia in essere un rapporto contrattuale con altro agente, per assumerne l'incarico se non un mese prima della scadenza dello stesso [...]". Al riguardo si rileva che le previsioni regolamentari in commento sono ultronee rispetto a quanto stabilito dal regolamento agenti della FIFA, il quale,

¹⁸⁴ "Players' agent who abuse the rights accorded to them or contravene any of the duties stipulated in these regulations are liable to sanctions. The following sanctions may be pronounced: [...] c) suspension of the licence; d) withdrawal of the licence", art. 15, commi 1 e 2, reg. FIFA.

infatti, si limita a prevedere che l'agente non debba contattare un giocatore sotto contratto allo scopo di persuaderlo a interrompere anticipatamente tale rapporto contrattuale¹⁸⁵.

392. Per quanto riguarda la regolamentazione del rapporto concorrenziale fra agenti, si evidenzia che la bozza di nuovo regolamento predisposta dalla Commissione agenti non presenta alcuna variazione rispetto alla versione attualmente in vigore, prevedendo, tuttavia, una forma diversa dell'art. 12, comma 3, nell'art. 14, comma 12, in cui è stabilito che "l'agente non può contattare un calciatore che abbia in essere un rapporto contrattuale con altro agente, per indurlo a cambiare agente (*sottolineatura aggiunta*), se non un mese prima della scadenza dello stesso" e l'introduzione *ex novo*, all'art. 14, comma 13, di gravi sanzioni quali la "sospensione dell'agente" per un periodo "non inferiore a due mesi", da ritenersi "aggravata se l'illecito è compiuto vantando o millantando relazioni privilegiate con una società o di parentela e affinità con tecnici o dirigenti della stessa".

393. Sul punto si osserva che la previsione in base alla quale l'agente non possa contattare un calciatore che abbia un rapporto contrattuale in essere con una società sportiva, che si ritrova anche nel regolamento della FIFA, rappresenta un corollario della norma federale secondo cui i trasferimenti dei giocatori da una squadra all'altra devono avvenire solo nei periodi stabiliti dal Consiglio federale al fine di garantire la stabilità dei campionati. In tale ottica essa risulta giustificata dall'obiettivo di preservare il corretto andamento delle competizioni sportive.

394. Analoga giustificazione non sorregge invece il divieto posto in capo agli agenti di sollecitare la stipulazione di un contratto con il giocatore, in costanza di un rapporto tra quest'ultimo e un altro agente concorrente. L'esistenza di una siffatta relazione non risulta infatti in grado di incidere sull'andamento del contratto di prestazione sportiva che lega il giocatore alla società calcistica.

395. L'effetto della previsione in parola si riduce pertanto a limitare, senza una valida giustificazione, la concorrenza tra agenti per l'acquisizione di nuovi clienti.

5.3. Conflitto di interessi e incompatibilità

5.3.1. La regolamentazione del conflitto di interessi nel vigente Regolamento

¹⁸⁵ "A licensed players' agent is required [...] c) never to approach a player who is under contract with a club with the aim of persuading him to terminate his contract prematurely [...]", art. 14, lett. c) reg. FIFA.

396. L'art. 15 del Regolamento Agenti disciplina il c.d. conflitto di interessi, stabilendo che *“qualora sussistano ragioni di conflitto di interessi nella conclusione di un contratto, l'agente è tenuto ad informarne immediatamente il calciatore, che sottoscrive un'apposita dichiarazione nel contratto”*. La stessa norma specifica che *“si presume sussistere il conflitto di interessi nei casi in cui nella società contraente il coniuge, un parente o affine entro il secondo grado del medesimo agente, ricoprono cariche sociali o incarichi dirigenziali e tecnici”*.

In sostanza, la norma non sancisce un divieto per l'agente di operare in situazioni di conflitto di interessi, limitandosi a contemplare a suo carico l'obbligo di informare il calciatore assistito dell'eventuale sussistenza di tale conflitto.

397. Sempre in tema di conflitto di interessi, l'art. 3, comma 4, del Regolamento, nel prevedere la possibilità che l'agente svolga attività di assistenza anche a favore di società di calcio, precisa che un siffatto incarico può essere accettato *“solo se non fa emergere un conflitto di interessi con la sua attività di agente di calciatori”*. Sembra pertanto che con tale norma si sia inteso evitare che l'agente possa contestualmente rappresentare gli interessi di una società e del calciatore che tale società intende ingaggiare.

398. L'art. 20 prevede, inoltre, una sanzione pecuniaria a carico delle società di calcio (*“pari al 10% del compenso lordo contrattualmente convenuto con il calciatore”*) per *“qualsiasi operazione ... effettuata in violazione del disposto di cui all'art. 15”*.

399. Il codice di condotta professionale allegato al Regolamento (Allegato A), stabilisce, al punto VI, che *“l'agente di calciatore deve evitare di agire contemporaneamente per più giocatori appartenenti alla medesima squadra qualora ciò possa determinare una situazione anche solo potenzialmente conflittuale con la società stessa e deve altresì evitare qualsiasi situazione in cui possa ravvisarsi un conflitto di interessi”*.

5.3.2. Le ipotesi di incompatibilità

400. Il Regolamento in esame introduce altresì un regime di incompatibilità a carico dell'agente, stabilendo, in particolare, che *“l'iscrizione e la permanenza nell'Albo sono incompatibili con qualsiasi incarico rilevante per l'ordinamento sportivo nell'ambito della F.I.F.A., o di una Confederazione, ovvero di una Associazione nazionale, o di una organizzazione alle stesse collegate, nonché di una società calcistica”* (art. 7), prevedendo che

l'incompatibilità perduri per un anno dalla data della cessazione dei rapporti suddetti¹⁸⁶.

401. Nella domanda di partecipazione alla prova di idoneità per l'iscrizione all'Albo, l'agente è tenuto ad indicare, tra l'altro, "*l'eventuale sussistenza delle posizioni di incompatibilità previste dal presente regolamento*" (art. 6, comma 1, lettera g); tuttavia, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 6, la sussistenza di una posizione di incompatibilità "*non costituisce causa di esclusione dalla prova*". Ne discende pertanto che l'aspirante agente che detiene una carica incompatibile con detta professione allorché superi la prova selettiva sarà tenuto a rinunciare alla carica medesima e, solo una volta che sia trascorso un anno dalla rinuncia, potrà esercitare l'attività di agente.

5.3.3. La disciplina internazionale

402. Il Regolamento FIFA degli agenti dei calciatori non disciplina, in termini generali, il conflitto di interessi.

Giova tuttavia osservare come tale Regolamento contenga l'espresso obbligo per l'agente di "*rappresentare soltanto una parte nella negoziazione del trasferimento*" (art. 14, lettera d).

Inoltre, diversamente da quanto prescritto per gli agenti italiani, in ambito FIFA è riconosciuto il diritto dell'agente "*di curare gli interessi di qualsiasi giocatore gli chieda di farlo*". Sembra quindi che la regolamentazione europea escluda che l'agente che rappresenti più giocatori di una stessa squadra possa, per tale motivo, venirsi a trovare in situazioni di conflitto di interessi.

403. Interessa, tuttavia, osservare che, in ambito europeo, il Regolamento agenti, adottato dalla *Football Association* britannica il 1° gennaio 2006, stabilisce che gli agenti di calciatori non debbano avere interessi nelle attività di società di calcio (art. 14.25)¹⁸⁷. Il regolamento chiarisce che il conflitto sussiste anche allorché siffatti interessi nell'attività di una società di calcio siano riconducibili ad un parente dell'agente ("*close family*"), ovvero a soggetti che condividano interessi con l'agente (ad esempio, perché soci della medesima società) che, ad avviso di una Commissione disciplinare, possano consentire all'agente di esercitare qualsivoglia influenza sulla società di calcio (art. 14.26).

Laddove l'agente si trovi in una delle situazioni sopra descritte, il regolamento gli vieta di svolgere attività di rappresentanza che coinvolgano la società nella quale detiene gli interessi suddetti (art. 19.2).

¹⁸⁶ L'art. 7, comma 2 prevede che "*Nel caso di calciatori, l'incompatibilità cessa al termine della stagione sportiva nella quale gli stessi hanno concluso l'attività agonistica*".

¹⁸⁷ Tali interessi sono così definiti : "*a) beneficial ownership; b) a shareholding; c) ability to exercise financial, commercial, administrative, managerial or any other influence over the affairs of the Club*".

Il regolamento inglese inoltre individua, quale ipotesi di conflitto, anche il caso in cui una società di calcio (ovvero i suoi dirigenti o dipendenti) detenga i sopra richiamati interessi in relazione all'attività di agente di calciatori, sia essa svolta a livello individuale o in forma societaria (art. 12.8)¹⁸⁸.

Anche in tale caso, il conflitto include altresì le ipotesi in cui detti interessi siano riferibili ad altri soggetti che condividano interessi con le società di calcio o con i loro dirigenti o dipendenti, ivi inclusi i parenti di questi ultimi (art. 12.9), prevedendo pertanto che, in siffatte ipotesi, a tali soggetti sia precluso di far ricorso alle prestazioni di quell'agente (art. 19.1).

404. Quanto alle ipotesi di incompatibilità, si osserva che il Regolamento FIFA non consente l'esercizio dell'attività di agente a quei soggetti che si trovino in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 3. In forza di tale disposizione, coloro i quali rivestano un ruolo all'interno della FIFA, di una Confederazione, di una Federazione nazionale, di una Società o di qualsiasi organizzazione collegata con le suddette istituzioni non possono chiedere di sostenere l'esame per il conseguimento della licenza di agente.

405. Si noti, inoltre, che le Raccomandazioni adottate il 23 marzo 2006 dal gruppo di lavoro istituito dalla UEFA e relativo al *Ruolo degli agenti nel calcio europeo* pongono l'accento sulla necessità di prendere in considerazione la possibilità di porre condizioni alle attività di agenti che abbiano legami finanziari o personali con società di calcio o con calciatori (par. d, punto 2) e, comunque, di verificare la possibilità di vietare agli agenti di agire in conflitto di interessi mediante l'individuazione delle situazioni suscettibili (o non suscettibili) di violare un siffatto divieto (par. d, punto 7)¹⁸⁹. La nota esplicativa di tale ultima disposizione, nell'indicare a titolo esemplificativo le situazioni che non danno luogo a conflitti di interessi, fa riferimento all'ipotesi in cui l'agente rappresenta più di un giocatore "*of a certain position or type*".

406. Le predette Raccomandazioni invitano altresì ad approfondire la questione delle incompatibilità, in particolare in relazione all'opportunità di rilasciare la licenza di agente solo dopo che sia trascorso un anno dalla cessazione di qualsivoglia carica in un club o in una federazione.

¹⁸⁸ Tali interessi sono così definiti : "*a) beneficial ownership; b) a shareholding; c) ability to exercise financial, commercial, administrative, managerial or any other influence over the affairs of the Licensed Agent's business*".

¹⁸⁹ La nota esplicativa di tale seconda previsione chiarisce tuttavia che le ipotesi di conflitto di interesse sono quelle in cui uno stesso agente svolga attività per soggetti che hanno interessi tra loro potenzialmente contrastanti, indicando quale esempio il caso dell'agente che rappresenti una società per il trasferimento di un giocatore e poi rappresenti quel medesimo giocatore nelle sue successive negoziazioni con altre società.

5.3.4. L'analisi delle citate norme FIGC nell'ambito degli incontri con gli Uffici

407. Le disposizioni del vigente Regolamento FIGC non si prestano in alcun modo ad impedire che l'agente su cui grava il c.d. conflitto di interessi (connesso a legami parentali) eserciti la professione.

Infatti, il Regolamento consente a taluni agenti di beneficiare di un vantaggio concorrenziale non riconducibile ad una maggiore efficienza dello stesso agente, essendo di immediata comprensione che i calciatori sono indotti a preferire un particolare agente che, proprio in ragione di eventuali suoi legami personali, è in grado di procacciare loro ingaggi migliori.

408. Con riguardo all'ipotesi disciplinata dall'art. 3, comma 4, Regolamento FIGC, secondo cui un agente può svolgere attività di rappresentanza per le società di calcio solo se tale attività *“non fa emergere un conflitto di interessi con la sua attività di agente di calciatori”*, si rappresenta che è preferibile, analogamente a quanto previsto nel Regolamento FIFA, vietare espressamente all'agente di rappresentare nel corso di una stessa trattativa sia il calciatore sia la società di calcio.

409. L'indagine ha messo altresì in evidenza un'ulteriore ipotesi di conflitto di interessi che grava sull'agente che rappresenta contemporaneamente calciatori e allenatori (nonché altre figure tecniche quali direttori sportivi).

Benché il Regolamento non preveda alcun divieto in tal senso, nel corso dell'indagine gli stessi operatori del settore (agenti e società di calcio) hanno messo in evidenza come tale circostanza possa dar luogo ad un rapporto privilegiato tra allenatore e calciatore assistiti dal medesimo agente¹⁹⁰. In particolare, è stato riconosciuto che l'allenatore riveste un ruolo importante nella campagna acquisti dei calciatori e che, pertanto, gli allenatori *“possono favorire l'acquisto di calciatori rappresentati dallo stesso agente o da agenti che fanno capo alla stessa società”*¹⁹¹.

410. Più in generale, rispetto a tali problematiche, si rileva come maggiore è la diversificazione delle categorie dei soggetti rappresentabili dal medesimo agente, maggiori sono le situazioni di conflitto suscettibili di emergere.

5.3.5. Le modifiche proposte

¹⁹⁰ Secondo l'agente Pasqualin, il fatto che gli allenatori siano rappresentati da un agente rappresenta una *“situazione di clamorosa inopportunità, un fenomeno di fronte al quale la FIGC resta ancora una volta in maniera colpevole inerte. Credo che tale situazione sia idonea a creare una sorta di “catena di sant'Antonio”, un legame inevitabile privilegiato tra allenatore e giocatori rappresentati dallo stesso agente. Secondo me dovrebbe essere vietato e ritengo che ciò possa essere utilmente fatto all'interno del Regolamento agenti”*.

¹⁹¹ Cfr. verbale dell'incontro con la società Brescia Calcio.

411. Nella bozza di Regolamento modificato sottoposta all'attenzione degli Uffici, l'art. 13, benché stabilisca che *“all'Agente è fatto divieto di agire in conflitto di interessi”*, non individua ancora le ipotesi che integrano tale fattispecie¹⁹².

Peraltro, la nuova disposizione continua a prevedere che *“qualora sussistano ragioni anche potenziali di conflitto di interessi nella conclusione di un contratto”* l'agente deve informarne *“immediatamente”* il calciatore, il quale *“sottoscrive un'apposita dichiarazione nelle forma indicate dalla Commissione”*. Tale dichiarazione informativa sottoscritta dal calciatore, inoltre, dovrà essere *“inviata alla Commissione che potrà avviare indagini ed adottare eventuali provvedimenti ritenuti necessari per assicurare la regolarità delle competizioni ed il rispetto delle regole della concorrenza”*.

412. Si segnala poi, che nella proposta di modifica del Regolamento è riprodotta la previsione della sanzione a carico delle società di calcio che effettuino *“qualsiasi operazione ... in violazione del disposto di cui all'art. 13”*. Pertanto, le sanzioni sono previste non già a carico dell'agente che non rispetta il divieto di agire in conflitto di interessi, bensì delle società, cui tuttavia l'art. 13 (già art. 15) non si indirizza.

413. Un'ulteriore proposta di modifica ha riguardato la previsione di cui all'art. 3, comma 4. Analogamente a quanto disposto nel Regolamento FIFA, nella bozza del nuovo Regolamento FIGC è previsto espressamente il divieto per gli agenti di *“rappresentare contestualmente gli interessi di una società e di un calciatore nelle trattative per la stipula o rinnovo tra loro di un accordo economico”*.

414. Permangono nella bozza di nuovo regolamento FIGC anche le previsioni di cui al punto VI del Codice di Condotta Professionale, (*evitare di agire contemporaneamente per più giocatori della medesima squadra, qualora ciò possa determinare un conflitto di interessi*), nonostante una siffatta disposizione non compaia nel Regolamento FIFA.

415. Si deve, inoltre, rilevare che la bozza di Regolamento non prende in considerazione, né disciplina le ipotesi di conflitto di interessi dell'agente legate alla rappresentanza di allenatori e giocatori. Né è stata introdotta la previsione di comminare sanzioni disciplinari all'agente che, nel rappresentare un allenatore, si ponga in una situazione in grado di compromettere la tutela degli interessi di altri propri clienti.

¹⁹² In effetti, nella citata disposizione, dopo la previsione *“si presume sussistere il conflitto di cui sopra nei casi in cui”* seguono delle parentesi all'interno delle quali si legge *“descrivere ipotesi”*.

5.3.6. Valutazioni

416. In materia di conflitti di interessi, la proposta di modifica non appare idonea a risolvere gli evidenziati problemi di ordine concorrenziale.

417. In primo luogo, in quanto l'ipotesi di agenti che svolgono trattative con società cui fanno capo soggetti ad essi legati da vincoli di parentela non è più neanche espressamente individuata come fattispecie di conflitto di interessi. Inoltre, si deve rilevare che il divieto di cui alla prima parte dell'art. 13 perde di consistenza laddove, la frase successiva, sembra, di fatto, consentire all'agente di agire in conflitto di interessi purché ne informi prontamente il calciatore.

Anche la previsione relativa alla possibilità della Commissione di avviare indagini contro l'agente in conflitto di interessi rende particolarmente debole il divieto in esame, in quanto alla Commissione viene riconosciuta una mera facoltà di adottare "*eventuali provvedimenti*". In altri termini, non risulta chiaro sulla scorta di quali strumenti la Commissione possa assicurare il rispetto di tali norme.

418. Tale quadro di incertezza appare accentuato dalla circostanza che le uniche sanzioni previste dal Regolamento per le violazioni del conflitto di interessi sono poste a carico delle società di calcio e non del soggetto che ha determinato l'insorgere della situazione di conflitto, ossia l'agente. Posto, infatti, che l'art. 13 (già art. 15) si rivolge agli agenti sfugge il motivo per cui il Regolamento, mentre non prevede, perlomeno espressamente, sanzioni a carico dell'agente che non rispetta il divieto di agire in conflitto di interessi, preveda invece sanzioni pecuniarie a carico delle società sportiva (che, peraltro, non si vede in che modo potrebbero violare una disposizione che non è a loro indirizzata).

419. Più in generale, si deve osservare che anche la nuova proposta di Regolamento FIGC disciplina in maniera differenziata le ipotesi di conflitto di interessi e quelle di incompatibilità, precludendo solo ai soggetti che versino in situazioni di incompatibilità di svolgere l'attività di agente.

420. Da questa prospettiva, sarebbe auspicabile un ripensamento sull'opportunità di definire le ipotesi di legami parentali con soggetti operanti nel mondo del calcio come fattispecie di conflitto di interessi. Non può infatti escludersi come siffatta configurazione abbia indotto a ricercare e individuare rimedi, a tali problematiche, di scarsa efficacia, se non addirittura (è il caso dell'obbligo di rendere nota al giocatore al momento della stipula del mandato la relazione di parentela, in quanto ipotesi di conflitto) tali da rafforzare il vantaggio competitivo dell'agente che gode di tale privilegio, rispetto ai suoi concorrenti.

Invero, la nozione di conflitto di interessi implica che un dato soggetto svolge o rappresenta attività il cui perseguimento può avvenire a detrimento di un'altra attività svolta dal medesimo soggetto¹⁹³. In altri termini, si verifica un conflitto di interessi allorché l'impegno richiesto per lo svolgimento di una data attività può venire meno in ragione della contestuale titolarità o rappresentanza di interessi confliggenti con quelli connessi a quell'attività.

421. Ebbene, nei casi così intesi di conflitto di interessi, l'obbligo di informare i terzi della sussistenza di un tale conflitto può rivestire una certa utilità, soprattutto nei casi in cui ciò si associ ad asimmetrie informative tra un soggetto-cliente ed un altro soggetto cui il cliente affida lo svolgimento di determinati compiti. In tali casi, infatti, l'assolvimento degli obblighi informativi rappresenta il *waver* tipico dei conflitti di interessi, atteso che viene affidata una responsabilità decisionale ad un soggetto che può avere interessi personali o professionali non conciliabili con con il perseguimento degli interessi del proprio cliente, ossia, ed anche in ragione della natura fiduciaria della prestazione dedotta nel contratto che lega l'agente al calciatore, con il corretto adempimento, da parte dell'agente, delle proprie obbligazioni contrattuali.

422. Diversamente, nel caso dei legami parentali in grado di influenzare i rapporti tra agente e calciatore, il mero onere informativo risulta inefficace in quanto il compito dell'agente è quello di ricercare, nell'interesse del calciatore, condizioni di ingaggio e di carriera favorevoli per quest'ultimo. In questo contesto, come già notato, il calciatore che venga informato dell'esistenza di legami parentali dell'agente con soggetti operanti nel mondo del calcio non è indotto a preferire un altro agente, ma anzi tenderà, con ogni probabilità, a favorire l'agente che ha siffatti legami in ragione delle facilitazioni che ne derivano in termini di ricerca degli ingaggi.

423. In ragione di ciò, deve ritenersi che l'esistenza di legami del tipo osservato, piuttosto che rappresentare una situazione di conflitto di interessi, ha configurato – e configura ancora – un significativo vantaggio competitivo in favore di quegli agenti, e di quei raggruppamenti, che sono in grado di vanterne la sussistenza.

424. Orbene, nell'ottica di tutela della concorrenza, l'insorgenza di un vantaggio competitivo di tal genere non appare dissimile da quello che lo stesso Regolamento tende ad evitare prevedendo le ipotesi di incompatibilità all'esercizio dell'attività di agente. La relazione di parentela consente, infatti, come osservato, di conseguire, sebbene in via mediata, quel vantaggio competitivo che l'incompatibilità intende scongiurare. In altri termini, si

¹⁹³ Del resto, è in tal modo che anche le raccomandazioni UEFA concepiscono il conflitto di interessi.

osserva che il bene protetto dal rimedio dell'incompatibilità (ossia la parità delle condizioni di concorrenza tra agenti, nell'evidente obiettivo di garantire un *level playing field*) è il medesimo che viene ad essere aggredito dall'esistenza dei legami di parentela.

425. Muovendo da tali considerazioni sembra che l'obiettivo di evitare che l'agente che ha determinati legami parentali possa ricavarne un indebito vantaggio concorrenziale si presta meglio ad essere perseguito disciplinando tali ipotesi e introducendo specifici divieti di trattare.

In altri termini, dovrebbe essere precluso agli agenti di calciatori di gestire quelle trattative che vedano come destinatari o beneficiari dell'attività svolta dall'agente soggetti che abbiano legami parentali o di affinità, quantomeno entro il secondo grado, con l'agente stesso.

426. Simili soluzioni appaiono essere l'unico rimedio in grado di garantire che l'agente curi efficacemente gli interessi dei soggetti per i quali svolge i propri servizi e di assicurare, nel contempo, pari opportunità agli agenti che operano sul mercato. In tal modo, il confronto concorrenziale tra gli agenti potrà fondarsi su criteri di efficienza e di merito, così da garantire ai fruitori dei loro servizi che le trattative per gli ingaggi siano condotte nell'ottica di assicurare effettivamente alle squadre i giocatori che meglio rispondono alle loro esigenze ed ai calciatori di giocare presso i club maggiormente in grado di valorizzarli.

Non va, del resto, dimenticato che la possibilità di porre significative limitazioni alle attività degli agenti che abbiano i legami parentali in questione è presa in considerazione anche dalle raccomandazioni UEFA e che il regolamento agenti della Federazione Inglese del 2006 prevede espressi divieti in tal senso.

427. Riguardo agli altri casi di rappresentanza esaminati, si rileva che rientrano, invece, nella tradizionale nozione di conflitto di interessi le ipotesi in cui l'agente assuma incarichi per più soggetti, portatori di interessi anche potenzialmente confliggenti tra loro. Così, risultano riconducibili alla nozione tradizionale l'ipotesi contemplata dall'art. 3, comma 4 del Regolamento (rappresentare in una trattativa sia il giocatore che la squadra di calcio), quella di cui al punto VI del codice condotta (rappresentanza di più giocatori della stessa squadra), nonché quella non disciplinata dal Regolamento e relativa alla contestuale rappresentanza di allenatore e calciatori appartenenti allo stesso club.

428. Dal punto di vista *antitrust*, il fatto di rappresentare interessi differenziati e potenzialmente in conflitto si presta ad alterare la concorrenza del settore in ragione dei condizionamenti alla libertà di scelta degli operatori che possono derivarne. E' in questo senso che l'agente dei calciatori, anche in

ragione del ruolo tipicamente fiduciario da questi rivestito, dovrebbe rappresentare tale categoria e non anche quelle cui fanno capo altri operatori del medesimo settore del calcio.

429. Rispetto agli incarichi ricevuti da allenatori, pertanto, occorrerebbe perlomeno assicurare che lo stesso agente non rappresenti anche i calciatori della stessa squadra dell'allenatore. Sul punto, non si comprende il motivo per cui un'espressa preclusione in tal senso dovrebbe comportare i problemi sollevati dai rappresentanti della Commissione.

Se, infatti, si è ritenuto di poter vietare espressamente la rappresentanza di più giocatori della stessa squadra (*“qualora ciò possa determinare una situazione anche solo potenzialmente con la squadra”*), non si vede alcun impedimento a disciplinare allo stesso modo l'ipotesi che coinvolge l'allenatore piuttosto che un altro giocatore.

430. In generale, si osserva, inoltre, che perché i conflitti di interessi possano essere scongiurati è necessario che le singole fattispecie di conflitto siano chiaramente individuate. In questo senso è da apprezzare la proposta di modifica dell'art. 3, comma 4 ed è, quindi, nella medesima prospettiva che appare auspicabile un'espressa indicazione anche con riguardo ai conflitti di interessi che concernono le rappresentanze di allenatori.

431. In conclusione, l'Autorità ritiene che le restrizioni alla concorrenza tra agenti derivabili dall'esistenza di legami di parentela con soggetti operanti nel mondo del calcio ovvero dalla sussistenza di effettivi conflitti di interesse in capo all'agente dovrebbero essere risolti in modo tale da evitare che l'attività di agente sia esercitata ogniqualvolta detti legami parentali favoriscano indebitamente taluni operatori a danno di altri o quando la concomitanza di più interessi si presti a far venir meno o a ridurre l'impegno che l'agente deve tenere nella contrattazione a svantaggio del buon funzionamento dell'intero settore.

5.4. Polizza assicurativa

432. L'art. 8, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento per agenti di calciatori prevede l'obbligo per l'agente di stipulare “una polizza assicurativa di responsabilità professionale rilasciata da una primaria compagnia nazionale”.

Al riguardo si rileva che tale previsione, alla stregua di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, del regolamento agenti FIFA (*“Within the territory of the EU/EEA the candidate may conclude the requested insurance policy with an insurance company in any EU/EEA country”*), deve essere emendata al fine di estendere la stipula del contratto di assicurazione con compagnie aventi sedi in

uno Stato dell'UE, come peraltro rilevato dal Tribunale di I Grado CE in occasione della citata sentenza in materia di regolamento agenti FIFA.

433. Sul punto, si rileva che le citate osservazioni sono state recepite nel contesto della bozza del nuovo regolamento agenti ed, in particolare, all'art. 8, comma 1, lettera a), in cui è specificato che la polizza assicurativa in questione deve essere "rilasciata da compagnia di primaria importanza nazionale ovvero di Paese membro dell'Unione europea o avente sede in un Paese dell'Unione europea".

5.5. Accesso ad informazioni sensibili

434. Un ulteriore elemento di criticità sotto il profilo concorrenziale è individuabile nell'art. 10, comma 1, del vigente Regolamento agenti FIGC, il quale prevede, pena l'inefficacia di tale atto per l'ordinamento federale, l'obbligo per l'agente di calciatori che abbia ricevuto l'incarico di depositare il relativo contratto presso la segreteria della Commissione agenti. Il comma 2 del medesimo articolo, facendo riferimento al rinnovo dell'incarico dopo il primo biennio, prescrive che anche "il documento attestante la volontà di rinnovo deve essere depositato [...] presso la segreteria della Commissione prima della scadenza dell'incarico e, comunque, entro venti giorni dalla sua sottoscrizione".

435. Al riguardo si rilevano gli aspetti anticoncorrenziali delle suddette previsioni regolamentari, atteso che grazie ad esse la Commissione agenti - ed in particolare gli agenti concorrenti che, in ambito nazionale, di essa fanno parte - viene in possesso di informazioni sensibili contenute nei relativi contratti (valori degli ingaggi, durata dei contratti, compensi degli agenti, etc.), in tal modo favorendo lo scambio di dati rilevanti sotto il profilo *antitrust* e potendo conseguentemente condizionare la concorrenza tra gli agenti di calciatori.

436. Nella bozza di nuovo regolamento è previsto, sebbene piuttosto genericamente e senza specificare alcun criterio di tipo regolatorio, che "La FIGC assicura la custodia degli atti depositati disciplinandone l'accesso in modo da assicurarne la riservatezza, con specifico riferimento alle informazioni sensibili per il mercato".

Ferma restando l'opportunità di garantire in ogni caso la riservatezza dei dati in questione anche nei confronti dei terzi, si rileva che il problema dell'eventuale scambio di informazioni sensibili ai fini *antitrust* potrebbe essere risolto precludendo espressamente ai tre membri della Commissione nominati dalle associazioni di categoria degli agenti di calciatori, di accedere ai dati riguardanti gli incarichi assunti dai loro concorrenti o, in alternativa, escludendo che gli agenti possano far parte della Commissione.

5.6. Risoluzione e revoca del contratto

437. In merito alle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'art. 11, comma 1, del Regolamento agenti stabilisce semplicemente che “Le parti (agente, calciatore, società) possono risolvere consensualmente l'incarico in qualunque momento, con apposito accordo debitamente sottoscritto dai contraenti depositato o inviato mediante lettera raccomandata a.r. presso la segreteria della Commissione. Nel caso di risoluzione consensuale devono essere regolati tutti i rapporti”.

438. Per quanto riguarda, invece, la fattispecie della revoca del contratto nei confronti dell'agente, il secondo comma della stessa norma prevede che “Il calciatore può revocare l'incarico all'agente con un preavviso di trenta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.. Contestualmente il calciatore deve depositare o inviare con lettera raccomandata a.r. presso la segreteria della Commissione copia della lettera di revoca inviata all'agente, unitamente alla copia dell'attestazione postale di spedizione”.

In tale ipotesi, la norma in commento prescrive inoltre che “il calciatore è comunque obbligato a corrispondere il compenso pattuito nel contratto sino alla scadenza dello stesso nei termini e secondo le modalità convenute”, ammettendo che “le parti possono stabilire all'atto del conferimento dell'incarico il pagamento di una somma predeterminata da corrispondere in caso di revoca”. Tuttavia, “ove ciò non sia stato previsto, l'agente revocato ha diritto, dietro sua espressa richiesta, ad un indennizzo non inferiore a:

Euro 2,600.00 (duemila seicento) per i calciatori di serie C2;

Euro 5,200.00 (cinquemila duecento) per i calciatori di serie C1;

Euro 15,500.00 (quindicimila cinquecento) per i calciatori di serie B;

Euro 31,000.00 (trentuno mila) per i calciatori di serie A,

secondo la categoria della Società per la quale è in atto il tesseramento a titolo definitivo, nel momento in cui la revoca viene effettuata.

439. In aggiunta alla suddetta previsione, il medesimo articolo stabilisce che, “nel caso in cui il calciatore, successivamente alla revoca, stipuli un nuovo contratto, l'agente revocato ha diritto ad un indennizzo pari al 5% del compenso annuo lordo del calciatore indicato per ciascuna stagione sportiva nel nuovo contratto, qualora tale indennizzo sia superiore agli importi minimi indicati nel comma precedente. In tal caso del pagamento dell'indennizzo risponde in via solidale con il calciatore anche l'agente subentrato a quello revocato”.

440. Nell'art. 11, comma 3, del Regolamento agenti è indicata un'analogia previsione in merito all'ipotesi di revoca dell'agente da parte delle società sportive, stabilendosi che “la società può revocare l'incarico all'agente con un

preavviso di trenta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.. Contestualmente la società deve depositare o inviare con lettera raccomandata a.r. presso la segreteria della Commissione copia della lettera di revoca inviata all'agente, unitamente alla copia dell'attestazione postale di spedizione. La società è comunque obbligata a corrispondere il compenso pattuito nel contratto sino alla scadenza dello stesso nei termini e nelle modalità convenute, salvo che la revoca sia avvenuta per giusta causa dichiarata dal Collegio Arbitrale”.

441. Per quanto concerne l'eventuale recesso dall'incarico da parte dell'agente nei confronti del calciatore o della società di calcio, l'art. 11, commi 4 e 5, del Regolamento prevede esclusivamente che “l'agente può recedere dall'incarico nei confronti del calciatore con un preavviso di trenta giorni [...]” e che il calciatore o la società hanno diritto, su loro richiesta, “al risarcimento degli eventuali danni che dovesse(ro) aver subito e che, in caso di contrasto, sono determinati dal Collegio Arbitrale [...]”.

442. In merito a tali previsioni regolamentari, si rileva che il Regolamento FIFA non prevede nulla in tema di revoca dell'agente da parte del calciatore o della società, limitandosi a stabilire, sotto il profilo contrattuale, che “*if the players' agent and the player do not decide on a lump sum payment and the players' employment contract negotiated by the players' agent on his behalf lasts longer than the representation contract between the players' agent and the player, the players' agent is entitled to annual remuneration even after expiry of the representation contract. This entitlement lasts until the players' employment contract expires or as soon as the player signs a new employment contract without the help of the same players' agent*”.

443. Quest'ultima previsione, peraltro, è stata recepita anche nell'art. 10, commi 5 e 6 del vigente Regolamento agenti FIGC, il quale, infatti, stabilisce che le parti possano convenire il pagamento una somma forfetaria (*lump sum*) o, in alternativa, di una quota annuale (*annual instalments*) da effettuarsi anche dopo la scadenza dell'incarico, nell'ipotesi in cui l'ingaggio del calciatore abbia una durata più lunga di quella dell'incarico affidato all'agente.

444. Inoltre, l'art. 13, comma 4 del Regolamento FIGC stabilisce che ove il calciatore sia ingaggiato da una società senza l'assistenza del proprio agente (nominato e non revocato) è comunque tenuto alla corresponsione di un indennizzo pari al 5% del compenso che l'agente avrebbe dovuto percepire.

445. In tale contesto, pertanto, le suddette previsioni normative, introdotte *ex novo* nel solo Regolamento nazionale, assumono l'evidente effetto restrittivo di vincolare il calciatore o la società all'agente, limitando le possibilità di scelta dei primi attraverso un sistema di penali particolarmente gravose ed in

assenza di qualsiasi giustificazione non solo sotto il profilo concorrenziale, ma anche dal punto di vista strettamente civilistico. Infatti, diversamente da quanto previsto per la revoca da parte di calciatori e società, l'eventuale recesso dall'incarico da parte dell'agente nei confronti di tali soggetti, i commi 4 e 5 dell'art. 11 del Regolamento prescrivono esclusivamente che il calciatore o la società abbiano diritto, esclusivamente su loro richiesta, "al risarcimento degli eventuali danni che dovesse(ro) aver subito e che, in caso di contrasto, sono determinati dal Collegio Arbitrale [...]".

446. Si evidenzia inoltre che la norma in questione presenta aspetti critici dovuti alla sua eccessiva onerosità, da cui deriva l'idoneità a condizionare la concorrenza tra agenti in ragione del suo effetto legante; la stessa norma, poi, presuppone implicitamente uno scambio di informazioni sensibili per il mercato (come l'importo derivante in percentuale dall'ingaggio e la durata del nuovo contratto) tra l'agente revocato e l'agente subentrante.

447. L'art. 11, comma 2, della bozza di nuovo Regolamento stabilisce che "il calciatore può revocare l'incarico all'agente con un preavviso di trenta giorni, da comunicarsi con lettera motivata [...]", specificando che "le parti possono stabilire all'atto del conferimento dell'incarico il pagamento di una somma predeterminata da corrispondere in caso di revoca senza giusta causa" per una somma che "non potrà comunque essere superiore al 20% del reddito lordo annuo del contratto sportivo del calciatore risultante al momento della revoca". Nell'ipotesi in cui tale somma non sia stata predeterminata, la medesima norma prevede che "l'agente revocato ha diritto, dietro sua espressa richiesta, ad una somma comunque non inferiore" ad una di quelle già indicate nel vigente regolamento.

448. Ove, poi, il calciatore, successivamente alla revoca dell'agente, stipuli un nuovo contratto, l'art. 11 comma 2 della bozza di nuovo Regolamento prescrive che "l'agente revocato – in luogo delle somme di cui al paragrafo precedente – ha diritto ad una diversa somma pari al 5% del compenso annuo lordo del calciatore indicato per ciascuna stagione sportiva nel nuovo contratto, qualora l'importo così determinato sia superiore agli importi" indicati in precedenza e che "in tal caso al pagamento della penale è tenuto l'agente subentrato a quello revocato". Infine, la stessa norma precisa che, comunque, "si presume subentrato anche l'agente al quale il calciatore abbia conferito mandato nei sessanta giorni successivi alla stipula del nuovo contratto di prestazione sportiva".

449. Con riferimento alle modifiche apportate, si rileva che anche in merito alle previsioni contenute nella bozza di nuovo regolamento permangono le medesime perplessità espresse riguardo all'art. 11 del vigente Regolamento agenti, tenuto conto che tali previsioni continuano a rimanere ultronee rispetto

alle *guidelines* del Regolamento agenti FIFA in materia, vincolando ingiustificatamente il calciatore o la società all'agente attraverso un sistema di penali predeterminate che risultano ancora decisamente onerose.

Tale sistema di doppia penale produce evidenti effetti "leganti" in quanto si presta a disincentivare il calciatore dal cambiare agente e, nel contempo, ripara l'agente dal confronto concorrenziale con i propri *competitors*.

5.7. Divieto di ricorrere al giudice ordinario

450. L'art. 23 del vigente Regolamento prevede che ogni controversia connessa all'incarico conferito ad un agente da qualsivoglia soggetto debba essere decisa con arbitrato rituale. Tale arbitrato è amministrato dalla Camera Arbitrale costituita presso la FIGC, secondo le modalità stabilite dal regolamento della Camera Arbitrale contenuto nell'allegato B del Regolamento agenti.

Il comma 4 del medesimo art 23 dispone che *"il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria ... è considerato violazione particolarmente grave"*; tale violazione comporta, per l'agente, *"la sospensione dall'Albo per un periodo non inferiore a sei mesi"* e, per la società o per il calciatore, *"una sanzione pecuniaria non inferiore a Euro quindicimila"*.

L'obbligo di far ricorso alla procedura arbitrale prevista dal Regolamento è richiamato anche nel modulo contrattuale che gli agenti sono tenuti ad utilizzare. In tale modulo è altresì precisato che le parti devono accettare *"irrevocabilmente"* il lodo arbitrale e a darvi esecuzione.

Pertanto, l'allegato B del regolamento che disciplina le procedure arbitrali impone alle parti di parteciparvi assistiti da avvocati.

451. Il vigente Regolamento FIFA contempla il potere delle Federazioni nazionali di dirimere le controversie, nonché la competenza della Commissione dello Status del calciatore a conoscere delle vertenze intercorrenti tra soggetti facenti capo a Federazioni diverse.

Tuttavia, tale Regolamento non vincola in alcun modo agenti, calciatori e società a ricorrere all'arbitrato.

Sul punto, il Tribunale di primo grado, nella citata decisione *Piau*, si è chiaramente espresso nel senso che la presenza nel Regolamento FIFA di una clausola compromissoria è legittima fintantoché non preclude agli interessati di adire i tribunali di diritto comune.

452. L'obbligo di rimettere le controversie afferenti i rapporti tra agenti e i soggetti da questi rappresentati alla Camera Arbitrale costituita presso la FIGC solleva evidenti problemi di compatibilità con l'art. 24 della Costituzione. La portata di tale obbligo previsto dal Regolamento peraltro, contrariamente a quanto affermato dai rappresentanti della Commissione agenti, si estende anche al vincolo posto in capo ad agenti e calciatori di non impugnare la

decisione della Camera arbitrale dinanzi al giudice ordinario, come emerge chiaramente dal modulo contrattuale nella parte in cui obbliga le parti a dare “*irrevocabilmente*” esecuzione al lodo arbitrale.

Si aggiunga che la legge 17 ottobre 2003 n. 280 ha tracciato i confini tra l’ordinamento sportivo e quello statale, codificando i principi elaborati negli anni da costante giurisprudenza, precisando, in particolare che il principio dell’autonomia dell’ordinamento sportivo nei confronti di quello statale implica la riserva in via esclusiva al settore sportivo dell’amministrazione delle sole questioni tecniche volta a “*garantire il corretto svolgimento delle attività sportive*” e riconoscendo, pertanto, la legittimità del ricorso alla giurisdizione ordinaria od amministrativa in tutte le ipotesi che coinvolgano anche diritti di natura patrimoniale ed interessi rilevanti per l’ordinamento statale¹⁹⁴.

Risulta contrario ai principi dell’ordinamento statale anche l’obbligo previsto dal Regolamento FIGC di partecipare alle procedure arbitrali assistiti da avvocati.

453. Dal punto di vista del diritto *antitrust*, si osserva inoltre che l’obbligo di astenersi dal ricorrere ai tribunali di diritto comune, in quanto assistito nel Regolamento da specifiche sanzioni a carico dei soggetti che lo contravvengono, si presta produrre effetti anticoncorrenziali nella misura in cui l’agente che si ritenga insoddisfatto del lodo e si rivolga al giudice ordinario verrebbe penalizzato con la sospensione dall’Albo.

5.8. L’obbligo di utilizzare il modulo contrattuale predisposto dalla Commissione agenti

454. L’art. 10, comma 1 del vigente Regolamento agenti prevede che l’incarico conferito all’agente debba essere redatto, pena l’inefficacia dello stesso nell’ordinamento federale, “*esclusivamente sui moduli predisposti annualmente dalla Commissione*”.

Si tratta, ancora una volta, di una previsione assai più vincolante rispetto alla corrispondente previsione del Regolamento FIFA, il cui art. 12, comma 9, nello stabilire che la FIFA provvede a fornire un modello di contratto standard (allegato allo stesso Regolamento FIFA) che gli agenti sono inviati ad utilizzare, precisa che “*le parti che stipulano il contratto sono libere di concludere ulteriori accordi e di fare le aggiunte necessarie allo stesso contratto standard*” e pone, come unico vincolo, l’osservanza “*delle norme*

¹⁹⁴ Con sentenza 9 luglio 2004, n. 5025, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato, in relazione alle controversie vertenti sulle decisioni della FIGC concernenti il diniego di ammissione a campionati sportivi, ha rilevato che “una assoluta riserva all’ordinamento sportivo anche di tale tipologia di controversie avrebbe determinato seri dubbi sulla costituzionalità della disposizione sotto il profilo della lesione del principio della tutela giurisdizionale, sancito dall’art. 24 della Costituzione”.

pertinenti del diritto pubblico che regolano l'occupazione del Paese interessato".

455. Il modulo contrattuale, predisposto dalla FIGC per il 2005, prevede, al punto 1, che *"il calciatore conferisce mandato in via esclusiva all'agente affinché lo stesso curi i suoi interessi"*. Per contro, il modulo FIFA prevede la possibilità per il calciatore di optare tra l'incarico in esclusiva ad un agente o l'incarico a più soggetti.

456. Inoltre, il modulo FIGC riporta le previsioni contenute nel regolamento relative agli obblighi che incombono sul calciatore che revochi il mandato prima della scadenza del contratto, nonché l'impegno delle parti a ricorrere, in caso di controversie, all'arbitrato amministrato dalla camera Arbitrale costituita presso la FIGC e di accettare *"irrevocabilmente"* il lodo arbitrale e a darvi esecuzione.

457. Fatte salve le osservazioni già svolte con riguardo alle previsioni da ultimo richiamate, si osserva altresì che, sotto il profilo *antitrust*, la predeterminazione delle condizioni in virtù delle quali un agente accetta il mandato conferitogli da un calciatore si presta ad ostacolare la concorrenza tra agenti, atteso che vengono limitate le variabili su cui un agente può far leva per indurre un calciatore a preferirlo ad un proprio concorrente.

458. Pertanto, la disposizione contenuta nel Regolamento FIFA, intesa a chiarire che l'agente e i soggetti che gli conferiscono l'incarico sono liberi di definire i termini del contratto e, a tal fine, di inserire le aggiunte necessarie nel contratto standard appare senz'altro da preferire alla corrispondente previsione contenuta nel Regolamento FIGC.

459. Si osserva, poi, che l'obbligo imposto al calciatore di conferire l'incarico in via esclusiva, da un lato, limita le opportunità di accesso al mercato e, dall'altro, si presta a ridurre l'incentivo degli agenti a procurare gli ingaggi più favorevoli ai calciatori che rappresenta. Se, infatti, al calciatore fosse consentito di conferire più incarichi, per poi scegliere di accettare la proposta di ingaggio che ritiene più conveniente, gli agenti sarebbero indotti ad impegnarsi maggiormente in tal senso. Di tale accentuata concorrenza tra agenti beneficerebbe l'intero settore del calcio, atteso che i calciatori verrebbero, con più probabilità, ingaggiati dalle società maggiormente in grado di valorizzarne le potenzialità.

Inoltre, l'assenza di esclusiva contribuirebbe alla diversificazione dell'attività degli agenti, favorendone la specializzazione in determinate aree di attività. Ad esempio, un calciatore potrebbe determinarsi a conferire ad un agente l'incarico di cercargli l'ingaggio ed ad un altro quello di procurargli contratti di sponsoring.

6. Conclusioni

460. L'analisi svolta ha evidenziato come il Regolamento agenti della FIGC contiene previsioni che non trovano alcun riscontro nel Regolamento FIFA.

Tali previsioni sono suscettibili di condizionare in maniera significativa la condotta degli agenti di calciatori sul mercato, così da ostacolare le opportunità di confronto concorrenziale tra gli operatori e da favorire comportamenti collusivi.

Come più volte ricordato, l'attività di agente di calciatore è un'attività tipicamente economica, rispetto alla quale non possono rilevare le specificità del settore del calcio; pertanto, essa si presta a formare oggetto di sindacato ai sensi della normativa a tutela della concorrenza.

461. In questa prospettiva, l'Autorità ritiene che debbano essere sottoposte a revisione quelle previsioni del vigente Regolamento FIGC che introducono ingiustificate restrizioni all'attività in esame.

In particolare, l'analisi svolta ha evidenziato che le disposizioni esaminate sollevano problemi di natura *antitrust* che possono essere ricondotti alle seguenti tipologie: *i)* vincoli all'accesso alla professione; *ii)* standardizzazione dei rapporti contrattuali agente-calciatore; *iii)* clausole leganti; *iv)* inidoneità delle attuali previsioni in materia di conflitto di interessi a garantire pari opportunità agli agenti attivi sul mercato.

462. In relazione alle restrizioni concernenti l'accesso all'attività di agente, si rileva che l'obbligo di iscrizione ad un apposito Albo, peraltro assistito da un sistema sanzionatorio, non risponde ad esigenze di necessità e proporzionalità, atteso che la previsione di un esame per l'ottenimento della licenza rappresenta uno strumento di per sé sufficiente a garantire l'accesso alla professione a soggetti qualificati.

L'Autorità si è sempre espressa in senso contrario all'istituzione di Albi per professioni il cui esercizio non coinvolge interessi di natura generale, come è il caso dell'attività di agente di calciatori, ritenendo che l'obbligo di iscrizione a detti Albi configuri un'ingiustificata barriera all'accesso.

Sul punto, si ritiene pertanto che il Regolamento FIGC debba essere modificato nel senso di prevedere, analogamente a quanto stabilito nel Regolamento agenti FIFA, che ai fini dell'accesso alla professione di agente di calciatori sia sufficiente l'ottenimento della licenza.

463. Quanto alle previsioni del Regolamento che determinano la standardizzazione dei rapporti contrattuali tra agente e calciatore, si è già evidenziato che l'obbligo di utilizzare "*esclusivamente*" i moduli predisposti dalla Commissione, nella misura in cui stabilisce aprioristicamente le

condizioni in virtù delle quali un agente accetta il mandato conferitogli da un calciatore, ostacola la concorrenza tra agenti.

Ciò vale con riguardo alla previsione delle penali che gravano sul calciatore nell'ipotesi di revoca dello stesso, nonché in relazione all'obbligo di ricorrere alla camera arbitrale istituita presso la FIGC in caso di controversie.

Una maggiore libertà contrattuale indurrebbe gli agenti a competere tra loro anche sotto il profilo delle condizioni offerte ai propri clienti e consentirebbe ai calciatori di disporre di maggiori elementi di valutazione nella scelta del proprio agente.

Pertanto, analogamente al Regolamento FIFA, anche quello FIGC dovrebbe consentire alle parti di definire liberamente i termini del contratto.

464. Molteplici sono, inoltre, le previsioni del Regolamento che comportano effetti “leganti”. In particolare, oltre ai sopra richiamati obblighi che incombono sul calciatore che revochi il mandato prima della scadenza del contratto, rilevano le disposizioni che impongono al calciatore di corrispondere comunque un compenso al proprio agente anche ove l'ingaggio ottenuto non sia dovuto all'opera svolta dall'agente medesimo. Ulteriori effetti leganti sono poi connessi all'obbligo di conferire l'incarico in via esclusiva ad un solo agente e al divieto di contattare un calciatore per indurlo a cambiare agente.

Le suindicate previsioni si prestano a falsare la concorrenza in quanto, nella misura in cui viene fortemente ostacolata la possibilità per il calciatore di rivolgersi ad un nuovo agente, sono idonee a ridurre gli incentivi degli agenti a diversificare la propria attività nonché a dimostrare la propria efficienza in termini di capacità di procurare ingaggi più favorevoli.

Ne discende che le citate previsioni, che ancora una volta non trovano corrispondenza nel Regolamento FIFA, devono essere emendate al fine di consentire un effettivo confronto tra gli agenti attivi sul mercato.

465. Il Regolamento FIGC, inoltre, disciplina in modo inadeguato le ipotesi di c.d. conflitti di interessi.

Si è osservato infatti che la presenza di legami familiari tra l'agente e i soggetti che ricoprono cariche di rilievo nelle società di calcio e nelle federazioni attribuisca un vantaggio concorrenziale non riconducibile ad una maggiore efficienza dello stesso agente. Gli agenti dovrebbero piuttosto essere messi in condizione di confrontarsi sulla base delle loro effettive capacità professionali, anche a vantaggio delle aspettative di ingaggio dei calciatori.

466. Inoltre, come già evidenziato, l'Autorità ritiene che presenti problemi di natura concorrenziale anche l'ipotesi, non disciplinata dal Regolamento FIGC, dell'agente che rappresenti contestualmente calciatori e allenatori.

Più in generale, si rileva come la rappresentanza di interessi differenziati e potenzialmente in conflitto è in grado di condizionare la libertà di scelta dei diversi soggetti coinvolti nel rapporto di rappresentanza.

467. Per tale motivo, l'Autorità ritiene che non debba essere consentito agli agenti di calciatori di gestire quelle trattative che vedano come destinatari o beneficiari dell'attività svolta dall'agente soggetti che abbiano legami parentali o di affinità quantomeno entro il secondo grado con l'agente stesso. Si ritiene inoltre opportuno che il Regolamento escluda espressamente la possibilità che uno stesso agente possa rappresentare contestualmente allenatori e calciatori o, quantomeno, che lo stesso possa rappresentare allenatore e calciatori appartenenti alla stessa squadra.

468. Si rileva inoltre come la situazione di mercato appare caratterizzata da un lato da una certa stabilità delle quote di mercato degli operatori e, dall'altro, dalla presenza, tra i primi di essi, di soggetti connotati da specifici rapporti di parentela con esponenti di rilievo di società di calcio professionistiche. Tale contesto è in larga parte riconducibile sia a quelle disposizioni regolamentari che rendono vischiose le dinamiche concorrenziali tra i soggetti attivi sul mercato (quali la previsione di un sistema di doppia penale, l'obbligo di conferire l'incarico in via esclusiva ad un solo agente, il divieto di contattare un calciatore per indurlo a cambiare agente) sia all'assenza di un esplicito divieto di esercitare l'attività di agente da parte di quei soggetti che potrebbero beneficiare, rispetto ai concorrenti, di rapporti di parentela privilegiati con esponenti di società di calcio o federali.

469. In sintesi, l'Autorità segnala la necessità di procedere a una modifica, nel senso sopra indicato, delle seguenti previsioni del vigente Regolamento Agenti FIGC: art. 2, comma 1, lettera a); art. 8, comma 1, lettera a); art. 10, comma 1; art. 11, comma 2; art. 12, comma 3; art. 13, comma 4; art. 15; art. 20, ultima parte; art. 23, comma 4; allegato A (Codice di Condotta Professionale), punto IV; allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali), art. 7, comma 1.

470. Inoltre, in materia di “conflitto di interessi”, con specifico riferimento all'ipotesi dell'esistenza di legami parentali tra un agente e un tecnico della FIGC (quale il Commissario Tecnico della Nazionale di calcio), si suggerisce l'introduzione di meccanismi di controllo, anche di tipo sanzionatorio (tra i quali, la revoca della licenza di agente) nel caso in cui tali legami parentali siano sfruttati al fine di trarne un indebito vantaggio competitivo nei confronti dei concorrenti (ad esempio, mediante la promessa di convocazione in Nazionale).

471. Ancora, simili meccanismi dovrebbero essere introdotti con specifico riguardo all'ipotesi di legami parentali tra agenti o soci di società di agenti e soggetti che ricoprono cariche di rilievo in un istituto bancario finanziariamente esposto, in misura significativa, nei confronti di società di calcio; ciò al fine di evitare che detti legami possano indebitamente avvantaggiare l'agente o la società di agenti che versi in tale situazione.

472. Da ultimo, si ribadisce l'opportunità che il Regolamento Agenti escluda espressamente la possibilità che uno stesso agente rappresenti contestualmente gli interessi di allenatori e calciatori o, quantomeno, che lo stesso possa rappresentare allenatore e calciatori appartenenti alla stessa squadra.

473. Sulla base delle considerazioni svolte, l'Autorità auspica che la FIGC si determini a modificare, in tempi brevi, il Regolamento sull'esercizio dell'attività degli agenti di calciatori nel senso indicato. Ciò in quanto si ritiene che gli emendamenti prospettati possano contribuire a ripristinare le condizioni per un corretto funzionamento del mercato.

Laddove tali modifiche non saranno tempestivamente introdotte, l'Autorità non esclude di ricorrere all'utilizzo dei poteri istruttori che la legge n. 287/90 le conferisce.

CONCLUSIONI

1. Gli elementi di fatto

1.1. Le entrate delle società di calcio professionistiche

474. Il calcio professionistico in Italia rappresenta uno dei principali settori industriali, con una crescita costante dei fatturati delle società. A tale dato si affianca tuttavia l'ingente indebitamento complessivo accumulato dal settore negli ultimi anni, con notevoli perdite di esercizio fatte registrare dalle singole società, in larga parte attribuibili al costo del lavoro, ossia alla retribuzione dei calciatori. In merito a quest'ultimo aspetto, recenti analisi hanno evidenziato tuttavia un ridimensionamento delle retribuzioni lorde annue dei calciatori, le quali, nella scorsa stagione sportiva e per la prima volta dalla stagione 2001/02, si sono assestati in media sotto il milione di euro per la Serie A e si sono ridotti di quasi un terzo per la Serie B.

475. L'indagine ha evidenziato come la situazione finanziaria delle società di calcio professionistiche, caratterizzata da un'incertezza dei ricavi, sia ampiamente correlata all'esito delle competizioni sportive, posto che l'accesso o meno ad una competizione europea così come la retrocessione al campionato inferiore o la permanenza nello stesso - a fronte di costi di gestione sostanzialmente fissi - possono determinare sbalzi significativi negli introiti societari, in termini di maggiori o minori entrate da diritti televisivi, da sponsor, da biglietti e abbonamenti per le gare dal vivo.

476. L'analisi delle entrate delle società di calcio professionistiche ha messo in luce uno scarso sfruttamento di alcune fonti di ricavo e, al contempo, una forte dipendenza delle stesse società dai diritti audiovisivi, che rappresentano oltre il 40% dei ricavi delle società di Serie A.

477. Il calcio è oggi in Italia lo sport più praticato e dotato di maggiore attrattiva mediatica; ciò ha reso tale sport un importante veicolo di comunicazione aziendale per gli *sponsor*, i quali rappresentano oggi un'importante fonte di ricavi per le società di calcio, attestandosi in media intorno al 12% delle entrate totali relativamente alla Serie A.

478. Diversamente dagli sponsor, le attività di *merchandising* rappresentano un'entrata oggi poco rilevante per le società in Italia, costituendo - in media - meno dell'1% delle entrate totali delle stesse, con riferimento alla Serie A. L'indagine ha evidenziato come tale circostanza sia principalmente da attribuire all'eccessiva diffusione della contraffazione dei marchi, che disincentiverebbe le società dallo sviluppare le attività di *merchandising*, per

lo meno nella sua accezione tradizionale. In tal senso, dall'indagine è emerso come alcune società hanno già cominciato a sviluppare forme di *merchandising* più innovative e differenti dalla tradizionale vendita di oggetti di largo consumo.

479. Anche la quotazione in borsa potrebbe rappresentare un'importante fonte di finanziamento necessario al raggiungimento di un maggiore equilibrio competitivo nei campionati. Tuttavia, le società italiane non sembrano godere di una solida patrimonializzazione, ciò principalmente dovuto al fatto che non differenziano appieno le entrate e di non dispongono della proprietà delle strutture sportive.

480. La scarsa patrimonializzazione e i ricavi poco differenziati incidono, poi, negativamente sull'andamento del titolo delle società di calcio che volessero quotarsi, il quale rischia di essere assai volatile ed eccessivamente correlato ai risultati sportivi, con conseguenti rischi di attacchi speculativi e scalate azionarie.

481. L'indagine ha poi evidenziato come, diversamente dai paesi le cui società già sfruttano commercialmente le strutture sportive, *in primis* l'Inghilterra, gli stadi italiani si presentano come strutture obsolete e non adeguate ad un utilizzo diverso dal mero svolgimento dell'evento sportivo, mancando di quelle infrastrutture (spazi commerciali, aree ristoro, ecc.) necessarie per un utilizzo economico della struttura sportiva.

482. Peraltro, la circostanza per cui gli stadi sono di proprietà delle amministrazioni comunali appare contribuire a disincentivare le società dal realizzare gli investimenti necessari per dotare gli impianti sportivi delle infrastrutture richieste ai fini di un loro utilizzo commerciale. In tale contesto, molte società stanno valutando l'ipotesi di acquisire gli attuali stadi dalle amministrazioni comunali proprietarie o, in alternativa, di costruire stadi nuovi, sebbene non sia facile l'identificazione delle aree dove edificarlo. In questo contesto merita di essere sottolineato l'esempio della società Brescia Calcio, la quale ha avviato un progetto di costruzione di una struttura sportiva multifunzionale di cui la società sarà proprietaria in via esclusiva.

483. L'entrata più rilevante per le società di calcio professionistiche, relativamente alla Serie A, è rappresentata dalla vendita dei diritti audiovisivi, venendo a rappresentare più del 40% delle entrate totali. L'attuale meccanismo di vendita individuale dei diritti audiovisivi ha contribuito ad accentuare il divario nella distribuzione degli introiti da diritti televisivi tra le società dotate di maggiore potere contrattuale e più ampio bacino d'utenza,

segnatamente Juventus, Inter e Milan, e le società minori, pur nell'ambito dello stesso campionato.

484. L'indagine ha in tal senso messo in luce, attraverso confronti simulati con sistemi di vendita adottati in altri paesi europei, come l'adozione in Italia di un sistema di vendita individuale dei diritti televisivi abbia accentuato gli squilibri di tipo economico tra società maggiori e minori.

485. Si è inoltre accertato come il vigente meccanismo di ripartizione delle risorse adottato in Italia, il quale prevede che le società debbano versare ai fini mutualistici il 19% dei loro proventi totali, non realizza appieno le tipiche esigenze solidaristiche che connotano il fenomeno sportivo se confrontato con i meccanismi adottati in ambito europeo, e soprattutto in Francia, laddove una quota maggioritaria è distribuita in parti eguali tra le società e una quota pari al 5% dei proventi viene attribuita allo Stato per promuovere e sovvenzionare i settori giovanili nonché contribuire alla crescita degli altri sport.

486. Peraltro, è emerso come la disuguaglianza nella distribuzione delle risorse economiche tra società di calcio sembra aver prodotto effetti negativi sulla competizione tecnica tra le squadre nell'ambito di uno stesso campionato. In particolare, con riferimento alla Serie A, l'indagine ha messo in luce come la classifica finale, relativamente alle ultime cinque stagioni sportive, è stata caratterizzata da un divario maggiore tra le società maggiori e quelle minori rispetto ad altri campionati europei.

1.2. La disciplina dei rapporti tra calciatori professionisti e società

487. I rapporti tra calciatori e società di calcio sono disciplinati da disposizioni di vario rango, sia di natura legislativa (legge n. 91 del 1981) che di fonte federale (in particolare le NOIF), nonché sulla base dell'Accordo Collettivo concluso tra le rappresentanze dei soggetti interessati (FIGC, Lega Nazionale Professionisti e Associazione Italiana Calciatori). Le previsioni di fonte federale e quelle contenute nell'Accordo Collettivo si ispirano poi per larga parte al Regolamento FIFA. In particolare, la legge 91/81 detta i principi generali della disciplina dei rapporti tra società e sportivi professionisti, rinviando poi per taluni aspetti specifici alla disciplina delle singole federazioni sportive.

488. Con specifico riferimento alla disciplina dei contratti stipulati tra società e giocatori, si rileva anzitutto come sia la legge 91/81 che le NOIF prevedono l'obbligatorietà della forma scritta del contratto, il quale deve poi essere redatto secondo un modello tipo individuato da FIGC e rappresentanti delle categorie interessate. Tali contratti, che devono essere depositati presso le Leghe competenti per l'approvazione, richiamano la vincolatività di una serie

di disposizioni contenute nell'Accordo e inerenti, tra le altre cose, la risoluzione delle controversie e la durata del contratto stesso, la quale può essere inferiore alla stagione.

489. La normativa nazionale non contempla poi la possibilità di risolvere il contratto per giusta causa o per giusta causa sportiva. Soltanto nelle ipotesi espressamente previste dall'Accordo Collettivo, riconducibili alla morosità delle società, all'inabilità o inidoneità dei calciatori nonché al mancato rispetto del contratto e delle norme federali, è infatti possibile risolvere unilateralmente il contratto. La risoluzione consensuale è invece sempre possibile. Nel contempo, però, diversamente dal corrispondente Regolamento FIFA, la disciplina nazionale non prevede attualmente un "periodo protetto" durante il quale i contratti non possono essere in principio risolti al fine di garantire il principio della stabilità dei rapporti contrattuali.

490. La disciplina nazionale relativa alle cessioni dei giocatori prevede che il tesseramento di un giocatore per una nuova società possa avvenire in due periodi prestabiliti (uno in corso di campionato, l'altro alla fine dello stesso), individuati annualmente dal Consiglio federale, prevedendo inoltre, analogamente al Regolamento FIFA, che un calciatore possa, nel corso di una stagione, essere tesserato per più di una società.

491. Tuttavia, è fatto divieto alle società di contattare un giocatore legato ad un altro club il cui contratto non sia in scadenza, mentre, nelle ipotesi in cui un contratto sia in scadenza, è previsto che la società che intende contattare un giocatore ha comunque l'obbligo di informare per iscritto la società cui questi appartiene.

492. Anche la disciplina relativa ai trasferimenti dei calciatori stabilisce l'obbligo di utilizzo di moduli tipo redatti dalla Lega, sia per quel che riguarda le cessioni di contratto che per gli accordi preliminari relativi alle cessioni stesse. Infine, le obbligazioni economiche connesse agli accordi di cessione devono ottenere un "visto di esecutività" da parte della Lega di appartenenza.

493. Quanto alla regolamentazione delle cessioni temporanee di contratto (cd "prestiti"), la disciplina nazionale ne prevede una durata massima pari ad una stagione, ancorché rinnovabile. Inoltre, la FIGC ha recentemente stabilito che la risoluzione degli accordi di cessione temporanea possa avvenire solo nel periodo di tesseramento di metà campionato, così introducendo una durata minima del prestito pari all'intervallo di tempo tra i due periodi di tesseramento, conformemente alle previsioni del Regolamento FIFA. Non sono previsti vincoli numerici ai prestiti che ciascuna squadra può effettuare o ottenere.

494. L'indagine ha altresì evidenziato come lo strumento del prestito di calciatori sia assai utilizzato dalle società di calcio professionistiche, indicando altresì come la maggior parte dei prestiti sia avvenuta a titolo gratuito, essendo le cessioni a titolo oneroso piuttosto contenute numericamente. La quasi totalità dei prestiti ha durata inferiore all'anno e, più in particolare, circa un terzo dei prestiti inferiori all'anno sono riferiti a cessioni di calciatori relative all'arco temporale che intercorre tra due periodi di tesseramento.

495. In tema di soluzione delle controversie tra società e tra società e calciatori di carattere tecnico e disciplinare, la disciplina federale prevede che le parti devono ricorrere ad un collegio arbitrale ed accettarne “*senza riserve*” le risoluzioni, precisando altresì che ogni comportamento contrastante con tale obbligo comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari.

Il ricorso alla giurisdizione statale è consentito solo in caso di “*gravi ragioni di opportunità*” e previa autorizzazione della FIGC. Per talune controversie, poi, sussiste l'obbligo di notificare il ricorso da presentare al giudice anche alle Leghe di competenza.

1.3. La struttura organizzativa del settore

496. Nel corso dell'indagine conoscitiva è emerso che, sotto un profilo *antitrust*, la natura di monopoli naturali delle competizioni sportive condiziona necessariamente la struttura organizzativa del sistema calcio. Ciò determina che, per ragioni di efficienza, in ogni Paese, sia un singolo ente ad organizzare il settore e a dettare le regole per la realizzazione e lo svolgimento delle competizioni sportive (le Federazioni). In tutti i paesi il calcio è organizzato mediante l'istituzione di una struttura federale sovraordinata ai singoli club ed alle loro associazioni, rappresentate nel settore calcistico dalle Leghe.

497. Tale sistema, solo formalmente incentrato sul ruolo centrale della Federazione, ha dimostrato evidenti carenze funzionali proprio a causa del sempre più rilevante ruolo attribuito ai suddetti organismi associativi (le Leghe) nell'ambito della struttura federale.

498. In via generale, l'attività delle Leghe dovrebbe essere principalmente incentrata sull'elaborazione di regole finalizzate a rendere il proprio prodotto (campionati e Coppa Italia) sempre più interessante ed appassionante per gli utenti del calcio, favorendo una competizione sufficientemente equilibrata tra le compagini sportive associate.

499. Nel contesto dell'indagine conoscitiva si è, in realtà, accertato come alle Leghe e, in particolare la Lega nazionale professionisti, siano demandati compiti che di fatto esorbitano dalla mera organizzazione delle competizioni

sportive. Si è accertato in particolare, che, con lo sviluppo degli aspetti economici connessi al gioco del calcio, le Leghe hanno assunto un ruolo preponderante non solo nell'ambito dell'organizzazione delle competizioni, ma anche e soprattutto in relazione agli interessi finanziari dei propri associati, con particolare riguardo ai controlli sulle obbligazioni economiche contenute nei contratti di cessione dei calciatori e alla ripartizione dei proventi che derivano dalla vendita dei diritti televisivi.

500. E' emersa, al riguardo, l'istituzione presso le Leghe di una procedura, definita dagli operatori del settore "*stanza di compensazione*", destinata a regolare e ad amministrare le transazioni finanziarie fra singole società oltre che i flussi economici di tipo mutualistico esistenti in ambito associativo.

501. Dall'esame delle norme statutarie che disciplinano la FIGC e la sua struttura organizzativa e rappresentativa si è inoltre desunta la notevole rilevanza delle Leghe nella composizione ed elezione degli organi federali, con particolare riguardo all'Assemblea, al Presidente, al Consiglio federale e, di conseguenza, una significativa influenza che le Leghe stesse possono esercitare in tali contesti.

1.4. Gli agenti di calciatori

502. Gli agenti di calciatori che, nel periodo che va dalla stagione sportiva 2002/03 fino alla stagione 2005/06, sono stati attivi sul mercato, ovvero hanno stipulato almeno un contratto con un calciatore di Serie A o B, sono stati 233. Di questi, 171 hanno stipulato almeno un contratto nelle ultime due stagioni sportive. Infine, 124 agenti hanno stipulato un contratto nell'ultima stagione sportiva.

503. La durata media delle procure, così come indicata nei contratti, è di circa 22 mesi. I contratti con durata di 24 mesi rappresentano il 64 % del totale dei contratti stipulati nel periodo considerato. Rispetto al numero totale di agenti attivi sul mercato nel periodo considerato, molti di loro hanno agito individualmente, ossia al di fuori di raggruppamenti. In particolare, dall'esame dei dati raccolti nel corso dell'indagine risulta che, nel periodo considerato, gli agenti che hanno stipulato un contratto senza dichiarare l'appartenenza formale ad alcun raggruppamento tra agenti rappresentano l'85% circa del totale degli agenti attivi.

504. Nel periodo preso in esame, il principale attore del mercato (agenti e raggruppamenti di agenti) per numero medio di procure sottoscritte, è stato il raggruppamento di agenti riconducibile alla società Gea World S.p.A.. Nello stesso periodo, i due agenti che, in media, hanno sottoscritto il maggior numero di contratti con calciatori professionisti di Serie A e B, erano entrambi

appartenenti alla società Gea World S.p.A., essendone rispettivamente presidente e amministratore delegato.

505. Anche l'analisi delle quote di mercato in valore, ossia condotta sulla base dei fatturati realizzati dagli operatori di mercato, vede quale primo operatore del mercato - nel periodo 2002/06 - il raggruppamento di agenti riconducibile alla società Gea World S.p.A., con una quota pari al 18,9% del mercato, nettamente maggiore rispetto a quella detenuta dal raggruppamento di agenti facenti capo alla società P.D.P. S.r.l., secondo operatore con il 9,3% del mercato.

506. L'analisi ristretta alle sole stagioni sportive 2004/05 e 2005/06 conferma il raggruppamento di agenti intorno a Gea World quale primo operatore del mercato, con una quota in valore pari al 17,9%, corrispondente ad un valore di circa 2 milioni di euro. Anche limitatamente alle ultime due stagioni, il presidente e l'amministratore delegato di Gea World S.p.A. risultano essere tra i primi cinque operatori del mercato.

507. L'indagine ha evidenziato come tale peculiare assetto di mercato, caratterizzato anche da una certa stabilità delle quote detenute dai vari operatori, sia in larga parte attribuibile alle disposizioni contenute nel Regolamento Agenti adottato dalla FIGC in data 22 novembre 2001, suscettibili di rendere vischiose le relazioni commerciali di tipo concorrenziale tra gli agenti, senza peraltro trovare alcun riscontro nel corrispondente Regolamento FIFA.

508. Quanto alle restrizioni concernenti l'accesso all'attività di agente, il citato Regolamento della FIGC contiene una serie di norme relative all'istituzione di un apposito "Albo" dei soggetti abilitati a svolgere l'attività di agente di calciatori; analoghe previsioni non sono contenute nel corrispondente Regolamento FIFA sull'attività degli agenti, il quale si limita a prescrivere il rilascio di una "licenza" da parte dell'associazione sportiva nazionale e la conseguente predisposizione di un mero elenco degli agenti abilitati.

509. In merito alle previsioni che determinano la standardizzazione dei rapporti contrattuali tra agente e calciatore, il Regolamento Agenti della FIGC prevede l'obbligo di utilizzare *"esclusivamente"* i moduli predisposti dalla Commissione. Tale previsione non è presente nel corrispondente Regolamento FIFA, il quale si limita ad individuare un modello di contratto standard che gli agenti sono inviati ad utilizzare, lasciando piena libertà alle parti di individuare le specifiche condizioni contrattuali.

510. Il modulo contrattuale predisposto dalla FIGC prevede, tra le altre cose, l'esclusività del mandato conferito dal calciatore ad un agente; riporta le previsioni contenute nel Regolamento in materia di obblighi che incombono sul calciatore che revochi il mandato prima della scadenza del contratto (indicando le penali), così come l'impegno delle parti a ricorrere, in caso di controversie, all'arbitrato della Camera Arbitrale costituita presso la FIGC.

511. Inoltre, sono molteplici le previsioni del Regolamento che comportano effetti "leganti". In particolare, il Regolamento contiene previsioni che impongono al calciatore di corrispondere comunque un compenso al proprio agente anche ove l'ingaggio ottenuto non sia dovuto all'opera svolta dall'agente medesimo. Ulteriori effetti leganti sono poi connessi all'obbligo di conferire l'incarico in via esclusiva ad un solo agente e al divieto di contattare un calciatore per indurlo a cambiare agente.

512. Il Regolamento FIGC, infine, disciplina le ipotesi di conflitto di interessi limitandosi a stabilire un mero obbligo, a carico dell'agente per il quale dovesse sussistere tale ipotesi, di informare il calciatore. La stessa previsione chiarisce che sussiste conflitto di interessi nei casi in cui nella società contraente il coniuge, un parente o affine entro il secondo grado del medesimo agente, ricoprano cariche sociali o incarichi dirigenziali e tecnici. Il Regolamento prevede inoltre una sanzione pecuniaria, a carico delle società di calcio, relativamente alle operazioni svolte in violazione dell'obbligo informativo.

513. Altre previsioni del Regolamento Agenti sono finalizzate ad evitare che un agente agisca contemporaneamente per più giocatori appartenenti alla medesima squadra qualora in tali operazioni possa determinarsi una situazione conflittuale con la società stessa. Il Regolamento in esame introduce anche un regime di incompatibilità a carico dell'agente, stabilendo che l'iscrizione e la permanenza nell'Albo sono incompatibili con incarichi di rilievo per l'ordinamento sportivo (FIFA, associazioni nazionali, organizzazioni collegate o società calcistiche), prevedendo che l'incompatibilità perduri per un anno dalla data della cessazione dei rapporti suddetti.

2. Valutazioni

2.1. L'inquadramento del settore sotto il profilo antitrust

514. Il settore del calcio professionistico presenta significative peculiarità sotto il profilo del diritto antitrust. Per sua stessa natura, tale settore richiede

un certo grado di interdipendenza e solidarietà tra concorrenti, sotto il profilo sia tecnico che economico.

Perché le competizioni calcistiche siano in grado di attrarre i tifosi/consumatori è necessario che alle stesse partecipi un numero adeguato di squadre. Di qui l'interesse comune ai soggetti che competono tra loro al mantenimento della solidità economica dei concorrenti.

515. Nel contempo, perché gli spettatori mantengano il proprio interesse per le competizioni sportive è necessario garantire l'incertezza dei risultati. Se una sola squadra dominasse palesemente il campionato, l'interesse del pubblico per la competizione andrebbe gradualmente diminuendo; pertanto, un evento sportivo presenta tanta più attrattiva quanto maggiore è l'equilibrio tra *competitors*. Di qui l'interesse reciproco delle società di calcio a salvaguardare le capacità sportive dei concorrenti.

516. Tali peculiarità richiedono l'adozione di meccanismi di solidarietà che si giustificano in ragione del fatto che il prodotto-campionato esiste in quanto più soggetti partecipano alla competizione: pertanto, gli elementi solidaristici che caratterizzano il settore (in particolare, in sede di ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita dei diritti televisivi), essendo funzionali a garantire la stessa esistenza del prodotto-campionato, vanno a vantaggio non solo delle squadre minori ma di tutti i club che vi prendono parte.

517. Il mantenimento dell'equilibrio tra le opportunità dei soggetti in gioco, dal punto di vista sia tecnico che economico, può, evidentemente comportare restrizioni alla loro libertà di iniziativa economica.

Tuttavia, l'indagine svolta ha messo in evidenza come l'esistenza di un certo equilibrio economico tra società di calcio rappresenti un presupposto indispensabile, non solo a tutela dello spettacolo calcistico, ma anche per garantire il corretto dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali nel settore.

518. Nell'ambito di tale settore, infatti, gli elevati costi che sopportano le società sono suscettibili di metterne in discussione la stessa indipendenza economica. Una società che non gode di autonomia sotto il profilo economico non può essere in grado di esercitare alcuna pressione concorrenziale sui *competitors*.

519. Per tale motivo, la presente indagine giunge alla prima conclusione che, perché si creino i presupposti per corrette relazioni concorrenziali nel settore, occorrerebbe, da un lato, che le società di calcio si adoperino al fine di diversificare le proprie fonti di ricavo e, dall'altro, che i meccanismi di ripartizione della principale entrata delle società (la vendita dei diritti televisivi) siano organizzati in modo da non compromettere l'equilibrio competitivo tra club.

520. Quanto agli ambiti di confronto concorrenziale, l'analisi svolta evidenzia che la competizione tra club si sviluppa principalmente nelle attività di produzione e di vendita dello spettacolo calcistico e che la capacità di competere nello svolgimento di tali attività è strettamente connessa alle operazioni di ingaggio dei calciatori. Le prestazioni di un club dipendono per larga parte dalle capacità dei giocatori che una data squadra è in grado di schierare in campo; prestazioni migliori, poi, rendono più attrattive le *performance* di una data squadra cui, ragionevolmente, consegue l'aumento del pubblico interessato a seguire quella squadra e, quindi, l'aumento di domanda per lo spettacolo offerto dalla società cui fa capo la squadra medesima.

Sul punto, l'indagine ha evidenziato che, per migliorare i rapporti competitivi tra società, le acquisizioni e i prestiti dei calciatori dovrebbero avvenire in un contesto in cui le occasioni di collaborazione tra le società di calcio siano limitate a quanto necessario a garantire il buon funzionamento del settore.

521. I rapporti di concorrenza che si sviluppano tra club in occasione degli ingaggi di giocatori sono altresì influenzati dall'attività svolta dagli agenti dei calciatori. In particolare, la regolamentazione dell'attività di agente di calciatore, nella misura in cui si presta ad ostacolare confronti concorrenziali tra tali operatori, è altresì idonea ad alterare la concorrenza tra società di calcio, le quali, insieme ai giocatori, rappresentano gli acquirenti dei servizi degli agenti di giocatori.

In particolare, se gli agenti sono messi nelle condizioni di adottare comportamenti economici non predeterminati da norme federali e, nel contempo, la loro attività è assistita da un'adeguata disciplina dei conflitti di interessi, i confronti tra società di calcio in sede di ingaggi di calciatori potrebbero svolgersi in un ambito meno esposto a rischi di collusione.

522. In termini più generali, nel corso dell'indagine si è accertato che i meccanismi di competizione tra società di calcio possono essere alterati allorché le associazioni di categoria (le Leghe) sono investite di poteri atti ad incidere sui rapporti tra club di tipo economico, sia dal punto di vista della regolamentazione che da quello delle attività di controllo. In quest'ottica si è osservato che laddove esercitati dalla FIGC, o da suoi organi tecnici, compiti siffatti si presterebbero meno ad incidere sulle dinamiche di concorrenza tra club. Benché, infatti, le società di calcio siano rappresentate anche nella Federazione, la circostanza che quest'ultima associ tutti i soggetti attivi nel mondo calcio si presta, in linea di principio, a scongiurare il rischio che i poteri di regolamentazione e di controllo possano essere esercitati in modo da ledere il principio di tutela della concorrenza.

2.2. Possibili interventi per migliorare la concorrenza nel settore del calcio professionistico

2.2.1. Le fonti di ricavi

523. In merito alla menzionata esigenza di diversificazione delle entrate da parte delle società di calcio, l'indagine ha evidenziato come alcune fonti di reddito appaiano sfruttate in modo inadeguato. In questa prospettiva, le società di calcio dovrebbero adoperarsi per valorizzare talune attività, che in altri Paesi costituiscono percentuali assai più rilevanti del finanziamento delle società di calcio. Ciò vale, ad esempio, in relazione ai rapporti con gli sponsor e alle attività merchandising, ma soprattutto per la gestione degli stadi.

524. Gli accertamenti svolti hanno, infatti, evidenziato come un più efficiente utilizzo commerciale di tali impianti sportivi sia ostacolato dall'obsolescenza delle strutture, ma anche dai vigenti regimi concessori delle stesse. In effetti, l'esperienza estera e qualche virtuoso esempio italiano, dimostrano che ove dotati di adeguate infrastrutture (spazi commerciali, aree ristoro, ecc.), gli stadi si prestano a rappresentare un'importante fonte di entrata. La scarsa propensione ad investire nell'ammodernamento degli stadi da parte delle società di calcio appare in parte riconducibile alla circostanza che tali strutture non sono nella disponibilità dei club, i quali non sono disposti ad affrontare ingenti investimenti per strutture che gestiscono in qualità di concessionari, peraltro sulla base di contratti di concessione aventi durata eccessivamente breve se rapportata alla portata degli investimenti da compiere.

525. Benché lo scarso utilizzo commerciale degli stadi appaia principalmente da ricondurre a problemi di cultura imprenditoriale delle società di calcio (segnatamente, alla loro scarsa inclinazione alla diversificazione), è ragionevole ritenere che la proprietà delle strutture potrebbe costituire un incentivo ad effettuare maggiori investimenti tesi ad apportare quelle modifiche che consentano di sfruttare appieno le potenzialità commerciali degli stadi.

In questo senso, appare quindi auspicabile che le società di calcio siano messe in condizione di possedere un proprio impianto sportivo o, perlomeno, che i contratti di concessione prevedano durate tali da non disincentivare gli investimenti predetti.

526. Ma ciò che più conta è che la proprietà degli stadi da parte delle società di calcio si presterebbe a favorire l'auspicata diversificazione dei ricavi, con effetti benefici sulla struttura finanziaria dei club. Ciò potrebbe, a sua volta, attenuare la scarsa patrimonializzazione che caratterizza attualmente le società di calcio e che costituisce il maggiore ostacolo per la quotazione in borsa delle stesse.

2.2.2. segue: la vendita dei diritti televisivi

527. Le esigenze di diversificazione sopra richiamate derivano dalla circostanza che le entrate delle società di calcio dipendono per larga parte dalla vendita dei diritti televisivi e che della maggioranza dei proventi derivanti da detta fonte di reddito beneficiano un numero assai ristretto di club.

528. L'indagine ha evidenziato che il disequilibrio economico tra società (che, inevitabilmente determina anche un eccessivo disequilibrio sotto il profilo delle prestazioni tecniche) è per larga parte attribuibile all'attuale sistema di vendita dei diritti televisivi, i quali rappresentano oltre il 40% dei ricavi delle società di Serie A. Inoltre, gli effetti di tale sistema sull'equilibrio economico e tecnico tra club non sono efficacemente stemperati dagli attuali meccanismi di riequilibrio delle risorse, che risultano essere tra i meno incisivi in Europa.

529. In particolare, si è osservato che meccanismi di ripartizione delle risorse più accentuati rispetto a quelli oggi in uso Italia sono difficilmente adottabili in via spontanea, nel contesto di un sistema di vendita individuale dei diritti televisivi criptati. Le società di calcio cui è consentito di negoziare individualmente i diritti televisivi sulle proprie prestazioni sono difficilmente disponibili a cedere a fini mutualistici una parte significativa dei propri proventi. D'altronde, il potere decisionale detenuto, in principio, in sede LNP dalle squadre minori non si è concretizzato in un effettivo strumento di ripartizione delle risorse, in ragione dei molteplici meccanismi di influenza esercitati dalle squadre maggiori. Peraltro, l'obiettivo di una più accentuata solidarietà tra le società può essere raggiunto non solo con lo strumento della vendita collettiva, ma anche con formule di prelievo mutualistico più incisive di quelle attuali.

530. Sul punto, il disegno di legge approvato lo scorso 21 luglio dal Consiglio dei Ministri in materia di titolarità e commercializzazione dei diritti di trasmissione dei campionati di calcio e delle altre competizioni calcistiche a livello nazionale prevede l'adozione del sistema di vendita centralizzata per i diritti televisivi criptati; è tuttavia, stabilito che la ripartizione di proventi avvenga *“anche attraverso regole che potranno essere determinate dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva”*, in modo da garantire che:

- una quota prevalente di tali risorse sia ripartita in parti uguali a tutti i partecipanti a ciascuna competizione;
- una quota sia destinata alle finalità generali del sistema, in modo da valorizzare le categorie inferiori e il settore giovanile;

- le restanti risorse siano ridistribuite dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione tra i partecipanti alla competizione medesima *“tenendo conto anche del bacino d'utenza e dei risultati sportivi conseguiti”*.

531. Al riguardo, si ritiene che l'individuazione delle regole di ripartizione dei proventi non dovrebbe essere effettuata dalle Leghe. In particolare, tale compito dovrebbe essere attribuito ad un soggetto terzo in grado di gestire il sistema di ripartizione delle risorse in modo da tutelare, da un lato, gli interessi delle società di calcio minori e dall'altro quelli del settore nel suo insieme (ivi inclusi il settore giovanile e le categorie inferiori)

532. L'Autorità è anche dell'avviso che, ai fini del buon funzionamento del sistema mutualistico nel suo complesso, il legislatore dovrebbe dettare a tale organismo tecnico indicazioni di principio sui criteri ripartitori, tali, tuttavia, da non ostare all'esercizio di un certo grado di discrezionalità di tale organo nello svolgimento dei propri compiti. In tal senso, quindi, occorrerebbe stabilire che la ripartizione avvenga in modo da:

- destinare una parte significativa dei proventi alle finalità mutualistiche (a vantaggio delle società di Serie A e B e del sistema calcio nel suo insieme);
- attribuire una parte non residuale dei proventi sulla base di criteri meritocratici, prescindendo pertanto dai valori relativi al bacino d'utenza delle singole squadre che nulla hanno a che vedere con il merito sportivo;
- riconoscere all'organo tecnico la facoltà di modificare le quote ripartitorie a seconda delle esigenze che nel tempo si vengano a manifestare.

2.2.3. Gli ingaggi dei calciatori

533. Come anticipato, il valore sportivo di una squadra e gli aumenti di domanda rispetto allo spettacolo offerto dalla squadra medesima sono strettamente connessi alle operazioni di acquisizione, di trasferimento o di prestito dei calciatori. Migliori sono i giocatori che una squadra riesce ad acquisire, migliori saranno, presumibilmente, le sue *performance* e, quindi, maggiore l'interesse del pubblico per quella squadra.

534. L'indagine ha, tuttavia, evidenziato che i rapporti tra società e calciatori devono essere caratterizzati da un certo grado di stabilità, al fine di salvaguardare, da un lato, il necessario equilibrio competitivo e tecnico tra società di calcio e, dall'altro, l'incertezza dei risultati. Infatti, nell'ipotesi in cui alle squadre fosse consentito di modificare il proprio organico in qualsiasi momento del campionato, tali valori potrebbero risultare compromessi.

Inoltre, allorché un giocatore può, in diverse fasi di uno stesso campionato, essere impegnato con diverse società tra loro concorrenti, si vengono a creare inevitabili occasioni di collaborazione e/o di scambi di informazioni tra i club interessati, idonei a pregiudicare i loro rapporti di concorrenza.

535. Dall'analisi svolta è emerso, tuttavia, che la disciplina nazionale in materia di ingaggi di calciatori presenta significative incongruenze. Le società e i calciatori sono, infatti, soggetti a vincoli assai stringenti (requisiti di forma dei contratti; controlli della Lega sugli stessi; divieto di risoluzione unilaterale del contratto nelle ipotesi non espressamente previste; obbligo di informare la società concorrente prima di proporre ad un giocatore l'inserimento nel proprio organico, ecc.). Nel contempo, però, a livello nazionale, non esiste il c.d. Periodo Protetto (durante il quale, in principio, i contratti non devono essere risolti); non è contemplato un sistema sanzionatorio per i casi di risoluzione senza giusta causa del contratto; è consentito ai giocatori di cambiare fino a tre squadre nel corso di una stessa stagione; non sono fissati vincoli numerici ai prestiti che le società possono effettuare od ottenere.

536. L'Autorità ritiene che la stabilità dei rapporti tra società e calciatori dovrebbe rappresentare un valore in sé e non essere chiamata in causa solo per impedire la risoluzione unilaterale dei contratti.

In altri termini, non si condivide l'impostazione per cui l'obiettivo della stabilità contrattuale è messo da parte ogniqualvolta le squadre raggiungono accordi sugli ingaggi.

537. Muovendo da questo presupposto l'indagine ha analizzato la necessità e proporzionalità delle regole vigenti in materia di ingaggi di calciatori, sul presupposto che le forme di collaborazione tra società di calcio non dovrebbero eccedere quanto necessario all'organizzazione e al buon funzionamento del calcio, giungendo alle conclusioni di seguito brevemente richiamate.

538. I rapporti contrattuali caratterizzati da eccessiva instabilità si prestano a pregiudicare il corretto svolgimento dei campionati calcistici, in quanto, in assenza di qualsivoglia vincolo, gli organici dei club potrebbero subire continue modifiche in corso di campionato a detrimento dello spettacolo calcistico e del principio per cui le competizioni sportive dovrebbero svolgersi in un contesto scevro da occasioni di collusione tra club. Tuttavia, allo stato, dette esigenze di stabilità contrattuale appaiono perseguite mediante strumenti non adatti allo scopo oppure caratterizzati da eccessiva restrittività.

Pertanto, l'Autorità auspica le seguenti modifiche della disciplina contrattuale:

- previsione di un periodo protetto, durante il quale i contratti non possono in linea di principio essere risolti;

- introduzione di un sistema sanzionatorio a tutela di detto periodo protetto;
- introduzione del principio della risoluzione unilaterale dei contratti per giusta causa;
- fissazione della durata minima dei contratti pari alla durata del campionato.

539. Anche le cessioni di giocatori da un club ad un altro, ove non soggette ad alcuna limitazione, possono creare distorsioni alla concorrenza tra società di calcio. Ciò in quanto, la possibilità di modificare gli organici in corso di campionato tramite “scambi” reciproci di giocatori crea inevitabili opportunità di collaborazione tra club, suscettibili di falsare la corretta competizione.

Pertanto, in materia l’Autorità auspica le seguenti modifiche:

- fissare il principio per cui il Periodo di Tesseramento che cade nel corso del campionato deve essere utilizzato solo dalle squadre che partecipano a campionati diversi e solo eccezionalmente per cessioni tra club concorrenti (ad esempio, per sostituire giocatori infortunati);
- circoscrivere l’obbligo delle società di avvisare per iscritto la società del giocatore con cui intendono avviare una trattativa e il cui contratto sia in scadenza solo ai casi di cessioni di contratto che avvengono in corso di campionato.

540. Quanto ai prestiti, lo “scambio” di risorse, anche nel corso di uno stesso campionato, spesso peraltro a titolo gratuito, costituisce una prassi che si presta, ancora una volta, a favorire forme di collaborazione tra le società di calcio idonee ad alterare i rapporti competitivi tra le stesse.

Inoltre, al fine di evitare possibili meccanismi di subordinazione di una squadra nei confronti dell’altra, nel corso di ogni stagione, le squadre non dovrebbero poter cedere o acquisire in prestito più di un certo numero di giocatori a titolo temporaneo. Tale regola dovrebbe valere anche per le cessioni temporanee che intercorrono tra squadre che giocano in campionati diversi. Il ricorso illimitato ai prestiti costituisce, infatti, un aspetto patologico del calcio dovuto ai gravi indebitamenti delle società, suscettibile di accentuare le differenze tra squadre sotto il profilo economico-finanziario; i prestiti, infatti, consentono alle squadre dotate di maggiori disponibilità economiche di effettuare investimenti senza sopportare l’onere del pagamento dello stipendio ai calciatori.

In merito ai prestiti, l’Autorità auspica le seguenti modifiche:

- stabilire che i prestiti di giocatori tra squadre che partecipano allo stesso campionato possano avvenire solo a fine stagione;
- far coincidere la durata minima di tali prestiti con l’intero campionato;
- indicare il numero massimo di giocatori (due o tre) che una società può cedere in prestito per ogni stagione;

- indicare, altresì, il numero massimo di giocatori (due o tre) che una società può ottenere in prestito nel corso di una stagione.

541. La circostanza che i trasferimenti e i prestiti si realizzano non solo tra le squadre che partecipano ai campionati italiani induce ad auspicare che un diversa regolamentazione dei Tesseramenti dei calciatori (intesa ad evitare prestiti e a consentire solo eccezionalmente cessioni di contratto in corso di campionato tra squadre concorrenti) sia condivisa anche dalla FIFA, sulla scorta degli impegni assunti da tale Federazione con la Commissione europea nel 2001. L'Autorità, pertanto, intende rappresentare tale esigenza alla Commissione europea nell'ambito delle indagini in corso in sede comunitaria sul settore finalizzate all'adozione nel 2007 di un *White Paper* sullo sport.

2.2.4. La disciplina della risoluzione delle controversie

542. Anche i vincoli posti a carico dei tesserati FIGC in sede di risoluzione delle controversie sono suscettibili di ripercuotersi negativamente sui rapporti di concorrenza esistenti tra le società di calcio.

543. In particolare, l'obbligo per i tesserati FIGC di astenersi dal ricorrere ai tribunali di diritto comune, in quanto assistito da specifiche sanzioni a carico dei soggetti che contravvengono a tale obbligo (che possono giungere sino alla radiazione dalla Federazione), si presta a generare distorsioni degli equilibri concorrenziali tra club. Ad esempio, la società di calcio che, insoddisfatta del lodo arbitrale, decida di rivolgersi al giudice ordinario si troverebbe ad essere penalizzata rispetto alle società concorrenti per effetto delle sanzioni disciplinari che le verrebbero comminate.

544. Ancora, l'indagine ha evidenziato la mancata rispondenza ad esigenze di carattere generale delle previsioni che per cui il soggetto che intenda rivolgersi ai tribunali di diritto comune deve ottenere l'autorizzazione della FIGC ovvero notificare tale intenzione alle Leghe. La scelta di adire o meno il giudice statale dovrebbe, infatti, essere rimessa alle sole valutazioni del soggetto che intende effettuare il ricorso e non dovrebbe comportare l'obbligo di rendere partecipe chicchessia del contenuto delle proprie pretese.

545. In materia di soluzione delle controversie, l'Autorità auspica, pertanto le seguenti modifiche:

- consentire ai tesserati FIGC il ricorso ai giudici ordinari senza che siffatte azioni possano dar luogo a sanzioni;
- abolire ogni previsione intesa a subordinare ad autorizzazioni della FIGC o a notifiche alle Leghe l'esercizio del diritto di ricorrere alla giurisdizione statale.

2.2.5. La disciplina dell'attività di agente dei calciatori

546. L'attività di agente dei calciatori è inquadrabile in un ambito tipicamente economico e, in quanto tale, può formare oggetto di sindacato ai sensi della normativa a tutela della concorrenza.

In tale contesto, l'analisi svolta nel corso dell'indagine ha messo in rilievo che l'attuale Regolamento agenti della FIGC contiene previsioni che, oltre a non trovare alcun riscontro nel Regolamento FIFA, appaiono in grado di condizionare in maniera significativa il comportamento degli agenti dei calciatori sul mercato, ostacolando così le opportunità di confronto concorrenziale tra gli operatori e da favorire comportamenti collusivi.

547. L'Autorità, pertanto, ha rilevato l'esigenza che dovessero essere sottoposte ad opportuna revisione tutte quelle previsioni regolamentari che stabiliscono ingiustificate restrizioni all'attività di agente dei calciatori.

Più specificamente, l'analisi svolta ha rilevato problemi di natura concorrenziale in merito alle seguenti tipologie: *i)* vincoli all'accesso all'attività di agente dei calciatori; *ii)* standardizzazione dei rapporti contrattuali esistenti fra l'agente ed il calciatore; *iii)* clausole leganti; *iv)* inidoneità delle attuali previsioni in materia di conflitto di interessi a garantire pari opportunità agli agenti dei calciatori operanti sul mercato.

548. In relazione alle restrizioni concernenti l'accesso all'attività di agente, l'Autorità ha evidenziato che la previsione di un esame costituisce uno strumento di per sé idoneo ad ostacolare l'accesso alla professione a soggetti qualificati e che, pertanto, l'obbligo di iscrizione ad un apposito "albo", peraltro assistito da un sistema sanzionatorio, non risponde ad alcuna esigenza di necessità e proporzionalità.

Con riferimento a tale aspetto, l'Autorità, ribadendo la propria contrarietà all'istituzione di appositi albi per lo svolgimento di professioni il cui esercizio non coinvolge interessi di natura generale, come è il caso dell'attività di agente di calciatori, ha rilevato l'opportunità che il Regolamento FIGC dovesse essere modificato nel senso di prevedere, analogamente a quanto stabilito nel Regolamento agenti FIFA, che ai fini dell'accesso alla citata attività sia sufficiente il rilascio di un'apposita licenza.

549. In merito alle previsioni del Regolamento che determinano la standardizzazione dei rapporti contrattuali tra agente e calciatore, l'Autorità ha suggerito che, analogamente al Regolamento FIFA, anche quello FIGC dovrebbe consentire alle parti di definire liberamente i termini del contratto, tenuto conto che una maggiore libertà contrattuale indurrebbe gli agenti a competere tra loro anche sotto il profilo delle condizioni offerte ai propri clienti ed, inoltre, consentirebbe ai calciatori di disporre di maggiori elementi di valutazione nella scelta del proprio agente.

550. Per quanto concerne, poi, le numerose previsioni del Regolamento che comportano effetti “leganti” (quali, gli obblighi che incombono sul calciatore che revochi il mandato prima della scadenza del contratto; le disposizioni che impongono al calciatore di corrispondere comunque un compenso al proprio agente anche ove l’ingaggio ottenuto non sia dovuto all’opera svolta dall’agente medesimo; l’obbligo di conferire l’incarico in via esclusiva ad un solo agente; il divieto di contattare un calciatore per indurlo a cambiare agente), l’Autorità ha auspicato che le citate previsioni, anch’esse non previste nel Regolamento FIFA, fossero emendate al fine di consentire un effettivo confronto tra gli agenti attivi sul mercato.

Nello specifico, l’Autorità ha osservato, infatti, che tali previsioni appaiono idonee ad alterare la concorrenza, in quanto, ostacolando fortemente la possibilità per il calciatore di rivolgersi ad un nuovo agente, riducono gli incentivi degli agenti a diversificare la propria attività nonché a dimostrare la propria efficienza rispetto agli operatori concorrenti, in termini di capacità di procurare ingaggi più favorevoli.

551. L’Autorità, infine, ha rilevato che il vigente Regolamento FIGC disciplina in modo del tutto inadeguato le ipotesi di c.d. conflitto di interessi.

Più specificamente, l’attività informativa svolta nel corso dell’indagine ha evidenziato che il mercato degli agenti dei calciatori appare caratterizzato da un lato da una certa stabilità delle quote di mercato degli operatori e, dall’altro, dalla presenza di soggetti legati da specifici rapporti di parentela con esponenti di rilievo di società di calcio professionistiche.

In proposito, l’Autorità ha sottolineato che tale fenomeno è in larga parte riconducibile sia alle citate disposizioni regolamentari che rendono difficoltose le dinamiche concorrenziali tra i soggetti attivi sul mercato sia dall’assenza di un’adeguata regolamentazione dell’esercizio dell’attività di agente da parte di tutti coloro che potrebbero beneficiare, rispetto ai concorrenti, dei propri rapporti di parentela.

552. L’Autorità ha rilevato come possa presentare problemi di natura concorrenziale anche l’ipotesi, non disciplinata dal Regolamento FIGC, dell’agente che rappresenti contestualmente calciatori ed allenatori.

Per tale motivo, l’Autorità ha quindi concluso nel senso che non debba essere consentito agli agenti di calciatori di gestire quelle trattative che vedano come destinatari o beneficiari dell’attività svolta soggetti che abbiano legami parentali o di affinità quantomeno entro il secondo grado con l’agente stesso. Tale rimedio, che trova ora recepimento nella bozza di Regolamento FIGC in corso di adozione, è apparso maggiormente rispondente al principio di proporzionalità, rispetto alla soluzione originariamente proposta che prevedeva, per tale fattispecie, un regime di incompatibilità all’esercizio dell’attività di agente di calciatori.

Il Regolamento dovrebbe, inoltre, espressamente escludere la possibilità che uno stesso agente possa rappresentare al contempo allenatori e calciatori o, quantomeno, che lo stesso possa rappresentare allenatore e calciatori appartenenti alla stessa squadra.

553. Con specifico riferimento all'ipotesi dell'esistenza di legami parentali tra un agente e un tecnico della FIGC (quale il Commissario Tecnico della Nazionale di calcio), l'Autorità, infine, ha suggerito l'introduzione di meccanismi di controllo, anche di tipo sanzionatorio (tra i quali, la revoca della licenza di agente), ove tali legami parentali fossero utilizzati allo scopo di trarne un indebito vantaggio competitivo nei confronti dei concorrenti.

554. Tenuto conto della particolare urgenza di esprimere la propria posizione in merito alle problematiche di natura concorrenziale scaturite dalle vicende attinenti all'attività degli agenti dei calciatori ed, in particolare, dalla relativa regolamentazione federale, l'Autorità, in data 24 maggio 2006, ha ritenuto opportuno deliberare l'approvazione dello stralcio dell'indagine conoscitiva riguardante tale questione, segnalando la necessità di dover procedere a una modifica, nel senso sopra indicato, delle seguenti previsioni del vigente Regolamento Agenti FIGC: art. 2, comma 1, lettera a); art. 8, comma 1, lettera a); art. 10, comma 1; art. 11, comma 2; art. 12, comma 3; art. 13, comma 4; art. 15; art. 20, ultima parte; art. 23, comma 4; allegato A (Codice di Condotta Professionale), punto IV; allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali), art. 7, comma 1.

555. In un secondo momento, dietro esplicita richiesta da parte del Commissario straordinario della FIGC ed allo scopo di contribuire attivamente al ripristino delle condizioni idonee a garantire un corretto funzionamento del mercato degli agenti di calciatori, l'Autorità ha prestato la propria collaborazione alla Federazione nella predisposizione del testo di un nuovo regolamento degli agenti dei calciatori che recepisce gli emendamenti prospettati nella presente indagine conoscitiva.

Anche sulla base di tale attività di collaborazione, la FIGC è in procinto di adottare un nuovo regolamento agenti.

2.2.6. Prospettive di riforma della struttura organizzativa

556. Come evidenziato in precedenza, l'Autorità riconosce che le specificità proprie dello sport in generale e del calcio in particolare richiedono che il settore sia organizzato e disciplinato da un'unica struttura federale, rappresentata a livello nazionale, per il settore calcistico, dalla FIGC.

Inoltre, le esigenze solidaristiche connesse all'organizzazione del settore richiedono che lo stesso sia soggetto a regolamentazione, sia per quanto concerne gli ambiti puramente sportivi, sia per quelli che, benché caratterizzati

da un'evidente valenza economica, devono essere improntati a criteri di suddivisione delle risorse fra tutti partecipanti, c.d. mutualità (come quello attinente alla ripartizione dei diritti televisivi).

557. Nel settore in esame, diversamente che in altri ambiti, i compiti di regolamentazione sono affidati agli stessi organismi associativi. Ciò trova giustificazione nel fatto che, ai fini dell'organizzazione del settore secondo gli schemi solidaristici anzidetti, tali organismi devono poter disporre del potere di organizzare non solo gli aspetti sportivi del sistema, ma anche parte di quelli economici.

558. Sotto il profilo giuridico i poteri di regolamentazione riconosciuti alla Federazione si giustificano alla luce della natura di ordinamento settoriale che caratterizza l'ordinamento sportivo, cui l'ordinamento statale riconosce un elevato grado di autonomia, che si manifesta anche attraverso il potere di auto-organizzazione e di auto-normazione.

559. In linea di principio, l'organo preposto a dettare le regole di funzionamento e di controllo di un dato settore deve non solo essere rappresentativo delle diverse componenti ma principalmente trovarsi in posizione di oggettiva terzietà, rispetto a tutti i soggetti la cui attività è chiamato a disciplinare e a controllare. In questo senso, in tale settore, la gestione delle questioni di tipo economico non andrebbe attribuita ad organismi come le Leghe, le quali rappresentano soltanto una delle componenti del sistema (le società di calcio), ma piuttosto alla FIGC, quale ente organizzatore che, secondo lo stesso ordinamento sportivo, esprime gli interessi di tutti i soggetti attivi nel settore stesso.

560. Ciò vale sia per i compiti delle Leghe in materia di ingaggi dei calciatori, sia per quelli relativi alla ripartizione mutualistica dei proventi da diritti televisivi.

Sotto il primo profilo, l'Autorità è dell'avviso che i compiti, oggi affidati alle Leghe, in materia di ingaggi e che comportano controlli di tali associazioni sulle proprie associate, dovrebbero essere rivisitati. In particolare, occorrerebbe:

- attribuire il compito di approvare i contratti tra società e calciatori nonché quello di redigere i modelli di accordi di cessione alla FIGC;
- attribuire tutte le attività di controllo economico finanziario sulle società alla Co.Vi.So.C., rafforzando, a tal fine, i poteri di tale organismo.

561. Perché la Federazione sia posta in condizione di rappresentare effettivamente tutti gli attori del mondo del calcio, è necessario che la stessa sia effettivamente (e non solo formalmente) sovraordinata ai singoli club ed alle loro associazioni e, quindi, è altresì necessario che, nell'ambito dei suoi

organi, sia garantita pari dignità a tutte le componenti del settore. In altri termini, gli organi federali dovrebbero funzionare in modo da non essere soggetti all'influenza delle associazioni che raggruppano le società di calcio.

562. Anche in merito ai compiti di ripartizione dei proventi da diritti televisivi, le Leghe, in quanto rappresentative delle società cui devono essere applicate le stesse regole di redistribuzione delle risorse, non sono i soggetti adatti alla definizione di tali regole. All'interno delle Leghe, infatti, possono verificarsi conflitti di interessi, ad esempio in capo a società i cui rappresentanti siedono negli organi delle Leghe e che, in ragione di tali incarichi, potrebbero trovarsi nella condizione di influenzare a loro vantaggio le scelte sulla ripartizione dei proventi da diritti televisivi.

563. Pertanto, l'Autorità ritiene che tali compiti di ripartizione dovrebbero essere attribuiti ad un soggetto terzo, al fine di garantire che la ripartizione delle risorse sia organizzata in modo da prevedere meccanismi di reinvestimento dei proventi a favore delle competizioni sportive considerate nel loro insieme, nonché a beneficio dell'intero settore calcistico.

564. Alternativamente, ove si ritenesse che i compiti di ripartizione dei proventi derivanti da diritti calcistici debbano essere affidati ad un organismo federale, per rispondere alle medesime esigenze di terzietà, occorrerebbe istituire, un organo tecnico che dia assolute garanzie di totale indipendenza dai soggetti che la FIGC è chiamata a regolare. In particolare, detto organo potrebbe essere costituito sulla falsariga dei criteri previsti per la nomina dei componenti della Co.Vi.So.C..